



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

L'iter delle proposte di legge regionale è pubblicato e reso disponibile su Internet per iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche:

Silvana Amati, *presidente*
Bonita Cleri *vicepresidente*
Fabrizio Grandinetti *vicepresidente*
Carlo Ciccioi *consigliere segretario*
Cesare Procaccini *consigliere segretario*

Progetto e coordinamento

Carlo Emanuele Bugatti
Direttore responsabile
dei Quaderni del Consiglio regionale

Le schede sono state redatte
a cura di Giuliana Ginnetti
del Servizio Studi Legislativi e Fattibilità del Consiglio regionale

hanno collaborato:

Paola Santoncini
Servizio Assemblea

Ginevra Gavazzi
Ufficio Legislativo

Elisa Moroni
Ufficio Legislativo

Piero Alberto Tulli
Servizio Sistema Informativo

Maurizio Toccaceli
Ufficio Stampa

Il testo è consultabile sul sito Internet
del Consiglio regionale delle Marche:
www.regione.marche.it./consiglio

ITER

DELLE PROPOSTE

DI LEGGE REGIONALE

|

Volume I



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

IL LAVORO DEL CONSIGLIO REGIONALE

L'esercizio delle potestà legislative e regolamentari, attribuite alla Regione, costituisce la parte caratterizzante di quello che credo sia utile definire "il lavoro del Consiglio regionale".

Una raccolta, come questa ora pubblicata per iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, ricostruendo l'iter di tutte le proposte di legge regionale, consente di disporre di un quadro del lavoro svolto dalla sesta legislatura regionale (aggiornato al novembre 1997).

Le schede illustrative, volutamente sintetiche, riportano l'oggetto, l'iniziativa legislativa e la data di presentazione di ogni proposta di legge.

Al fine di poter ricostruire, attraverso i verbali della Commissione, le varie modifiche apportate a ciascuna proposta è poi indicata la commissione a cui la proposta di legge è stata assegnata in sede referente nonché quella a cui è stata assegnata in sede consultiva.

Ritengo utile anche l'indicazione, presente nelle schede, degli eventuali abbinamenti (ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno) con altre proposte di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso. Nel caso in cui la proposta di legge sia stata approvata dal Consiglio regionale, oltre al numero e alla data della legge, sono indicate nella scheda la data della seduta consiliare di approvazione e la data del visto del Commissario del Governo. Quando la proposta di legge approvata dal Consiglio sia stata rinviata dal Governo sono riportate nella scheda la data del rinvio governativo e quella della riapprovazione da parte del Consiglio.

Completano l'iter la data e il numero di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Le leggi approvate devono produrre i loro effetti nella realtà regionale, perciò in calce ad ogni proposta di legge approvata è indicato il servizio della Giunta regionale competente per l'attuazione.

Silvana Amati

Presidente Consiglio regionale delle Marche

Indice

PROPOSTA DI LEGGE N. 1

ad iniziativa del consigliere Marucci
presentata in data 30 giugno 1995

*Soppressione dei consorzi di bonifica integrale e disciplina regionale
della bonifica in attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 concernente
"Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa del suolo"*

..... 17

PROPOSTA DI LEGGE N. 2

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 luglio 1995

*Disposizioni transitorie per la ricostituzione delle commissioni
provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 28 marzo 1988, n. 6*

..... 23

PROPOSTA DI LEGGE N. 3

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 10 luglio 1995

*Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14
nelle zone litoranee del territorio marchigiano*

..... 27

PROPOSTA DI LEGGE N. 4

a iniziativa dei consiglieri Bartolomei, Donini, Ricci, D'Angelo, Rocchi,
Cesaroni, Modesti e Avenali
presentata in data 11 luglio 1995

*Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni
agli enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142.
Soppressione dei consorzi di bonifica integrale*

..... 31

PROPOSTA DI LEGGE N. 5

a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Spacca, A. Ricci, Cesaroni e G. Ricci
presentata in data 11 luglio 1995

*Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34:
"Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"*

..... 39

PROPOSTA DI LEGGE N. 6

a iniziativa del consigliere Villa
presentata in data 14 luglio 1995

*Soppressione dei consorzi di bonifica e riordino degli interventi in materia di
ricerca e utilizzazione delle acque per uso irriguo in agricoltura*

..... 43

PROPOSTA DI LEGGE N. 7

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta, D'Angelo, Modesti e Ricci
presentata in data 18 luglio 1995

*Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Marche in materia di
protezione civile*

..... 47

PROPOSTA DI LEGGE N. 8

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Bartolomei, Franceschetti e Avenali
presentata in data 18 luglio 1995

Potenziamento del settore della cantieristica navale nelle Marche

..... 59

PROPOSTA DI LEGGE N. 9

a iniziativa del consigliere Pupo
presentata in data 20 luglio 1995

*Modifica per il 1995 dei termini di cui al comma 2
dell'articolo 2 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 19*

..... 65

PROPOSTA DI LEGGE N. 10

a iniziativa dei consiglieri Cesaroni, Rocchi e Spacca
presentata in data 25 luglio 1995

Nuove norme per l'agricoltura biologica

..... 69

PROPOSTA DI LEGGE N. 11

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 25 luglio 1995

*Interventi umanitari della Regione a favore delle popolazioni colpite da eventi
straordinari diversi dalle calamità naturali*

..... 73

PROPOSTA DI LEGGE N. 12

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 31 luglio 1995

Modifica dell'articolo 37 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26.

Tasso massimo di interesse per la contrazione di mutui

a carico della Regione

..... 77

PROPOSTA DI LEGGE N. 13

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 31 luglio 1995

Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni

agli enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Soppressione dei consorzi di bonifica integrale

..... 81

PROPOSTA DI LEGGE N. 14

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 28 luglio 1995

Attuazione del regolamento CEE n. 2081/93. Coordinamento dei fondi strutturali partecipazione finanziaria regionale

..... 89

PROPOSTA DI LEGGE N. 15

a iniziativa del consigliere Mentrasti

presentata in data 3 agosto 1995

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

29 luglio 1995, n. 53

..... 95

PROPOSTA DI LEGGE N. 16

a iniziativa dei consiglieri Spacca, Meschini,

Cesaroni, Cecchini e Rocchi

presentata in data 25 luglio 1995

Celebrazioni del secondo centenario della nascita

di Giacomo Leopardi

..... 99

PROPOSTA DI LEGGE N. 17

a iniziativa del consigliere Rocchi

presentata in data 7 agosto 1995

Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 9

concernente "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione"
e alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 24

..... 103

PROPOSTA DI LEGGE N. 18

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 9 agosto 1995

Modificazione all'articolo 3 della l.r. 22/95 ad oggetto

"Norme sulla dirigenza regionale"

..... 109

PROPOSTA DI LEGGE N. 19

a iniziativa dei consiglieri Andrea Ricci, D'Angelo, Procaccini e Carassai

presentata in data 2 agosto 1995

Iniziative volte a combattere i fenomeni di disoccupazione con particolare
riguardo a quelli giovanili e femminili ed istituzione del fondo regionale per
l'occupazione

..... 111

PROPOSTA DI LEGGE N. 20

a iniziativa dei consiglieri Rocchi e Cesaroni

presentata in data 2 agosto 1995

Organizzazione turistica regionale

..... 119

PROPOSTA DI LEGGE N. 21

a iniziativa del consigliere Grandinetti

presentata in data 16 agosto 1995

Individuazione della sede legale della unità sanitaria locale

n. 10. Modifica all'articolo 1 della legge regionale

7 aprile 1995 n. 31

..... 151

PROPOSTA DI LEGGE N. 22

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 settembre 1995

Variazione al bilancio di previsione per l'anno 1995

..... 155

PROPOSTA DI LEGGE N. 23

a iniziativa dei consiglieri Cesaroni, Rocchi e Meschini

presentata in data 30 agosto 1995

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)

..... 161

PROPOSTA DI LEGGE N. 24

a iniziativa dei consiglieri Ricci, Pupo, Gasperi, Agostini, Giannotti e Grandinetti

presentata in data 6 settembre 1995

Norme in materia di bonifica

..... 175

PROPOSTA DI LEGGE N. 25

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 14 settembre 1995

Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari

..... 199

PROPOSTA DI LEGGE N. 26

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 14 settembre 1995

Modifiche alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 - Disciplina

delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale

..... 203

PROPOSTA DI LEGGE N. 27

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Giannotti, Gasperi e Ciccioli

presentata in data 11 settembre 1995

Modifica alla l.r. 25 gennaio 1993, n. 6. Servizio di radioterapia e registri

..... 207

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

a iniziativa dei consiglieri Meschini e Spacca

presentata in data 22 settembre 1995

Istituzione della conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le aziende sanitarie ed ospedaliere

..... 211

PROPOSTA DI LEGGE N. 29

a iniziativa dei consiglieri Cecchini e Pupo

presentata in data 22 settembre 1995

Modifica alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 28 agosto 1995 n. 58

..... 215

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

a iniziativa del consigliere Ciccanti

presentata in data 26 settembre 1995

Integrazione della l.r. 6 marzo 1995, n. 22 "Norme sulla dirigenza regionale"

..... 219

PROPOSTA DI LEGGE N. 31

a iniziativa del consigliere Villa

presentata in data 15 settembre 1995

Sviluppo e tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne

..... 223

PROPOSTA DI LEGGE N. 32

a iniziativa dei consiglieri Donini, Pacetti, Franceschetti, Modesti, Cesaroni,

Secchiaroli, Cecchini, Bartolomei, Rocchi, D'Angelo e A. Ricci

presentata in data 22 settembre 1995

Modifica e integrazione della Legge Regionale 16 gennaio 1995

"Ordinamento delle Comunità"

..... 243

PROPOSTA DI LEGGE N. 33

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 26 settembre 1995

Norme provvisorie per il finanziamento delle comunità montane di cui alla

legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12

..... 247

PROPOSTA DI LEGGE N. 34

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 22 settembre 1995

Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività

formative cofinanziate dall'Unione Europea

..... 251

PROPOSTA DI LEGGE N. 35

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 4 ottobre 1995

*Devoluzione in beneficenza delle somme recuperate a titolo di risarcimento
danni da amministratori o funzionari condannati per reati contro la pubblica
amministrazione*

..... 257

PROPOSTA DI LEGGE N. 36

a iniziativa del consigliere Villa
presentata in data 4 ottobre 1995

*Modificazioni alla l.r. 23 aprile 1987 n. 21 "Istituzione del parco regionale del
Conero"*

..... 261

PROPOSTA DI LEGGE N. 37

a iniziativa dei consiglieri Carassai e Secchiaroli
presentata in data 5 ottobre 1995

*Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 12 maggio 1982, n. 18
"Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause
dell'emarginazione per l'anno 1996"*

..... 265

PROPOSTA DI LEGGE N. 38

a iniziativa dei consiglieri Amati, Donini, Cleri, Cecchini, Brachetta,
Secchiaroli, Melappioni, Cesaroni, Pacetti, Modesti e Rocchi
Presentata in data 29 settembre 1995

*Rifinanziamento della legge regionale 2 giugno 1992, n. 20 "Interventi per la
predisposizione da parte dei comuni dei piani regolatori degli orari in appli-
cazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142"*

..... 269

PROPOSTA DI LEGGE N. 39

a iniziativa dei consiglieri Ricci, Ciccanti e Giannotti
presentata in data 9 ottobre 1995

*Modificazione alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 "Ordinamento delle
Comunità montane"*

..... 273

PROPOSTA DI LEGGE N. 40

a iniziativa dei consiglieri D'Angelo, A. Ricci, Donini, Cecchini, Rocchi, Brachetta, Spacca e Meschini
presentata in data 4 ottobre 1995

Interventi regionali per incentivare l'uso della bicicletta

..... 277

PROPOSTA DI LEGGE N. 41

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Modesti, Brachetta, Bartolomei, Secchiaroli e Melappioni
presentata in data 4 ottobre 1995

Interventi di manutenzione straordinaria per l'edilizia scolastica

..... 285

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

a iniziativa dei consiglieri Secchiaroli, Amati, Avenali, Bartolomei, Carassai, Cecchini, Cesaroni, D'Angelo, Donini, Melappioni, Meschini, Modesti, Pacetti, Ricci A. e Spacca
presentata in data 4 ottobre 1995

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate

..... 291

PROPOSTA DI LEGGE N. 43

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Cleri e Brachetta
presentata in data 5 ottobre 1995

Ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica

..... 309

PROPOSTA DI LEGGE N. 44

a iniziativa del consigliere Rocchi
presentata in data 6 ottobre 1995

Regolamentazione del turismo itinerante e integrazione alla l.r. 22 ottobre 1994 n. 42

..... 321

PROPOSTA DI LEGGE N. 45

a iniziativa del consigliere Giannotti
presentata in data 6 ottobre 1995

*Rifinanziamento e modificazioni alla l.r. 26 aprile 1990, n. 44 concernente:
"Celebrazione del IV centenario della nascita del pittore forsemprenese
Giovan Francesco Guerrieri"*

..... 325

PROPOSTA DI LEGGE N. 46

a iniziativa del consigliere regionale Rocchi

presentata in data 12 ottobre 1995

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 28 concernente: "Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di Polizia Municipale"

..... 329

PROPOSTA DI LEGGE N. 47

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 12 ottobre 1995

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9 maggio 1994, n. 17 - Rilascio del nullaosta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e indicazioni programmatiche per la redazione dei piani comunali per il commercio

..... 335

PROPOSTA DI LEGGE N. 48

a iniziativa dei consiglieri Brachetta, Modesti, Cecchini e D'Angelo

presentata in data 13 ottobre 1995

Interventi regionali per il recupero di aree in degrado ambientale e istituzione di parchi urbani

..... 339

PROPOSTA DI LEGGE N. 49

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 19 ottobre 1995

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale

..... 349

PROPOSTA DI LEGGE N. 50

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta e Modesti

presentata in data 20 ottobre 1995

Disciplina delle risorse idriche. Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36

..... 381

PROPOSTA DI LEGGE N. 1

ad iniziativa del consigliere Marucci
presentata in data 30 giugno 1995

Soppressione dei consorzi di bonifica integrale e disciplina regionale della bonifica in attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 concernente “Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa del suolo”

**divenuta: Legge regionale 9 maggio 1997 n. 30
Disciplina regionale della bonifica. Attribuzioni di funzioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Soppressione dei consorzi di bonifica
BUR n. 29 del 15 maggio 1997**

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 5 luglio 1995*
- *La III Commissione consiliare permanente ha disposto l’abbinamento alle proposte di legge*
 - n. 13 del 31 luglio 1995 ad iniziativa della Giunta regionale*
 - n. 4 dell’11 luglio 1995 ad iniziativa dei consiglieri Bartolomei, Donini, Ricci, D’Angelo, Rocchi, Cesaroni, Modesti e Avenali*
 - n. 6 del 14 luglio 1995 ad iniziativa del consigliere Villa*
 - n. 24 del 6 settembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ricci, Pupo, Gasperi, Agostini, Giannotti e Grandinetti*
 - n. 55 del 30 ottobre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ciccanti, Ricci G. e Giannotti*
- *Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*
- *Relazione della III commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1996, n. 38*

ITER

- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 198/GAB.96 del 24 aprile 1996*
- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 1996, n. 58*
- *Impugnata avanti la Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso in data 2 agosto 1996, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 126/1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio agricoltura***

Art. 1
(Finalità)

1. La programmazione e la esecuzione delle opere di bonifica e la relativa gestione, sono finalizzate al riequilibrio del territorio, alla razionale fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

2. Le finalità sono perseguite con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. Le Regioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, esercitano le funzioni ad esse delegate ed in particolare quella della gestione delle risorse idriche.

2. Attivano la costituzione dei comitati di bacino di rilievo regionale ed interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino.

3. Provvedono alla delimitazione dei comprensori di bonifica nei rispettivi ambiti dei bacini idrografici di rilievo regionale ed interregionale.

Art. 3
(Funzioni dei comitati di bacino)

1. In attuazione degli articoli 15 e 16

della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono trasferiti ai Comitati di bacino regionale e interregionale tutte le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche ed al razionale sfruttamento delle risorse idriche.

2. Per i Comitati di bacino interregionale le Regioni territorialmente competenti definiscono di intesa tra loro:

a) la formazione del Comitato istituzionale di bacino e del Comitato tecnico;

b) il piano di bacino;

c) la programmazione di tutti gli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi compresa la progettazione, la realizzazione, la gestione ed il finanziamento degli incentivi degli interventi e delle opere.

3. Per i Comitati di bacino regionale la Regione esercita la delega conferita dall'articolo 16 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e svolge le funzioni amministrative tramite l'istituzione del "Comitato istituzionale e tecnico di bacino regionale" che provvede alla redazione dei piani di bacino regionali ed alla programmazione degli interventi ricadenti nei rispettivi ambiti.

Art. 4
(Funzioni degli enti locali)

1. I Comuni, le Provincie, i loro Consorzi, le Comunità montane e gli altri Enti pubblici o di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo e del

razionale sfruttamento delle risorse idriche nei modi e nelle forme stabilite dai Comitati di bacino di rilievo regionale ed interregionale e nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

Art. 5
(Suppressione dei Consorzi di bonifica integrale)

1. Sono soppressi i Consorzi di bonifica integrale operanti sul territorio regionale.

2. I presidenti dei Consorzi di bonifica assumono le funzioni di commissari liquidatori alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I commissari liquidatori provvedono, entro novanta giorni alla:

a) rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;

b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di istituti di credito, enti pubblici e fornitori;

c) ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto di ricognizione stessa mediante la formazione di un elenco dal quale risultino per ciascun dipendente, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico previdenziale ed assistenziale in atto.

Art. 6
(Ente subentrante)

1. Le funzioni tecnico amministrative

dei Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale, vengono trasferite ai Comitati di bacino regionale.

2. Le funzioni tecnico amministrative dei Consorzi di bonifica operanti sul territorio di più regioni, vengono trasferite ai Comitati di bacino interregionale territorialmente competenti.

3. Con il provvedimento di estinzione la Giunta regionale dispone il trasferimento del personale e dei beni al Comitato di bacino nel cui territorio ha sede il Consorzio di bonifica soppresso.

4. Detto ente subentra in tutti i rapporti giuridici preesistenti.

Art. 7
(Trasferimento del personale)

1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso il Consorzio di bonifica soppresso, individuato ai sensi dell'articolo 5, è assegnato all'ente al quale sono attribuiti i beni del consorzio stesso.

2. L'ente subentra altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma 1, limitatamente alla durata del rapporto stesso.

3. Al personale continuano ad applicarsi, provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'ente di provenienza alla data del trasferimento.

4. Entro novanta giorni dalla data di assegnazione, l'amministrazione regionale provvede all'inquadramento nel

proprio ruolo organico del personale indicato al comma 1 con i criteri e le modalità previste dalla disciplina nazionale del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, sulla base della posizione giuridica acquisita nell'ente di provenienza alla data della estinzione e con effetto dalla stessa data.

5. Il personale sarà inquadrato nel ruolo organico regionale allo stesso profilo professionale corrispondente a quello posseduto nell'ente di provenienza.

Art. 8

(Opere di bonifica e gestione delle risorse idriche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 i Comitati di bacino di rilievo regionale e interregionale programmano le opere di bonifica e la relativa gestione delle risorse idriche tramite i piani di bacino secondo le modalità e gli indirizzi di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183. In particolare i piani di bacino dovranno prevedere:

a) la sistemazione ed il risanamento funzionale dei versanti e delle pendici dei territori dei comprensori di bonifica ai fini della stabilità e del buon regime delle acque;

b) l'adeguamento ed il completamento della bonifica con l'assicurazione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle relative opere, con particolare riguardo alla sistemazione e adeguamento delle esistenti reti di scolo;

c) estensione dell'irrigazione con la previsione di nuove opere di derivazione o captazione delle acque con la esten-

sione agli usi plurimi delle acque stesse anche attraverso la utilizzazione ed il riciclaggio delle acque reflue per usi irrigui;

d) la realizzazione di interventi di salvaguardia ambientale con particolare riguardo alle opere di rinverdimento alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione ed alla tutela delle acque sotterranee;

e) il censimento, di concerto con gli uffici tecnici regionali e provinciali, degli scarichi sui corpi idrici del bacino e le captazioni dei prelievi idrici per altri usi;

f) lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio assecondando le vocazioni territoriali dei diversi comprensori, nel rispetto dei diversi ecosistemi;

g) la realizzazione delle infrastrutture civili necessarie ai fini della bonifica.

Art. 9

(Imposta regionale di bonifica)

1. Il Consiglio regionale, con successivo provvedimento legislativo, stabilisce l'entità della imposta regionale a carico degli utenti beneficiari dei servizi di bonifica e dell'utilizzo delle acque irrigue, ed il meccanismo di calcolo della imposta stessa.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comitati

di bacino di rilievo regionale ed interregionale dovranno provvedere a dotarsi del piano di bacino la cui redazione dovrà vedere la partecipazione dell'amministrazione regionale e degli altri enti locali territorialmente competenti ed interessati.

2. Nelle more della emanazione dei singoli piani di bacino, il Comitato di bacino svolge le sole funzioni di ordi-

naria amministrazione demandando alla Giunta regionale gli altri compiti tecnico amministrativi.

3. Il piano di bacino è soggetto alla approvazione del Consiglio regionale.

4. Le eventuali varianti al piano di bacino, proposte dal Comitato di bacino sono anch'esse soggette alla approvazione preventiva del Consiglio regionale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 2

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 luglio 1995

Disposizioni transitorie per la ricostituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 28 marzo 1988, n. 6

divenuta: Legge regionale 10 agosto 1995 n. 55

Disposizioni transitorie per la ricostituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato e modificazione dell'articolo 11 della L.R. 28 marzo 1988, n. 6
BUR n. 61 del 31 agosto 1995

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 11 luglio 1995*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 12 luglio 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 luglio 1995, n. 3*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 510/GAB.95 del 4 agosto 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio artigianato e industria***

Art. 1
(Ricostituzione in via straordinaria
delle Commissioni provinciali
per l'artigianato)

1. In attesa del completamento delle procedure di revisione degli albi delle imprese artigiane e delle conseguenti operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e, in deroga a quanto previsto dal capo IV della legge regionale 28 marzo 1988, n. 6, nomina i componenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) della legge medesima.

2. La nomina dei componenti di cui al comma 1 è disposta sulla base di designazioni delle Associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, firmatarie di contratti collettivi di lavoro. La ripartizione della rappresentanza è stabilita con deliberazione della Giunta regionale sentite le Associazioni regionali di categoria.

3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire alla Regione entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorsi inutilmente quindici giorni da tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l'artigianato. Il Commissario resta in carica fino alla ricostituzione della commissione medesima.

4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite in via straordinaria in applicazione della presente legge, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto dal capo IV della l.r. 6/1988 e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 3

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 10 luglio 1995

***Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada
A14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano***

**divenuta: Legge regionale 29 luglio 1995 n. 53
Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16
all'autostrada A 14 nelle zone litoranee
del territorio marchigiano (1)
BUR n. 55 del 1 agosto 1995**

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 11 luglio 1995*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 17 luglio 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 19 luglio 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 luglio 1995, n. 4*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 509/GAB.95 del 29 luglio 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio trasporti***

(1) *Modificata dalle leggi regionali 24 agosto 1995, n. 56 e 29 luglio 1996, n. 13*

*Art. 1
(Finalità)*

1. Al fine di agevolare nel periodo estivo 1995 la deviazione del traffico veicolare pesante dalla viabilità ordinaria del litorale marchigiano alla Autostrada A 14, riducendo, in particolare, l'elevata congestione della circolazione stradale lungo la SS 16 Adriatica, la Giunta regionale è autorizzata a erogare direttamente alla Società Autostrade S.p.A., concessionaria dell'Autostrada A 14, previo prelievo dall'apposito fondo di cui all'articolo 4, i pedaggi autostradali dovuti, nel periodo compreso fra il 25 luglio e le ore 24 del 31 agosto 1995.

2. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Società autostrade S.p.A.

*Art. 2
(Limiti e modalità
dell'intervento regionale)*

1. L'intervento regionale di cui all'articolo 1 è limitato ai pedaggi autostradali dovuti dai conducenti di autocarri, autotreni e autoarticolati di portata complessiva superiore a 115 quintali che inizino e terminino il viaggio da uno dei caselli autostradali compresi tra quelli di Cattolica e San Benedetto del Tronto, estremi inclusi.

*Art. 3
(Limiti e modalità degli interventi)*

1. Il pagamento dei pedaggi di cui all'articolo 1 è effettuato, a cura del servizio trasporti della Giunta regionale, nei limiti della consistenza del fondo speciale di cui all'articolo 4.

2. A tale scopo, lo stesso servizio provvede giornalmente a monitorare, sulla base dei dati trasmessi con la stessa cadenza dalla Società Autostrade S.p.A., l'utilizzo del fondo predetto e, ove la disponibilità residua scenda al di sotto del fabbisogno preventivabile per cinque giorni di utilizzo, a comunicare alla società concessionaria la cessazione dell'intervento della Regione e, con essa, il ripristino delle normali condizioni tariffarie.

*Art. 4
(Fondo per la deviazione del traffico
pesante sull'Autostrada A 14)*

1. Per far fronte agli oneri di cui alla presente legge è istituito il fondo per la deviazione del traffico sull'Autostrada A 14.

2. Il fondo è costituito con una dotazione iniziale di lire 2 miliardi.

3. Il fondo, anche per consentire un intervento di durata maggiore di quello che sarebbe possibile garantire con il solo concorso finanziario della Regione, può essere altresì alimentato dai

contributi volontari degli enti locali interessati.

Art. 5

(Norme finanziarie)

1. E' autorizzata, per le finalità previste dalla presente legge, la spesa massima di lire 2.000 milioni a carico del bilancio regionale per l'anno 1995.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 2222116 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 con la denominazione "Spese per la deviazione del traffico pesante dalla SS 16 alla A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

3. L'onere conseguente è fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto a carico del capitolo 6510101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 di cui alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 26.

4. Gli apporti degli enti locali previsti

dall'articolo 4, comma 3, sono iscritti a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione del bilancio 1995 con le correlative numerazioni e denominazioni:

a) entrata: capitolo 3007034 "Introito dei contributi degli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla SS 16 alla A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano";

b) spesa: capitolo 2222117 "Spese a carico degli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla SS 16 alla A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano".

5. Le dotazioni degli stanziamenti dei suddetti capitoli sono stabilite con decreto del dirigente del servizio regionale bilancio sulla scorta degli atti con cui gli enti locali deliberano il concorso finanziario all'iniziativa.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 4

a iniziativa dei consiglieri Bartolomei, Donini, Ricci
D'Angelo, Rocchi, Cesaroni, Modesti e Avenali
presentata in data 11 luglio 1995

***Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni
agli enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142.
Soppressione dei consorzi di bonifica integrale***

**divenuta: Legge regionale 9 maggio 1997 n. 30
Disciplina regionale della bonifica. Attribuzioni di funzioni
alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Soppressione dei consorzi di bonifica
BUR n. 29 del 15 maggio 1997**

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 12 luglio 1995*
- *La III Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alle proposte di legge*
 - n. 13 del 31 luglio 1995 ad iniziativa della Giunta regionale*
 - n. 1 del 30 giugno 1995 ad iniziativa del consigliere Marucci*
 - n. 6 del 14 luglio 1995 ad iniziativa del consigliere Villa*
 - n. 24 del 6 settembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ricci, Pupo, Gasperi, Agostini, Giannotti e Grandinetti*
 - n. 55 del 30 ottobre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ciccanti, Ricci G. e Giannotti*
- *Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1996, n. 38*

- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 198/ GAB.96 del 24 aprile 1996*
- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 1996, n. 58*
- *Impugnata avanti la Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso in data 2 agosto 1996, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 126/1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio agricoltura***

CAPO I
Programmazione ed esecuzione
delle opere di bonifica

Art. 1
(Finalità)

1. La programmazione e la esecuzione delle opere di bonifica sono finalizzate al riequilibrio del territorio ed al suo razionale sfruttamento, alla difesa del suolo, delle acque e dell'ambiente.

2. Le finalità sono perseguite nel quadro della programmazione statale e regionale, con particolare riferimento ai piani ed agli interventi previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli interventi della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura e foreste e di lavori pubblici.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. Alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica, alla loro delimitazione e alla delimitazione dei territori gravati dall'onere di contribuzione, provvede il Consiglio regionale su proposta delle Province territorialmente interessate.

2. Nelle classificazioni, delimitazioni e relative modificazioni si tiene principalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito dei bacini idrografici.

3. Qualora i provvedimenti di cui al

comma 1 interessino i comprensori ricadenti nei territori di due o più regioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 73, secondo comma del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3
(Funzioni delle Province)

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative a:

a) programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica integrale previste dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme, in quanto applicabili, di cui al r.d. 8 maggio 1904, n. 368;

b) progetti di riordino fondiario di cui all'articolo 2, lettera h) del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) predisposizione ed adozione del piano generale di bonifica nell'ambito del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15 della legge 8 maggio 1990, n. 142.

2. Le Province esercitano anche le funzioni amministrative di competenza dei Consorzi di bonifica integrale soppressi con la presente legge.

3. Qualora le funzioni di cui ai commi precedenti debbano essere esercitate nell'ambito di un bacino idrografico comprendente il territorio di più province, all'esercizio delle funzioni provvede la Provincia nel cui territorio ricade

de la maggior parte del bacino, sentite, per le funzioni di programmazione e per gli interventi ricadenti nel territorio di competenza, le altre Province interessate.

4. Qualora la Provincia interpellata non si pronunci entro novanta giorni dalla data della richiesta, il parere si intende favorevole.

Art. 4

(Utilizzazione di uffici regionali)

1. Le Province possono avvalersi degli uffici e dei servizi decentrati regionali operanti nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 5

(Soppressione di pareri tecnici e amministrativi)

1. In relazione alle funzioni attribuite con la presente legge, sono soppressi i pareri tecnici e amministrativi richiesti ai Comitati tecnici per la bonifica.

2. Per la progettazione e gestione delle opere pubbliche riguardanti la bonifica, si osservano le norme della l.r. 18 aprile 1979, n. 17.

Art. 6

(Opere di competenza privata)

1. La esecuzione delle opere di competenza privata di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene secondo la disciplina dalle stesse leggi prevista, inten-

dendosi sostituite ai Consorzi di bonifica le Province per le opere di bonifica integrale e le Comunità montane per le opere di bonifica montana.

2. Qualora i proprietari non eseguano le opere e i lavori cui sono obbligati in forza delle predette leggi, alla loro esecuzione provvedono, ai sensi del comma 1, rispettivamente le Province e le Comunità montane in nome, per conto e a spese dei proprietari interessati.

Art. 7

(Contributi di privati)

1. I proprietari di beni immobili contribuiscono alle spese di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica a norma del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

(Comitato per la bonifica)

1. Presso ciascuna Provincia è istituito il Comitato per la bonifica, formato da venti rappresentanti, eletti, come stabilito dal successivo comma 2, dai proprietari degli immobili che contribuiscono alle spese delle opere di bonifica ai sensi dell'articolo 7 e da due rappresentanti di ciascuna Comunità montana, eletti dai consigli comunitari, con voto limitato ad uno.

2. Debbono essere sottoposti al parere del Comitato per la bonifica i piani e programmi di opere di bonifica indicati nell'articolo 3, comma 1 e degli altri atti

stabiliti con regolamento della Provincia, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso regolamento si disciplinano le modalità di elezione dei rappresentanti dei proprietari degli immobili che contribuiscono alle spese delle opere di bonifica ai sensi dell'articolo 7, il funzionamento ed i compiti del Comitato.

3. Fino alla costituzione del Comitato per la bonifica le funzioni di cui al comma 2 sono svolte dall'assemblea dei Consorzi di bonifica che aveva sede nel territorio della Provincia.

CAPO II

Soppressione dei Consorzi di bonifica integrale

Art. 9

(Soppressione dei Consorzi di bonifica integrale)

1. Sono soppressi i Consorzi di bonifica integrale operanti interamente nel territorio regionale.

2. Per la soppressione dei Consorzi di bonifica integrale operanti nel territorio di più regioni, la Regione provvede a norma dell'articolo 73, comma 1 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in base ad intese con le altre Regioni interessate.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale, assunti i necessari contatti con gli organi delle altre Regioni interessate, presenta al Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di provvedimento riguardante la sop-

pressione dei Consorzi di bonifica integrale interregionali o la cessazione delle loro funzioni nel territorio regionale.

Art. 10

(Commissari liquidatori)

1. I responsabili dei servizi decentrati dell'agricoltura competenti per territorio, ovvero su nomina motivata della Giunta regionale, altro funzionario con qualifica funzionale dirigenziale della Regione, per ciò che riguarda i Consorzi previsti:

a) nell'articolo 9, comma 1, assumono le funzioni di commissari liquidatori alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nell'articolo 9, comma 2, assumono le funzioni di commissari liquidatori alla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 2 del predetto articolo, comma 3.

2. I commissari liquidatori provvedono, entro novanta giorni alla:

a) rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;

b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti degli Istituti di credito, enti pubblici, fornitori;

c) ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto di ricognizione stessa, mediante la formazione di un elenco dal quale risultino, per ciascun dipendente, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine se previ-

sto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

Art. 11
(Ente subentrante)

1. Con il provvedimento di estinzione la Giunta regionale dispone il trasferimento del personale e dei beni alla Provincia nel cui territorio ha sede il Consorzio di bonifica. Detto ente locale subentra in tutti i rapporti giuridici preesistenti.

2. Nel caso in cui i beni del Consorzio estinto siano destinati a più enti, gli oneri passivi gravanti sul patrimonio sono ripartiti tra gli enti stessi, in ragione del valore dei beni ricevuti.

Art. 12
(Comunicazione del provvedimento di estinzione)

1. Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termine di legge, è comunicato al commissario liquidatore del Consorzio di bonifica ed all'ente interessato al trasferimento previsto dall'articolo 11.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il commissario liquidatore del Consorzio effettua la consegna dei beni all'ente destinatario mediante apposito verbale da redigere con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti del predetto ente.

3. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono

titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente competente, da eseguirsi a cura e spesa dello stesso.

Art. 13
(Trasferimento del personale)

1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso il Consorzio di bonifica, individuato ai sensi degli articoli precedenti, è assegnato all'ente al quale sono attribuiti i beni del Consorzio stesso.

2. L'ente subentra altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma 1, limitatamente alla durata del rapporto stesso.

3. Al personale continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'ente di provenienza alla data del trasferimento.

4. Dalla data di assegnazione il personale è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL).

5. Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del persona-

le proveniente dagli enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello dell'estinzione dell'ente di provenienza.

6. Entro novanta giorni dalla data di assegnazione, gli enti locali provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al comma 1 con i criteri e le modalità previsti dalla disciplina nazionale del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, sulla base della posizione giuridica acquisita nell'ente di provenienza alla data di estinzione e con effetto dalla stessa data.

7. Gli enti locali assegnano, di norma, al personale il profilo professionale

corrispondente a quello posseduto nell'ente di provenienza.

8. Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza è conservata a titolo di assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di livello funzionale.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 5

a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Spacca, A. Ricci,
Cesaroni e G. Ricci
presentata in data 11 luglio 1995

***Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34:
“Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”***

**divenuta: Legge regionale 8 agosto 1995 n. 54
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34
“Finanziamento della attività dei gruppi consiliari”
BUR n. 59 del 17 agosto 1995**

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 12 luglio 1995*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 20 luglio 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1995, n. 5*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 541/GAB.95 dell'8 agosto 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio ragioneria generale***

Art. 1

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34, sono sostituite dalle seguenti:

"a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente all'8^a qua-

lifica funzionale ed una alla 6^a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;

b) gruppi da quattro a sei consiglieri: tre unità, di cui una appartenente all'8^a qualifica funzionale, una alla 7^a qualifica funzionale ed una alla 6^a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;"

PROPOSTA DI LEGGE N. 6

a iniziativa del consigliere Villa
presentata in data 14 luglio 1995

***Soppressione dei consorzi di bonifica e riordino degli interventi
in materia di ricerca e utilizzazione delle acque per uso irriguo
in agricoltura***

*divenuta: Legge regionale 9 maggio 1997 n. 30
Disciplina regionale della bonifica. Attribuzioni di funzioni
alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Soppressione dei consorzi di bonifica
BUR n. 29 del 15 maggio 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 19 luglio 1995*
- *La III Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alle proposte di legge*
 - n. 13 del 31 luglio 1995 ad iniziativa della Giunta regionale*
 - n. 1 del 30 giugno 1995 ad iniziativa del consigliere Marucci*
 - n. 4 dell'11 luglio 1995 ad iniziativa dei consiglieri Bartolomei, Donini, Ricci, D'Angelo, Rocchi, Cesaroni, Modesti e Avenali*
 - n. 24 del 6 settembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ricci, Pupo, Gasperi, Agostini, Giannotti e Grandinetti*
 - n. 55 del 30 ottobre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ciccanti, Ricci G. e Giannotti*
- *Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1996*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1996, n. 38*

- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 198/GAB.96 del 24 aprile 1996*
- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 1996, n. 58*
- *Impugnata avanti la Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso in data 2 agosto 1996, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 126/1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio agricoltura***

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione attua la soppressione dei Consorzi di bonifica e attribuisce alle Province in conformità alle disposizioni normative di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 funzioni in materia di ricerca e utilizzazione delle acque per uso irriguo.

Art. 2
(Soppressione dei Consorzi di bonifica)

1. Nel rispetto delle condizioni previste dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni i Consorzi di bonifica che operano nella Regione Marche ai sensi dell'articolo 5 e seguenti della l.r. 17 aprile 1985, n. 13 sono soppressi.

2. Le Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino, nel rispetto del proprio ambiente territoriale assumono le funzioni per il raggiungimento delle finalità descritte all'articolo 1.

3. Le Province nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2 possono avvalersi oltre che dei propri uffici anche dei servizi decentrati regionali delle opere pubbliche e degli Ispettorati agrari.

4. Il patrimonio e le opere pubbliche di bonifica in consegna, nonché il personale in ruolo che abbia prestato servizio continuativo sino alla data del 30 giugno 1995 sono trasferiti all'ente che

ai sensi del comma 2 ne assume le funzioni.

5. Al personale trasferito ai sensi del comma 4 è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dell'ente di destinazione nelle rispettive qualifiche.

6. Alle Province spetta il compito di organizzare i servizi operativi per l'esercizio delle funzioni delegate.

7. Sono parimenti soppressi gli organi degli enti di bonifica.

8. I presidenti dei Consorzi soppressi rimangono in carica per un periodo non superiore a sei mesi per il compimento di tutti gli atti necessari al trasferimento di cui al presente articolo.

Art. 3
(Piano generale per le acque irrigue)

1. Le Province provvedono alla predisposizione del piano generale di ricerca e di utilizzazione delle acque per uso irriguo.

2. Nella predisposizione del piano si deve tener conto della situazione idrografica del territorio e delle opere di difesa idrauliche.

3. Il piano è trasmesso ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio entro e non oltre il 30 aprile 1996.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto piano gli interessati ne possono prendere visione presso le Province, i Comuni, le Comunità montane e presentare le proprie osservazioni alla Provincia stessa.

5. I Comuni e le Comunità montane

possono proporre alla Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento del piano, per i singoli territori di competenza le modifiche ritenute necessarie per l'adeguamento ai propri atti di programmazione.

6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5 la Provincia delibera il piano, decidendo sulle eventuali osservazioni e lo trasmette alla Giunta regionale.

Art. 4
(Riparto delle spese)

1. Le Province provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti esclusivamente sui beneficiari

delle opere eseguite e da eseguire.

2. I criteri di ripartizione delle spese per l'erogazione dei servizi sono fissati con delibera di Giunta provinciale in funzione della superficie irrigata o dell'acqua utilizzata.

3. La Giunta provinciale è tenuta a munirsi di un elenco ufficiale contenente i nominativi degli utenti siano essi proprietari o possessori o altro titolo.

Art. 5
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli dal n. 1 al n. 32 compreso della l.r. 17 aprile 1985, n. 13.

PROPOSTA DI LEGGE N. 7

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta,
D'Angelo, Modesti e Ricci
presentata in data 18 luglio 1995

***Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Marche
in materia di protezione civile***

*divenuta: Legge regionale 28 marzo 1996 n. 11
Disciplina delle attività e degli interventi in materia
di protezione civile
BUR n. 24 del 4 aprile 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 25 luglio 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 8 febbraio 1996*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 21 febbraio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 1996, n. 35*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 147/GAB.96 del 27 marzo 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio protezione civile***

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le forme e le modalità del coordinamento unitario degli interventi di competenza delle strutture regionali.

2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli Enti o Aziende pubbliche nonché delle organizzazioni del volontariato all'attività di protezione civile.

3. La Regione assume la protezione civile dei cittadini quale finalità prevalente per la realizzazione dei propri interventi allo scopo di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Art. 2
(Tipologia degli eventi calamitosi e degli interventi di protezione civile)

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dalla Regione o, singo-

lamente, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, utilizzando le risorse disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato della Regione e di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

2. Nell'ambito di propria competenza, la Regione svolge interventi di carattere previsionale, preventivo, di soccorso e di superamento dell'emergenza. Per questi ultimi la Regione svolge compiti di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato.

3. Tali attività sono realizzate ordinariamente attraverso il coordinamento degli interventi di tutte le strutture organizzative regionali che hanno competenze in materia di protezione civile, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, agricoltura, sanità, servizi sociali e trasporti.

Art. 3
(Attività regionali di protezione civile)

1. Sono attività regionali di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni

sinistrate, nonché al superamento dell'emergenza esercitato mediante la realizzazione delle opere urgenti di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali.

2. Nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione, la Regione cura in particolare:

a) il censimento e la identificazione dei rischi presenti sul territorio regionale;

b) la realizzazione di mappe di pericolosità e di vulnerabilità a scala regionale e subregionale con redazione di piani di intervento mirati;

c) la predisposizione di programmi e progetti di intervento;

d) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi nonché la istituzione di corsi di informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

3. Nell'ambito dell'attività di concorso agli interventi di emergenza la Regione cura particolarmente:

a) la predisposizione di piani di intervento in armonia con la pianificazione nazionale e provinciale di emergenza;

b) l'attivazione di collegamenti per radiocomunicazioni con frequenze radio dedicate;

c) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed equipag-

giamenti atti a garantire le attività di soccorso e prima assistenza.

4. La Regione favorisce il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di protezione civile nel proprio territorio con gli Enti locali, le Aziende municipalizzate e consortili, gli Enti parco, le Autorità di bacino, le strutture operative del servizio nazionale della protezione civile e con altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO II

Collaborazione e partecipazione

Art. 4

(Collaborazione con lo Stato, con le altre Regioni e con le altre componenti del Servizio nazionale di protezione civile)

1. La Regione instaura un costante rapporto di collaborazione con le amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante nell'ambito regionale con finalità di protezione civile.

2. Su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, partecipa alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni.

3. Raggiunge intese con le altre regioni ai fini dell'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali.

Art. 5
(Competenze delle Province)

1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano con proprie strutture all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale utilizzando il Comitato di protezione civile di cui all'articolo 13 della l. 225/1992.

2. Per tali finalità, in accordo con il Comitato regionale, si dotano di una struttura di protezione civile ed assicurano, nell'ambito del proprio territorio, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento, sulla base di uniformi metodologie, dei dati di rischio, anche al fine di metterli a disposizione della Regione per l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione, nonché della Prefettura e dei Comuni interessati per l'elaborazione e l'aggiornamento dei relativi piani d'emergenza;

b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione attraverso gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale provinciale ovvero attraverso specifici piani di settore per le ipotesi di rischio che non costituiscono oggetto degli stessi, in armonia con i programmi nazionali e regionali, e relativa attuazione anche sulla base di intese con la Regione;

c) collaborazione alla predisposizione del piano provinciale di emergenza nell'ambito delle competenze demandate

al Prefetto dall'articolo 14 della l. 225/1992.

3. Le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, sono individuate con direttive regionali da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Province in accordo con i Comuni interessati e nel rispetto delle competenze demandate al Prefetto, promuovono piani di protezione civile in ambiti sovracomunali.

5. Le amministrazioni provinciali presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa dei loro livelli di organizzazione permanente, ivi compresi quelli dei Comuni e delle Comunità montane per i rispettivi territori.

Art. 6
(Partecipazione
delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile di competenza della Regione sulla base di direttive da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Collaborano con proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi e piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza, con particolare riguardo alle attività rivolte alla previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici, idraulici, di valanghe e di incendi boschivi.

Art. 7
(Competenze dei Comuni)

1. Nella realizzazione delle attività di protezione civile, i Comuni svolgono i seguenti compiti:

a) approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza per eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dall'amministrazione comunale in via ordinaria;

b) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali;

c) collaborazione, all'attuazione degli interventi previsti nei predetti piani, secondo modalità e nel rispetto delle condizioni preventivamente concordate e recepite;

d) la predisposizione del piano comunale o intercomunale di protezione civile in conformità agli strumenti di programmazione e pianificazione a livello provinciale; per i Comuni montani provvedono le rispettive Comunità montane.

2. La Regione, anche tramite le Amministrazioni provinciali, assicura la necessaria collaborazione tecnica e organizzativa rivolta a favorire la istituzione e la disciplina delle strutture comunali di protezione civile.

Art. 8
(Attribuzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone contemporanea comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento calamitoso non possono essere fronteggiati con i mezzi ordinari a disposizione del Comune, chiede al Prefetto l'intervento di altre forze e strutture.

TITOLO III
Programmazione regionale

Art. 9
(Programmi regionali di previsione e prevenzione)

1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio in stretto raccordo con i piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale, e ambientale regionale, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali.

2. Il programma regionale di previsione prevede:

a) la raccolta e l'elaborazione dei dati delle informazioni concernenti il territorio regionale, rilevati dai competenti enti e dalle strutture regionali ai fini della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari rischi;

b) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

3. Il programma regionale di prevenzione individua:

a) gli interventi per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi;

b) gli studi, le ricerche e le opportune attività formative ed informative.

4. Tali programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di protezione civile.

5. La Regione emana gli indirizzi ed i principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli Enti locali.

6. La Regione definisce le forme di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato, realizza una rete di collegamento e di raccordo tra le strutture predisposte alla protezione civile per la concessione e la trasmissione di informazioni, le modalità di raccordo organizzativo con le strutture sanitarie regionali.

Art. 10

(Mappe di rischio)

1. La Regione, sentite le Province, definisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale in base alla esposizione ed alla vulnerabilità specifica delle zone stesse, anche attraverso lo sviluppo in un quadro unitario delle previsioni degli specifici piani di settore.

2. Le mappe di rischio che contengono prescrizioni e vincoli, nonché indirizzi e direttive in ordine all'esplicitamento dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte delle Province e dei Comuni, sono approvate dal Consiglio regionale.

TITOLO IV

Organizzazione regionale della protezione civile

Art. 11

(Competenze della Giunta regionale e del suo Presidente)

1. La Giunta regionale, oltre a predisporre i programmi, i piani e le mappe di rischio di cui alla presente legge, presenta periodicamente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali di protezione civile.

2. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato cura la direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con l'attività delle amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti nel territorio regionale.

3. In caso di eventi calamitosi in atto interessanti il territorio regionale, la Giunta regionale può affidare al suo Presidente o al suo assessore delegato il coordinamento delle strutture regionali necessarie per l'effettuazione degli interventi di competenza regionale, ivi

compreso il centro operativo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 15, individuando altresì i servizi e gli uffici che, in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono posti direttamente alle sue dipendenze per lo svolgimento di tutti gli interventi necessari. In tal caso il Presidente o l'assessore delegato può altresì essere autorizzato ad emettere decreti indirizzati a tutti gli enti o aziende regionali per far fronte all'emergenza.

4. In tali ipotesi la Giunta può altresì autorizzare il Presidente o l'assessore delegato a disporre la temporanea assegnazione di altro personale idoneo alle strutture impegnate nella realizzazione degli interventi.

5. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità ed estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, secondo quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza.

6. In questo caso il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato quando sia richiesto il concorso della Regione alle attività di protezione civile assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle autorità statali competenti.

Art. 12

(Comitato regionale di protezione civile)

1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione per assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri Enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia; esprime pareri consultivi sui programmi regionali di previsione e prevenzione e su ogni altra questione che il Presidente sottoponga al suo esame.

2. Il comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente in materia di protezione civile, ovvero un suo delegato, che lo presiede;

b) il responsabile del servizio regionale di protezione civile;

c) il dirigente dell'area regionale sanità e servizi sociali o suo delegato;

d) il commissario di governo o suo delegato;

e) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali delle Marche o gli assessori provinciali delegati;

f) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, nonché i Sindaci di altri tre Comuni designati dall'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) o rispettivi assessori delegati;

g) un Presidente o delegato di Comunità montane designato dall'UNCEM regionale;

h) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

i) l'Ispettore regionale del Corpo forestale dello Stato;

l) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritti nel Registro regionale, designati dal Comitato regionale del volontariato;

m) un rappresentante dei centri provinciali della CRI (Associazione italiana della croce rossa) delle Marche;

n) il responsabile regionale del Soccorso alpino;

o) un rappresentante degli Enti parco;

p) un rappresentante delle Autorità di bacino.

3. Sono altresì invitati a partecipare alle sedute del Comitato:

a) i Prefetti delle Province delle Marche o loro delegati;

b) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile.

4. Il Presidente del Comitato, tenendo conto degli argomenti che devono essere discussi, può disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e, con voto consultivo, di rappresentanti di altri Enti o organismi eventualmente interessati.

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del servizio regionale di protezione civile.

Art. 13

(Struttura competente in materia di protezione civile)

1. La struttura organizzativa compe-

tente in materia di protezione civile è adeguata al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge.

2. Le strutture organizzative, gli Enti e le Aziende regionali che svolgono interventi in ambito di protezione civile operano in collaborazione con la struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile e forniscono i dati in loro possesso inerenti l'attività di competenza.

Art. 14

(Dirigente della struttura organizzativa regionale di protezione civile)

1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile, per gli interventi indifferibili ed urgenti collegati a singole situazioni di emergenza di competenza regionale, opera in qualità di funzionario delegato.

2. Per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato di calamità, la Regione assicura la copertura della spesa per le prestazioni di lavoro straordinario che si rendano necessarie.

3. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'articolo 11, il Presidente della Giunta o l'assessore delegato può attribuire al dirigente preposto alla struttura organizzativa competente in materia di protezione civile, limitatamente alla durata della situazione eccezionale, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali posti tempora-

neamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative poste temporaneamente a disposizione.

Art. 15

(Centro operativo regionale per la protezione civile (COR))

1. La Giunta regionale istituisce il Centro operativo regionale per la protezione civile e provvede a dotarlo delle necessarie attrezzature.

2. Il COR costituisce presidio continuativo della Regione finalizzato a:

a) assicurare il raccordo funzionale ed operativo in caso di emergenza con l'attività del Prefetto e delle altre componenti istituzionali di protezione civile;

b) acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo e di danno, nonché la natura dell'evento calamitoso e fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza seguendone l'andamento;

c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi nazionali della protezione civile e le varie componenti della protezione civile a livello regionale e subregionale.

Art. 16

(Convenzioni)

1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge, può stipulare apposite conven-

zioni con Istituti universitari e di ricerca, con Enti od organi tecnici di natura pubblica, Aziende pubbliche e private ed Istituzioni scientifiche.

2. La Regione può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici, Aziende pubbliche e private, con organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile.

3. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 48.

Art. 17

(Accertamento situazioni di emergenza)

1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco ne informa il Prefetto, il Presidente della Provincia competente ed il Presidente della Giunta regionale.

2. Qualora vi siano situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, il dirigente del servizio regionale di protezione civile ne informa immediatamente la Giunta regionale, allerta il COR ed assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali.

3. Il servizio regionale competente in materia di protezione civile, avvalendosi del COR e delle strutture regionali decentrate, acquisisce ogni informazione e dato utile per le valutazioni del caso, anche tramite l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi.

Art. 18
(Interventi urgenti)

1. Al verificarsi di una situazione d'emergenza qualora siano necessari interventi o lavori urgenti ed indifferibili, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa sugli appositi capitoli stanziati nel bilancio regionale nella parte spesa dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma degli articoli 22 e 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.

2. I lavori e le spese di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica entro novanta giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 19
(Rilevazione sistematica dei danni)

1. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati di norma entro trenta giorni dal verificarsi della situazione di emergenza.

2. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, le Comunità montane e le Province interessate, sulla base di specifiche direttive regionali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia, e con le strutture tecniche regionali anche decentrate, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti con particolare riferimento ai seguenti settori:

a) opere, beni e servizi pubblici di competenza regionale e degli Enti locali;

b) strutture e coltivazioni agricole;

c) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;

d) altri beni privati.

3. Qualora l'ambito in cui sono intervenuti i danni sia circoscritto ai singoli Comuni, alle attività di cui al comma 1 provvedono le rispettive Amministrazioni comunali.

Art. 20
(Volontariato di protezione civile)

1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione.

2. Le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile e la Regio-

ne favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi di protezione civile.

3. La Regione favorisce la partecipazione anche delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non iscritte al Registro regionale del volontariato, sono inserite negli elenchi nazionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 21
(Abrogazione)

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 1996 e alla stessa data è abrogata la l.r. 47/1990.

Art. 22
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le somme assegnate dallo Stato per le medesime finalità, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 e del secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, nel rispetto delle norme che ne disciplinano la destinazione.

2. La Regione concorre al finanziamento delle dette spese con la istituzione del "Fondo regionale per la protezione civile" la cui entità, per ciascuno degli anni 1996 e 1997 è stabilita in lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per spese correnti e lire 1.000 milioni per spese di investimento. Per gli anni suc-

cessivi l'entità del "Fondo" sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede con gli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 a carico del capitolo 4311104 per lire 500 milioni e del capitolo 4311201 per lire 1.000 milioni che saranno soppressi per effetto del precedente articolo 21.

4. Per gli anni successivi mediante impiego delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune e del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 2 saranno iscritte:

a) per l'anno 1996 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

1) cap. "Fondo regionale per la protezione civile", spese di parte corrente lire 500 milioni;

2) cap..... "Fondo regionale per la protezione civile", spese di investimento lire 1.000 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 8

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Bartolomei,
Franceschetti e Avenali
presentata in data 18 luglio 1995

***Potenziamento del settore della
cantieristica navale nelle Marche***

*divenuta: Legge regionale 20 maggio 1997, n. 33
Interventi per lo sviluppo e la qualificazione
dell'artigianato marchigiano (1)
BUR n. 31 del 29 maggio 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 26 luglio 1995*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 4 ottobre 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 26 ottobre 1995*
- *Nella seduta consiliare n. 43 del 7 maggio 1996, l'Assemblea ha deciso di rinviare la proposta di legge in III Commissione*
- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 9 maggio 1996*
- *La III Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 196 del 4 febbraio 1997 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 9 aprile 1997*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 10 aprile 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 1997, n. 105*

- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 9 aprile 1997 (vista con nota del Commissario del governo prot. n. 267/GAB.97 del 19 maggio 1997)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio artigianato e industria***

(1) Modificata dalla legge regionale 20 maggio 1997, n. 34

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, in riferimento alle azioni strutturali per il settore della pesca e dell'acquacoltura definite dal regolamento (CEE) n. 2088/93 del Consiglio del 20 settembre 1993 (SFOP) e agli altri strumenti comunitari in materia e considerando che la rete di piccole e medie imprese operanti nella Regione, nel settore della cantieristica e del suo indotto, costituiscono il necessario retroterra produttivo per l'adeguamento strutturale delle attività di pesca agli obiettivi della politica comune della pesca nell'Unione Europea, intende completare il programma di sviluppo e razionalizzazione del settore, già avviato con l.r. 18 aprile 1994, n. 14 per le attività ittiche e con l.r. 3 maggio 1989, n. 9 per le strutture portuali, in modo da consentire il raggiungimento di un equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse ittiche anche attraverso interventi volti al mantenimento e alla qualificazione della rete di imprese della cantieristica e del suo indotto.

Art. 2
(Tipologia degli interventi)

1. La Regione allo scopo di rendere più efficienti e competitive le piccole e medie aziende marchigiane del settore della cantieristica navale e del suo indotto, concede contributi in conto capitale per interventi in grado di favorire l'innovazione, la specializzazione, il miglioramento delle condizioni di lavoro,

la razionalizzazione ed il potenziamento delle capacità di adeguamento alle esigenze del mercato.

2. In particolare vengono concessi contributi sulle spese sostenute per la realizzazione di iniziative orientate verso tali obiettivi e riguardanti:

a) la formazione e la riqualificazione di operatori tecnici e lavoratori del settore, in armonia con i più generali programmi della Regione Marche in materia di formazione professionale, con particolare riguardo per le figure professionali tradizionali legate alle lavorazioni manuali artigianali;

b) la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica in grado di rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, di razionalizzare e migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ambientale interna ed esterna, di sviluppare progetti innovativi, nei campi del naviglio da pesca, da lavoro, da diporto, con particolare riguardo per i relativi sistemi di sicurezza e di automazione;

c) l'internazionalizzazione del contesto produttivo navale meccanico e cantieristico minore e la commercializzazione nella produzione.

Art. 3
(Modalità degli interventi)

1. Destinatari dei contributi sono le piccole e medie imprese, nonché loro consorzi operanti nel territorio della regione Marche, del settore della cantieristica e delle attività produttive strettamente collegate alla stessa.

2. Per la definizione delle piccole e medie imprese ai fini di quanto previsto al precedente comma, si fa riferimento al punto 2.2, della disciplina comunitaria 92/c 213/02 adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992.

3. Per quanto riguarda gli interventi della formazione i contributi sono erogati con le modalità e le misure massime previste dalle norme regionali di attuazione della formazione professionale compreso il FSE e le iniziative comunitarie.

4. Per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, i contributi possono raggiungere la misura massima del 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun intervento.

Allo stesso soggetto non possono comunque essere concessi, nel medesimo anno, contributi di importo superiore ai limiti massimi consentiti dalle norme comunitarie per PMI, anche computando le diverse tipologie da interventi di cui all'articolo 2.

5. Per gli interventi di cui alla lettera c), comma 2 dell'articolo 2, possono essere concessi contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese documentate, sostenute per iniziative di promozione commerciale, con priorità per:

a) iniziative sviluppate da organizzazioni delle imprese, sulla base di mirate analisi di mercato e per la promozione di interi comparti produttivi;

b) azioni promozionali sui mercati extracomunitari.

6. Gli interventi previsti dalla presen-

te legge, devono comunque rispettare le modalità ed i limiti fissati dalle normative nazionali e comunitarie vigenti nel settore, anche per quanto riguarda la possibilità di cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con quanto disposto per le stesse iniziative da altre Istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.

7. Le domande per ottenere i contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1995, ed entro il 31 marzo di ciascun anno, per gli anni successivi.

8. Le domande, di cui al comma 7, sono sottoposte al parere tecnico di un Comitato formato da:

a) un esperto designato dalla Fin Marche;

b) i dirigenti, rispettivamente, dei Servizi industria e artigianato, politiche comunitarie, formazione professionale della Regione Marche o loro delegati.

Art. 4

(Settore d'intervento)

1. I settori d'intervento della Finanziaria Marche, di cui alla l.r. 35/1993, sono integrati anche dal settore cantieristico-navale.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Per gli interventi previsti dal comma

2 dell'articolo 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 2.200 milioni, per l'anno 1996 la spesa di lire 700 milioni.

2. La somma di cui al comma 1, relativa all'anno 1995 è così ripartita:

- a) lire 600 milioni per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2;
- b) lire 800 milioni per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2;
- c) lire 800 milioni per le finalità di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2.

3. La somma di cui al comma 1 relativa all'anno 1996 è così ripartita:

- a) lire 400 milioni per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2;
- b) lire 150 milioni per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2;
- c) lire 150 milioni per le finalità di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2.

4. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede nel modo seguente:

a) per quanto attiene alla spesa di lire 2.200 milioni relativa all'anno 1995 mediante utilizzo delle disponibilità recate dal capitolo 5100101 del bilancio di previsione dello stesso anno all'uopo utilizzando le disponibilità di cui alle partite n. 3 per lire 200 milioni, n. 5 per lire 400 milioni, n. 7 per lire 1.600 milioni dell'elenco n. 1;

b) per lire 700 milioni relativi all'anno 1996 mediante utilizzo delle disponibi-

lità recate ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 dal capitolo 5100101 partite 5 e 13 dell'elenco n. 1.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995 sono ridotti rispettivamente di lire 2.200 milioni.

6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio 1995 aventi le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

- a) "Formazione e riqualificazione di operatori tecnici e lavoratori del settore" lire 600 milioni;
- b) "Ricerca applicata e innovazione tecnologica", lire 800 milioni;;
- c) "Internazionalizzazione del contesto produttivo navale meccanico e cantieristico minore e commercializzazione nella produzione", lire 800 milioni.

Art. 6

(Applicazione della legge)

1. Gli effetti del presente atto normativo decorreranno dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE.

PROPOSTA DI LEGGE N. 9

a iniziativa del consigliere Pupo
presentata in data 20 luglio 1995

***Modifica per il 1995 dei termini di cui al comma 2
dell'articolo 2 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 19***

*divenuta: Legge regionale 28 agosto 1995 n. 58
Modifica per il 1995 del termine di cui al comma 2
dell'articolo 2 della L.R. 20 febbraio 1995 n. 19 "Progetto
di recupero diffuso nei centri storici minori".(1)
BUR n. 62 del 1 settembre 1995*

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 25 luglio 1995*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 1 agosto 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 agosto 1995, n. 8*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 567/GAB.95 del 28 agosto 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio edilizia pubblica***

(1) Abrogata dalla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 11

Art. 1

1. I termini di cui al comma 2 dell'ar-

ticolo 2 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 19
esclusivamente per l'anno 1995, sono
prorogati al 30 dicembre 1995.

PROPOSTA DI LEGGE N. 10

a iniziativa dei consiglieri Cesaroni, Rocchi e Spacca
presentata in data 25 luglio 1995

Nuove norme per l'agricoltura biologica

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 26 luglio 1995*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 11 settembre 1995*
- *Rinviata dal Consiglio regionale, nella seduta n. 9 del 19 settembre 1995, alla Commissione in attesa della presentazione, da parte della Giunta regionale, di una proposta di legge sullo stesso oggetto*

Art. 1

1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 4 settembre 1992,

n. 44 è aggiunta la seguente:
"n) da un rappresentante dell'Ordine professionale degli agrotecnici."

PROPOSTA DI LEGGE N. 11

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 25 luglio 1995

***Interventi umanitari della Regione a favore delle popolazioni
colpite da eventi straordinari diversi dalle calamità naturali***

divenuta: Legge Regionale 30 settembre 1995 n. 60

***Interventi umanitari della Regione a favore delle popolazioni
colpite da eventi straordinari diversi dalle calamità naturali***
BUR n. 73 del 5 ottobre 1995

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 26 luglio 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 28 luglio 1995*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 28 agosto 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1995, n. 5*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 540/GAB. 95 del 28 agosto 1995*
- *Riassegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 5 settembre 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 14 settembre 1995*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 19 settembre 1995*
- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1995, n. 5*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 628/GAB.95 del 26 settembre 1995*

• *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: Servizi regionali di volta in volta interessati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge stessa*

Art. 1

(Finalità e oggetto degli interventi)

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle calamità naturali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare sia attività di soccorso e di prima assistenza, sia attività di ripristino di infrastrutture socio-economiche.

3. A tal fine la Regione:

- a) organizza e attua interventi diretti;
- b) coordina le attività promosse dagli enti locali;
- c) concorre finanziariamente o in altra forma alle iniziative di Enti o di Organizzazioni di volontariato.

Art. 2

(Procedure)

1. La Giunta regionale delibera ciascun intervento e le relative modalità di attuazione, autorizzando le spese conseguenti e dandone comunicazione al Consiglio regionale e alle autorità statali e locali eventualmente interessate.

2. All'attuazione degli interventi diretti della Regione si provvede ad opera dei servizi rispettivamente competenti per materia, con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della l.r. 27 aprile 1990, n. 49.

3. All'attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 3

dell'articolo 1, si provvede con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.000 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo 4321101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1995 con la denominazione "Spese per interventi umanitari della Regione a favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle calamità naturali" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni. Per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

3. Alla copertura dell'autorizzazione di spesa si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 1.000 milioni relativo all'anno 1995 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1360209 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso;

b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

Art. 4
(Disposizione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata ur-

gente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 12

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 31 luglio 1995

***Modifica dell'articolo 37 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26.
Tasso massimo di interesse per la contrazione di mutui
a carico della Regione***

*divenuta: Legge regionale 28 agosto 1995 n. 57
Modifica dell'articolo 37 della L.R. 28 marzo 1995, n. 26.
Tasso massimo di interesse
per la contrazione dei mutui a carico della Regione
BUR n. 62 del 1 settembre 1995*

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 1 agosto 1995*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 4 agosto 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 agosto 1995, n. 8*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 565/GAB.95 del 28 agosto 1995*
- ***Servizi regionali responsabili dell'attuazione: Servizio bilancio e servizio ragioneria generale***

Art. 1

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 le parole: "tasso di interesse non superiore al 10,5 per cento annuo" sono sostituite con le parole: "tasso variabile massimo semestrale non superiore a quello determinato dai competenti organi dello Stato per le operazioni di mutuo da concedersi agli Enti locali

territoriali ai sensi della l. 9 agosto 1986, n. 488 e seguenti".

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 13

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 31 luglio 1995

***Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni
agli enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Soppressione dei consorzi di bonifica integrale***

*divenuta: Legge regionale 9 maggio 1997 n. 30
Disciplina regionale della bonifica.
Attribuzioni di funzioni alle Province
in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Soppressione dei consorzi di bonifica
BUR n. 29 del 15 maggio 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 1 agosto 1995*
- *Proposte di legge abbinate:*
 - n. 1 del 30 giugno 1995 ad iniziativa del consigliere Marucci*
 - n. 4 dell'11 luglio 1995 ad iniziativa dei consiglieri Bartolomei, Donini, Ricci, D'Angelo, Rocchi, Cesaroni, Modesti e Avenali*
 - n. 6 del 14 luglio 1995 ad iniziativa del consigliere Villa*
 - n. 24 del 6 settembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ricci, Pupo, Gasperi, Agostini, Giannotti e Grandinetti*
 - 55 del 30 ottobre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ciccanti, Ricci G. e Giannotti*
- *Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1996, n. 38*

- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 198/GAB.96 del 24 aprile 1996*

Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 1996, n. 58

- *Impugnata avanti la Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso in data 2 agosto 1996, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 126/1997*

- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio agricoltura***

CAPO I
Programmazione ed esecuzione
delle opere di bonifica

Art. 1
(Finalità)

1. La programmazione e la esecuzione delle opere di bonifica sono finalizzate al riequilibrio del territorio ed al suo razionale sfruttamento, alla difesa del suolo, delle acque e dell'ambiente.

2. Le finalità sono perseguite nel quadro della programmazione statale e regionale, con particolare riferimento ai piani ed agli interventi previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli interventi della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura e foreste e di lavori pubblici.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. Alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica, alla loro delimitazione e alla delimitazione dei territori gravati dall'onere di contribuzione, provvede il Consiglio regionale su proposta delle Province territorialmente interessate.

2. Nelle classificazioni, delimitazioni e relative modificazioni si tiene principalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito dei bacini idrografici.

3. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1 interessino i comprensori ri-

cadenti nei territori di due o più regioni, si applicano le disposizioni del comma 2, dell'articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

4. I piani di bacino idrografico di cui all'articolo 20 della l. 183/1989 contengono le linee generali, gli indirizzi, i parametri di valutazione preventiva e di controllo della pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica.

Art. 3
(Funzioni delle Province)

1. In attuazione dell'articolo 14 della l. 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative a:

a) programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica integrale previste dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme, in quanto applicabili, di cui al r.d. 8 maggio 1904, n. 368;

b) progetti di riordino fondiario di cui alla lettera h) dell'articolo 2 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) predisposizione e adozione del piano generale di bonifica nell'ambito del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15 della l. 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le Province esercitano anche le funzioni amministrative di competenza dei Consorzi di bonifica integrale soppressi con la presente legge.

3. Qualora le funzioni di cui ai commi precedenti debbano essere esercitate nell'ambito di un bacino idrografico comprendente il territorio di più province, all'esercizio delle funzioni provvede la Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del bacino, sentite, per le funzioni di programmazione e per gli interventi ricadenti nel territorio di competenza, le altre Province interessate.

4. Qualora la Provincia interpellata non si pronunci entro novanta giorni dalla data della richiesta, il parere si intende favorevole.

Art. 4

(Rappresentanza delle categorie interessate)

1. Presso ogni Provincia è istituito il Comitato di rappresentanza delle categorie interessate alla esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica.

2. La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, è tenuta a richiedere il parere del Comitato.

3. Qualora il parere non sia espresso entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Comitato, la Provincia può provvedere indipendentemente dalla sua acquisizione

4. Il Comitato è composto da diciotto rappresentanti eletti, al proprio interno, da coloro che pagano i contributi per l'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica. Le elezioni avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni. Alla scadenza del quadriennio, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo comitato.

6. Alle sostituzioni dei singoli componenti del Comitato per dimissioni, perdita dei requisiti, morte, altre cause di impedimento, si provvede mediante i primi dei non eletti di cui al comma 4. Esauriti i nominativi di coloro che hanno riportato voti nelle elezioni dei membri del Comitato, alle sostituzioni si provvede mediante nuove elezioni in base ai criteri di cui ai seguenti commi.

7. L'individuazione e convocazione di coloro che possiedono i requisiti di cui al comma 4, al fine dello svolgimento delle operazioni elettorali, è effettuata dalla Provincia territorialmente competente.

8. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, nel giorno, negli orari e nel luogo stabilito dalla Provincia. Ciascun elettore ha diritto ad un voto e può indicare fino ad un massimo di tre rappresentanti. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

9. Per le persone giuridiche, per i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, curatori, amministratori.

10. In caso di comunione, i comproprietari nominano al loro interno un delegato a votare. La nomina è valida quando sia conferita dalla maggioranza, calcolata secondo il valore delle quote, comprendendo nella maggioranza la quota del delegato. Alle cooperative agricole di conduzione di terreni

spetta un voto ogni venti soci o frazione.

11. Gli aventi diritto al voto per il Comitato di rappresentanza possono farsi rappresentare da altro avente diritto, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata ai sensi di legge.

12. Entro quindici giorni dalla elezione del Comitato, il Presidente della Provincia provvede alla sua nomina e lo convoca per la prima seduta. In detta seduta, il Comitato elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vice presidente.

13. Il Comitato approva un regolamento per il proprio funzionamento.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo secondo i principi stabiliti dalla presente legge.

15. Ai componenti il Comitato spetta il rimborso spese, il trattamento di missione e le indennità di presenza, secondo quanto stabilito dalla Provincia entro i limiti massimi fissati per il Comitato urbanistico regionale dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Soppressione di pareri tecnici e amministrativi)

1. In relazione alle funzioni attribuite

con la presente legge, sono soppressi i pareri tecnici e amministrativi richiesti ai Comitati tecnici per la bonifica.

2. Per la progettazione e gestione delle opere pubbliche riguardanti la bonifica, si osservano le norme della l.r. 5 novembre 1992, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(Opere di competenza privata)

1. La esecuzione delle opere di competenza privata di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e alla l. 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene secondo la disciplina dalle stesse leggi prevista, intendendosi sostituite ai Consorzi di bonifica le Province per le opere di bonifica integrale e le Comunità montane per le opere di bonifica montana.

2. Qualora i proprietari non eseguano le opere e i lavori cui sono obbligati in forza delle predette leggi, alla loro esecuzione provvedono, ai sensi del comma 1, rispettivamente le Province e le Comunità montane in nome, per conto e a spese dei proprietari interessati.

Art. 7

(Contributi di privati)

1. I proprietari di beni immobili contribuiscono alle spese di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica a norma del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e della l. 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II
Soppressione dei Consorzi
di bonifica integrale

Art. 8
(Soppressione dei Consorzi di
bonifica integrale)

1. Sono soppressi i Consorzi di bonifica integrale operanti interamente nel territorio regionale.

2. Per la soppressione dei Consorzi di bonifica integrale operanti nel territorio di più regioni, la Regione provvede a norma del comma 1 dell'articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in base ad intese con le altre Regioni interessate.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale, assunti i necessari contatti con gli organi delle altre Regioni interessate, presenta al Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di provvedimento riguardante la soppressione dei Consorzi di bonifica integrale interregionali o la cessazione delle loro funzioni nel territorio regionale.

Art. 9
(Commissari liquidatori)

1. I Presidenti dei Consorzi di bonifica indicati:

a) nel comma 1 dell'articolo 8, assumono le funzioni di Commissari liquidatori alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nel comma 2 dell'articolo 8, assumono le funzioni di Commissari liqui-

datori alla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 8.

2. I Commissari liquidatori provvedono, entro novanta giorni dalla assunzione delle funzioni, alla:

a) rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'Ente;

b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di Istituti di credito, Enti pubblici, fornitori;

c) ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto di ricognizione stessa, mediante la formazione di un elenco dal quale risultino per ciascun dipendente, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

Art. 10
(Ente subentrante)

1. Con il provvedimento di estinzione la Giunta regionale dispone il trasferimento del personale e dei beni alla Provincia nel cui territorio ha sede il Consorzio di bonifica. Detto Ente locale subentra in tutti i rapporti giuridici preesistenti.

2. Nel caso in cui i beni del Consorzio estinto siano destinati a più Enti, gli oneri passivi gravanti sul patrimonio sono ripartiti tra gli Enti stessi, in ragione dei beni ricevuti.

Art. 11

(Comunicazione del provvedimento di estinzione)

1. Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è comunicato al Presidente del Consorzio di bonifica ed all'Ente interessato al trasferimento previsto dall'articolo 10.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Presidente del Consorzio effettua la consegna dei beni all'Ente destinatario mediante apposito verbale da redigere con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti del predetto Ente.

3. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'Ente competente, da eseguirsi a cura e spesa dello stesso.

Art. 12

(Trasferimento del personale)

1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso il Consorzio di bonifica, individuato ai sensi degli articoli precedenti, è assegnato all'Ente al quale sono attribuiti i beni del Consorzio stesso.

2. L'Ente subentra altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma 1, limitatamente alla durata del rapporto stesso.

3. Al personale continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inqua-

dramento nei ruoli organici del personale dell'Ente di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'Ente di provenienza alla data del trasferimento.

4. Dalla data di assegnazione il personale è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CIPDEL) e all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali (INADEL).

5. Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente dagli Enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello dell'estinzione dell'ente di provenienza.

6. Entro novanta giorni dalla data di assegnazione, gli Enti locali provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al comma 1 con i criteri e le modalità previsti dalla disciplina nazionale del rapporto di lavoro del personale degli Enti locali sulla base della posizione giuridica acquisita nell'Ente di provenienza alla data di estinzione e con effetto dalla stessa data.

7. Gli Enti locali assegnano, di norma, al personale il profilo professionale corrispondente a quello posseduto nell'Ente di provenienza.

8. Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza è conservata a titolo di assegno ad personam,

pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di livello funzionale.

Art. 13

(Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, i criteri di valutazione dell'impatto ambientale dei piani di bonifica, dei progetti di riordino fondiario e delle opere di bonifica di maggiore rilevanza sono stabiliti dalla Regione in base alla normativa comunitaria e statale.

2. Fino all'approvazione dei piani di bacino idrografico di cui al comma 4 dell'articolo 2, alla pianificazione delle opere di bonifica si provvede a norma della lettera a), comma 1 dell'articolo 3.

3. La realizzazione e gestione di reti a prevalente scopo irriguo, di impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, di acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, di utilizzazione delle acque per fini di bonifica sono disciplinate dalla presente legge fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della l. 5 gennaio 1994, n. 36.

PROPOSTA DI LEGGE N. 14

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 28 luglio 1995

***Attuazione del regolamento CEE n. 2081/93. Coordinamento dei
fondi strutturali partecipazione finanziaria regionale***

divenuta: Legge Regionale 5 settembre 1995 n. 59

***Attuazione del Regolamento CEE n. 2081/93. Coordinamento
dei fondi strutturali partecipazione finanziaria regionale
BUR n. 62 del 12 settembre 1995***

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 1 agosto 1995*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 2 agosto 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 4 agosto 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 agosto 1995, n. 7*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 566/GAB.95 del 5 settembre 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio agricoltura***

Art. 1

1. La presente legge disciplina la partecipazione finanziaria della Regione nell'attuazione degli interventi previsti dal Regolamento CEE n. 2081/93, obiettivo 5a, che trovano attuazione su tutto il territorio regionale.

Art. 2

1. Per gli interventi strutturali previsti dall'articolo 11 del Regolamento CEE n. 2081/93, obiettivo 5a, per il periodo di operatività dall'anno 1994 all'anno 1999 è autorizzata la spesa complessiva di lire 53.302.800.000 di cui:

- a) lire 20.753.000.000 quale quota a carico del FEOGA orientamento;
 - b) lire 22.785.500.000 quale quota a carico dello Stato;
 - c) lire 9.764.300.000 quale quota a carico della Regione;
- per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. Le azioni correlate all'attuazione sono cofinanziate dalla Comunità Europea (FEOGA- orientamento) e dallo Stato membro.

3. La quota dello Stato membro è partecipata per il 70 per cento a carico del fondo nazionale di rotazione di cui alla l. 183/1987 e per il 30 per cento con risorse regionali.

Art. 3

1. Per il finanziamento delle strutture relative all'applicazione del Regolamento CEE n. 2328/91 per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire

41.292.000.000 di cui:

- a) lire 14.630.000.000 quale quota FEOGA;
- b) lire 18.664.000.000 quale quota dello Stato;
- c) lire 7.998.000.000 quale quota della Regione.

Art. 4

1. Per il finanziamento delle attività relative all'applicazione del Regolamento CEE n. 886/90 per gli anni 1994 e 1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.010.800.000, di cui:

- a) lire 6.123.000.000 quale quota a carico del FEOGA;
- b) lire 4.121.500.000 quale quota a carico dello Stato;
- c) lire 1.766.300.000 quale quota a carico della Regione.

Art. 5

1. All'onere derivante, a carico del bilancio per l'anno 1995, dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 2,3 e 4 per la quota relativa alla partecipazione finanziaria regionale, pari a lire 17.762.300.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6510101.

2. I valori espressi nella presente legge conseguono ad un indice di conversione dell'ECU pari a lire 1877,35.

Art. 6

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre a carico del bilancio regionale la spesa necessaria per l'attuazione dei

progetti speciali comunitari fino alla concorrenza di lire 800.000.000 quale quota di finanziamento a carico della Regione.

2. All'onere derivante, a carico del bilancio regionale per il 1995, dall'applicazione di quanto previsto nel comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6510101.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio, in conformità alle relative decisioni comunitarie nazionali, le variazioni occorrenti, mediante l'istituzione di appositi capitoli e le corrispondenti riduzioni dello stanziamento di cui al comma 2.

Art. 7

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 3 negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) entrata (in aumento):

1) capitolo 2005056

per lire 15.929.031.518;

2) capitolo 2003004

per lire 27.996.318.000;

b) spesa (in aumento):

1) capitolo 3123213

per lire 15.929.031.518;

2) capitolo 3123214

per lire 27.996.318.000;

3) capitolo 3123215

per lire 15.196.000.000;

c) spesa (in riduzione):

1) capitolo 6510101

per lire 15.196.000.000;

Art. 8

1. Per l'attivazione delle iniziative previste dall'articolo 4 negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) entrata (in aumento)

capitoli di nuova istituzione:

1) 2005057 con la denominazione "Assegnazione di fondi dalla Comunità Europea, a valere sul FEOGA, per l'attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", (correlato al capitolo 3123216 della spesa) lire 6.123.000.000;

2) 2003006 con la denominazione "Assegnazione di fondi statali, ai sensi della Legge 183/87, per l'attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", (correlato al capitolo 3123217 della spesa) lire 4.121.500.000;

b) spesa (in aumento)

capitoli di nuova istituzione:

1) 3123216 con la denominazione "Spese per la realizzazione degli interventi da effettuarsi con il concorso comunitario in attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", (quota finanziata con i fondi CEE) (capitolo correlato al 2005057 della entrata) lire 6.123.000.000;

2) 3123217 con la denominazione

“Spese per la realizzazione degli interventi da effettuarsi con il concorso comunitario in attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, (quota finanziata con i fondi statali) (capitolo correlato al 2003006 della entrata) lire 4.121.500.000;

3) 3123218 con la denominazione “Spese per la realizzazione degli interventi da effettuarsi con il concorso comunitario in attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, (quota finanziata con risorse proprie) lire 1.766.300.000;

c) spesa (in riduzione):

1) capitolo 6510101
per lire 1.766.300.000.

Art. 9

1. E' ripristinata, sul capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del

bilancio per l'anno 1995, la partita 15 dell'elenco 2 per l'importo di lire 800 milioni da utilizzarsi per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 12 aprile 1995, n. 47.

2. Per lo scopo allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa:

a) in aumento - capitolo 5100201 per lire 800 milioni;

b) in riduzione - capitolo 6510101 per lire 800 milioni

Art. 10

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per gli anni successivi fino all'anno 1999, mediante impiego di quota parte delle assegnazioni spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate da leggi per l'attuazione di investimenti programmatici in agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE N. 15

a iniziativa del consigliere Mentraști
presentata in data 3 agosto 1995

***Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
29 luglio 1995, n. 53***

*divenuta: Legge regionale 24 agosto 1995 n. 56
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 29 luglio 1995
n. 53 concernente: “Deviazione traffico pesante
dalla strada statale 16 alla autostrada A14
nelle zone litoranee del territorio marchigiano” (1)
BUR n. 61 del 31 agosto 1995*

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 3 agosto 1995*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 4 agosto 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 agosto 1995, n. 8*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 561/GAB.95 del 22 agosto 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell’attuazione: **Servizio trasporti***

(1) Modificata dalla legge regionale 29 aprile 1996, n. 13

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29 luglio 1995, n. 53, le parole: "a erogare direttamente alla Società Autostrade S.p.A., concessionaria dell'Autostrada A 14, previo prelevamento dell'apposito fondo di cui all'articolo 4, i pedaggi autostradali dovuti nel periodo compreso fra le ore 0 del 31 luglio alle ore 24 del 31 agosto 1995" sono sostituite dalle parole: "a concedere contributi alle imprese a fronte dei pedaggi autostradali pagati, previo prelevamento dell'apposito fondo di cui all'articolo 4, nel periodo compreso fra le ore 0 del 5 agosto e le ore 24 del 4 settembre 1995".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 53/1995 è soppresso.

Art. 2

1. L'articolo 2 della l.r. 53/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Intervento regionale)

1. L'intervento regionale è limitato alla quota parte riferita al solo territorio della regione Marche dei pedaggi autostradali pagati per gli autotreni e autoarticolati di proprietà delle imprese appartenenti alle classi di pedaggio 3, 4 e 5 in transito sulla A 14".

Art. 3

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 53/1995, la parola: "pagamento" è sostituita dalla parola: "rimborso".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 53/1995 è sostituito dal seguente:

"2. A tale scopo le imprese interessate ai rimborsi fanno pervenire al servizio trasporti della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta medesima, entro il termine perentorio del 20 ottobre 1995, domanda redatta su apposito modello predisposto dallo stesso servizio trasporti accompagnata da ricevute emesse dalla Società Autostrade S.p.A. e attestanti le tratte percorse, il tipo di mezzo utilizzato, la data di transito in autostrada, il pedaggio unitario e complessivo pagato.".

3. All'articolo 3 della l.r. 53/1995 è aggiunto il seguente comma:

"3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 1995 stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.".

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 16

a iniziativa dei consiglieri Spacca, Meschini,
Cesaroni, Cecchini e Rocchi
presentata in data 25 luglio 1995

***Celebrazioni del secondo centenario della nascita
di Giacomo Leopardi***

*divenuta: Legge Regionale 28 maggio 1996 n. 17
Celebrazioni del secondo centenario della nascita
di Giacomo Leopardi
BUR n. 38 del 6 giugno 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 9 agosto 1995*
- *Relazione della I Commissione permanente in data 15 febbraio 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 22 febbraio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1996, n. 42*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 293/GAB.96 del 25 maggio 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio attività e beni culturali***

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in previsione della ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi e nell'intento di celebrare questo evento di assoluto rilievo internazionale e di indiscutibile importanza culturale, tenuto conto dei riflessi di immagine che ha nei confronti dell'intera regione, predisporre ed attua un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi leopardiani nelle Marche.

Art. 2
(Programma di interventi
per le celebrazioni leopardiane)

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 è finalizzato:

a) alla realizzazione di convegni, seminari, ricerche, pubblicazioni sulla vita e sull'opera di Giacomo Leopardi;

b) all'istituzione di concorsi e premi di cultura, di mostre anche a carattere didattico, finalizzati alla divulgazione dell'opera del poeta;

c) al recupero edilizio ed al restauro conservativo dei luoghi leopardiani ubicati nelle Marche e prioritariamente all'acquisto, da parte del Comune di Recanati, del Monastero S. Stefano in Recanati con porzione del Colle dell'Infinito, con vincolo di destinazione al Centro nazionale studi leopardiani istituito con legge 20 dicembre 1937,

n. 2255, al quale è affidata anche la gestione dell'intero complesso;

d) alla realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3
(Comitato per le celebrazioni
leopardiane)

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 2 è attuato dal Comitato per le celebrazioni leopardiane, già istituito con l.r. 15 maggio 1987, n. 22, attualmente in carica.

2. Il programma delle iniziative è definito, sentite le indicazioni di un Comitato scientifico nominato dalla Giunta regionale e formato da quattro esperti di chiara fama e dal direttore del Centro nazionale di studi leopardiani o suo rappresentante.

3. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal Comitato di cui al comma 1 provvede una segreteria presso il Servizio beni ed attività culturali della Giunta regionale con apposito personale scelto d'intesa con il Centro nazionale di studi leopardiani e il Comune di Recanati.

4. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi degli enti e organismi interessati all'iniziativa.

5. Il Comitato rimette alla Giunta regionale un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti

regionali e una relazione illustrativa delle attività svolte.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) per gli interventi di cui alle lettere a), b) e d), lire 100 milioni per l'anno 1995; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio;

b) per gli interventi di cui alla lettera c), lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'onere di lire 100 milioni relativo all'anno 1995 mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per l'anno 1995, a carico del capitolo 3231101;

b) per gli anni successivi mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 281/1970 e successive modificazioni e integrazioni;

c) per l'onere di lire 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera c), relativo all'anno 1995 mediante uti-

lizzo dell'apposito accantonamento iscritto a carico del capitolo 5100201 partita 16 dell'elenco 2 del bilancio 1995;

d) per l'onere di lire 500 milioni per l'anno 1996 mediante utilizzo della proiezione per il detto anno dell'accantonamento iscritto a carico del capitolo 5100201 partita 16 dell'elenco 2 del bilancio pluriennale 1995/97;

e) per gli anni successivi si provvederà mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) "Contributi per spese per iniziative scientifiche e culturali per le celebrazioni leopardiane", lire 100 milioni;

b) "Contributi al Comune per l'acquisto, il recupero edilizio ed il restauro conservativo dei luoghi leopardiani".

Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 17

a iniziativa del consigliere Rocchi
presentata in data 7 agosto 1995

***Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 9
concernente “Norme per le nomine e designazioni di spettanza
della Regione” e alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 24***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 9 agosto 1995*
- *La I Commissione consiliare permanente ha disposto l’abbinamento alla proposta di legge n. 70 del 4 dicembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ricci A., Procaccini e Carassai*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 4 ottobre 1995*
- *La I Commissione con nota del 12 ottobre 1995, chiede di riesaminare ulteriormente la proposta di legge*
- *seconda relazione della I Commissione consiliare permanente in data 29 gennaio 1996*
- *Nella seduta consiliare n. 53 del 25 giugno 1996, l’Assemblea ha deciso di rinviare l’atto in Commissione*

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 14 marzo 1994, n. 9, modificata dalla l.r. 21 marzo 1995, n. 24, è così modificato:

"1. Per le nomine di competenza degli organi statutari della Regione, riguardanti organismi della Regione stessa, purché abbiano carattere di continuità e non siano conseguenti alla titolarità di organi o uffici regionali, si applicano le procedure definite dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge solo in assenza di una specifica regolamentazione nella normativa che le prevede.

Alle stesse nomine si applicano comunque le disposizioni contenute al successivo articolo 9 in materia di trasparenza."

Art. 2

1. L'articolo 3 della l.r. 14 marzo 1994, n. 9, modificata dalla l.r. 21 marzo 1995, n. 24, è così modificato:

"Art. 3 (Pubblicità).

1. Il Servizio rapporti con gli Enti locali e gli Enti dipendenti, entro il 30 novembre di ogni anno, predispose e pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni, di cui all'articolo 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo.

Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.

2. L'elenco deve indicare:

a) la denominazione dell'ente e dell'organo od organismo interessati;

b) le norme di legge, di regolamento, di statuto o di convenzione relative;

c) la competenza alla nomina o designazione;

d) i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell'organo od organismo interessato, o eventualmente predefiniti ai sensi dell'articolo 3 bis;

e) la durata in carica;

f) la data entro cui deve essere deliberata la norma o designazione;

g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l'incarico conseguente.

3. Ove occorre procedere in corso d'anno, per norme sopravvenute, a nomine o designazioni non comprese nell'elenco o a sostituzioni o surrogazioni si provvede a darne tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento con le indicazioni di cui al comma 2."

2. Dopo l'articolo 3 della l.r. 14 marzo 1994, n. 9, modificata dalla l.r. 21 marzo 1995, n. 24, è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Art. 3 bis (Requisiti).

1. La Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, in caso di assente o insufficiente definizione dei requisiti nella normativa istitutiva, predetermina i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico per le nomine o le designazioni di cui alla presente legge.

2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui al comma 2 dell'articolo 3, con riferimento alla lettera d), il Servizio rapporti con gli Enti loca-

li e gli Enti dipendenti comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare, di cui al comma 1, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo.

La Commissione, a sua volta, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica al Servizio entro il 30 settembre. Trascorso tale termine il Servizio procede comunque alla pubblicazione di cui all'articolo 3."

Art. 3

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 14 marzo 1994, n. 9, è così modificato:
"2. Alle nomine e designazioni di propria competenza la Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 7, provvede dopo aver riscontrato nei candidati proposti il possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge. Nel caso di candidature superiori al numero delle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale decide l'esame comparativo delle stesse."

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 14 marzo 1994, n. 9, è così modificato:
"4. Qualora il Consiglio regionale non deliberi le nomine o le designazioni di propria competenza entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 7, il Presidente del Consiglio regionale provvede, nei successivi quarantacinque giorni, con proprio atto da comunicare al Consiglio regionale nella prima seduta. Nell'esercitare il potere surrogatorio il Presidente tiene conto dell'esame delle

candidature effettuato dalla Commissione consiliare; in assenza o insufficienza di candidature, il Presidente decide nominando propri candidati in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3."

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14 marzo 1994, n. 9, dopo le parole: "Alle cariche di amministratore" e prima delle parole: "di Enti pubblici" sono inserite le parole: "o di revisore dei conti".

Art. 4

1. L'articolo 7 della l.r. 14 marzo 1994, n. 9, è così modificato:

"Art. 7 (Decadenza, ricostituzione e proroga).

1. Le nomine o designazioni devono essere effettuate prima della loro scadenza individuata ai sensi dell'articolo 3.

In tutti i casi in cui la Regione deve procedere alla nomina di incarichi la cui durata corrisponda a quella del Consiglio regionale o in ogni caso sia di cinque anni, tali nomine decadono comunque, anche se le persone o gli organismi nominati non abbiano portato a compimento il quinquennio, il sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta regionale conseguente alla elezione del Consiglio regionale e sono rinnovate prima di tale scadenza.

2. Nei casi di sostituzione o designazione previsti al comma 3 dell'articolo 3, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del sedicesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla loro

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le candidature di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono proposte fino a dieci giorni dalla pubblicazione e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5, per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare competente, è ridotto a cinque giorni.

3. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine previsto al comma 1 ed entro tale termine devono essere ricostituiti.

4. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 3 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

5. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi di amministrazione attiva scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.".

PROPOSTA DI LEGGE N. 18

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 9 agosto 1995

***Modificazione all'articolo 3 della l.r. 22/95 ad oggetto
"Norme sulla dirigenza regionale"***

• *Ritirata con deliberazione della Giunta regionale n. 2471 del 18
settembre 1995*

PROPOSTA DI LEGGE N. 19

a iniziativa dei consiglieri Andrea Ricci, D'Angelo,
Procaccini e Carassai
presentata in data 2 agosto 1995

Iniziative volte a combattere i fenomeni di disoccupazione con particolare riguardo a quelli giovanili e femminili ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione

*Legge regionale 20 maggio 1997 n. 31
Interventi per sostenere e favorire
nuova occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale
sul mercato del lavoro
BUR n. 31 del 29 maggio 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 10 agosto 1995*
- *La III Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 177 del 21 ottobre 1996 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 9 aprile 1997*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 10 aprile 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 aprile 1997, n. 103*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 268/GAB.97 del 19 maggio 1997*
- ***Servizio regionale responsabile: Servizio formazione professionale e problemi del lavoro***

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di contribuire ad arginare i fenomeni di disoccupazione, finanzia un programma di iniziative rivolto:

a) al sostegno dell'occupazione dei soggetti che, ai sensi della legislazione vigente, possono essere impiegati in lavori socialmente utili;

b) all'avvio al primo lavoro, di giovani laureati e diplomati, per progetti svolti da Enti locali e rivolti a promuovere servizi collettivi, efficiente gestione di impianti e strutture pubbliche, promozione culturale e servizi destinati alla tutela ambientale come descritti all'articolo 4;

c) all'inserimento di giovani e in aiuti all'assunzione in imprese artigiane operanti nel settore artistico, tipico e tradizionale;

d) all'inserimento di disoccupati in piccole e medie imprese che attuano accordi comportanti la riduzione dell'orario di lavoro dei propri dipendenti a parità di trattamento economico, secondo le modalità dell'articolo 6.

Art. 2
(Lavori socialmente utili)

1. In attuazione delle previsioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1 la Regione finanzia parte degli oneri derivanti dalle iniziative di Province, Comuni e Comunità montane per l'utilizzazione in base alla legislazione vigente, di soggetti in lavori socialmente utili, per il

raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario non perseguibili con il proprio personale. Il finanziamento regionale è concesso, nella misura del 25 per cento per lavoratori in mobilità o in cassa integrazione e del 50 per cento per i disoccupati di lunga durata delle indennità integrative e dei costi assicurativi, quando dovuti, che risultino a carico di dette amministrazioni.

2. I progetti di lavoro socialmente utili di cui al comma 1 possono essere attuati in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3
(Aiuti alle assunzioni
di soggetti già impegnati in lavori
socialmente utili)

1. La Regione concede aiuti per l'assunzione in posti di lavoro subordinato, aggiuntivi e stabili di soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), la cui assunzione non comporti riduzioni assicurative e previdenziali, o l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultino essere stati utilizzati in lavori socialmente utili.

2. Gli aiuti all'assunzione consistono in contributi, assegnati alle imprese, di lire 5.000.000 per ciascun lavoratore assunto.

3. Il medesimo contributo è concesso a soggetti già utilizzati in lavori socialmente utili, che non godano di altri benefici derivanti da leggi nazionali e che intraprendano un'attività di lavoro autonomo, associato e cooperativo.

Art. 4
(Borsa di primo impiego)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, lettera b), la Regione finanzia quota parte di progetti delle Province e di Enti locali riferiti a:

a) promozione culturale rivolta a:

1) diffusione e rappresentazione delle arti musicali e visive, attività culturali, scolastiche integrative e per il tempo libero;

2) conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e archivistico;

3) ricerca, catalogazione e diffusione del patrimonio antropologico-culturale;

b) servizi per la gestione e/o fruizione del patrimonio culturale (biblioteche, musei, archivi storici ecc.);

c) promozione e animazione turistica mediante:

1) itinerari turistici e agro-turistici guidati, con produzione di materiale conoscitivo e promozionale;

2) mostre permanenti e itineranti;

d) servizi destinati alla tutela ambientale:

1) attività di sensibilizzazione ecologica anche mediante produzione di materiale conoscitivo e promozionale limitatamente a progetti redatti e gestiti dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dagli Enti-parco;

2) gestione di impianti, monitoraggio e raccolta differenziata RSU;

3) manutenzione degli alvei fluviali;

4) manutenzione ed incremento del verde urbano e montano;

e) servizi di manutenzione e gestione di impianti pubblici a destinazione col-

lettiva compresi gli impianti sportivi e i parcheggi a pagamento;

f) servizi agli Enti locali:

1) elaborazione dati e gestione sistemi informativi;

2) riordino e ottimizzazione degli archivi;

3) ricognizione e catalogazione dello stato di conservazione dei centri storici;

4) vigilanza nei giardini e parchi pubblici e raccolta materiale a rischio;

g) prevenzione del disagio giovanile e interventi a sostegno degli alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, nomadi, immigrati extracomunitari;

h) assistenza agli anziani, ai portatori di handicaps e dei minori, a domicilio e presso i centri sociali.

2. Ad ogni soggetto, scelto tra ragazze e ragazzi, diplomati o laureati, impegnati nella realizzazione del progetto è concessa una borsa di primo impiego non superiore a lire 800.000 mensili rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L'importo viene erogato sulla base di una convenzione tra l'Ente che svolge il progetto ed il soggetto prescelto. La convenzione, per un impegno massimo di 30 ore settimanali, non dà luogo ad un rapporto di lavoro di carattere subordinato e continuativo tale da essere assimilato a lavoro dipendente. La durata del progetto non può essere superiore a 24 mesi.

3. La quota finanziaria a carico della Regione è pari:

a) al 90 per cento per i progetti riferiti a Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) all'80 per cento per i progetti riferiti a Enti locali con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) al 70 per cento per i progetti di Province, di Enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per quelli predisposti in forma associata o di altri Enti di cui al successivo comma 4.

4. Le Province e gli Enti locali possono predisporre progetti anche in forma associata tra loro ed accogliere quelli proposti da altri Enti pubblici, Enti pubblici economici ed Enti morali operanti nel loro territorio.

5. I benefici previsti nei commi precedenti del presente articolo sono altresì estesi per progetti relativi ai disoccupati di lunga durata predisposti ai sensi della legge 236/1993. L'intervento regionale sarà tale da coprire, con le percentuali di cui al comma 3, i costi derivanti dalla richiesta di un impegno superiore alle 20 ore settimanali e comunque entro il limite massimo di 30 ore settimanali. Con le medesime percentuali di quota finanziaria, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, la Regione potrà farsi carico dei progetti presentati per le norme di cui all'articolo 1 della legge 236/1993 ed eventualmente non accolti dagli organi competenti dello Stato per carenza di copertura finanziaria.

Art. 5

(Inserimento dei giovani in aziende artigiane del settore artistico, tipico e tradizionale e aiuto all'assunzione)

1. In attuazione delle previsioni di cui

all'articolo 1, lettera c), la Regione finanzia un progetto per la formazione e l'inserimento di giovani che non abbiano età superiore a 32 anni presso imprese artigiane del settore artistico, tipico e tradizionale.

2. La Giunta regionale d'intesa con le Province, con le Commissioni provinciali per l'artigianato e con la Commissione regionale per l'artigianato individua le professionalità rispetto alle quali è maggiormente prevedibile uno sviluppo lavorativo dipendente od autonomo e le imprese artigiane del settore capaci di accogliere giovani per la fase di formazione lavoro.

3. Nell'ambito delle iniziative formative di cui all'obiettivo 3, Fondo sociale europeo, vengono riservati alle Province i fondi necessari alla progettazione e allo svolgimento di un percorso formativo tecnico preliminare di 400 ore rivolto ai soggetti selezionati attraverso il bando di cui all'articolo 7, nonché allo svolgimento della funzione di tutoraggio nel periodo di formazione lavoro.

4. I soggetti che completano il percorso formativo teorico saranno impegnati ad una successiva fase di formazione pratica presso le imprese artigiane della durata di 15 mesi.

5. Alle imprese artigiane che partecipano al progetto formativo, assumendo i soggetti con contratto a tempo determinato, viene riconosciuta un'indennità di funzione formativa:

a) pari a lire 3.000.000 se il soggetto destinato è nelle condizioni di essere assunto con la qualifica di apprendista;

b) pari a lire 3.000.000 e alla differenza di costo complessiva rispetto a quello di apprendista se il soggetto è in diversa condizione di assunzione.

6. Alle imprese artigiane che al termine del periodo di formazione pratica trasformano il rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato viene concesso, per i due anni successivi, un aiuto all'assunzione pari a lire 2.500.000 per ogni anno.

Art. 6

(Accordi per favorire nuova occupazione in aziende che praticano la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario)

1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, lettera d), la Regione favorisce accordi tra piccole e medie imprese e proprie rappresentanze sindacali aziendali e organizzazioni sindacali al fine di ridurre, di almeno quattro ore settimanali, l'orario di lavoro contrattuale di ciascun dipendente a parità di trattamento economico, al fine di incrementare il numero delle unità occupate.

2. Alle piccole e medie imprese che contestualmente alla riduzione di orario si impegnano ad assumere soggetti non occupati, per coprire almeno la quantità di orario di lavoro derivante dalla riduzione, la Regione concede i seguenti benefici:

a) la copertura del 50 per cento del costo derivante dal mantenimento della parità di trattamento economico previsto contrattualmente;

b) un'erogazione di lire 5 milioni per ogni nuovo assunto.

3. E' consentito il cumulo dei benefici del presente articolo con ogni altro derivante da disposizioni di legge.

4. La riduzione dell'orario di lavoro e le nuove assunzioni aggiuntive debbono permanere per almeno un anno.

Art. 7

(Norme di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera le norme di attuazione della presente legge determinando in particolare:

a) le procedure per l'accesso ai finanziamenti da parte dei beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli precedenti;

b) i criteri per la valutazione della ammissibilità dei progetti e delle iniziative, dando priorità a quelli rivolti all'impiego e alla borsa lavoro a favore di donne;

c) la documentazione da produrre sia in fase di ammissibilità che in quella di rendicontazione e di liquidazione dei finanziamenti;

d) le condizioni oltre le quali si determina la decadenza dei finanziamenti;

e) le modalità di restituzione delle somme assegnate al verificarsi delle cause di decadenza;

f) il coordinamento con le iniziative di cui all'obiettivo 3 FSE e le modalità del bando di cui all'articolo 5, comma 3;

g) il programma delle attività di cui all'articolo 8, comma 5.

Art. 8
(Delega di funzioni)

1. Le funzioni amministrative in attuazione della presente legge sono delegate alle Province.

2. Le Province, sia per le iniziative a cui sono interessate, sia per quelle a cui sono interessati i Comuni o gli altri Enti del rispettivo territorio, provvedono:

a) alla promozione e alla raccolta delle richieste relative alle iniziative e ai progetti;

b) a valutare le iniziative ed i progetti e a provvedere al relativo finanziamento previa, se previsto dalle disposizioni vigenti, acquisizione della operatività in relazione alle decisioni della Commissione regionale per l'impiego.

3. La Giunta regionale assegna alle Province, sulla base del numero dei lavoratori che in ogni territorio risultano in cassa integrazione guadagni straordinaria, degli iscritti alle liste di mobilità, dei disoccupati di lunga durata e dei giovani iscritti alla prima classe del collocamento, il 90 per cento delle somme annualmente stanziare dalla presente legge. Un ulteriore 5 per cento è assegnato alle Province per essere utilizzato a compenso delle maggiori spese connesse alle funzioni delegate.

4. Le somme non impegnate entro nove mesi dalla loro assegnazione sono restituite alla Regione per essere successivamente ripartite tra le Province che ne facciano richiesta per soddisfare maggiori esigenze derivanti dal numero delle richieste pervenute.

5. Le restanti somme stanziare dalla

presente legge sono a disposizione della Giunta regionale per attività formative e di orientamento, da svolgere anche con il concorso dell'Agenzia regionale per l'impiego, connesse agli obiettivi descritti all'articolo 1.

6. La Giunta regionale fornisce annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge, sugli obiettivi raggiunti, sulla efficacia delle misure assunte.

Art. 9
(Fondo regionale per l'occupazione e norme finanziarie)

1. Per il conseguimento delle finalità indicate negli articoli precedenti è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per l'occupazione".

2. L'ammontare del fondo è determinato in lire 2.000 milioni per l'anno 1996, lire 2.000 milioni per l'anno 1997 e per gli anni successivi con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) quanto alla somma di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1996 mediante equivalente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 di cui all'articolo 54 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, a carico del capitolo 1360209;

b) quanto alla somma di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1997 median-

te equivalente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 di cui all'articolo 54 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, a carico del capitolo 1320101;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi regionali.

4. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è

autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 e successivi aventi le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) "Contributi alle Province per interventi volti a combattere i fenomeni di disoccupazione", lire 1.900 milioni;

b) "Spese di competenza regionale per interventi volti a combattere i fenomeni di disoccupazione", lire 100 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 20
a iniziativa dei consiglieri Rocchi e Cesaroni
presentata in data 2 agosto 1995

Organizzazione turistica regionale

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 10 agosto 1995*

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina il nuovo ordinamento dell'organizzazione turistica regionale nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi 17 maggio 1983, n. 217 e 8 giugno 1990, n. 142; l'organizzazione degli uffici e delle piante organiche delle Aziende di Promozione Turistica (APT) e dell'Agenzia regionale di promozione turistica, nonché l'inquadramento e l'assegnazione alle stesse del personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo ed Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in attuazione degli articoli 21, 23, 24 e 25 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10.

CAPO I
Funzioni

Art. 2
(Funzioni della Regione e
istituzione dell'Agenzia regionale
per la promozione turistica)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività per lo sviluppo del turismo regionale, raccordandole con la programmazione turistica interregionale e nazionale, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni attribuite alle APT, alle Province ed ai Comuni;
- b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva

dell'offerta turistica regionale nonché dell'immagine delle sue diverse componenti;

- c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;

- d) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con le altre Regioni, con altri Enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati del settore turistico;

- e) puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, dei prezzi e dei movimenti e ricerche di mercato allo scopo di mettere a disposizione, in tempi reali, degli operatori degli Enti pubblici le informazioni indispensabili per una efficace presenza nel mercato.

2. La Regione per le attività di cui al comma 1 istituisce l'Agenzia regionale di promozione turistica.

Art. 3
(Funzioni delegate alle Province)

1. Sono delegate alle Province, nell'ambito del rispettivo territorio, le funzioni amministrative concernenti:

- a) agenzie di viaggio e turismo;
- b) classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della l. 217/1983;
- c) prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e relativi adempimenti statistici;

d) professioni di cui agli articoli 10 e 11 della l. 217/1983, compreso l'accertamento dei requisiti professionali;

e) commissioni giudicatrici per prove di esame, da effettuarsi a livello provinciale, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 11 della l. 217/1983. L'attribuzione comprende le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione;

f) esame delle tariffe per le prestazioni delle attività professionali di cui all'articolo 11 della l. 217/1983;

g) istituzione e tenuta dell'albo provinciale delle associazioni turistiche pro-Loco;

h) istituzione e tenuta dell'elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo;

i) istituzione e tenuta dell'elenco provinciale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici;

l) attivazione, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, in raccordo con le APT e con la collaborazione dei Comuni interessati.

2. Le Province svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo relative alle materie attribuite e le funzioni inerenti all'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

3. Le Province assumono iniziative per favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia turistica.

4. Le Province provvedono alle spese per la realizzazione delle funzioni loro delegate con:

- a) fondi propri;
- b) corrispettivi, finanziamenti, contri-

buti e rimborsi da parte degli Enti locali territoriali, di altri Enti pubblici e di privati committenti connessi all'esercizio di incarichi affidati alle stesse;

c) fondo annuale di dotazione, messo a disposizione dalla Regione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5;

d) proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 4

(Funzioni delegate ai Comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate ai Comuni, nell'ambito del rispettivo territorio, le funzioni amministrative concernenti:

a) espletamento, anche in forma associata, dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica;

b) vincolo di destinazione di cui all'articolo 8 della l. 217/1983;

c) formulazione del parere di cui all'articolo 41 della l. 31 dicembre 1982, n. 979;

d) gestione del demanio a fini turistici, ai sensi dell'articolo 59 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 sulla base delle direttive regionali.

2. I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza relative alle materie attribuite e le funzioni inerenti all'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

3. I proventi di cui al comma 2 sono integralmente devoluti ai Comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni attribuite al comma 1.

CAPO II
Agenzia regionale di
promozione turistica

Art. 5
(Istituzione)

1. E' istituita l'Agenzia regionale di promozione turistica.
2. L'Agenzia è lo strumento tecnico-operativo della Regione per la promozione turistica, munito di autonomia imprenditoriale.
3. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica.
4. Essa ha sede in Ancona.

Art. 6
(Funzioni)

1. L'Agenzia assume iniziative miranti a divulgare la conoscenza della Regione nelle sue varie componenti ed a promuovere le attività turistiche anche in funzione della commercializzazione del prodotto turistico.
2. L'Agenzia coordina le attività di propaganda e promozione delle APT e provvede:
 - a) alla propaganda dell'offerta turistica regionale attraverso gli strumenti pubblicitari ed i mezzi di comunicazione di massa;
 - b) alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o ad altre forme organizzative della commercializzazione, promuovendo anche la presenza delle rappresentanze degli operatori turistici;
 - c) alla realizzazione di incontri, workshops e altre forme di contatto con gli operatori turistici, giornalisti, rap-

presentanze politiche, sociali ed economiche sui mercati di origine dei flussi turistici;

d) alla organizzazione di visite, educational tours, convegni, incontri sul territorio della regione;

e) alla realizzazione e acquisizione di materiale pubblicitario ed editoriale;

f) a missioni di studio e di contatto in altre regioni o all'estero per l'esame di possibili interventi promozionali o per la conoscenza di altre realtà turistiche.

3. L'Agenzia realizza le proprie iniziative direttamente o avvalendosi della collaborazione di amministratori o dipendenti delle APT.

4. L'Agenzia può realizzare iniziative in collaborazione con gli operatori turistici o partecipare ad iniziative promosse o realizzate dagli stessi.

5. L'Agenzia può procedere all'apertura di uffici di informazione in altre regioni.

Art. 7
(Programmi di attività)

1. L'Agenzia svolge la propria attività sulla base di programmi pluriennali e annuali, tenendo conto delle proposte formulate dalle singole APT.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Agenzia trasmette alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare il programma delle iniziative che intende attuare nell'esercizio successivo, nonché il programma pluriennale di massima, basato su un arco temporale di riferimento di almeno tre anni.

3. Trascorsi sessanta giorni senza che siano intervenute richieste di modifica

da parte degli organi regionali, il programma si intende approvato.

4. La parte di programma relativa alle iniziative all'estero è immediatamente trasmessa all'ENIT ai fini del suo coordinamento con il programma nazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1981, n. 648.

5. Per le iniziative all'estero l'Agenzia dovrà altresì conformarsi alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

6. Ai fini della predisposizione dei programmi di cui al presente articolo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, trasmette entro il 28 febbraio direttive all'Agenzia.

*Art. 8
(Organi)*

1. Sono organi dell'Agenzia regionale:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi restano in carica cinque anni.

*Art. 9
(Presidente)*

1. Il Presidente dell'Agenzia regionale è nominato dal Consiglio regionale.

2. Esso è scelto fra persone in possesso di requisiti, desumibili dal curriculum professionale, riguardanti in particolare le capacità di organizzare e gestire le risorse, di elaborare strategie e procedere per obiettivi e progetti in materia turistica.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente adotta gli atti attribuitigli dal regolamento di amministrazione e organizzazione ed esercita ogni altra attività dell'Agenzia non di competenza del Consiglio.

5. Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti elegge nel suo interno un Vice Presidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

*Art. 10
(Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale è composto, oltre che dal Presidente, da:

- a) un rappresentante per ciascuna delle Aziende di promozione turistica operanti nel territorio regionale, designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione;
- b) un rappresentante degli operatori turistici designato per ciascuna APT dai componenti rappresentanti le organizzazioni di categoria in essa presenti;
- c) due esperti in materia turistica designati dalla Giunta regionale.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo, i programmi di attività ed il conto consuntivo, nomina il Direttore, approva la pianta organica, il regolamento di contabilità, il regolamento di amministrazione e organizzazione ed il regolamento organico del personale.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica.

4. Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei membri in carica e in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi.

5. E' sempre necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica per le deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) i regolamenti;
- b) i bilanci di previsione;
- c) i programmi di attività;
- d) i conti consuntivi.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'assessore regionale al turismo.

Art. 11

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Esso è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale e scelti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti.

3. Il Presidente è eletto nel suo seno dal collegio stesso.

4. I componenti il collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio di amministrazione.

5. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile su tutti gli atti che comportano spese dell'Agenzia regionale e redige una propria relazione da allegare ai programmi di attività, ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi.

6. Il Collegio riferisce, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale ed al Consiglio di amministrazione sull'azione di controllo e sui conseguenti comportamenti dell'Agenzia.

7. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente.

8. I revisori possono sempre, e anche individualmente, procedere ad ispezioni e controlli e richiedere tutti i documenti relativi dell'Agenzia.

Art. 12

(Indennità di carica)

1. Ai componenti gli organi dell'Agenzia regionale competono le seguenti indennità di carica:

a) Presidente: 20 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali;

b) Vice Presidente: 15 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali;

c) componenti del Consiglio di amministrazione: lire 70.000 per ogni giornata di seduta;

d) revisori dei conti: 40 per cento della indennità prevista per i revisori delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

2. Agli stessi compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 13
(Controllo sugli atti)

1. Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale i seguenti atti dell' Agenzia regionale di promozione turistica:

- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione e conti consuntivi;
- c) regolamenti e relative modifiche;
- d) deliberazioni concernenti la pianta organica, lo stato giuridico ed economico del personale.

2. Gli atti di cui al comma 1 divengono esecutivi se, nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale, questa non ne abbia pronunciato l' annullamento per vizi di legittimità o ne rifiuti l' approvazione per motivi di merito.

3. L' esecutività è sospesa se nel termine di cui al comma 2 la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame della deliberazione per motivi di merito. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro trenta giorni dal ricevimento della controdeduzione, non ne venga pronunciato l' annullamento o non venga negata l' approvazione.

4. Le deliberazioni non soggette a controllo di cui al comma 1 sono immediatamente esecutive.

5. I bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni e i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo articolo 15.

Art. 14
(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione dell' Agenzia regionale di promozione turistica, in conformità a quanto previsto dall' articolo 25 dello Statuto regionale.

2. Nell' esercizio di potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima può:

- a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell' Agenzia;
- b) provvedere, previa diffida agli organi dell' Agenzia, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento anche con la nomina di commissari "ad acta";
- c) sciogliere gli organi dell' Agenzia per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

3. Con la stessa procedura il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può nominare un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi dell' azienda di promozione turistica.

Art. 15
(Bilanci di previsione
e contabilità conti consuntivi)

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell' Agenzia regionale di promozione turistica sono approvati con

le modalità previste dalla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'Agenzia regionale si applicano in materia di contabilità le disposizioni previste dalla legge regionale che disciplina gli Enti dipendenti.

Art. 16

(Entrate dell'Agenzia regionale)

1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite:

- a) dal contributo ordinario della Regione;
- b) da contributi straordinari della Regione per iniziative finalizzate;
- c) da eventuali sovvenzioni o contributi di Enti, associazioni e privati;
- d) da qualunque altra entrata.

Art. 17

(Personale)

1. L'Agenzia provvede alla prima costituzione dei propri uffici con personale della Regione oppure iscritto al ruolo unico regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10.

2. Il Consiglio di amministrazione propone alla Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, il numero e le figure professionali da assegnare all'Agenzia.

3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia è lo stesso previsto per il personale della Regione.

4. Il regolamento dell'Agenzia determina le modalità di assunzione e i crite-

ri per la determinazione del trattamento economico del Direttore generale.

5. Al personale dell'Agenzia si applicano in quanto applicabili le disposizioni contenute agli articoli 35 e seguenti della presente legge.

Art. 18

(Direttore)

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione tra i dirigenti in possesso di specifici requisiti tecnico professionali.

2. Può essere assunto anche con contratto a termine della durata di cinque anni.

3. Il Direttore è responsabile dell'efficienza operativa dell'Agenzia. Egli sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici, formula proposte in ordine alla promozione e sviluppo delle iniziative di competenza dell'Agenzia.

4. Al Direttore spetta la direzione dell'attività operativa dell'Agenzia nel limite dei poteri e secondo gli indirizzi approvati dagli organi dell'Agenzia. Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e svolge le funzioni di segretario di detti organi.

Art. 19

(Incarichi per specifiche esigenze)

1. L'Agenzia regionale può conferire incarichi nei limiti dell'articolo 55 dello Statuto regionale.

Art. 20
(Regolamento dell'Agenzia)

1. Il Consiglio di amministrazione adotta, entro sei mesi dal suo insediamento, i regolamenti di cui all'articolo 10, comma 2.

2. I regolamenti devono ispirarsi a criteri di managerialità nella conduzione dell'Agenzia, di professionalità nella scelta del personale, di efficienza e snellezza nell'organizzazione interna.

CAPO III
Aziende di promozione turistica

Art. 21
(Aziende di promozione turistica)

1. Sono istituite le Aziende di Promozione Turistica, di seguito denominate APT.

2. Le APT hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed operano quali aziende di servizi per la promozione turistica, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. La gestione delle APT è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

4. Le APT hanno un proprio Statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione e l'ordinamento, nonché un proprio regolamento amministrativo-contabile.

5. La Regione contribuisce ai costi di

funzionamento con l'erogazione di un fondo annuale di dotazione, che viene ripartito come segue:

a) il 50 per cento in parti uguali per ogni APT;

b) il restante 50 per cento per un mezzo con riferimento ai posti letto e per l'altro mezzo alle presenze registrate nella ricettività complessiva dell'anno precedente a quello di assegnazione del fondo, desunte dai dati statistici ufficiali, pubblicati dai servizi turismo e attività ricettiva e sistema informativo e statistico della Regione.

Art. 22
(Ambiti territoriali delle APT)

1. Gli ambiti territoriali delle APT, considerati turisticamente rilevanti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della l. 217/1983, coincidono con quelli delle rispettive Province.

2. Il Comune sede dell'APT è stabilito dalla Giunta regionale su proposta della conferenza provinciale delle autonomie di cui all'articolo 3 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

3. La conferenza provinciale delle autonomie individua il Comune sede di APT entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attenendosi ai seguenti requisiti:

a) rilevante offerta turistica ricettiva alberghiera ed extralberghiera;

b) consistente movimento turistico;

c) numero di infrastrutture ed attrezzature di interesse turistico nonché di adeguati servizi pubblici;

d) presenza di risorse e di elementi

ambientali, storici o artistici di richiamo turistico.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'avvenuta indicazione della sede dell'APT, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, sentita la conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

5. Le APT sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale contestualmente all'insediamento dei consigli di amministrazione.

Art. 23

(Compiti e funzioni delle APT)

1. Le APT svolgono attività promozionarie e di accoglienza per la qualificazione e lo sviluppo turistico per conto della Regione. Realizzano progetti promozionali anche per conto di altri soggetti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni.

2. In particolare le APT, in conformità alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 25:

a) collaborano con la Provincia per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3;

b) promuovono la conoscenza dell'ambito territoriale in cui operano incrementandone l'attrattiva e la fruibilità, attuando iniziative di interesse turistico nell'ambito del piano di promozione regionale;

c) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale, artistico, paesaggistico, agriturismo ed ecologico esistente;

d) svolgono vigilanza ed assistenza alle attività degli operatori turistici locali e curano il raccordo tra gli interessi turistici e commerciali presenti nell'ambito territoriale di competenza;

e) raccolgono sistematicamente i dati e le informazioni sul movimento e sull'offerta turistica relativi al territorio di propria competenza, e li trasmettono all'Agenzia regionale di promozione turistica, tramite sistemi informativi interattivi predisposti dalla Regione stessa;

f) provvedono, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, alla istituzione e al coordinamento a livello provinciale, di un sistema a rete di uffici Informazione e Assistenza Turistica (IAT) sia a carattere permanente che stagionale.

3. I provvedimenti istitutivi degli IAT indicano:

a) la sede che, di norma, dovrebbe coincidere in via prioritaria con il Comune ex sede di APT soppressa;

b) l'ambito territoriale di competenza;

c) il carattere permanente o stagionale.

4. L'istituzione degli IAT e l'uso della relativa denominazione sono soggetti al preventivo nulla-osta della Giunta regionale. Il loro segno distintivo è conforme al modello grafico determinato dalla Regione.

5. Gli IAT dipendono dall'APT provinciale di appartenenza, che provvede ai costi di funzionamento e di gestione ivi compreso il personale.

6. Le APT possono affidare la gestione degli IAT ai Comuni singoli o associati. Le APT possono altresì affidare la

gestione degli IAT alle Pro Loco, agli Enti gestori dei servizi pubblici ferroviari, aeroportuali ed autostradali, con spese a carico degli stessi.

7. Nell'ambito delle proprie funzioni le APT, per la effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, possono affidare specifici incarichi ad istituti universitari, e ad altri Enti ed aziende specializzate nel settore turistico.

8. Per le rilevazioni dei dati statistici di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano le norme del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ferma restando la competenza del servizio regionale - sistema informativo statistico, è attribuita al direttore dell'APT, che si avvale della struttura dell'ente stesso, la funzione di vigilanza sull'adempimento della trasmissione dei dati relativi al movimento turistico da parte dei soggetti obbligati.

Art. 24

(Compiti e funzioni degli IAT)

1. La rete di uffici di informazione ed assistenza turistica (IAT) costituisce la struttura organizzativa territoriale dell'APT in ambito provinciale.

2. In particolare gli IAT a carattere permanente espletano i seguenti compiti e funzioni:

a) informazione e assistenza al turista:

1) gestione della informazione turistica locale, dell'APT in particolare e, in generale, della regione (raccolta sistematica delle informazioni turistiche, cul-

turali, sportive; elaborazione dei dati per la realizzazione e diffusione del relativo materiale a stampa);

2) assistenza al turista (logistica, reclami, ecc.);

b) manifestazioni:

1) raccolta, coordinamento e proposte all'APT per interventi di supporto a manifestazioni di interesse turistico della località;

2) organizzazione e attuazione, localmente, di manifestazioni turistiche promosse dall'APT;

c) assistenza agli operatori della domanda e dell'offerta turistica. Svolgimento di funzioni demandate dall'APT:

1) contatti con le agenzie di viaggio;

2) gestione di educational;

3) elaborazione offerte specifiche sulla località;

4) assistenza alle categorie alberghiere;

d) rilevazione dei dati statistici:

1) rilevazione ed elaborazione dei dati sul movimento turistico e sulla ricettività alberghiera ed extralberghiera relativi alla località;

e) gestione amministrativa e manutenzione beni in uso:

1) la gestione amministrativa, limitata alle spese di ordinario funzionamento dello IAT, all'utilizzo del personale in dotazione ed alla manutenzione dei beni mobili ed immobili in uso, è attuata in collaborazione e con le modalità stabilite dall'APT.

Nell'ambito delle funzioni indicate dal comma 2, le APT individuano i compiti da assegnare agli IAT istituiti con carattere stagionale.

Art. 25
(Direttive alle APT
e rapporti con gli Enti locali)

1. Spetta alla Regione, mediante l'Agenzia regionale di promozione turistica, esercitare le funzioni di direttiva e coordinamento delle attività delle APT che operano nel proprio territorio secondo le linee direttrici esplicitate nei piani di promozione turistica annuali.

2. Alla elaborazione dei piani di promozione turistica partecipano le APT e gli Enti locali nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

3. In conformità alle direttive di cui al comma 1, le APT predispongono programmi annuali finalizzati all'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 8.

4. A tal fine trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma per le attività di promozione turistica.

Art. 26
(Organi delle APT)

1. Sono organi delle APT:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Comitato esecutivo;
 - d) il Direttore;
 - e) il Collegio dei revisori.

Art. 27
(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'APT viene eletto

dal Consiglio di amministrazione subito dopo l'elezione del Comitato esecutivo, tra i componenti del Comitato stesso.

Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice Presidente eletto dal Consiglio di amministrazione con successiva votazione e con le stesse modalità di elezione del Presidente.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'APT, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Art. 28
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne stabilisce la data di insediamento. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

2. Il Consiglio di amministrazione delle APT è composto da:

- a) due rappresentanti dei Comuni compresi nel territorio di competenza dell'APT, designati dalla conferenza provinciale delle autonomie di cui all'articolo 3 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46;
- b) un rappresentante del Comune sede dell'APT;

c) tre esperti in materia turistica, di cui uno designato dal Consiglio regionale e due designati dall'amministrazione provinciale territorialmente competente, con voto limitato ad uno;

d) sette rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative dei seguenti settori, categorie e associazioni, così ripartiti:

1) un rappresentante di imprese turistiche del settore alberghiero;

2) un rappresentante di imprese turistiche del settore extralberghiero;

3) un rappresentante delle agenzie di viaggio e turismo;

4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

5) un rappresentante delle organizzazioni cooperative turistiche;

6) un rappresentante dell'associazione dei concessionari di spiaggia;

7) un rappresentante delle associazioni Pro-Loco.

3. Gli esperti di cui alla lettera c) del comma 2, devono essere in possesso dei requisiti afferenti la capacità di elaborare strategie di promozione turistica e di procedere per obiettivi e progetti, desumibili dai curricula professionali. Per ciascuno di essi dovrà essere precisata in ogni caso l'esperienza acquisita in ordine alle specifiche problematiche turistiche.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati nella carica una sola volta.

5. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti di programmazione e di

indirizzo generale della promozione turistica ed in particolare delibera:

a) lo statuto dell'APT;

b) il regolamento amministrativo-contabile ed il regolamento organico;

c) il programma annuale e pluriennale;

d) i bilanci previsionali e le relative variazioni, nonché i conti consuntivi.

6. Il Consiglio di amministrazione delibera altresì la nomina del Direttore scelto tra il personale dell'APT o della Regione in possesso della qualifica dirigenziale, ovvero scelto tra personale estraneo a tali amministrazioni e in possesso di un'esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa o tecnica di una struttura di media o grande dimensione.

7. Gli atti di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti ad approvazione della Giunta regionale che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso inutilmente tale termine l'atto s'intende approvato.

8. Il Direttore adotta tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'APT non riservati al Consiglio di amministrazione.

Art. 29

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è composto da sei membri compresi il Presidente e il vicepresidente dell'APT, ed è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno, tenendo conto delle seguenti proporzioni: uno tra gli esperti in materia turistica designati dall'amministrazione provinciale, l'esperto in materia

turistica designato dal Consiglio regionale, uno tra i rappresentanti del settore alberghiero, uno tra i rappresentanti del settore extra-alberghiero e delle agenzie di viaggio, uno tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, uno tra i rappresentanti delle associazioni dei concessionari di spiaggia delle organizzazioni cooperative turistiche e delle associazioni Pro-Loco.

2. Spetta al Comitato esecutivo di:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e fissare l'ordine del giorno delle relative sedute;

b) adottare gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) deliberare su ogni argomento che non rientri nella competenza specifica del Consiglio di amministrazione per assicurare il regolare funzionamento dell'APT.

3. In via eccezionale qualora ricorrono motivi di urgenza e di indifferibilità, il Comitato esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione; tali provvedimenti debbono essere ratificati dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

Art. 30

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori dei conti, è nominato dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e dura in carica quattro anni.

2. Il Collegio dei revisori dei conti

esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula un parere di massima sulle impostazioni del bilancio di previsione, nonché le valutazioni di bilancio a chiusura di esercizio;

b) redige, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari della stessa;

c) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda;

d) vigila, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'attività dell'amministrazione, formulando gli eventuali rilievi alla Giunta regionale.

3. Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è inviata alla Giunta regionale ai fini della vigilanza sull'azienda, nonché al Presidente dell'azienda.

4. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo delle quali devono ricevere comunicazione.

Art. 31

(Indennità di carica)

1. Ai componenti degli organi delle APT competono le seguenti indennità di carica:

a) Presidente: 15 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali;

b) componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo:

lire 70.000 per ogni giornata di seduta;
c) revisori dei conti: 30 per cento delle indennità previste per i revisori dei conti delle Province in cui ricadono le APT.

2. Agli stessi compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 32

(Entrate delle APT)

1. Le APT provvedono alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale e di attività, con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

b) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli Enti locali territoriali, di altri Enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi loro affidati;

c) fondo annuale di dotazione messo a disposizione dalla Regione, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, ripartito secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 21.

2. Le APT trasmettono entro il mese di gennaio di ciascun anno, al Presidente della Giunta regionale, che ne dà informazione al Consiglio regionale, una dettagliata relazione sui risultati della gestione dell'esercizio precedente e le previsioni per l'anno di riferimento.

Art. 33

(Gestione finanziaria e personale dell'APT)

1. Il regolamento amministrativo e

contabile di cui al comma 4 dell'articolo 21 detta norme per la gestione finanziaria e patrimoniale delle APT sulla base delle disposizioni del Codice Civile in materia d'impresa, assicurando altresì i raccordi con il bilancio e la contabilità regionale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle APT è disciplinato in conformità a quanto previsto per il personale della Regione e degli Enti e aziende dipendenti.

3. I Comuni e le Province per l'esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge si avvalgono del personale delle APT, sulla base di apposite convenzioni; la spesa per il trattamento economico di tale personale rimane a carico delle APT.

Capo IV

Attività turistiche locali

Art. 34

(Servizi turistici di base)

1. I Comuni singoli o associati costituiscono servizi turistici di base gestiti nelle forme previste dall'articolo 22 della l. 142/1990 oppure attraverso le associazioni turistiche Pro-LoCo.

2. I servizi turistici di base:

a) promuovono e supportano tecnicamente i progetti di valorizzazione turistica del territorio in cui operano;

b) collaborano alla elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche locali;

c) istituiscono ed eventualmente ge-

stiscono impianti ed infrastrutture di interesse turistico;

d) istituiscono e gestiscono centri-servizio per il turismo;

e) promuovono e realizzano i progetti di manifestazioni culturali o di altre iniziative finalizzate alla qualificazione dell'offerta turistica e collaborano alla relativa organizzazione e attuazione;

f) esercitano attività di informazione e di accoglienza turistica.

3. Le attività di cui alla lettera f) del comma 2, sono svolte nel territorio del Comune o dei Comuni associati tramite gli IAT, ove costituiti.

Capo V

Personale delle APT e ruolo unico nominativo regionale

Art. 35

(Struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa di ciascuna APT è costituita da un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva dell'azienda di cui all'articolo 8 della presente legge. A tale servizio è preposto il direttore dell'APT.

2. I consigli di amministrazione delle APT, entro sessanta giorni dal loro insediamento, disciplinano con apposito regolamento: l'articolazione del servizio di cui al comma 1, secondo l'allegata tabella A, il regolamento organico, nonché le qualifiche funzionali ed i profili professionali.

3. La pianta organica di ciascuna APT

non può essere numericamente inferiore a quella definita nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 36

(Inquadramento nel ruolo unico nominativo regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 è istituito il ruolo unico nominativo regionale del personale delle APT. La consistenza numerica dello stesso è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche definite nella tabella B allegata alla presente legge.

2. Il personale di ruolo dei disciolti Enti turistici è inquadrato dalla Giunta regionale, a norma del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 10/1988 nel ruolo unico nominativo regionale del personale delle APT, di cui al comma 1.

3. L'inquadramento di cui al comma 2 è effettuato nella qualifica posseduta alla data di istituzione dello stesso ruolo unico nominativo regionale, conservando il trattamento economico tabellare in godimento e il salario di anzianità individuale maturato.

4. Il personale facente parte del ruolo unico nominativo regionale delle APT è assegnato funzionalmente alle dipendenze di ogni singola APT sulla base della rispettiva pianta organica, definita ai sensi del comma 3 dell'articolo 21, con le procedure previste dagli articoli 24 e 25 della l.r. 10/1988.

5. L'assegnazione agli Enti delegati di personale proveniente dai soppressi Enti turistici regionali, prevista a norma del

comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 10/1988, viene effettuata a titolo di comando suscettibile, sentito il dipendente, di inquadramento nel ruolo organico dell'ente assegnatario al verificarsi della vacanza del posto di pari profilo professionale omogeneo.

6. Fino all'espletamento dei concorsi previsti dal successivo articolo 40 per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche delle APT, il personale non assegnato ai sensi del comma 2, primo capoverso, dell'articolo 25 della l.r. 10/1988, resta in servizio presso l'APT nel cui ambito territoriale è compresa la sede dove il dipendente prestava servizio a seguito del trasferimento avvenuto ai sensi del comma 4 dell'articolo 32. Tale norma si applica anche ai dipendenti inquadrati nella terza qualifica funzionale.

7. Al personale assegnato ad una sede di servizio in un Comune diverso da quello della sede di provenienza o di residenza, è corrisposto dall'APT assegnataria il compenso previsto dall'articolo 22 della l.r. 29/1990.

*Art. 37
(Profili professionali)*

1. Nell'ambito di ciascuna qualifica funzionale, l'allegata tabella C indica i profili professionali utilizzabili per l'espletamento delle funzioni di competenza delle APT, ferme restando le condizioni e le modalità di accesso dall'esterno e la mobilità verticale del personale secondo la normativa regionale vigente.

*Art. 38
(Attribuzione dei profili professionali)*

1. I consigli di amministrazione delle APT, sulla base della qualifica di inquadramento attribuita ai sensi del comma 3 dell'articolo 36, conferiscono, entro trenta giorni dalla data di assegnazione del personale, il profilo professionale a ciascun dipendente in corrispondenza dei profili professionali istituiti dalla presente legge, ove corrispondenti od omogenei con i profili professionali e con le funzioni svolte nei soppressi Enti turistici di provenienza. In caso di mancata corrispondenza od omogeneità con i predetti profili professionali ed in caso di appartenenza a qualifiche non previste nell'organico delle APT, i dipendenti conservano il profilo professionale in precedenza attribuito.

*Art. 39
(Copertura dei posti vacanti
in sede di prima attuazione
delle piante organiche)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge i posti risultanti vacanti nel ruolo unico nominativo regionale del personale delle APT e nelle piante organiche delle singole aziende, successivamente all'espletamento delle procedure previste dagli articoli 24 e 25 della l.r. 10/1988, vengono coperti secondo le modalità previste dai successivi commi, mediante concorso per titoli e colloquio professionale e/o prova attitudinale, riservato al personale di ruolo.

lo facente parte del ruolo nominativo delle predette APT.

2. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo, inquadrati nel ruolo nominativo delle APT, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 36, purché muniti del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno indipendentemente dalla loro anzianità di servizio di ruolo.

3. I posti della prima qualifica funzionale dirigenziale sono coperti mediante concorso riservato al personale che, alla data dell'1 gennaio 1983, era inquadrato nell'ottava qualifica funzionale e sia in possesso del diploma di laurea previsto dal vigente ordinamento regionale per l'accesso dall'esterno.

4. I concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'ambito delle qualifiche individuate nel comma 3 sono indetti con decreto del dirigente del servizio personale della Regione.

5. La riserva per gli interni prevista al comma 1 non opera se posto a concorso per qualifica e profilo professionale è uno solo nell'ambito dell'organico complessivo del ruolo unico nominativo regionale del personale delle APT.

6. La riserva nei concorsi interni prevista al comma 1 non opera quando per l'esercizio delle funzioni connesse ai posti messi a concorso è richiesto, a norma dell'ordinamento regionale o delle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, il possesso del preciso titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali di cui il dipendente di ruolo non sia in possesso.

Art. 40

(Norme concorsuali, graduatorie e nomine)

1. Il bando di concorso è emanato per qualifica funzionale e profilo professionale e prevede:

a) il numero dei posti complessivi da ricoprire e quello di spettanza di ciascuna APT;

b) le materie oggetto delle prove concorsuali, a seconda della specificità dei profili professionali;

c) gli altri requisiti previsti dalle disposizioni di leggi regionali in materia di concorso.

2. La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 e successive modificazioni, nonché del comma 21 dell'articolo 3 della l. 24 dicembre 1993, n. 537. Funge da segretario un dipendente di ruolo regionale con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

3. Per la formulazione e l'approvazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori vengono osservate le seguenti disposizioni:

a) la Commissione giudicatrice, esaurite le prove concorsuali, provvede alla formulazione, per ciascuna qualifica funzionale e profilo professionale, di un'unica graduatoria;

b) la Giunta regionale procede all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori con assegnazione alle APT secondo l'ordine di posizione in graduatoria. I vincitori dei concorsi, entro il termine di venti giorni dalla

nomina, devono indicare le proprie preferenze in ordine alla sede di assegnazione. La mancata richiesta di preferenza comporta l'assegnazione all'azienda stabilita dalla Giunta stessa.

4. Le graduatorie dei concorsi previste dal comma 3 esauriscono i propri effetti con la nomina dei vincitori e sono utilizzabili unicamente, seguendo l'ordine degli idonei, per rinuncia o decadenza dalla nomina da parte dei vincitori stessi.

5. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la quarta qualifica funzionale, limitatamente ai profili professionali amministrativi, è considerata qualifica immediatamente inferiore alla qualifica funzionale sesta.

Art. 41

(Copertura dei posti vacanti)

1. Espletate le procedure previste dall'articolo 40, i posti risultanti ulteriormente vacanti per qualifica e profili professionali, anche omogenei, sono coperti mediante mobilità dal personale di ruolo appartenente al ruolo unico nominativo regionale nei limiti del cinque per cento con arrotondamento all'unità superiore, secondo i criteri e le modalità da stabilirsi, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale.

2. I concorsi di ammissione all'impiego, effettuate le procedure previste al comma 1, vengono espletati dalla Giunta regionale su richiesta dei Consigli di amministrazione delle APT secondo la normativa regionale vigente al momento della loro pubbli-

cazione. Gli stessi sono indetti entro il mese di febbraio di ciascun anno sulla base delle vacanze complessive per ciascuna qualifica e profilo professionale previsti nell'ambito delle piante organiche delle APT, individuati al 31 dicembre di ciascun anno, e di quelli che si rendano disponibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo in ragione di collocamenti a riposo d'ufficio.

3. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle dipendenze delle APT con preferenza secondo l'ordine di posizione in graduatoria.

4. Per la copertura dei posti vacanti di cui al comma 2 sino alla quarta qualifica funzionale, si osservano le disposizioni vigenti in materia di collocamento, fatte salve le disposizioni sulla mobilità e le riserve in favore delle categorie protette.

Art. 42

(Gestione amministrativa del personale)

1. La gestione amministrativa del personale, ad eccezione delle competenze attribuite espressamente dalla legge agli organi regionali è di competenza degli organi istituzionali delle singole APT.

Art. 43

(Assunzione a tempo determinato)

1. Per le assunzioni a tempo determinato in presenza di esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale e transitorio, si applicano le disposizioni

di legge vigenti al momento delle assunzioni.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al trattamento giuridico ed economico provvede il Consiglio di amministrazione di ciascuna APT con onere a carico del proprio bilancio.

Art. 44
(Personale
degli uffici di informazione
e di accoglienza turistica)

1. I Consigli di amministrazione delle APT provvedono a regolamentare l'utilizzo del personale da assegnare agli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT) a carattere permanente, utilizzando in via prioritaria il personale previsto nella pianta organica definita nella tabella B allegata alla presente legge, ed assegnato alle stesse APT ai sensi del comma 4 dell'articolo 36.

2. Per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica a carattere stagionale i consigli di amministrazione delle APT provvedono a norma del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 10/1988.

3. Per il funzionamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica le APT possono avvalersi della partecipazione, anche finanziaria, di organismi pubblici e privati.

Art. 45
(Assicurazione sociale
e trattamento di quiescenza)

1. Ai fini assistenziali e del trattamento di quiescenza, il personale delle APT

inquadrate a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (INPDAP), con decorrenza dalla data di costituzione delle APT.

Art. 46
(Trattamento di fine servizio)

1. Ai fini del trattamento di fine servizio il personale delle APT inquadrato a norma della presente legge è iscritto all'INPDAP con decorrenza dalla data di costituzione delle APT.

2. I consigli di amministrazione delle APT potranno, con proprio regolamento, adeguare il trattamento previdenziale del personale ai principi della l.r. 3 novembre 1984, n. 34.

3. Con decorrenza dalla data di costituzione delle APT sono rescisse le polizze assicurative eventualmente stipulate per i trattamenti di fine servizio secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

4. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INPDAP di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso i soppressi Enti di provenienza, gli importi maturati alla data di costituzione delle APT che non abbiano dato luogo a liquidazione, riferiti ai periodi comunque non coperti da iscrizione al predetto istituto previdenziale, saranno versati all'INPDAP secondo le modalità stabilite all'articolo 6 della l. 482/1988 a cura delle aziende stesse.

Capo V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 47
(Durata in carica e decadenza
degli organi dell'Agenzia regionale
e delle APT)

1. Gli organi dell'Agenzia regionale di promozione turistica e delle APT durano in carica quanto il Consiglio regionale.

2. Le designazioni previste agli articoli 10 e 28 debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla elezione della Giunta regionale.

3. Gli organi sono prorogati per non più di quarantacinque giorni dalla decadenza di cui al comma 1 limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti ed indifferibili.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale e delle APT purché almeno due terzi dei componenti siano stati designati.

Art. 48
(Prima costituzione
degli organi dell'Agenzia regionale
e delle APT)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità in essa stabilite, si procede alla costituzione degli organi dell'Agenzia regionale di promozione turistica e delle APT.

2. Gli organi durano in carica fino al termine della legislatura regionale.

Art. 49
(Soppressione delle Aziende
di promozione turistica)

1. Le Aziende di promozione turistica, già istituite con la l.r. 7 aprile 1988, n. 10 sono soppresse con decorrenza dalla data di costituzione delle APT ai sensi del comma 5 dell'articolo 7.

2. Le APT subentrano nella titolarità dei beni mobili ed immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive, delle Aziende di promozione turistica soppresse, ricadenti nel territorio provinciale di competenza.

3. I Presidenti delle Aziende di promozione turistica assumono le funzioni di commissari straordinari per un periodo di centoventi giorni con il compito di:

a) redigere il conto di gestione;

b) redigere gli inventari dei beni mobili ed immobili.

4. Il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica soppresse è assegnato, con decorrenza dalla sua costituzione, all'APT territorialmente competente.

5. Il personale di cui al comma 4, a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica di cui al comma 3 dell'articolo 36.

Art. 50
(Destinazione delle entrate
delle Aziende disciolte)

1. Le entrate, anche di natura tributaria, riconosciute dalla vigente legislazione alle aziende di promozione turi-

stica disciolte, sono assegnate alla Regione con vincolo di destinazione per le attività attribuite o delegate.

Art. 51
(Disposizioni finanziarie)

1. Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, in deroga al disposto del quarto comma dell'articolo 65 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata a trasferire dai capitoli n. 3231101 e n. 3231104 dello stato di previsione della spesa ai competenti capitoli, o ad appositi capitoli da istituirsi, le somme occorrenti, rispettivamente, per il pagamento delle competenze spettanti al personale delle sopresse aziende di promozione turistica e per il finanziamento delle spese relative all'attività delle APT di cui all'articolo 23, nonché per le spese relative alle attività attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 3, mediante deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni.

2. L'entità della spesa per l'attività delle APT e delle Province di cui rispettivamente agli articoli 23 e 3 sarà stabilita, per ciascuno degli anni successivi, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dei commi 1 e 2 si provvede:

a) per l'anno 1996, mediante riduzione di una quota parte degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dei capitoli nn. 3231101 e 3231104;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte dei proventi dei tributi regionali.

4. All'onere derivante dalla spesa di gestione dell'Agenzia regionale di promozione turistica la Regione provvede a partire dall'esercizio 1996 con apposito capitolo di bilancio, di nuova istituzione, denominato "Contributi a favore dell'Agenzia regionale di promozione turistica", che viene dotato annualmente della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio, mediante utilizzo delle disponibilità previste per la promozione turistica ed eventuali nuove maggiori assegnazioni.

Art. 52
(Abrogazione)

1. Le norme della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

2. E' abrogata la l.r. 21 novembre 1984, n. 36.




FIGURE PROFESSIONALI

D.- Direttore

8.01

Funzionario direttivo responsabile sezione affari generali - personale/bilancio-contabilità

8.02

Funzionario direttivo responsabile sezione promozione/marketing-statistica

7.01

Istruttore direttivo esperto nel campo amministrativo/personale

7.02

Istruttore direttivo esperto nel campo della promozione/marketing e tecnica della comunicazione

7.03

Istruttore direttivo esperto nel campo

dell'informazione - accoglienza/animazione - manifestazioni

6.01

Istruttore nel campo amministrativo

6.02

Istruttore nel campo contabile

6.03

Istruttore nel campo statistico

6.04

Istruttore nel campo della promozione/marketing

6.05

Istruttore nel campo informazione - accoglienza/animazione - manifestazioni

5.01 -

Collaboratore professionale/terminalista

4.01

Esecutore/centralinista/autista

3.01

Operatore/uscieri/comMESSO

TABELLA B

PIANTE ORGANICHE

APT		QUALIFICA FUNZIONALE										
N.	AMBITI PROVINCIALI	1 [^] DIR.	8 [^]	7 [^]	7 [^] IAT	6 [^]	6 [^] IAT	5 [^]	5 [^] IAT	4 [^]	3 [^]	TOT.
1	PESARO	1	2	4	3	5	3	2	3	2	1	26
2	ANCONA	1	2	4	3	5	3	2	3	2	1	26
3	MACERATA	1	2	4	2	5	2	2	2	2	1	23
4	ASCOLI P.	1	2	4	2	5	2	2	2	2	1	23
	TOTALI	4	8	16	10	20	10	8	10	8	4	98

PROFILI PROFESSIONALI

Terza qualifica funzionale

3.01 Usciere - Commesso

Assicura le attività tipiche dell'usciera-commesso nel dare informazioni al pubblico sugli uffici e il personale.

Disbriga piccoli lavori esecutivi assegnatigli dai superiori.

Provvede al ritiro e alla spedizione della corrispondenza.

Quarta qualifica funzionale

4.01 Esecutore amministrativo

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nelle varie sezioni lo svolgimento delle attività:

a) di tipo amministrativo che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni;

b) di collaborazione alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche;

c) di esecuzione di lavori di stenografia e/o dattilografia, da originali e/o registrazioni anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) di collazione di dattiloscritti;

e) di operazione di esecuzione di pro-

grammi di elaborazione secondo procedure definite;

f) di spedizione, di fotocopiatura, di autista;

g) di addetto alle informazioni al pubblico e/o operazioni di banco;

h) di addetto all'esercizio di impianti telefonici;

i) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

Quinta qualifica funzionale

5.01 Collaboratore registrazione dati

Assicura, nell'ambito delle posizioni di lavoro nelle varie sezioni, lo svolgimento delle attività:

a) di addetto a funzioni tecniche ed amministrative che richiedono conoscenze preliminari a livello di operatori e alla specializzazione con connesse responsabilità di indirizzo anche di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

b) di addetto per l'acquisizione e verifica automatica di dati "input" e statistici per la preparazione codificata di documenti standard informativi per la gestione di scritture contabili con uso di terminali e di altre apparecchiature elettroniche;

c) di addetto ad operazioni di informazioni turistiche mediante uso di apparecchiature elettroniche;

d) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

Le attività del profilo professionale

sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse in relazione alle esigenze organizzative della sezione di appartenenza e possono integrare funzioni di qualifiche inferiori omogenee e complementari.

Sesta qualifica funzionale

6.01 Istruttore nel campo amministrativo

Assicura, nell'ambito delle posizioni di lavoro della sezione affari generali-personale - bilancio-contabilità, lo svolgimento delle attività:

a) di raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme;

b) di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di elementi (atti, dati, istruzioni e documenti) anche complessi e di dati semplici secondo istruzioni di massima;

c) di redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse, compreso il personale;

d) di cura della corrispondenza e delle relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;

e) di redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti, rendicontazione e attività economiche correnti.

6.02 Istruttore nel campo contabile

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro della sezione affari generali-

personale - bilancio-contabilità, lo svolgimento delle attività:

a) di raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme inerenti il bilancio e la contabilità;

b) di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di elementi (atti, dati, istruzioni e documenti) anche complessi e di dati semplici secondo istruzioni di massima;

c) di redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse sia per il bilancio di previsione che per il conto consuntivo;

d) di redazione sintetica di schemi contabili, comunicazioni, testi e documenti, rendicontazioni ed attività economiche correnti.

6.03 Istruttore nel campo della statistica

Assicura, nell'ambito della sezione promozione-marketing-statistica lo svolgimento delle seguenti attività:

a) di elaborazione dati, manutenzione dei programmi, gestione operativa degli impianti di elaborazione, controllo delle informazioni "input/output", gestione dei flussi informativi e statistici e prima elaborazione statistica degli stessi;

b) altre assimilabili per capacità professionali conoscenze preliminari ed esperienze;

c) di addetto alla acquisizione e alla verifica automatica dei dati input, per la preparazione e la codificazione di documenti informativi connessi al proprio servizio con l'uso dei terminali o di altre apparecchiature elettroniche.

6.04 Istruttore nel campo della promozione-marketing

Assicura nell'ambito della sezione promozione-marketing-statistica, lo svolgimento delle seguenti attività:

a) di informazione e di diffusione delle documentazioni che rientrano nel settore delle attività turistiche;

b) di interprete con conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui una tra quelle europee a maggiore diffusione;

c) di traduzione e corrispondenza;

d) di collegamento con i servizi e le strutture turistiche locali, al fine di favorire la partecipazione e l'integrazione del turista con la popolazione nell'ambito del territorio;

e) altre assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienze.

6.05 Istruttore nel campo informazione-accoglienze - animazione e manifestazioni

Assicura nell'ambito della sezione promozione-marketing-statistica, lo svolgimento delle seguenti attività:

a) di diffusione delle documentazioni che rientrano nel settore delle attività turistiche, delle iniziative culturali e di tempo libero e delle manifestazioni in genere;

b) di collegamento tra i servizi turistici locali e le iniziative culturali e sportive;

c) di informazione e coordinamento di iniziative di tipo associativo nell'ambito dell'attività turistica;

d) di addetto alle informazioni turisti-

che e accoglienza a turisti sia italiani che stranieri. In quest'ottica deve essere a conoscenza di non meno di due lingue straniere, di cui una maggiormente diffusa a livello europeo;

e) altre assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienze.

Le attività dei profili professionali 6.03, 6.04 e 6.05 sono svolte in forma integrata costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione ad esigenze organizzative della sezione di appartenenza e possono integrare funzioni o qualifiche inferiori, omogenee e complementari.

Settima qualifica funzionale

7.01 Istruttore direttivo - esperto nel campo amministrativo e personale

Assicura, nell'ambito delle posizioni di lavoro della sezione affari generali - personale - bilancio-contabilità, lo svolgimento delle attività:

a) di natura tecnico-amministrativa consistenti nell'istruttoria formale e nella predisposizione di atti e provvedimenti o nell'elaborazione di dati, nonché di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;

b) in materia di gestione amministrativa del personale e di gestione amministrativa ed economica del personale a tempo determinato o stagionale;

c) altri assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

7.02 Istruttore direttivo esperto nel campo economico e di bilancio

Assicura nell'ambito della posizione di lavoro della sezione affari generali - personale - bilancio-contabilità, lo svolgimento delle seguenti attività:

a) di natura tecnico-contabile consistenti nell'istruttoria formale e nella predisposizione di atti e provvedimenti o nell'elaborazione di dati, nonché di studio, elaborazione e progettazione;

b) di collaborazione con il responsabile della sezione nella predisposizione e gestione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché nella rendicontazione e nella gestione dei servizi economici;

c) ogni altra attività assimilabile per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze, alle attività di gestione finanziaria, contabile e di bilancio dell'ente.

7.03 Istruttore direttivo - esperto di promozione marketing e tecnica della comunicazione

Assicura lo svolgimento delle attività:

a) di studio, ricerca e indagine per la programmazione delle azioni e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

b) di definizione degli obiettivi da perseguire nel settore;

c) di determinazione delle azioni pubblicitarie e di distribuzione;

d) di cura della struttura dell'offerta, della dinamica e del posizionamento del turismo nello sviluppo sociale ed

economico del territorio di competenza;

e) di cura dei rapporti con gli operatori turistici e leaders di opinione italiani e stranieri, promuovendo iniziative di familiarizzazione con il territorio di competenza e di sviluppo dei canali di vendita del prodotto turistico, attuando incontri operativi;

f) di interprete con conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere, di cui una tra quelle europee a maggiore diffusione;

7.04 Istruttore direttivo - esperto nel campo della informazione-accoglienza - animazione-manifestazioni

Assicura lo svolgimento delle attività:

a) di studio, ricerca e indagine per la programmazione delle azioni e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

b) di definizione degli obiettivi da perseguire nel settore;

c) di interprete con conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere, di cui una tra quelle europee a maggiore diffusione;

d) di assistenza in lingua a turisti esteri in riunioni, convegni, visite, ecc. fornendo anche informazioni sulle varie attività di accoglienza, sulle manifestazioni turistico-culturali e sulle attività di animazione e tempo libero;

e) di traduzioni della corrispondenza e di segreteria;

f) altre assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza.

Ottava qualifica funzionale

8.01 Funzionario direttivo - responsabile della sezione affari generali - personale - bilancio-contabilità

Sostituisce il direttore dell'azienda nell'espletamento di tutte le funzioni di competenza in caso di assenza o impedimento dello stesso ed assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella qualifica le seguenti attività:

a) formulazioni di proposte per una migliore efficacia ed efficienza del lavoro attribuito ai vari settori;

b) collaborazione con il direttore dell'azienda nell'elaborazione dei programmi di attività promozionale turistica dell'azienda;

c) controllo, coordinamento e adozione delle misure organizzative in relazione al migliore impiego del personale e delle dotazioni strumentali al fine di realizzare le direttive impartite che richiedano un impiego collegiale del personale;

d) verifica coordinamento ed eventuale adozione di proposte di atti amministrativi predisposti dai diversi settori, nonchè, in situazioni di necessità ed urgenza, di adozione di tutte le misure conservative e cautelari richieste, fatta salva la consultazione preventiva, ove possibile, con il direttore dell'azienda;

e) di natura tecnico contabile relativa alla programmazione e gestione del bilancio di previsione annuale e pluriennale;

f) alla direzione, coordinamento e controllo di tutte le attività di natura

contabile e di spesa riguardante l'attività dell'ente;

g) di progettazione ed elaborazione del conto consuntivo;

h) ogni altra attività assimilabile per capacità professionale conoscenza ed esperienza alle attività di gestione finanziaria, contabile e di bilancio;

i) di collaborazione con il direttore dell'azienda alla elaborazione dei programmi di attività e nella predisposizione degli elementi conoscitivi e di indirizzo connessi alla elaborazione del bilancio preventivo e sue variazioni, nonchè del rendiconto generale.

l) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

8.02 Funzionario direttivo responsabile della sezione promozione di marketing e statistica

Assicura, nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella sezione promozione marketing-statistica, lo svolgimento delle attività:

a) di studio, ricerca e indagine per la programmazione delle attività e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

b) di definizione degli obiettivi da perseguire nel settore;

c) di determinazione delle azioni pubblicitarie e promozionali; nonchè di informazione e raccordo con le attività di animazione e tempo libero nell'ambito del territorio di competenza;

d) di cura dell'offerta, della dinamica e del posizionamento del turismo nello

sviluppo sociale ed economico del territorio di competenza;

e) di cura dei rapporti con gli operatori turistici e leaders di opinione italiani e stranieri, di coordinamento di iniziative di familiarizzazione con il territorio di competenza e di sviluppo dei canali di vendita del prodotto turistico, nonché di attuazione di incontri operativi;

f) altri assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

Il responsabile della sezione deve essere a conoscenza parlata e scritta di due lingue straniere, di cui una tra quelle europee a maggiore diffusione.

Qualifica funzionale dirigenziale

Direttore dell'APT

Assicura, nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente, lo svolgimento di attività:

a) di direttore unico dell'APT;

b) di responsabile della direzione dell'azienda, di esercizio delle funzioni di segretario di consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e di sot-

toscrizione, congiuntamente al presidente, dei relativi verbali;

c) di cura degli atti che comportano impegni di spesa, che portano la firma del presidente e del direttore;

d) di responsabile del personale e del buon funzionamento di tutte le strutture operative di coordinamento e supervisione dell'attività delle sezioni anche mediante riunioni periodiche fra i dipendenti, di predisposizione dei piani e dei programmi di attività, di cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, degli adempimenti per l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'ente e di esercizio delle altre funzioni demandate dai regolamenti dell'ente stesso;

e) di coordinamento, supervisione ed attivazione delle relazioni esterne secondo i piani e gli indirizzi degli organi dell'ente;

f) di autorizzazione e di pagamento, mediante proprio decreto, delle competenze inerenti il lavoro straordinario, le missioni, le indennità relative al miglioramento dell'efficienza dei servizi autorizzati dal competente organo amministrativo.

PROPOSTA DI LEGGE N. 21

a iniziativa del consigliere Grandinetti
presentata in data 16 agosto 1995

***Individuazione della sede legale della unità sanitaria locale
n. 10. Modifica all'articolo 1 della legge regionale
7 aprile 1995 n. 31***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 16 agosto 1995*
- *Non approvata dall'assemblea nella seduta n. 35 del 27 febbraio 1996*

Art. 1

1. La sede legale della Unità sanitaria locale (USL) n. 10 individuata, all'articolo 1 della l.r. 7 aprile 1995, n. 31, nei Comuni di Camerino e di San Severino

Marche, fermi rimanendo gli ambiti territoriali di cui si compone, è modificata e reintegrata come segue:

il Comune di San Severino Marche è sede della USL n. 10.

PROPOSTA DI LEGGE N. 22

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 settembre 1995

Variatione al bilancio di previsione per l'anno 1995

divenuta: Legge regionale 31 ottobre 1995 n. 61
Variatione al bilancio di previsione per l'anno 1995
BUR n. 82 del 9 novembre 1995

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 7 settembre 1995*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 27 settembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 ottobre 1995, n. 11*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 654/GAB.95 del 31 ottobre 1995*
- ***Servizio regionale responsabile dell'attuazione: Servizio bilancio***

Art. 1
(Modifica degli stanziamenti
di entrata)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1995, di cui alla Tabella 1 annessa alla l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono apportate le variazioni, agli stanziamenti di competenza e di cassa esposte nella allegata Tabella A.

Art. 2
(Modifica degli stanziamenti di spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, di cui alla Tabella 2 annessa alla l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono apportate le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa esposti nella allegata Tabella B.

Art. 3
(Disposizioni diverse)

1. Per l'attuazione della l. 5 gennaio 1994, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da stanziare a carico del capitolo 2114114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: "Spese per studi e ricerche finalizzate alla realizzazione del piano delle risorse idriche".

2. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 è ripristinato il capitolo 5400114 con la denominazione: "Contributi alle Province per la prima formazione dei programmi pluriennali".

3. La Tabella B, di cui all'articolo 11 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, è modificata per quanto concerne la modulazione degli stanziamenti previsti dalla l.r. 18 aprile 1979, n. 17, nel modo che segue:

a) anno 1995, lire 2.000.000.000 anziché lire 1.000.000.000;

b) anno 1996, lire 1.988.600.000 anziché lire 2.988.600.000.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 23 gennaio 1992, n. 10 è ripristinato lo stanziamento di lire 1.377.923.530 a carico del capitolo 3246204 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 con la seguente denominazione: "Contributi alle piccole e medie imprese commerciali per il finanziamento delle spese di investimento individuate dall'articolo 1 della l.r. 23 gennaio 1992, n. 10".

5. I termini previsti dal comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono rideterminati nel modo che segue:

a) per la presentazione dei progetti entro il 31 ottobre 1995;

b) per la ammissibilità al finanziamento entro il 31 dicembre 1995.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Stato di previsione dell'entrata

1. Modificazioni in riduzione

Capitolo	Competenza	Cassa
1002001	5.781.796.782	5.781.796.782
2003040	103.700.000.000	103.700.000.000
2003141	2.872.000.000	2.872.000.000
	<hr/>	<hr/>
Totale	112.353.796.782	112.353.796.782

2. Modificazioni in aumento

Capitolo	Competenza	Cassa
1005003	103.720.000.000	103.720.000.000
	<hr/>	<hr/>
Totale	103.720.000.000	103.720.000.000

Stato di previsione della spesa

1. Modificazioni in aumento

Capitolo	Competenza	Cassa
1120105	1.000.000.000	1.000.000.000
1310104	50.000.000	50.000.000
1610101	50.000.000	50.000.000
2114114 (n.i.)	500.000.000	500.000.000
2227207	44.000.000	44.000.000
3111103	15.000.000	15.000.000
3114220	150.000.000	150.000.000
3117103	60.000.000	60.000.000
3231104	60.000.000	60.000.000
3246204 (n.i.)	1.377.923.530	1.377.923.530
4111201	1.000.000.000	1.000.000.000
4221168	20.000.000	20.000.000
5200103	-	18.000.000.000
5400114 (n.i.)	200.000.000	200.000.000
6200241	4.800.000.000	4.800.000.000
6300291	330.000.000	30.000.000
6520302	2.032.302	2.032.302
	<hr/>	<hr/>
Totale	9.658.955.832	26.858.955.832

2. Modificazioni in riduzione

Capitolo	Competenza	Cassa
2131101	60.000.000	60.000.000
2227102	44.000.000	44.000.000
3114136	150.000.000	150.000.000
3232202	2.872.000.000	2.872.000.000
3211102	3.000.000.000	3.000.000.000
3246201	-	1.500.000.000
3246202	-	200.000.000
5100101	-	2.500.000.000
5100201	-	950.000.000
5100202	-	2.050.000.000
5200101	-	10.000.000.000
6510101	4.164.642.638	4.164.642.638
6510102	2.109.976	2.109.976
6520301	8.000.000.000	8.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
Totale	18.292.752.614	35.492.752.614

PROPOSTA DI LEGGE N. 23

a iniziativa dei consiglieri Cesaroni, Rocchi e Meschini
presentata in data 30 agosto 1995

***Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPA)***

*divenuta: Legge regionale 2 settembre 1997 n. 60
Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale
delle Marche (ARPAM)*

BUR n. 63 del 12 settembre 1997

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 8 settembre 1995*
- *La IV Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 123 del 6 maggio 1997 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 22 maggio 1997*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 28 maggio 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 1997, n. 115*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 451/GAB.97 del 21 luglio 1997*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 23 luglio 1997*
- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 1997, n. 127*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 607/*

GAB.97 dell'1 settembre 1997

• ***Servizi regionali responsabili dell'attuazione:*** Servizio sanità e servizio tutela e risanamento ambientale

Art. 1
(Finalità)

1. E' istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche (ARPA) di seguito denominata Agenzia, quale organo tecnico multifunzionale, dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale, con sede legale in Ancona.

Art. 2
(Funzioni)

1. L'Agenzia svolge attraverso i propri servizi centrali e territoriali ed i dipartimenti tecnici provinciali, le funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in particolare:

a) la formulazione all'autorità regionale, provinciale e comunale di proposte e pareri concernenti:

1) i limiti di accettabilità degli inquinanti e gli standards di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo per le materie di competenza regionale;

2) lo smaltimento dei rifiuti;

3) lo smaltimento delle acque reflue;

4) i sistemi di monitoraggio dello stato dell'ambiente, dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio;

5) gli interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;

b) la cooperazione con l'Agenzia na-

zionale per la protezione dell'ambiente;

c) la verifica e il parere tecnico sulla documentazione allegata alle richieste di autorizzazione previste dalle vigenti leggi nel settore ambientale;

d) la vigilanza ed il controllo tecnico sull'inquinamento fisico, chimico e biologico delle acque, dell'aria e del suolo e sull'igiene dell'ambiente;

e) il supporto tecnico scientifico per la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive;

f) studi ed attività tecnico-scientifiche di supporto alle valutazioni di impatto ambientale;

g) qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

Art. 3
(Funzioni delegate da altri Enti)

1. L'Agenzia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 esercita le seguenti funzioni tecniche di competenza di altri Enti:

a) il coordinamento e gestione dei sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico secondo le disposizioni del d.m. 10 maggio 1991;

b) il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

c) il supporto tecnico-scientifico alle attività della Commissione tecnica prevista dalla l.r. 31/1990 sui rifiuti;

d) il supporto tecnico scientifico alle attività del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico;

e) il controllo delle acque destinate

alla balneazione (legge 470/1982) e la sorveglianza sull'eutrofizzazione (d.m. 17 giugno 1988).

Art. 4

(Funzioni già svolte dalle Unità sanitarie locali)

1. Le funzioni in materia ambientale già attribuite alle USL dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni sono trasferite all'Agenzia. Ai sensi dell'articolo 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 61 l'Agenzia, attraverso i Dipartimenti tecnici provinciali ed i Servizi territoriali, svolge altresì le seguenti funzioni già competenza degli ex SMSP, a supporto dei Dipartimenti di prevenzione delle USL:

a) accertamenti analitici su:

1) alimenti, bevande, prodotti dietetici e per la prima infanzia e prodotti agrari comunque destinati all'alimentazione; imballaggi e contenitori;

2) presidi sanitari e cosmetici;

3) acque destinate al consumo umano;

4) molluschicoltura;

b) verifiche ed accertamenti strumentali su apparecchi ed impianti in luoghi di lavoro e di vita quali:

1) ascensori e montacarichi;

2) gru, apparecchi di sollevamento ed affini;

3) ponti sviluppati, ponti sospesi e scale aeree;

4) idroestrattori;

5) impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche ed elettrici in genere;

6) generatori di vapore, di acqua surriscaldata e di calore in genere;

7) recipienti a pressione ed affini;

8) forni e locomobili;

9) impianti gas;

c) supporto tecnico ed analitico per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita.

Art. 5

(Province, Comuni, Unità sanitarie locali)

1. Le Amministrazioni provinciali esercitano le proprie funzioni in materia ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione regionale. Per l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche in tale materia si avvalgono dell'Agenzia secondo i criteri di seguito stabiliti. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui alla materia del presente comma sono trasferite all'Agenzia.

2. Le USL hanno l'obbligo di avvalersi, di norma, dell'Agenzia per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c). Le USL possono delegare all'Agenzia, a seguito di convenzione, anche l'espletamento dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, di competenza dei Dipartimenti di prevenzione.

3. I Comuni hanno l'obbligo di avvalersi dell'Agenzia per tutte le attività connesse alla protezione ambientale secondo le modalità e tariffe stabilite dalla Giunta regionale.

4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 61/1994 le Amministrazioni provinciali sono tenute a stipulare apposite convenzioni con l'Amministrazione regionale per l'esercizio delle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia. Le stesse convenzioni vengono stipulate dalle USL con l'Amministrazione regionale per l'esercizio da parte dell'Agenzia delle attività di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c).

5. Le convenzioni di durata biennale devono prevedere:

a) le modalità di esercizio di tali attività;

b) l'articolazione dei piani particolareggiati da concordarsi tra Amministrazioni provinciali, USL ed Agenzia entro il 1° novembre di ogni anno, per l'anno successivo;

c) le tariffe.

Art. 6

(Programmazione regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, della legge 61/1994 la programmazione regionale viene attuata sulla base di una apposita indagine territoriale che definisce in particolare la densità abitativa, la densità delle attività produttive e agricole, la presenza di insediamenti ad alto potenziale di inquinamento o di rischio di incidente rilevante, la presenza di aree sottoposte a vincolo o a protezione da normative statali o regionali.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari, definisce:

a) le procedure di coordinamento tra Province, Comuni ed altri Enti finalizzate ad evitare duplicazioni delle attività. In particolare individua i percorsi necessari affinché l'Agenzia diventi l'unico referente per tutte le attività ambientali di cui all'articolo 2;

b) le procedure per il trasferimento delle attività di fisica sanitaria attualmente svolte dai SMSP e del relativo personale alle Aziende ospedaliere.

Art. 7

(Attività di consulenza Convenzioni)

Prestazioni a favore di terzi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 61/1994 per l'esercizio da parte dell'Agenzia regionale di attività tecnico-scientifiche specialistiche, con costi a totale carico dell'Agenzia nazionale.

2. E' altresì autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti universitari ed altri Enti per l'aggiornamento del personale e per attività di consulenza scientifica e giuridico-legale. Senza pregiudizio per le attività previste dal piano annuale, l'Agenzia può svolgere a richiesta di terzi, prestazioni nell'esclusivo interesse di quest'ultimi purché non in contrasto con i propri compiti istituzionali.

3. Nel piano annuale vengono stabiliti i limiti quantitativi e qualitativi di tali prestazioni le cui tariffe sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 8

(Relazione sullo stato dell'ambiente, sistema informativo, informazione ai cittadini)

1. La Regione tramite l'Agenzia, assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente. L'Agenzia adotta un sistema informativo e soluzioni informatiche compatibili con i relativi sistemi del Ministero dell'ambiente, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e dei Dipartimenti interessati del Ministero della sanità.

2. In applicazione dell'articolo 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 entro novanta giorni dalla nomina, il Consiglio di amministrazione approva il regolamento che individua la procedura di accesso da parte dei cittadini agli atti dell'Agenzia stessa e le categorie di documenti non accessibili. Il regolamento deve prevedere che gli atti siano disponibili anche presso le sedi periferiche dell'Ente.

Art. 9

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:
- a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Direttore generale;
 - c) il Collegio dei revisori.

Art. 10

(Il Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Giunta

regionale. Il Consiglio è composto da cinque membri, dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione determina gli obiettivi annuali e pluriennali della prevenzione ambientale secondo gli indirizzi della programmazione regionale e verifica i risultati delle attività svolte dall'Agenzia.

3. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente ovvero quando lo richiede la maggioranza dei componenti.

4. Il Consiglio di amministrazione stabilisce gli indirizzi di gestione dell'Agenzia, ne approva i regolamenti, il bilancio di previsione, il conto consuntivo, i piani di attività annuali e pluriennali, le convenzioni. Tali atti sono inviati alla Giunta regionale che entro trenta giorni li approva o richiede apposite modifiche.

Art. 11

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati per quanto concerne le attività dell'Agenzia del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, nonché della corretta gestione delle risorse.

2. Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione e di direzione dell'attività nonché la legale rappresentanza dell'Agenzia.

3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra soggetti laureati con adeguata qualificazione tecnico organizzativa e manageriale, scelti a

seguito di apposito concorso per titoli il cui bando deve essere pubblicato nel B.U.R.M. e nella G.U.

4. Il rapporto di lavoro, regolato da contratto di diritto privato della durata di cinque anni e rinnovabile, è a tempo pieno e non può protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

5. I contenuti di tale contratto, ivi compresi gli emolumenti, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

6. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche pubbliche elettive.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, in caso di gravi violazioni di legge, nonché in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi il contratto può essere revocato dal Consiglio di amministrazione.

8. Il Direttore generale si avvale nella gestione dell'Agenzia di un Direttore amministrativo e di un Direttore scientifico. Essi durano in carica cinque anni e sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale tra il personale laureato dell'Agenzia. Essi assumono la responsabilità rispettivamente delle aree amministrative e scientifiche di cui all'articolo 13. Il Direttore amministrativo sostituisce, in caso di impedimento, il Direttore generale nelle attività di gestione ordinaria.

Art. 12

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'Agenzia è istituito il Collegio dei Revisori dei conti, che è compo-

sto di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi sono nominati dalla Giunta regionale e scelti:

a) uno effettivo ed uno supplente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, che funge da Presidente;

b) uno effettivo ed uno supplente tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno effettivo ed uno supplente tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Il Collegio dura in carica cinque anni. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Agenzia ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, con atto separato allegato. I Revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti amministrativi e documenti contabili dell'Agenzia. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Presidente della Giunta regionale che ne convoca la prima seduta.

Art. 13

(Organizzazione dell'Agenzia)

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'Agenzia si articola in servizi centrali e presidi periferici.

2. I servizi centrali sono costituiti da due aree: un'area amministrativa (affari generali e personale, bilancio ed economato, assistenza giuridica, ecc.) per la gestione amministrativa e finanziaria delle strutture e del personale ed un'area tecnico-scientifica (coordina-

mento dei servizi territoriali, controllo qualità, ricerca e sviluppo). Quest'ultima provvede al coordinamento dei Dipartimenti tecnici provinciali e dei Servizi territoriali, predispose il piano annuale di attività, riferisce su quella svolta e sullo stato dell'ambiente per la parte di propria competenza. Assicura infine l'informazione dei cittadini, nonché la formazione professionale del personale anche attraverso il suo costante aggiornamento, e provvede ad assicurare la qualità delle prestazioni agli standards europei e della sicurezza sul lavoro nelle proprie strutture.

3. I presidi periferici sono articolati in Dipartimenti tecnici provinciali ed in Servizi territoriali.

4. I Dipartimenti tecnici provinciali sono quattro, corrispondenti agli attuali SMSP, e coincidono con i territori delle rispettive Province. Ogni Dipartimento tecnico provinciale è una struttura unitaria diretta da un responsabile nominato dal Direttore generale, fra il personale dell'area tecnico-scientifica.

5. Le articolazioni funzionali dei Dipartimenti tecnici provinciali sono individuate sulla base delle principali aree di intervento dell'Agenzia; svolgono le attività scientifiche e tecniche necessarie alla salvaguardia dell'ambiente oltre alle attività previste dall'articolo 4 di supporto alle attività del Dipartimento di prevenzione delle USL. Ciascun Dipartimento tecnico provinciale può costituire servizi ad alta specializzazione che fungano da riferimento per tutto il territorio regionale.

6. L'Agenzia assegna specifiche com-

petenze tecnico-analitiche ai Servizi territoriali, tenuto conto delle potenzialità delle strutture e delle esigenze del territorio. Il Servizio territoriale deve possedere una struttura ed un organico in grado di assicurare una piena operatività.

7. I Servizi territoriali operano sotto il coordinamento del Dipartimento tecnico provinciale di appartenenza.

8. L'ordinamento funzionale delle strutture dell'Agenzia è stabilito dal regolamento e si uniforma anche ai seguenti criteri direttivi:

a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivi quantificabili, compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

b) determinazione dei carichi di lavoro per ogni tipologia di operatore e struttura operativa.

9. I Dipartimenti provinciali possono godere di autonomia finanziaria nella gestione delle attività correnti.

Art. 14

(Programmazione dell'Agenzia.

Piano annuale di attività)

1. L'attività dell'Agenzia è svolta sulla base di piani annuali. Il piano deve essere redatto secondo le priorità e le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti dagli atti di programmazione regionale. Deve rispettare gli indirizzi tecnici e metodologici stabiliti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Deve inoltre prevedere i programmi annuali concordati con le Province di cui all'articolo 5.

2. Per le funzioni di cui all'articolo 4, lettere a, b) e c), il piano è redatto secondo programmi annuali concordati con le USL di cui all'articolo 5.

3. Il piano deliberato dal Consiglio di amministrazione viene trasmesso entro il 15 novembre di ogni anno alla Giunta regionale. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale lo approva o richiede le opportune modifiche.

Art. 15
(Regolamento dell'Agenzia)

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione adotta, entro centocinquanta giorni dalla nomina e sentito il Direttore generale, il regolamento dell'Agenzia e lo invia alla Giunta regionale che lo approva, salvo richieste di modifica, sentite le competenti Commissioni consiliari entro i successivi trenta giorni.

2. Il regolamento definisce la struttura e l'organizzazione dell'Agenzia, in particolare:

- a) l'attività stessa del Consiglio;
- b) le funzioni del Direttore generale;
- c) l'istituzione e le funzioni dei Servizi scientifici ed amministrativi, dei Servizi territoriali e dei Dipartimenti tecnici provinciali;
- d) le funzioni del Direttore scientifico ed amministrativo, dei responsabili dei Servizi e dei Dipartimenti tecnici provinciali;
- e) l'istituzione e le funzioni delle unità operative;
- f) le modalità per l'espletamento del controllo di qualità;

g) l'organizzazione e la gestione del personale;

h) il controllo sugli atti interni;

i) le indennità di direzione e coordinamento;

l) le eventuali autonomie finanziarie dei servizi periferici;

m) le modalità di consultazione di cui all'articolo 16.

Art. 16
(Consultazione)

1. Il regolamento dell'Agenzia prevede, nello svolgimento delle attività, le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori riconosciute a livello nazionale.

Art. 17
(Comitati provinciali di coordinamento)

1. Allo scopo di promuovere la qualità tecnico-scientifica delle attività dell'Agenzia, nonché favorire il coordinamento e l'integrazione delle funzioni per la prevenzione collettiva svolte anche dai Dipartimenti di prevenzione delle USL e degli Istituti zooprofilattici, è istituito un Comitato tecnico scientifico provinciale presieduto dal Direttore del Dipartimento provinciale dell'Agenzia con lo scopo di:

- a) elaborare le proposte relative al programma annuale delle attività tecnico-scientifiche svolte dal Dipartimento provinciale dell'Agenzia;

b) esprimere parere, per l'ambito di competenza, sul programma di lavoro annuale dell'Agenzia predisposto dal Direttore generale;

c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate.

2. Il Comitato è costituito da:

a) i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle USL territoriali;

b) il responsabile della Sezione zooprofilattica provinciale;

c) i responsabili delle sezioni del Dipartimento provinciale dell'Agenzia;

d) due esperti designati rispettivamente dalle associazioni dei produttori e dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;

e) un esperto designato dalla Provincia.

Art. 18

(Dipartimenti di prevenzione delle USL)

1. Con apposita legge regionale sono istituiti presso le USL i Dipartimenti di prevenzione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 502/1992 come modificato dal d.lgs. 517/1993.

2. In coerenza con le disposizioni della presente legge, dovranno essere previste le ulteriori modalità organizzative di raccordo con l'Agenzia, con particolare riguardo ai programmi annuali e pluriennali di attività dei Dipartimenti ed al ricorso all'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 19

(Trattamento giuridico ed economico del personale)

1. Il personale dell'Agenzia riveste lo stato giuridico di pubblico dipendente. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del d.l. 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito all'Agenzia è applicato il trattamento giuridico ed economico del personale delle USL.

2. Nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'Agenzia può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di controllo e verifica. Il personale è tenuto a mantenere il segreto industriale.

3. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, individua il personale di vigilanza per l'assegnazione ad esso della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria da parte delle autorità competenti.

Art. 20

(Pianta organiche, concorsi)

1. La pianta organica definitiva del personale viene adottata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, sulla base degli atti di programmazione generale dell'inda-

gine territoriale di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto dal d.l. 29/1993, ed è approvata dalla Giunta regionale.

2. I concorsi per l'assunzione del personale vengono esperiti secondo la normativa delle USL.

3. In via transitoria la pianta organica provvisoria è costituita da quella degli SMSP, con le detrazioni di cui all'articolo 6, punto b), aumentate dei posti corrispondenti alle seguenti unità:

a) personale proveniente dalle USL di cui ai punti b) e c) dell'articolo 21;

b) personale proveniente dalle Province e dalla Regione di cui ai punti d), e) ed f) dell'articolo 21.

Art. 21

(Trasferimento e mobilità del personale)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono trasferiti ed inquadrati nell'organico dell'Agenzia:

a) il personale in servizio presso le attuali aree chimiche, biotossicologiche, fisiche ed impiantistiche dei SMSP delle USL nn. 3, 12, 15, 24;

b) il personale in servizio alla data del 4 agosto 1993, presso i laboratori zionali aggregati ai servizi di igiene delle USL nn. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 22;

c) un contingente di personale in servizio presso i servizi sanitari delle USL con competenze ambientali e comunque pari ad almeno il 20 per cento del personale totale. Alla formazione di

detto contingente può contribuire il personale in servizio presso altri uffici e servizi delle USL purché in possesso di qualifica e che ne facciano esplicita richiesta. Il contingente è definito tramite graduatoria per titoli, redatta secondo la vigente normativa per le USL con facoltà di opzione per chi è collocato nella migliore posizione utile in graduatoria. Di conseguenza sono ridotte le piante organiche delle USL di provenienza;

d) il personale delle uffici ecologia e ambiente delle Province in servizio alla data del 4 agosto 1993 e addetto alle attività di vigilanza e controllo;

e) il personale tecnico ed amministrativo degli uffici ecologia e ambiente delle Province in servizio alla data del 4 agosto 1993, che ne faccia richiesta. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono trasferiti ed inquadrati nei ruoli organici dell'Agenzia secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

f) il personale amministrativo e tecnico della Regione inquadrato alla data del 4 agosto 1993 presso il Servizio tutela e risanamento ambientale che svolgeva attività assegnate all'Agenzia.

Esperate le procedure di mobilità del personale di cui alle lettere precedenti si procede prima mediante mobilità esterna dalle Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica e, in carenza di copertura dell'organico, con pubblici concorsi.

2. Le tabelle di equiparazione per il personale di cui alle lettere d), e) ed f) sono stabilite dalla Giunta regionale,

sentite le commissioni consiliari. Il personale laureato deve comunque essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa per il personale delle USL.

3. Conseguentemente sono ridotte le piante organiche della Regione e delle Province di provenienza. Il provvedimento di trasferimento per tutto il personale è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 22

(Trasferimento di beni, attrezzature e dotazione finanziaria)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente della Giunta regionale vengono conferiti all'Agenzia:

a) la dotazione strumentale ed i beni mobili dei SMSP delle USL nn. 3, 12, 15, 24 e dei laboratori zionali delle USL di cui all'articolo 21, punti a) e b);

b) i beni immobili facenti parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle USL ed utilizzati, alla data del 4 agosto 1993, dalle strutture di cui alla lettera a);

c) i fondi residui dei bilanci dell'anno in corso per la gestione del personale e strutture di cui ai punti a) e b);

d) la dotazione strumentale della Regione e delle Province utilizzate nei controlli ambientali;

e) i beni mobili ed immobili, le dotazioni finanziarie residue delle strutture delle Amministrazioni provinciali e re-

gionali di cui all'articolo 21, lettere d), e) ed f).

Conseguentemente sono apportate le variazioni ai rispettivi bilanci.

Art. 23

(Finanziamento)

1. Il finanziamento dell'Agenzia avviene attraverso:

a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale e comunque non inferiore al 4 per cento;

b) una quota dei finanziamenti destinati alla Regione e alle Province per attività di protezione ambientale;

c) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui alla legge 61/1994, nonché una quota di introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;

d) altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

e) finanziamenti CEE per specifici progetti;

f) proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse di privati;

g) proventi derivanti da convenzioni con la Regione, l'ANPA, le USL, le Province, i Comuni ed altri Enti pubblici.

Art. 24

(Trasferimenti regionali)

1. Le assegnazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 23, sono trasferite all'Agenzia entro venti giorni dalla data

di approvazione del bilancio dell'Agenzia stessa. Contemporaneamente viene anticipato l'80 per cento dei proventi delle convenzioni di cui alla lettera c), stipulate dalla Regione con le Amministrazioni provinciali, le USL, desunti dai programmi annuali e dalla convenzione con l'ANPA. Entro il 30 dicembre si provvede al saldo secondo le prestazioni effettivamente rese dall'Agenzia.

Art. 25
(Finanza e contabilità)

1. L'Agenzia ha un patrimonio ed un bilancio proprio. A norma della legge 19 maggio 1976, n. 335 si applicano all'Agenzia le norme di bilancio e contabilità della Regione.

2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore generale, è inviato al Consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 30 novembre per la relativa approvazione.

Art. 26
(Commissario ad acta)

1. Entro e non oltre quindici giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto un Commissario ad acta, che rimane in carica non oltre centottanta giorni e provvede a tutti gli atti per il trasferimento all'Agenzia del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e dotazioni finanziarie di cui agli articoli 27 e 28. Detto Commissario ad acta provvede anche, fino alla nomina del Direttore generale, alla direzione dell'Agenzia.

Art. 27
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina il Consiglio di amministrazione e provvede nei novanta giorni successivi alla nomina del Direttore generale secondo le procedure di cui all'articolo 10, comma 3.

2. Sono soppressi:

a) il Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico;

b) il Comitato tecnico per i rifiuti previsto dalla l.r. 31/1990.

3. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE N. 24

a iniziativa dei consiglieri Ricci, Pupo, Gasperi,
Agostini, Giannotti e Grandinetti
presentata in data 6 settembre 1995

Norme in materia di bonifica

Legge regionale 9 maggio 1997 n. 30

*Disciplina regionale della bonifica. Attribuzioni di funzioni
alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

Soppressione dei consorzi di bonifica

BUR n. 29 del 15 maggio 1997

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 8 settembre 1995*

- *La III Commissione consiliare ha disposto l'abbinamento alle proposte di legge*

 - n. 13 del 31 luglio 1995, ad iniziativa della Giunta regionale*

 - n. 1 del 30 giugno 1995 ad iniziativa del consigliere Marucci*

 - n. 4 dell'11 luglio 1995 ad iniziativa dei consiglieri Bartolomei,
Donini, Ricci, D'Angelo, Rocchi, Cesaroni, Modesti e Avenali*

 - n. 6 del 14 luglio 1995 ad iniziativa del consigliere Villa*

 - n. 55 del 30 ottobre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ciccanti,
Ricci G. e Giannotti*

- *Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*

- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*

- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1996, n. 38*

- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 198/
GAB.96 del 24 aprile 1996*

ITER

- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 1996, n. 58*
- *Impugnata avanti la Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso in data 2 agosto 1996, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 126/1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio agricoltura***

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione riconosce nell'attività di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

2. La presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, detta le disposizioni per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Consorzi di bonifica, ai quali riconosce un prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione nonché della gestione delle opere di bonifica.

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura, foreste e lavori pubblici.

Art. 2
(Attività di bonifica)

1. Costituisce attività di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare

lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate.

2. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili.

3. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2 costituiscono attività di bonifica in quanto previsti nei piani di bonifica di cui all'articolo 7.

Art. 3
(Interventi pubblici)

1. La Regione provvede, con le modalità di cui al titolo V e al titolo VI, alla realizzazione delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse.

2. Gli enti locali, che per l'esercizio di funzioni di loro competenza utilizzino le opere di bonifica di cui al presente articolo, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

Art. 4
(Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)

1. I proprietari degli immobili concor-

rono alla realizzazione dell'attività di bonifica provvedendo:

a) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere private di bonifica di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalità e alla funzionalità delle opere di cui all'articolo 3, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;

b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna al Consorzio, accertati dalla Provincia territorialmente competente con formale atto di dichiarazione di compimento che assume anche valore di formale consegna delle opere al Consorzio di bonifica competente.

2. Gli obblighi di cui alla lettera b) del comma 1, sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate.

3. Per la realizzazione delle opere di competenza dei proprietari la Regione può concedere contributi ai sensi del titolo V.

TITOLO II

Organizzazione del territorio e pianificazione degli interventi

Art. 5

(Riordino comprensori di bonifica)

1. Per conseguire il riassetto organizzativo della bonifica finalizzato all'istituzione di enti omogenei sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli

interventi di cui al successivo articolo 8 il Consiglio regionale provvede alla ridelimitazione dei comprensori di bonifica che devono costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico, funzionali, in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica e tenuto conto della delimitazione dei bacini idrografici di cui alla l. 183/1989.

2. La delimitazione dei comprensori è deliberata dal Consiglio regionale. A tal fine la Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora una proposta di delimitazione e la trasmette ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province ed ai Consorzi di bonifica interessati.

3. I Comuni, le Comunità montane e i Consorzi formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle Province. Nei trenta giorni successivi le Province, tenuto conto delle osservazioni ricevute, deliberano il proprio parere e lo inviano alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni medesime.

4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, elabora la proposta definitiva di delimitazione e la trasmette al Consiglio per l'approvazione.

5. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La cartografia relativa è depositata presso gli uffici indicati dalla Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla Giunta medesima.

6. Su ogni comprensorio, delimitato ai sensi dei recenti commi, viene istituito un Consorzio di bonifica anche attraverso la fusione di Consorzi esistenti che vengono soppressi.

Art. 6

(Comprensori interregionali)

1. Nei bacini idrografici che ricadono anche nel territorio di regioni limitrofe possono essere costituiti comprensori di bonifica interregionali, in conformità con l'articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382".

2. La costituzione dei comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le Regioni interessate.

3. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli Enti locali ed i Consorzi di bonifica competenti per territorio, predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 7

(Piano generale di bonifica)

1. L'attività di bonifica è svolta, per ciascun comprensorio, secondo le previsioni del piano generale di bonifica.

Il piano generale di bonifica:

a) definisce le linee di intervento della bonifica nel comprensorio;

b) individua le opere di bonifica da realizzare, ai sensi dell'articolo 3 e del-

l'articolo 4, indicandone la priorità;

c) stabilisce gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario da parte di privati.

2. Le linee d'intervento della bonifica sono definite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nonché del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15 della l. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

3. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 8, motivandone l'utilità in rapporto alle linee d'intervento e tenuto anche conto delle opere pubbliche esistenti. Con il piano generale si formulano altresì proposte indirizzate alle competenti autorità statali e regionali per la difesa del suolo, per la tutela delle acque e per l'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

4. Per le opere di competenza pubblica sono inoltre indicati i presunti tempi di realizzazione e i conseguenti oneri di manutenzione a carico pubblico. Sono altresì indicati gli altri enti interessati alla realizzazione dell'opera ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

5. Gli indirizzi per il miglioramento fondiario stabiliti dal piano generale di bonifica sono recepiti nei programmi regionali degli interventi in agricoltura, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla normativa vigente.

6. Il piano generale di bonifica si conforma alle previsioni dei piani di bacino

ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della l. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali concernenti l'assetto del territorio.

Art. 8
(Opere di bonifica)

1. I piani generali prevedono, quali opere di bonifica:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di regimazione dei corsi d'acqua;

b) gli impianti di sollevamento delle acque;

c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;

d) le opere per la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti;

e) le opere per il risanamento e il recupero delle zone franose;

f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni;

g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. I piani generali possono altresì prevedere la realizzazione di opere diverse da quelle di cui al comma 1, idonee ad assicurare la funzionalità di queste ulti-

me e comunque a realizzare le finalità di cui all'articolo 2 in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio.

Art. 9
(Procedura)

1. I piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Ciascun Consorzio di bonifica entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, elabora la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale delibera gli indirizzi per l'elaborazione delle proposte da parte dei Consorzi, specificando, in particolare i criteri per la determinazione delle opere di competenza pubblica e per quelle di competenza privata, nell'ambito della tipologia di cui all'articolo 8.

4. La proposta elaborata dai Consorzi è trasmessa ai Comuni, alle Comunità montane e alla Province interessate per territorio.

5. I Comuni, entro dieci giorni dal ricevimento, provvedono al deposito nelle rispettive segreterie della proposta per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Del deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio nonché tramite pubblici manifesti.

6. Della proposta di piano e del suo

invio ai Comuni per il successivo deposito è data altresì comunicazione a cura di ciascun Consorzio proponente, tramite avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

7. I Comuni e le Comunità montane verificano la compatibilità della proposta rispettivamente con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico e trasmettono alla Provincia le proprie osservazioni in merito. I Comuni trasmettono altresì le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 5.

8. La trasmissione è effettuata dai Comuni entro i cinque giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 5 e dalle Comunità montane entro quaranta giorni dal ricevimento delle proposte.

9. Le Province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 7, e dei propri piani e strumenti urbanistici deliberano il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla Giunta regionale unitamente agli atti stessi.

10. La Giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, elabora la proposta definitiva del piano generale di bonifica e la trasmette al Consiglio per l'approvazione.

11. Le deliberazioni del Consiglio regionale di approvazione di piani generali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. I piani generali di bonifica possono essere aggiornati ed integrati con le modalità di cui al presente articolo.

TITOLO III

Soggetti

Art. 10

(Esercizio funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di bonifica, ivi comprese le funzioni di tutela e vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica, sono esercitate dalle Province, salve le competenze che la presente legge riserva alla Regione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è competente la Provincia nel cui territorio ricade interamente il comprensorio di bonifica. Qualora un comprensorio sia situato nel territorio di più Province, le funzioni sono esercitate per l'intero comprensorio dalla Provincia nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del medesimo.

3. Per i comprensori interregionali le funzioni di cui al presente articolo sono svolte in conformità con le disposizioni concordate tra le Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 6.

4. I pareri previsti ai fini della delimitazione dei comprensori di bonifica e della approvazione dei piani generali di bonifica sono espressi da tutte le Province interessate per territorio, ancorché non competenti all'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del presente articolo.

Art. 11
(Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica sono enti senza scopo di lucro e al servizio dei consorziati, per la valorizzazione economica e sociale del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli Enti locali del relativo comprensorio, costituiti fra i proprietari degli immobili rientranti nei singoli comprensori e hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. A tal fine i Consorzi:

a) formulano le proposte del piano generale di bonifica nonché del programma regionale di cui all'articolo 31;

b) provvedono alla progettazione e, su concessione della Provincia, alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica nonché alla loro gestione, ai sensi dell'articolo 38;

c) provvedono alla progettazione e all'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata per incarico dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'articolo 4 in sostituzione dei medesimi;

d) esercitano le funzioni di cui all'articolo 27 della l. 5 gennaio 1994, n. 36;

e) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

3. I Consorzi esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.

TITOLO IV
Disciplina dei Consorzi di bonifica

Art. 12
(Istituzione)

1. I Consorzi di bonifica sono istituiti ai sensi del precedente articolo 5 con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le Province competenti, le Comunità montane e i Comuni interessati per il rispettivo territorio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituiti con le modalità di cui al successivo articolo 45.

Art. 13
(Partecipazione al Consorzio)

1. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica.

2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi dell'articolo 58 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale".

3. In applicazione della presente legge contestualmente all'approvazione dello statuto consortile, è stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il

perimetro definitivo è determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio e può essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo.

4. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge con lo statuto del Consorzio;

b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;

c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio.

5. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

6. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 14

(Contributo consortile)

1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, nonché le spese di funzionamento del Consorzio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della

contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile.

3. A tal fine il Consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina i relativi indici.

4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'articolo 21 del r.d. 215/1933.

Art. 15

(Diritto di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

2. Per la proprietà in comune, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del Consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

6. Ai fini dell'esercizio del voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorzio non può essere titolare di più di due deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

8. L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.

9. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Provincia con le modalità di cui all'articolo 31.

Art. 16
(Catasto consortile)

1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile al fine d'individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio.

2. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà nonché, nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 14, l'eventuale titolarità dei diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

3. Tutti gli atti di compravendita degli immobili indicati nel comma 1 sono notificati entro novanta giorni, a cura del venditore, al Consorzio di bonifica per le variazioni dei ruoli nominativi dei contribuenti.

Art. 17
(Organi)

1. Gli organi dei Consorzi di bonifica sono:

- a) l'assemblea;
- b) il Consiglio dei delegati;
- c) la Deputazione amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 18
(Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del Consorzio, dei quali tre quarti eletti dai consorziati e un quarto nominati dalla Provincia competente tra gli amministratori dei Comuni rientranti anche parzialmente nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.

2. La nomina è deliberata dalla Provincia su designazione dei Comuni, tenuto conto della prevalente localizzazione degli interventi di bonifica già realizzati o da realizzare e assicurando comunque la rappresentanza dei Comuni situati nell'ambito delle eventuali altre Province interessate per territorio.

3. Per i comprensori che ricadono anche parzialmente nell'ambito di Comunità montane, la Provincia nomina almeno un rappresentante per ciascuna Comunità montana interessata, designato dalla medesima tra i propri amministratori.

4. La nomina è deliberata e comunicata al Consiglio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il Consorzio comunica alla Provincia la data delle elezioni almeno novanta giorni prima.

5. Il Consiglio dei delegati funziona utilmente con i soli membri eletti, salva

la successiva integrazione a seguito della nomina da parte della Provincia.

6. Fino a tale integrazione, le maggioranze per la validità delle sedute del Consiglio e per l'adozione delle sue deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri eletti.

Art. 19
(Elezione dei delegati)

1. I consorziati che godono dei diritti civili eleggono i componenti del Consiglio dei delegati al loro interno.

2. Ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio, i consorziati sono suddivisi, sulla base della contribuzione dovuta e secondo quanto sarà stabilito dallo statuto del Consorzio, in non meno di tre e non più di cinque sezioni.

3. Ad ogni sezione viene attribuito un numero di consiglieri sul totale dei consiglieri da eleggere da parte dei consorziati, percentualmente pari al rapporto tra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione va il totale della contribuzione sino al limite massimo dei cinquanta per cento dei consiglieri da eleggere.

4. I consiglieri eventualmente non attribuiti a una sezione perché eccedenti il cinquanta per cento dei membri da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 3.

5. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

6. Le liste dei candidati debbono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione.

Alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono attribuiti i quattro quinti dei seggi, in numero arrotondato per difetto, spettanti alla sezione, e a quella che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore la restante parte dei seggi.

All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti di lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste che hanno conseguito pari numero di voti.

Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

I risultati delle operazioni elettorali devono essere pubblicati all'albo consortile il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati entro cinque giorni dalla data del loro svolgimento al Presidente della Provincia il quale provvede alla proclamazione degli eletti; copia dell'atto di proclamazione degli eletti viene trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consorzio.

Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei risultati all'albo consortile.

La Giunta regionale decide sui ricorsi entro sessanta giorni dalla loro notifica

e provvede anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni.

Art. 20
(Diritto al voto)

1. Ogni consorziato ha diritto a un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma 2.

2. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammessa più di una delega.

3. Per persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto del voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore e dall'amministratore.

4. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei rappresentanti della comunione stessa al quale dovrà essere conferita la delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale.

Art. 21
(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio dei delegati resta in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

2. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo appartenente alla medesima lista non eletto.

tuiti dal primo appartenente alla medesima lista non eletto.

3. I delegati nominati dalla Provincia decadono dal Consiglio anche qualora cessino dalla carica di amministratori dei Comuni e delle Comunità montane. Alla sostituzione provvede la Provincia, su designazione dell'ente interessato.

4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.

5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero Consiglio decade ed è rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.

6. Nei casi in cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze per la validità delle sedute per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.

Art. 22
(Compiti e funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio dei delegati:
a) delibera lo Statuto del Consorzio e le relative modificazioni;

b) nomina il Presidente del Consorzio, la Deputazione amministrativa e il Collegio dei revisori dei conti;

c) approva il perimetro di contribuzione e il piano di classifica degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 15;

d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei delegati.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei delegati presenti, salve le diverse maggioranze previste dalla presente legge e dallo statuto.

Art. 23

(Deputazione amministrativa)

1. La Deputazione amministrativa è l'organo che provvede alla gestione amministrativa del Consorzio esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto.

2. La Deputazione è composta dal Presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal Consiglio dei delegati.

3. I tre quarti dei membri della Deputazione sono nominati tra i delegati eletti dai consorziati, un quarto tra i delegati nominati dalla Provincia.

4. La Deputazione resta in carica quanto il Consiglio che l'ha nominata.

5. La Deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti.

6. Nel caso di cui al comma 6 dell'articolo 22, la Deputazione è composta dai soli membri nominati all'interno dei delegati eletti ed è integrata, successivamente, dopo la nomina dei delegati da parte della Provincia.

7. Fino a tale integrazione, per la vali-

dità delle sedute e l'approvazione delle deliberazioni si applica la disposizione del comma 6 dell'articolo 22.

8. Lo statuto consortile stabilisce le modalità per la sostituzione dei componenti la Deputazione che cessino dalla carica.

Art. 24

(Presidente)

1. Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente del Consorzio fra i propri membri.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito con le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 25

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Provincia fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa.

2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il Consiglio dei delegati.

3. Al membro effettivo nominato dalla Provincia è affidata la presidenza del Collegio.

4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;

b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;

c) verifica, con le modalità stabilite nello statuto, la legittimità degli atti non sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 29, presentando eventuali rilievi e osservazioni agli organi consortili;

d) presenta annualmente alla Provincia delegata una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c);

e) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

*Art. 26
(Statuto)*

1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno statuto che detta le disposizioni per il suo finanziamento, in conformità con le previsioni della presente legge.

2. In particolare lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa;

b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;

c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili.

3. Lo statuto è deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

4. Lo statuto deliberato è trasmesso

alla Provincia competente che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, lo invia con il proprio parere alla Giunta regionale.

5. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il testo deliberato dal Consiglio dei delegati può essere modificato, in sede di approvazione, tenuto conto del parere espresso dalla Provincia e comunque per assicurare la funzionalità e l'omogeneità in rapporto agli altri statuti consortili.

6. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui al presente articolo.

*Art. 27
(Pubblicazione ed esecutività
delle deliberazioni consortili)*

1. Le deliberazioni del Consorzio sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per cinque giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del Consorzio medesimo.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine di affissione.

3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive ai sensi dell'articolo 29.

*Art. 28
(Controllo sugli atti)*

1. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato in conformità alla legislazione vigente in materia.

Art. 29
(Scioglimento del Consiglio)

1. Il Consiglio dei delegati può essere sciolto in caso di:

- a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
- b) persistente inattività;
- c) gravi irregolarità amministrative e contabili.

2. In tali casi la Provincia provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il Consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

3. Qualora il Consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero la Provincia non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento del Consiglio.

4. Contestualmente allo scioglimento la Provincia nomina un Commissario straordinario del Consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo Consiglio.

5. Il Commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessità l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.

6. Con lo stesso provvedimento viene nominata una consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:

- a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 29;

- b) l'adozione dello statuto consortile e relative modifiche;

- c) la proposta del piano generale di bonifica e dei relativi programmi d'attuazione;

- d) l'assunzione di mutui.

Art. 30
(Ricorsi avverso
le deliberazioni consortili)

1. Contro le deliberazioni dei Consorzi non soggette a controllo è ammesso ricorso all'organismo di controllo.

2. Il ricorso può essere presentato da qualsiasi consorziato nei trenta giorni successivi dall'avvenuta pubblicazione dell'atto ed è motivato con riferimento al contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie.

3. L'organismo di controllo decide in ordine al ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento del medesimo, annullando l'atto o rigettando il ricorso con atto motivato. Trascorso tale termine senza che la Provincia si sia pronunciata, il ricorso s'intende respinto.

TITOLO V
Programmazione e attuazione
finanziaria

Art. 31
(Programma regionale
della bonifica)

1. Gli interventi previsti nei piani generali di bonifica sono realizzati sulla

base del programma regionale della bonifica approvato dal Consiglio regionale.

2. Il programma dispone per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione.

3. Il programma, avendo come riferimento le disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:

a) le nuove opere di bonifica di competenza pubblica, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;

b) gli interventi di manutenzione delle opere di bonifica di competenza pubblica a carico della Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;

c) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.

4. Contestualmente all'approvazione del programma, la Giunta regionale ripartisce tra le Province competenti i finanziamenti per l'attuazione degli interventi previsti per l'anno in corso.

5. La ripartizione del finanziamento per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, è effettuata sulla base della spesa prevista a carico della Regione.

6. L'ammontare del contributo regionale per le opere di competenza privata è ripartito in proporzione alla spesa complessiva necessaria per la loro rea-

lizzazione, quale risulta dalle proposte presentate dalle Province ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 e approvate con il programma regionale di cui al presente articolo.

Art. 32
(Procedura)

1. Ciascun Consorzio di bonifica elabora una proposta di programma relativa al comprensorio di propria competenza e la trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla Provincia competente.

2. La proposta è contestualmente inviata ai Comuni, alle Comunità montane e alle altre Province interessate per territorio.

3. Entro il 31 luglio gli enti di cui al comma 2 trasmettono alla Provincia competente eventuali osservazioni in ordine alla priorità degli interventi previsti e al coordinamento con le altre opere pubbliche che interessano il medesimo territorio.

4. Entro il 30 settembre la Provincia, tenuto conto delle osservazioni ricevute, adotta la proposta definitiva di programma e la trasmette, unitamente a tutti gli atti ricevuti, alla Giunta regionale.

5. La Giunta elabora la proposta di programma relativa a tutto il territorio regionale e la trasmette al Consiglio per l'approvazione.

6. Il programma approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 33

(Finanziamento degli interventi di competenza pubblica)

1. Il Consiglio regionale approva il programma per le nuove opere di bonifica di competenza pubblica e la conseguente ripartizione delle risorse finanziarie, valutando la loro priorità in rapporto alle altre opere pubbliche previste per ciascun comprensorio e al complesso degli interventi di bonifica da realizzare su tutto il territorio regionale.

2. A tal fine il Consiglio regionale tiene conto degli elementi desumibili dai piani generali di bonifica nonché degli eventuali ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione di piani e specificatamente motivati nelle proposte di cui al comma 5 dell'articolo 33.

3. Per l'approvazione e il finanziamento degli interventi di manutenzione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 32, il Consiglio regionale valuta anche i tempi necessari per la realizzazione delle opere e dei singoli lotti funzionali, cui gli interventi si riferiscono.

4. I tempi di realizzazione delle opere o dei singoli lotti funzionali sono determinati sulla base delle previsioni dei piani generali di bonifica ed eventualmente aggiornati nelle proposte di cui al comma 5 dell'articolo 33.

Art. 34

(Contributi regionali per gli interventi di competenza privata)

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata posso-

no essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, nei territori classificati montani e nelle zone classificate depresse o svantaggiate ai sensi della legislazione vigente o dell'ordinamento comunitario, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. La concessione dei contributi e la determinazione del relativo ammontare sono deliberate dalla Provincia competente sulla base dell'ammontare complessivo del finanziamento assegnato dalla Regione ai sensi della lettera c), comma 3 dell'articolo 32.

4. A tal fine la Provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma pluriennale nel Bollettino ufficiale della Regione, delibera i criteri per la concessione di contributi nonché per la determinazione del relativo ammontare e detta il termine per la presentazione delle richieste e dei progetti delle opere da parte dei proprietari immobiliari interessati.

Art. 35

(Interventi urgenti)

1. La giunta regionale può autorizzare le Province competenti ad attuare interventi non previsti nel programma regionale per l'anno in corso, anche se non compresi nei piani generali di bonifica, qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di

bonifica, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili.

2. L'autorizzazione è rilasciata su motivata richiesta delle Province.

3. Per il finanziamento d'interventi urgenti è istituito apposito fondo.

4. Le Province provvedono all'attuazione degli interventi con le modalità di cui all'articolo 39.

Art. 36

(Interventi della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale promuove e realizza, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche per realizzare una migliore conoscenza e valutazione degli aspetti fisici, ambientali, sociali ed economici dei comprensori di bonifica anche in rapporto all'elaborazione dei piani generali di bonifica.

2. A tal fine la Giunta regionale delibera e finanzia specifici progetti d'intervento.

Art. 37

(Relazione triennale)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione triennale concernente l'attuazione del programma di cui all'articolo 32.

2. La relazione è presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento; contiene dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni di competenza delle Province, nonché tutti gli altri elementi che possano consentire la migliore valutazione dei risultati raggiunti.

TITOLO VI

Realizzazione degli interventi e gestione delle opere

Art. 38

(Realizzazione delle opere di competenza pubblica)

1. I Consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica di competenza pubblica comprese nel programma regionale approvato dal Consiglio e li trasmettono alla Provincia competente per territorio entro i termini stabiliti dalla Provincia medesima.

2. Qualora i Consorzi non provvedano alla redazione dei progetti esecutivi nei termini loro assegnati, la Provincia competente, previa diffida, dispone in ordine alla redazione dei medesimi, in conformità con la normativa vigente.

3. La Provincia approva i progetti esecutivi e dispone contestualmente la concessione delle opere. Nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire l'eventuale gara d'appalto, per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione di finanziamenti pubblici.

4. L'approvazione dei progetti esecutivi da parte della Provincia competente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

5. Qualora il Consorzio di bonifica non provveda in conformità con le disposizioni della concessione, la Provincia competente, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affi-

damento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.

6. Le opere si intendono compiute e consegnate al Consorzio concessionario, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di compimento, ai sensi del precedente articolo 4.

7. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 6 si applica con riferimento ai singoli lotti.

Art. 39

(Esecuzione delle opere di competenza privata)

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, previste nel programma regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche tramite affidamento al Consorzio di bonifica competente.

2. La Provincia delibera il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati.

3. In caso d'inerzia dei proprietari, la Provincia dispone l'intervento sostitutivo del Consorzio a spese dei proprietari.

Art. 40

(Proprietà pubblica delle opere)

1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'articolo 39 appartengono al demanio regionale.

2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime.

3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il Consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.

4. Il Consorzio trasmette altresì alla Giunta copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato.

5. La Provincia provvede alla trasmissione alla Giunta medesima dell'atto di approvazione del collaudo delle opere.

6. In caso di revoca della concessione di cui al comma 5 dell'articolo 33, agli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 provvede la Provincia.

Art. 41

(Gestione delle opere)

1. I Consorzi di bonifica provvedono, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate, dalla data del loro compimento ai sensi dell'articolo 40.

2. La gestione comprende la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i Consorzi provvedono alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione a carico dei proprietari immobiliari.

Art. 42

(Concessioni, licenze e permessi)

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del

r.d. 368/1904, sono rilasciate dai Consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Servizio decentrato OO.PP. relativamente alla tutela delle acque pubbliche.

2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il Consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende respinta.

3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente Servizio, il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data della medesima richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.

4. E' ugualmente di competenza dei Consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca e sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

5. Gli atti di cui ai commi 1 e 4 sono comunicati alla Giunta regionale.

6. La Giunta delibera le direttive cui i Consorzi devono attenersi ai fini del rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi. Le direttive sono comunicate anche alle Province.

Art. 43

(Violazioni amministrative)

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dagli articoli 132, 133, 134 e 136 del r.d. 368/1904, provvedono, oltre agli agenti e

agli ufficiali di Polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai Consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di guardia giurata.

2. A tal fine gli agenti giurati sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Consorzio competente.

3. La Provincia competente provvede all'adozione delle ordinanze-ingiunzioni nonché degli altri provvedimenti attinenti il procedimento sanzionatorio.

4. Copia dei verbali di accertamento e contestazione è trasmessa, a cura dell'agente procedente, anche al Consorzio di bonifica.

TITOLO VII

Disposizioni per la prima attuazione della legge

Art. 44

(Riordino e riassetto organizzativo dei Consorzi esistenti)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere attuato il riordino territoriale ed il riassetto organizzativo e funzionale dei Consorzi di bonifica già esistenti secondo le delimitazioni dei comprensori effettuate ai sensi dell'articolo 5.

2. Su ciascun comprensorio delimitato ai sensi dell'articolo 5 viene istituito un Consorzio di bonifica che succede in tutti i diritti e gli obblighi al preesistente Consorzio o ai preesistenti Consorzi ricadenti in tutto o in parte nel

comprensorio di nuova delimitazione, qualora non vi sia coincidenza tra i nuovi comprensori e quelli preesistenti.

3. In questa ultima ipotesi con il provvedimento di costituzione del nuovo Consorzio, la Regione nomina un Consiglio di amministrazione provvisorio del nuovo Ente che ha il compito di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente o degli enti già esistenti e adottare lo statuto e l'assetto organizzativo e funzionale del nuovo Ente nonché di indire, entro un anno, le elezioni degli organi ordinari del nuovo Ente.

4. La nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione provvisorio dei nuovi Consorzi è effettuata dal Consiglio regionale sulla base delle seguenti designazioni:

a) sei rappresentanti designati nel loro interno dai Consigli o dalle Consulte dei Consorzi preesistenti, ripartiti tra ciascuno di questi, con la deliberazione di cui al comma 2, in rapporto alla estensione territoriale ed alla entità della contribuzione, riferite al comprensorio del nuovo Consorzio;

b) quattro rappresentanti designati dalla Provincia nel cui territorio ricadono l'intero o la maggior parte del comprensorio del nuovo Ente;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale designati dalle stesse e in misura di uno per ciascuna.

5. Le designazioni di cui al comma 4 dovranno pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

6. Il Consiglio di amministrazione provvisorio provvede entro tre mesi all'elaborazione dello statuto che è pubblicato ed approvato ai sensi dell'articolo 27.

7. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto lo stesso Consiglio provvede all'aggiornamento del catasto consortile, alla determinazione del perimetro di contribuzione, all'elaborazione del piano di classifica ed alla indizione delle elezioni consortili per la nomina degli organi di amministrazione ordinaria del Consorzio.

8. Gli organi dei Consorzi di bonifica, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non subiscono modificazioni dell'estensione del comprensorio, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato, fermo restando l'obbligo di provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma 7.

Art. 45

(Ricognizione opere pubbliche di bonifica regionali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di bonifica realizzate dalla Regione e già completate anche per lotti funzionali.

2. La ricognizione è approvata con deliberazione della Giunta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Per ciascuna opera è indicato l'Ente cui è stata consegnata e la data dell'avvenuta consegna.

4. Qualora l'opera non risulti ancora consegnata all'ente cui compete la gestione in base alla normativa vigente, la Giunta regionale provvede, nella medesima deliberazione, alla sua individuazione.

5. Per le opere di cui al comma 4, la deliberazione di ricognizione sostituisce la dichiarazione di compimento e l'opera si intende, a tutti gli effetti, consegnata all'ente individuato, dalla data della pubblicazione della deliberazione medesima.

6. La ricognizione comprende anche le opere che presentano i requisiti di opere idrauliche, gli acquedotti e le strade. La loro classificazione e l'individuazione dell'ente consegnatario è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

7. Qualora alla data della ricognizione non siano ancora avviate le procedure per la classificazione delle opere di cui al comma 6, la Giunta regionale promuove l'avvio delle procedure medesime.

8. Per assicurare la manutenzione delle opere di cui al comma 6 fino alla definizione del procedimento di classificazione ed alla loro consegna all'Ente competente per la gestione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, un piano straordinario di manutenzione.

Art. 46

(Altre opere pubbliche)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede altresì ad indivi-

duare, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, le opere pubbliche di bonifica che presentano le caratteristiche di opere idrauliche, gli acquedotti e le strade, già completata alla data del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni di cui al d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici".

2. La deliberazione d'individuazione delle opere sostituisce ove non effettuata, la dichiarazione di compimento delle medesime. La loro classificazione e l'individuazione dell'ente consegnatario è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

3. La manutenzione delle opere, fino alla definizione del procedimento di classificazione, è assicurata con il piano di cui al comma 8 dell'articolo 46.

4. Tutte le opere di bonifica realizzate anteriormente alla data di cui al comma 1 e non comprese nella deliberazione della Giunta regionale, s'intendono completate e consegnate, a tutti gli effetti di legge, al Consorzio di bonifica competente per territorio.

TITOLO VIII

Norme transitorie

Art. 47

(Realizzazione degli interventi)

1. Fino all'elaborazione dei piani ge-

nerali di bonifica di cui all'articolo 7 e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, l'attività pubblica di bonifica è realizzata sulla base di un programma annuale deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2. Ai fini della predisposizione del programma, le Province trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 settembre, una proposta motivata con l'indicazione degli interventi da realizzare nei comprensori di competenza, la relativa priorità, la spesa presunta, l'eventuale concorso degli Enti locali.

3. Per i comprensori nei quali le funzioni di Consorzio di bonifica sono già state attribuite all'ente competente, la proposta è elaborata con le procedure di cui all'articolo 33.

Art. 48

(Consorzi già operanti)

1. Fino al riordino e al riassetto organizzativo dei Consorzi di cui all'articolo 45, i Consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad operare nei territori di loro competenza in conformità delle disposizioni di cui alla l.r. 17 aprile 1985, n. 13.

Art. 49

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di

Comunità montane, di Province, di Regioni e di Consorzi di bonifica, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove, ai sensi dell'articolo 27 della l. 142/1990, la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 27 della l. 142/1990.

Art. 50

(Norme finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 32, 46 e 48 dell'articolo 35 nella legge di bilancio regionale è istituito un capitolo con la seguente denominazione "Assegnazioni alle Province per la realizzazione di interventi urgenti per il ripristino della funzionalità delle opere di bonifica danneggiate in conseguenza di eventi imprevedibili", la cui dotazione finanziaria sarà stabilita dalle rispettive leggi di bilancio.

2. Per il finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è istituito un capitolo con la

seguinte denominazione “Spese per studi, indagini, rilevazioni e ricerche volti ad acquisire le conoscenze per la valutazione degli aspetti fisici, ambientali, sociali ed economici dei comprensori di bonifica”, la cui dotazione finanziaria sarà stabilita dalle rispettive leggi di bilancio.

3. Al finanziamento della spesa prevista dai commi precedenti si provvede

con le risorse derivanti dai trasferimenti annuali dello Stato, vincolati al settore dell'agricoltura, indicati nella legge pluriennale di spesa.

Art. 51
(Abrogazione)

1. La l.r. 17 aprile 1985, n. 13, è abrogata.

PROPOSTA DI LEGGE N. 25

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 14 settembre 1995

***Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili
relative alla realizzazione di programmi comunitari***

divenuta: Legge regionale 30 giugno 1997 n. 40
***Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili
relative alla realizzazione dei programmi comunitari***
BUR n 41 del 10 luglio 1997

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 18 settembre 1995*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 19 ottobre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1995, n. 14*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot n. 700/Gab.95 del 2 dicembre 1995*
- *Riassegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 6 dicembre 1995*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 29 gennaio 1996*
- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1996, n. 39*
- *Impugnata avanti la Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso in data 5 aprile 1996, dichiarato inammissibile con sentenza n. 194 del 17 giugno 1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio bilancio, demanio e patrimonio***

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge individua norme contabili atte a semplificare le procedure per la realizzazione dei programmi comunitari.

Art. 2
(Imputazione a bilancio)

1. Gli stanziamenti, previsti negli stati di previsione del bilancio annuale, afferenti le attività e gli interventi finanziati con il concorso della Unione Europea, restano imputati, in deroga all'articolo 73 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, ai bilanci in cui risultano iscritti in sede di prima applicazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle quote di concorso finanziario dello Stato e della Regione relative alle iniziative cofinanziate dalla Unione Europea.

Art. 3
(Variazioni e storni)

1. In relazione alle determinazioni legittimamente assunte dagli organi competenti, con le quali vengono ridefiniti i programmi attuativi delle azioni cofinanziate dalla Unione Europea, il Dirigente del servizio bilancio può apportare, con propri provvedimenti, le conseguenti modifiche compensative degli stanziamenti previsti in ciascun esercizio, fatto salvo il vincolo del mantenimento dell'equilibrio del bilancio.

2. Gli atti di variazione, indicati nel

comma 1, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 66 della l.r. 25/1980, il Dirigente del servizio bilancio può effettuare, con provvedimenti da comunicarsi al Consiglio regionale entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro i medesimi termini, gli storni di somme, sia in termini di residui che di competenze e di cassa, da un capitolo all'altro del bilancio, riguardanti la realizzazione di programmi comunitari, stabiliti da atti esecutivi assunti dai competenti Organi a seguito di modifiche dei programmi autorizzati. Resta fermo il rispetto del vincolo dell'equilibrio degli stanziamenti di competenza preesistenti e resta confermato il divieto di storno di fondi tra i residui e la competenza e viceversa.

Art. 4
(Gestione dei residui)

1. Gli stanziamenti o le quote di stanziamenti non impegnati, previsti in bilancio per la realizzazione di programmi comunitari, possono essere utilizzati, quali residui da stanziamento, fino alle date di scadenza stabilite, tempo per tempo, dagli Organi autorizzati a fissare i termini utili per il completamento delle azioni cofinanziate dalla Unione Europea, sempreché risultino accertate, ai sensi dell'articolo 81 della l.r. 25/1980, le correlative entrate.

2. Le somme impegnate, relative ai programmi comunitari, sono conservate, in deroga all'articolo 101 della l.r. 25/1980, nel conto dei residui passivi fino alla scadenza dei termini stabiliti per la realizzazione delle azioni cofinanziate dalla Unione Europea. La medesima disposizione si applica agli stanziamenti relativi alle quote di cofinanziamento dello Stato e della Regione.

Art. 5
(Disposizioni diverse)

1. Gli impegni di spesa, riferiti alle attività o agli interventi cofinanziati dalla Unione Europea, possono essere assunti, fino alle date utili per la realizzazione dei relativi programmi, anche in deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 85 della l.r. 25/1980 ed ai

termini stabiliti dall'articolo 86 della medesima legge.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 25/1980 è apportata la seguente modifica aggiuntiva:

“12) un prospetto dimostrativo che riepiloghi, per ciascuna azione, lo stato di acquisizione e di impiego delle risorse destinate al finanziamento dei programmi comunitari”.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, con decorrenza dall'anno 1995, per l'attuazione dei programmi comunitari.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 26

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 14 settembre 1995

Modifiche alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 - Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale

divenuta: Legge regionale 28 dicembre 1995 n. 67

Modifiche alla Legge regionale 2 agosto 1984 n. 20 disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale

BUR n. 1 del 4 gennaio 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 20 settembre 1995*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 26 ottobre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 1995, n. 20*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 752/GAB.95 del 27 dicembre 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio formazione professionale e problemi del lavoro***

Art. 1

1. All'articolo 9 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

"Ai dipendenti regionali che siano componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame costituiti ai sensi della vigente normativa regionale attuativa del regolamento CEE n. 2084/93 spettano le indennità di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme in materia di trattamento economico di missione per i dipendenti regionali. Ai componenti dei suddetti Comitati e Commissioni estranei all'Amministrazione regionale, la misura dell'indennità di missione e del rimborso delle spese è pari a quella prevista per i funzionari regionali di 7ª qualifica funzionale. Le somme occorrenti per il pagamento delle competenze dei componenti i Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame sono proporzionalmente poste a carico dei

bilanci annuali di previsione della spesa della Regione sui capitoli concernenti l'attuazione dei corsi previsti dal regolamento CEE n. 2084/93".

2. Nella tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, come sostituita dalla l.r. 4 luglio 1994, n. 23, sono eliminati i seguenti organismi:

"Comitato tecnico consultivo per iniziative formative cofinanziate dalla CEE (articolo 5, regolamento regionale n. 31/1992);

Comitato di gestione per l'attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla CEE (articolo 6, regolamento regionale n. 31/1992);

Commissione d'esame per iniziative formative cofinanziate dalla CEE (articolo 7, regolamento regionale n. 31/1992)".

Art. 2

1. Le indennità ed in rimborsi previsti dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa.

PROPOSTA DI LEGGE N. 27

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Giannotti, Gasperi
e Ciccioli

presentata in data 11 settembre 1995

***Modifica alla l.r. 25 gennaio 1993, n. 6.
Servizio di radioterapia e registri tumori***

***divenuta: Legge regionale 2 settembre 1997 n. 61
Lotta alle neoplasie nella Regione Marche
BUR n. 63 del 12 settembre 1997***

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 18 settembre 1995*
- *La V Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge
n. 203 del 20 febbraio 1997 ad iniziativa della Giunta regionale
n. 100 del 22 febbraio 1996 ad iniziativa del consigliere Ciccanti
n. 198 del 18 febbraio 1997 ad iniziativa dei consiglieri Pistarelli,
Agostini, Gasperi, Marucci, Ciccioli*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 22 luglio 1997*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 23 luglio 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1997, n. 125*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 580/GAB.97*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio sanità***

Art. 1
(Servizi di radioterapia)

1. L'articolo 10 della l.r. 25 gennaio 1993, n. 6.

2. Il servizio di radioterapia ha una dotazione di cinque posti letto radioprotetti nell'Azienda sanitaria di Ancona - Torrette, nell'Azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro e nell'Azienda sanitaria di Ascoli Piceno.

3. L'ubicazione delle tre strutture tiene conto della concentrazione demografica e della incidenza delle patologie neoplastiche.

4. La potenzialità operativa delle strutture deve essere definita in modo tale da risultare sufficiente a far fronte alla ipotetica domanda regionale.

5. Vista la potenzialità installata presso l'Ospedale Torrette di Ancona, i servizi di radioterapia da installare presso l'Ospedale S. Salvatore di Pesaro e l'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno devono essere dimensionati per soddisfare, ciascuno, un fabbisogno di almeno settecento cicli di trattamento radioterapico per anno, corrispondenti da ciascuna delle due province di Pesaro e di Ascoli Piceno.

Art. 2
(Strutturazione del servizio)

1. Il servizio di radioterapia è così strutturato:

a) settore di degenza dotata di cinque posti letto radioprotetti e da un ambulatorio;

b) il servizio di radioterapia deve essere dimensionato in modo da assicura-

re le prestazioni terapeutiche necessarie, di cui all'articolo 1 e deve prevedere, oltre alle apparecchiature principali, tutte le apparecchiature accessorie minime che consentano la preparazione dei piani di cura personalizzati, la dosimetria dei fasci, la preparazione dei piani di trattamento e la simulazione degli stessi, prima del trattamento.

2. Lo spazio richiesto dalle attrezzature di cui sopra deve tener conto delle sale di trattamento e schermature relative, le stanze destinate ad ambulatori, archivi, magazzini, sale d'attesa, uffici, corridoi e servizi.

Art. 3
(Organico)

1. La determinazione dell'organico delle strutture di radioterapia è conseguente al livello di complessità della tecnologia che verrà adottata e al tempo di attività. I nuovi servizi di radioterapia di Pesaro ed Ascoli Piceno vanno dimensionati per assicurare le prestazioni di cui all'articolo 1 e indicativamente richiedono il seguente organico:

- a) medici: tre unità;
- b) fisici: due unità ;
- c) tecnici: sette unità;
- d) infermieri professionali: tre unità;
- e) ausiliari: tre unità;
- f) amministrativi: una unità.

Art. 4
(Registro tumori)

1. L'articolo 15 della l.r. 6/1993 è abrogato.

2. La Regione nell'ambito dell'osservatorio epidemiologico al fine della costruzione di una strategia preventiva clinica per il controllo della malattia, promuove la progressiva istituzione di quattro registri provinciali tumori d'incidenza.

3. Questi registri seguiranno gli stessi protocolli per produrre dati omogenei comparabili ed integrabili relativi alla popolazione marchigiana.

4. I registri tumori provinciali avranno sede presso uno degli ospedali di rete e avranno la dotazione di un responsabile, anche part-time, del registro provinciale con esperienza epidemiologica, di estrazione medica o disciplina affine, due unità tecniche, una di area medico-biologica ed uno di area statistico-sociale, ed un amministrativo.

5. Il registro tumori di Urbino, esperienza consolidata a livello regionale, potrà fornire il coordinamento tecnico per l'istituzione degli altri registri nelle altre province, e curerà anche il registro di mortalità nominativa con particolare riguardo ai tumori per studi di mortalità relativa, differenze geografiche, trends storici e banca dati nominale per indagini analitiche.

Art. 5 (Disponibilità finanziarie)

1. Per la copertura delle spese di cui

alla presente legge nello stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni per il bilancio 1995:

a) in aumento nel capitolo "Spese per le attrezzature sanitarie e opere civili annesse per il servizio di radioterapia" lire 12.000.000.000;

b) in aumento nel capitolo "Spese per il personale e per materiali per il trattamento" lire 2.700.000.000;

c) in aumento nel capitolo "Registro tumori Urbino esperienza regionale pilota e istituzione di altri registri tumori" lire 500.000.000;

d) in riduzione nel capitolo 6510101 la somma di lire 15.300.000.000.

2. Per gli anni successivi si provvederà per l'eventuale adeguamento delle attrezzature sanitarie con impiego di quota parte della somma che sarà assegnata alla Regione Marche a titolo di ripartizione della disponibilità finanziaria prevista per il triennio di cui alla deliberazione n. 242/90 "Progetto oncologia" in attuazione del piano decennale straordinario di investimenti sanitari ex articolo 20 della l. 11 marzo 1988, n. 67.

3. Per le spese di personale e di acquisto materiale e per i costi di esercizio del servizio di radioterapia e per il funzionamento dei registri tumori, mediante impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa di parte corrente.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

a iniziativa dei consiglieri Meschini e Spacca
presentata in data 22 settembre 1995

***Istituzione della conferenza permanente per i rapporti
fra la Regione e le aziende sanitarie ed ospedaliere***

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 28 settembre 1995*

Art. 1
(Istituzione)

1. Con la presente legge è istituita la Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Aziende sanitarie ed ospedaliere con la contemporanea soppressione del Comitato tecnico-sanitario regionale previsto dall'articolo 37 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7.

Art. 2
(Funzioni)

1. La Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Aziende sanitarie ha funzioni di consulenza e proposta nei confronti della Giunta regionale ed esprime parere:

a) in ordine ai provvedimenti che comportano l'esercizio di poteri autorizzati o di concessioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, riservati espressamente da leggi statali o regionali alle competenze della Regione;

b) sul piano sanitario regionale;

c) sui provvedimenti amministrativi a carattere generale relativi al contenimento della spesa sanitaria;

d) sulle piante organiche delle reti farmaceutiche;

e) sui programmi di cui alla legge 6 giugno 1994, n. 615 e su ogni altro programma di natura zooprofilattica da attuare sul territorio della Regione Marche.

2. Le Aziende sanitarie possono, per il tramite dell'Assessorato sanità, richiedere il parere tecnico della Conferenza su fatti riguardanti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera e del servizio veterinario.

3. I pareri espressi dalla Conferenza devono essere resi entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

Art. 3
(Composizione)

1. La Conferenza permanente, costituita con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alla sanità, è composta:

a) dall'Assessore alla sanità con funzioni di Presidente;

b) dal Presidente della quinta Commissione consiliare;

c) da un rappresentante delle Conferenze dei sindaci, per ciascuna provincia, eletto tra i Presidenti delle Conferenze stesse appartenenti al territorio provinciale;

d) da un componente per provincia, ognuno dei quali nominato tra rappresentanti legali delle Aziende USL appartenenti al territorio provinciale;

e) da un componente nominato dai rappresentanti legali delle Aziende ospedaliere.

2. Le nomine di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta dell'Assessore alla sanità. In caso di mancata designazione entro il termine indicato provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.

3. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un funzionario amministrativo nominato dalla Giunta regionale.

Art. 4
(Funzionamento)

1. La durata in carica della Conferenza permanente per i rapporti tra la Regione e le Aziende sanitarie è fissato negli stessi termini di durata in carica del Consiglio regionale e comunque esercita la propria funzione fino al suo rinnovo.

2. I componenti che si dimettono dall'incarico o ne cessino per qualsiasi motivo devono essere sostituiti con le stesse modalità previste dall'articolo 3.

3. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza di almeno cinque componenti.

4. Le votazioni della Conferenza avverranno a scrutinio palese e sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5
(Il Presidente)

1. Il Presidente convoca la Conferenza permanente almeno cinque giorni

prima della data fissata con un preciso ordine del giorno, corredato dalla documentazione relativa agli argomenti in discussione.

2. Il Presidente:

a) assegna le singole questioni ai vari componenti la Conferenza che predispongono apposita relazione;

b) dirige la discussione, le operazioni di voto e ne annuncia i risultati.

Art. 6
(Norme finali)

1. E' abrogato l'articolo 37 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

PROPOSTA DI LEGGE N. 29

a iniziativa dei consiglieri Cecchini e Pupo
presentata in data 22 settembre 1995

Modifica alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 28 agosto 1995 n. 58

divenuta: Legge Regionale 20 novembre 1995 n. 64

Leggi Regionali 20 febbraio 1995, n. 19: "Progetto di recupero diffuso nei Centri Storici Minori" articolo 1 e 28 agosto 1995 n. 58: "Modifica per il 1995 dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 20 febbraio 1995 n. 19"

Articolo 1. Modifiche (1)

BUR n. 64 del 30 novembre 1995

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 28 settembre 1995*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 5 ottobre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 ottobre 1995, n. 13*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 669/GAB.95 del 18 novembre 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio edilizia pubblica***

(1) Abrogata dalla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 11

Art. 1

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 28 agosto 1995, n. 58 è sostituita dalla seguente:

"c) l'utilizzo, nelle operazioni di

mutuo, di un tasso che non può superare il tasso di riferimento di cui al d.m. Tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 1994."

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

a iniziativa del consigliere Ciccanti
presentata in data 26 settembre 1995

Integrazione della l.r. 6 marzo 1995, n. 22
“Norme sulla dirigenza regionale”

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 29 settembre 1995*

Art. 1

Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6 marzo 1995, n. 22 concernente "Norme per la dirigenza regionale" è integrato

come segue:

"Detta disposizione è applicabile anche ai concorsi già banditi e non ancora espletati."

PROPOSTA DI LEGGE N. 31

a iniziativa del consigliere Villa
presentata in data 15 settembre 1995

***Sviluppo e tutela della fauna ittica e disciplina
della pesca nelle acque interne***

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 29 settembre 1995*

TITOLO I
Disposizioni generali
ed organizzative

Art. 1
(Principi)

1. La Regione Marche con la presente legge tutela la fauna ittica e regola l'esercizio della pesca nell'ambito delle funzioni spettanti alle Regioni e alle Province in ogni bacino idrografico; ciò nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione di azioni di conservazione e equilibrio biologico.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge sono considerate acque interne, nei limiti del d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639, quelle pubbliche relative ai corsi d'acqua e bacini naturali ed artificiali esistenti nell'ambito del territorio regionale, nonché quelle private direttamente comunicanti con quelle pubbliche.

2. Le acque, di cui al comma 1, sono anche dette acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Art. 3
(Compiti e funzioni delle Associazioni)

1. La Regione promuove la partecipazione delle Associazioni piscatorie sportive operanti a livello regionale:

a) alla programmazione e alla gestione ittica, attraverso le Commissioni tecniche previste dalla presente legge;

b) alla salvaguardia della salubrità delle acque, anche in relazione ed unitamente ai sistemi di monitoraggio ambientale;

c) alle funzioni di vigilanza svolte dalla Provincia attraverso i propri aderenti abilitati.

2. La Regione e le Province determinano, per i rispettivi ambiti, le modalità specifiche con cui si realizzano le partecipazioni e le collaborazioni delle associazioni di cui al comma 1.

3. Le Associazioni piscatorie regionali debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) non perseguire fini di lucro;

b) avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori.

Art. 4
(Organismi di gestione e di consulenza)

1. Sono istituiti i seguenti organismi:

a) Commissione tecnica regionale per la fauna ittica e per la pesca (Commissione ittica regionale);

b) Commissioni tecniche di bacino idrografico per la gestione tecnica della fauna ittica e della pesca (Commissioni ittiche di bacino).

2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta regionale, ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

a) sulla legislazione regionale nella materia;

b) sulla proposta di piano ittico regionale e sulla pianificazione regionale che abbia attinenza con la gestione della fauna ittica;

c) sui programmi di produzione, ricerca e sperimentazione, finalizzati in particolare alla conservazione del patrimonio ittico regionale;

d) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;

e) su ogni altro argomento proposto dagli organi regionali.

3. La Commissione ittica regionale ha altresì il compito di promuovere e coordinare l'impegno delle Associazioni, di cui all'articolo 3, nella realizzazione del piano ittico regionale.

4. Le Commissioni ittiche di bacino sono nominate dalle Province. Qualora si tratti di bacino interprovinciale, alla nomina della Commissione provvede la Provincia nel cui territorio rientra la maggior parte del bacino idrografico per la gestione ittica, garantendo almeno un rappresentante a tutte le Province interessate.

5. Le Province possono disporre che più bacini idrografici di modesta portata siano gestiti da un'unica Commissione ittica.

6. Le Commissioni, di cui al comma 4, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi ittici degli ambiti territoriali di competenza, formulano proposte di intervento ed esprimono pareri in ordine:

a) alle modalità di attuazione ed alle eventuali integrazioni del piano ittico regionale nel bacino di competenza;

b) alle iniziative tecnico-formative inerenti all'intero bacino ed ai collegamenti operativi con i sistemi di monitoraggio.

7. Le spese di funzionamento delle Commissioni ittiche di cui al presente articolo sono a carico della Regione.

8. Le Province, per scopi di coordinamento degli organismi di gestione operanti nell'ambito territoriale di competenza e per scopi di consultazione generale in materia di pesca nelle acque interne, convocano congiuntamente le Commissioni ittiche di bacino.

Art. 5

(Composizione della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino)

1. La Commissione ittica regionale è costituita da:

a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;

b) il Dirigente del servizio regionale competente;

c) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici e/o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;

d) quattro esperti designati dalle Associazioni di pescatori sportivi regionali.

2. Svolge le funzioni di segretario il dirigente dell'ufficio regionale competente.

3. Le Commissioni ittiche di bacino sono costituite da:

a) l'Assessore provinciale competente, o un suo delegato, scelto tra i componenti della Commissione ittica di bacino, che la presiede;

b) un Dirigente dell'ufficio provinciale competente indicato dalla Provincia;

c) tre esperti designati dalle Province territorialmente interessate;

d) quattro esperti designati dalle Associazioni dei pescatori, presenti nel territorio interessato.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore dell'Amministrazione provinciale competente.

5. Le Commissioni ittiche, regionali e di bacino, durano in carica cinque anni.

6. La Regione può procedere alla costituzione della Commissione ittica regionale anche in assenza di tutte le prescritte segnalazioni.

7. Qualora nel bacino ittico siano compresi corsi d'acqua ricadenti nel territorio di altre regioni, alla riunione della commissione sono invitati un rappresentante designato dalla Provincia territorialmente competente ed un rappresentante delle Associazioni piscatorie locali.

8. La Provincia può procedere alla costituzione della Commissione di bacino anche in assenza di tutte le prescritte segnalazioni.

9. In caso di inadempienza o violazione delle norme prescritte, la Provincia può sciogliere la commissione di bacino.

TITOLO II *Programmazione*

Art. 6 *(Piano ittico regionale)*

1. La Regione, sentite le Province territorialmente competenti, definisce il rilievo ambientale e socio-economico che ogni corso d'acqua naturale assume in relazione alle presenze ittiche e all'esercizio della pesca, trasmettendo le valutazioni alle competenti autorità di bacino.

2. Il piano ittico regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento e il riequilibrio biologico delle specie ittiche, d'interesse ambientale e piscatorio, mediante:

a) la salvaguardia delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque, anche in riferimento alla direttiva CEE vigente in materia;

b) la tutela ed il ripristino delle specie ittiche tipiche di ogni bacino idrografico;

c) le iniziative di ricerca finalizzata;

d) le iniziative di informazione e formazione culturale e tecnica;

e) i criteri di indirizzo per i programmi provinciali di cui all'articolo 9.

3. Il piano ittico regionale si articola in piani di bacino ittico approvati dalle Province sentite le commissioni territorialmente competenti. Il piano di bacino individua altresì la forma di controllo da attuare.

4. Nel piano sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle fun-

zioni e delle attività esercitate dalle Province e dalle Commissioni di gestione ittica.

5. Il piano ha durata quinquennale ed è finanziato con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca sulla base di apposita previsione nella legge di bilancio.

Art. 7
(Bacini per la gestione delle zone ittiche)

1. La Giunta regionale delimita i bacini idrografici per la gestione ittica di propria competenza.

2. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini di cui al comma 1, su proposta delle Province territorialmente competenti, provvede altresì alla delimitazione delle zone per la gestione ittica.

3. Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale, di cui all'articolo 8, facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

a) zona A: le specie ittiche dei salmonidi;

b) zona B: tutte le altre specie ittiche.

4. Le Province coordinano le proprie funzioni per le attività nei bacini per la gestione ittica.

Art. 8
(Carta ittica regionale)

1. La carta ittica regionale, articolata per bacini, è la base per l'elaborazione del piano regionale e dei programmi

quinquennali provinciali nonché per la predisposizione degli interventi di bacino a cura delle competenti Commissioni tecniche.

2. La carta ittica descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni biogenetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di scelta delle specie ittiche nonché degli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie tipiche.

3. La carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede ad aggiornarla prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca, con la collaborazione delle Province e delle Commissioni di bacino. La carta ittica è trasmessa alle autorità di bacino.

4. La carta ittica regionale ed i relativi aggiornamenti vengono divulgati nelle forme più opportune di diffusione anche su richiesta delle associazioni o di altri organismi interessati.

Art. 9
(Programmi ittici provinciali)

1. Le Province, nell'ambito del piano ittico regionale e dei piani di bacino, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di programmi quinquennali degli interventi. I programmi sono trasmessi alla Regione ed all'autorità di bacino.

2. Il programma quinquennale indica:

a) le specie ittiche la cui presenza deve essere conservata o ricostituita;

b) le specie ittiche di cui è consentita

la pesca e le forme di ripopolamento delle stesse;

c) gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica e le immissioni integrative da compiere a ripiano dei prelievi programmati o delle deficienze rilevate nella composizione delle popolazioni ittiche esistenti nelle diverse zone;

d) le forme di controllo o sostitutive con cui le Province soprintendono o provvedono al regolare svolgimento degli interventi e delle funzioni di competenza;

e) le forme in cui verranno emanate e rese pubbliche le norme per la gestione, la pesca e la conservazione del patrimonio ittico;

f) le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività gestionali programmate.

TITOLO III

Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente

Art. 10

(Zone di protezione della fauna ittica)

1. La Provincia, sentite le Commissioni ittiche di bacino o su proposta delle stesse, istituisce “zone di ripopolamento e frega” e “zone di protezione” .

2. La gestione delle zone di ripopolamento e frega, istituite nella località dove le specie di interesse gestionale svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:

a) favorire la riproduzione naturale

delle specie ittiche;

b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;

c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

3. Le zone, di cui al comma 2, hanno durata di due anni e possono essere rinnovate per un periodo massimo di altri due anni. La costituzione, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone, di cui al comma 1, sono disposte con deliberazione del Consiglio provinciale sentita la Commissione ittica di bacino nel termine di sessanta giorni.

4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite e gestite in corsi d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistano condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale. La Giunta provinciale sentita la Commissione ittica di bacino, qualora ravvisi fondati motivi di urgenza, provvede immediatamente, con propria deliberazione motivata, alla costituzione, modificazione e revoca delle zone di protezione. Il provvedimento è sottoposto alla ratifica del Consiglio provinciale entro sessanta giorni dall'adozione.

5. Nelle zone, di cui al comma 1, l'esercizio della pesca e le attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche sono vietati.

6. Le stesse Amministrazioni provinciali provvedono a delimitare le suddette zone con tabelle metalliche di colore bianco delle dimensioni di cm. 25 x 30, recanti in rosso la scritta "zona di ripopolamento e frega - divieto di pesca" oppure "zona di protezione - divieto di pesca" e l'indicazione degli articoli della presente legge in base ai quali sono state istituite. Le tabelle di cui al presente articolo dovranno riportare, ogni volta si renda necessario, anche tutti i vincoli e le limitazioni previste dai relativi atti istitutivi delle zone stesse. Le tabelle devono essere collocate ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue.

7. La cattura delle specie ittiche nella zona di divieto è autorizzata, a scopo di ripopolamento delle acque interne, con provvedimento del Presidente della Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino o su proposta della stessa. Il provvedimento determina le modalità del prelievo tali da escludere turbative ambientali e indica la destinazione del catturato.

8. Per le violazioni del presente articolo si applica la seguente sanzione: sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.500.000 e sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi per le violazioni riferite al comma 5.

Art. 11
(Tutela della fauna ittica)

1. L'immissione nelle acque interne

di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata. La Giunta regionale può consentire motivate deroghe al divieto.

2. Le specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il Presidente della Provincia, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile, ovvero per ragioni di pubblico interesse, con atto motivato, sentite le Commissioni ittiche di bacino può:

a) limitare o vietare l'attività di pesca e l'uso di attrezzi, la quantità e la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;

b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinino situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati dalla Provincia o da Istituti di ricerca. Gli atti del Presidente della Provincia devono essere trasmessi alle Commissioni di bacino e adeguatamente pubblicizzati.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzioni amministrative da lire 150.000 a lire 1.500.000 e sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi per la violazione al disposto di cui al comma 1;

b) sanzioni amministrative da lire 1.300.000 a lire 3.000.000 e sospensione della licenza di pesca da otto a quindici mesi per gli interventi di cui al

comma 3 compiuti senza le prescritte autorizzazioni;

c) sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000 e sospensione della licenza di pesca da dodici a quindici mesi per le violazioni compiute nell'esercizio delle attività autorizzate.

Art. 12

(Salvaguardia delle condizioni sanitarie delle specie ittiche)

1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate a cura delle Commissioni ittiche di bacino nell'ambito degli orientamenti del piano ittico regionale, nonché delle compatibilità risultanti dalla carta ittica regionale ed essere autorizzate dal Presidente della Provincia, previa certificazione sanitaria.

2. Gli interventi tecnici e sanitari adottati dal Sindaco, sentito il servizio veterinario dell'USL a salvaguardia del patrimonio ittico, devono essere comunicati ai Servizi regionali interessati, alle Province, ai Comuni, nonché alle Commissioni ittiche di bacino territorialmente competente.

3. La Giunta regionale promuove l'aggiornamento tecnico-scientifico, nella materia, dei veterinari incaricati dalle Unità sanitarie locali.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.500.000, revoca delle autorizzazioni e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a

quindici mesi per le immissioni compiute da soggetti diversi dalle Commissioni ittiche di bacino e/o di contrasto con il piano ittico regionale;

b) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000 per le immissioni compiute senza la prescritta autorizzazione e/o senza il controllo sanitario;

c) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.500.000 e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a quindici mesi per le violazioni ai divieti ed ai provvedimenti tecnico-sanitari di cui al comma 2.

Art. 13

(Segnalazioni di intervento in alveo)

1. Con riferimento al rilievo ambientale di cui all'articolo 6 l'autorità di bacino dà notizia alle Province territorialmente competenti dell'inizio dei lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono determinare turbative dell'habitat naturale, affinché esse possano disporre le misure necessarie alla salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.

2. I coordinatori delle Commissioni ittiche di bacino sono tenuti a segnalare ai competenti Servizi regionali o provinciali, per la comunicazione formale all'autorità di bacino, i progetti di opera, gli interventi tecnici e le opere in corso che possono determinare o terminano danno al patrimonio ittico o squilibri nei biotopi di interesse ambientale. Delle segnalazioni compiute i coordinatori devono dare immediata comuni-

cazione anche agli altri Enti locali interessati.

3. In particolare debbono essere segnalate:

a) la messa in secca di corsi d'acqua e di bacini senza che siano stati attuati i preventivi interventi per il recupero o la salvaguardia delle specie ittiche in genere;

b) l'estrazione di materiali inerti nel letto del corso d'acqua o in località comunicanti;

c) la concessione di nuove derivazioni d'acqua al limite del mantenimento del flusso d'acqua essenziale per consentire la continuità dell'habitat delle specie tipiche della zona;

d) le opere di sbarramento, di interesse pubblico o privato, predisposte senza la previsione delle strutture idonee a consentire la risalita delle specie ittiche che nel corso d'acqua compiono il proprio ciclo biologico naturale;

e) le situazioni di emergenza nel corso d'acqua provocate da cause naturali, artificiali o da scarichi abusivi.

4. La Regione o le Province esercitano le azioni loro spettanti anche con riferimento al rilievo ambientale del corso d'acqua.

TITOLO IV

Licenza per l'esercizio della pesca

Art. 14

(Rilascio della licenza di pesca e del tesserino regionale)

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della

licenza valida su tutto il territorio nazionale e del tesserino regionale di pesca.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza gli addetti agli impianti di piscicoltura nell'esercizio dell'attività praticata nell'ambito degli impianti stessi nonché il personale degli Enti pubblici autorizzato dall'Amministrazione provinciale a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici.

3. I minori di anni dodici non sono soggetti alla licenza e possono praticare la pesca con la canna munita anche di mulinello e armata con uno o, ove consentito, con più ami. Gli stessi possono esercitare la pesca solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato.

4. In caso di smarrimento o distruzione della licenza deve essere richiesta una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.

5. La licenza di pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'articolo 3 del r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni, consente l'esercizio della pesca nei limiti e nel rispetto della presente legge.

6. Agli stranieri o cittadini italiani residenti all'estero che ne facciano richiesta è rilasciata la licenza del tipo D della durata massima di tre mesi.

7. Il richiedente la licenza di pesca deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, corredata dall'attestazione dei versamenti delle prescritte tasse di concessione regionale, nonché

per il minore degli anni 18, dell'atto di assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.

8. La licenza è rilasciata su modello predisposto dalla Giunta regionale contenente i seguenti dati: cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo e professione.

9. La licenza di pesca ha la durata di sei anni a partire dal giorno di rilascio. Prima della scadenza i titolari delle licenze possono presentare istanza di rinnovo in carta legale corredando la stessa dell'attestazione del versamento delle prescritte tasse di concessione regionale.

10. I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone ittiche devono munirsi del tesserino regionale.

11. Il tesserino regionale di pesca viene rilasciato dal Comune di residenza secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale, ed è valido per tutti i bacini idrografici. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000, sequestro e confisca degli attrezzi e del pescato, per l'esercizio della pesca senza la prescritta licenza e senza il tesserino;

b) sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 per coloro che, pur essendo in possesso di licenza di pesca, non sono in grado di esibirla agli Agenti di vigilanza, ma la presentano all'apposito ufficio della Provincia entro il termine di quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine si applicano le disposizioni di cui alla lettera a).

Art. 15

(Concessioni regionali)

1. Il titolare della licenza di pesca deve corrispondere la tassa di concessione regionale nella misura prevista dalla legge regionale vigente.

2. Il versamento della tassa annua deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello del rilascio.

3. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, la tassa non è dovuta.

4. Le ricevute dei versamenti sono parti integranti della licenza di pesca.

TITOLO V

Esercizio della pesca

Art. 16

(Registro dei pescatori)

1. Presso le Amministrazioni provinciali è tenuto un registro dei titolari della licenza di pesca nelle acque interne, debitamente numerato, timbrato e firmato dai rispettivi presidenti.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono riportati i dati contenuti nella licenza di pesca, le infrazioni alle leggi sulla pesca commesse dal titolare della licenza, nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, i possibili giudizi di opposizione e le conseguenti pronunce definitive.

3. Le Amministrazioni provinciali sono tenute a comunicare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni

anno, il numero delle licenze rilasciate, specificando se trattasi di prima concessione o di rinnovo, nonché i dati di cui alla licenza di pesca.

Art. 17

(Attrezzi, esche e sistemi di pesca)

1. Nelle zone A la pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con lenza armata con un solo amo.

2. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami.

3. Ai soli effetti della pesca del gambero è consentito l'uso, per ogni pescatore, di due piccoli bilancini aventi un diametro massimo di centimetri cinquanta e la cui rete, perfettamente tesa sul cerchio metallico di base, deve avere una maglia non inferiore a mm. 16.

4. Nell'esercizio della pesca nelle acque di zona A sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino).

5. Nelle zone B la pesca può essere esercitata con:

a) un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami;

b) una mazangola o "mazzacchera" con o senza amo, per l'esclusiva cattura dell'anguilla;

c) una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di metri uno e

cinquanta, montata su asta di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

6. L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi:

a) guadagnando o ranzando;

b) quando lo specchio d'acqua è inferiore a metri tre di ampiezza;

c) nel periodo 1° maggio - 30 settembre.

Nelle acque di zona B, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali e artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione.

Art. 18

(Misura dei pesci di cui è consentita la cattura)

1. E' vietata la cattura e il commercio di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quelle appresso indicate:

trote	cm. 22
trote di lago	cm. 30
salmerino	cm. 25
coregone	cm. 30
temolo	cm. 25
luccio	cm. 30
barbo	cm. 20
cavedano	cm. 18
carpa	cm. 30
tinca	cm. 25
persico trota	cm. 25
persico reale	cm. 15
anguilla	cm. 25
cefalo	cm. 20
cheppia	cm. 18
gambero	cm. 7

2. Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 150.000 ad un massimo di lire 1.500.000.

Art. 19
(Limiti di cattura)

1. Le acque interne della regione sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata con limitazioni di capi catturabili.

2. Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può catturare più di dieci salmonidi comprendenti un massimo di due temoli.

3. La violazione alle disposizioni del comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 150.000 ad un massimo di lire 1.500.000.

Art. 20
(Periodi di pesca)

1. E vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati:

a) trote di tutte le varietà (prima domenica di ottobre - ultima domenica di febbraio);

b) salmerino (prima domenica di ottobre - ultima domenica di febbraio);

c) coregone (15 dicembre - 15 gennaio);

d) temolo (1° marzo - 31 maggio);

e) luccio (15 febbraio - 15 marzo);

f) carpa, tinca (1° giugno - 30 giugno);

g) persico trota (1° maggio - 15 giugno);

h) persico reale (1° aprile - 31 maggio);

i) cheppia (15 maggio - 15 giugno);

l) gambero (1° aprile - 30 giugno).

2. I divieti di cui sopra, ad eccezione di quelli riguardanti le trote e i salmerini espressamente indicati, iniziano alle ore 12 del giorno sopra indicato e terminano alle ore 12 dell'ultimo giorno.

3. Nelle zone A è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, per tutto il periodo di divieto di pesca della trota.

4. In tutte le acque della regione l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

5. Ai soli fini della cattura dell'anguilla la Giunta provinciale sentita la Commissione ittica di bacino può consentire la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d'acqua dove è possibile detta pesca.

6. Per la violazione alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000 e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a quindici mesi per le violazioni al comma 1;

b) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.500.000 per la violazione al comma 4.

Art. 21
(Distanza di pesca)

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.

2. Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sovrapposti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

3. La violazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 60.000.

Art. 22
(Divieti)

1. Sono vietate:

a) la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;

b) la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche o con l'impiego della corrente elettrica;

c) la pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati o con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentite dalla presente legge;

d) la pesca con l'ausilio di fonti luminose;

e) la pesca e la pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue;

f) la pesca o comunque la collocazione di reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci,

da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;

g) la pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca.

2. E fatto altresì divieto, per la salvaguardia della integrità dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.

3. Nei tratti di rispetto, di cui alla lettera f) del comma 1, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla provincia, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro menomazioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per l'esercizio della pesca subacquea, della pesca con le mani o con attrezzi diversi da quelli autorizzati;

b) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la pesca in acque ghiacciate o con mezzi aventi misura o usati con modalità non consentite dalla presente legge;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000, salvo che il fatto non costituisca reato, e revoca della licenza di pesca, oltre il sequestro e la confisca degli attrezzi e del pescato,

per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera b);

d) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g);

e) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per le violazioni al disposto di cui al comma 2.

TITOLO VI

Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse

Art. 23

(Attività agonistiche)

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate dalle Associazioni dei pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse, proposte dalle Associazioni piscatorie di cui all'articolo 3 che organizzano le gare, devono essere approvate dalla Provincia, in conformità alle direttive regionali.

2. La Giunta regionale, su proposta delle Province, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara. Le Province formulano le loro proposte sentite le Associazioni piscatorie e la Commissione ittica di bacino.

3. La Commissione ittica regionale esprime il proprio parere sulla proposta di piano con particolare riferimento agli adempimenti previsti per la salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.

4. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi.

5. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalle Province, per i periodi triennali, alle Associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.

6. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara.

7. La Provincia, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema acquatico dei campi di gara, determina, sentita la Commissione ittica di bacino, i criteri, le modalità di ripopolamento e le eventuali sospensioni dell'esercizio della pesca da attuarsi da parte delle associazioni concessionarie.

8. La Provincia autorizza le immissioni che devono essere quantitativamente proporzionate alla estensione del campo di gara e compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita per la pesca e previa certificazione sanitaria.

9. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 3.000.000 e revoca della autorizzazione a carico dei titolari delle

concessioni, di cui al comma 5, per le violazioni alle modalità ed agli impegni concordati;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, a carico di chi viola le disposizioni previste nel regolamento della gara.

Art. 24

(Pesca a pagamento)

1. Non è consentito l'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato, comprese quelle sotterranee e sorgive, salvo quanto stabilito dal comma 2.

2. L'esercizio della pesca a pagamento può essere consentito esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche ed è subordinato all'autorizzazione del Comune.

3. Con l'autorizzazione sono stabiliti:

- a) la superficie dei bacini;
- b) la durata dell'attività;
- c) le specie che possono essere immesse;
- d) il rifornimento idrico;
- e) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente;
- f) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato;

g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato;

h) il divieto di asportazione del pesce in vivo.

4. I prelievi sono subordinati all'osservanza delle limitazioni di quantità, misura, numero e periodo di pesca indicati agli articoli 18 e 20 della presente legge.

5. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato per la organizzazione dell'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche del demanio dello Stato;

b) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000, sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato per gli organizzatori della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio dello Stato la sanzione amministrativa è elevata da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;

c) sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 e revoca dell'autorizzazione per l'inosservanza delle condizioni specificate nell'autorizzazione di cui al comma 2;

d) sanzione da lire 150.000 a lire 1.000.000 per le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 3;

e) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000, sequestro e confisca delle attrezzature e del pesca-

to, per l'organizzazione dell'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche del demanio dello Stato e per le violazioni del disposto di cui al comma 4.

Art. 25
(Cattura delle rane)

1. La cattura delle rane è consentita a chi è in possesso della licenza di pesca, limitatamente a quelle di interesse alimentare (rane verdi).

2. La cattura è vietata dal 1° gennaio al 30 giugno.

3. La cattura giornaliera non può superare il numero massimo di cinquanta capi.

4. La cattura è consentita esclusivamente nelle ore diurne.

5. Le norme di cattura si applicano in tutte le acque interne. E' fatta eccezione per le catture tecniche negli allevamenti.

6. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di piscicoltura ai sensi dell'articolo 26.

7. Per le violazioni al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.

Art. 26
(Piscicoltura)

1. L'allevamento di pesce è considerato attività agricola.

2. L'esercizio della piscicoltura nelle acque interne è subordinato alla concessione di derivazione dell'acqua necessaria alla produzione ed è soggetto

ad autorizzazione provinciale con la quale sono stabilite:

a) la superficie dei bacini e la durata dell'attività;

b) le specie ittiche che possono essere allevate;

c) il rifornimento idrico e gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire la separazione delle acque e le condizioni da osservare per la loro salvaguardia.

3. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca. Il pesce allevato di misura inferiore alla metà di quella consentita per la pesca può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.

4. Chiunque trasporti o detenga a scopo di commercio specie ittiche allevate deve essere in possesso della prescritta certificazione sanitaria.

5. Chiunque trasporti o detenga specie ittiche per la immissione destinata al ripopolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

6. E' vietato l'allevamento a scopo di ripopolamento delle acque interne delle Marche di specie ittiche estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'articolo 11, comma 2.

7. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000 e revoca della concessione di derivazione e della autorizza-

zione per l'inosservanza delle condizioni di cui al comma 2;

b) sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 e sospensione dell'autorizzazione per un periodo di sei mesi per le violazioni al disposto di cui ai commi 2 e 4.

TITOLO VII

Sanzioni amministrative e accessorie

Art. 27

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative nella misura e secondo le modalità indicate in calce a ciascun articolo.

2. Per la comminazione delle sanzioni amministrative, il sequestro e la confisca nei casi espressamente previsti si osservano le norme del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, della l.r. 5 luglio 1983, n. 16 e del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571.

3. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente della Provincia in cui è stata commessa la violazione. I proventi delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni della presente legge spettano alla Provincia stessa.

4. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura minima e massima. Per infrazioni particolarmente gravi può essere,

altresi, chiesta la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione nel Bollettino ufficiale della Regione, a spese del trasgressore.

5. Per ogni eventuale altra violazione non diversamente punita si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

6. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmisioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.

Art. 28

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

1. Ai sensi degli articoli 11,12 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti dei trasgressori l'autorità amministrativa competente, oltre alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 27, fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui i fatti costituiscano reato, dispone la confisca delle attrezzature e del pescato e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze nei casi previsti dalla presente legge e per la durata stabilita per ciascuna violazione, nonché la liquidazione del danno arrecato alle specie ittiche.

2. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze è adottato, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune che le hanno rilasciate, a seguito di

comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 29

(Richiesta del risarcimento del danno)

1. Fermo restando l'intervento della Regione nel contesto dell'azione per il danno ambientale previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico, causato anche con l'inquinamento dei corpi idrici, ne chiedono il relativo risarcimento.

2. Gli importi introitati dalla Provincia, al netto delle spese di giudizio, sono finalizzati ad interventi di ripristino ittiogenico.

Art. 30

(Applicazione e abrogazione di leggi)

1. Sono abrogate le ll.rr. 21 gennaio 1977, n. 5; 18 maggio 1978, n. 12; 19 agosto 1983, n. 28; 2 aprile 1985, n. 10 e 16 marzo 1992, n. 16.

2. Le consulte nominate, ai sensi della l.r. 19 agosto 1983, n. 28, rimangono in carica fino alla loro sostituzione o alla

estinzione disposta con provvedimento regionale o provinciale.

3. I diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti ed associazioni in virtù delle leggi dello Stato in laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica della regione ed in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza.

4. Le concessioni di acquicoltura o piscicoltura, rilasciate alla data di entrata in vigore della presente, permangono fino alla loro scadenza e poi si applica l'articolo 26 della presente legge.

5. Fino all'approvazione della carta ittica regionale le zone precedentemente stabilite dalla Provincia a norma della l.r. 19 agosto, n. 28 rimangono in vigore.

Art. 31

(Disposizioni finanziarie)

1. I proventi delle tasse di concessione regionale in materia di pesca affluiscono dall'anno 1997 all'apposito capitolo istituito nello stato di previsione delle entrate con la denominazione "Proventi delle tasse di concessione regionale in materia di pesca".

2. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede nel modo seguente:

a) alle spese di cui all'articolo 4, si provvede per l'anno 1996 mediante utilizzo di lire 150 milioni degli stanziamenti del capitolo 4123122 iscritto

nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale. Il medesimo esercizio finanziario:

a1) per gli anni successivi mediante impiego di una quota dei proventi delle tasse di concessione regionale in materia di pesca;

a2) le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dall'articolo 4 sono iscritte per l'anno 1996 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, con la denominazione "Fondo regionale per il funzionamento della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino" con lo stanziamento di lire 150 milioni;

a3) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti;

b) finanziamenti a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 9 della presente legge sono per l'anno 1996 di lire 490 milioni; mediante aumento di lire 40 milioni dello stanziamento del capitolo 4123123 e corrispondente riduzione dei capitoli 4123118, 4123120 e 4123121 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti,

mediante impiego di una quota dei proventi delle tasse di concessione regionale in materia di pesca;

c) per gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui all'articolo 8 della presente legge (spese per la formazione della carta ittica regionale) è prevista per l'anno 1995 la somma di lire 800 milioni, che farà carico al capitolo 5100101 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nello stesso capitolo, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui all'elenco 1 partita 11.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla lettera c) sono iscritte per l'anno 1995 a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione "Spese per la formazione della carta ittica regionale".

3. Le Province sono tenute a presentare entro il 31 marzo di ciascun anno alla Giunta regionale una relazione tecnica illustrativa della gestione e delle spese sostenute, per l'esercizio delle funzioni svolte ai sensi della presente legge. Le somme introitate non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelle previste dalla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE N. 32

a iniziativa dei consiglieri Donini, Pacetti,
Franceschetti, Modesti, Cesaroni, Secchiaroli,
Cecchini, Bartolomei, Rocchi,
D'Angelo e A. Ricci
presentata in data 22 settembre 1995

***Modifica e integrazione della Legge Regionale 16 gennaio 1995
“Ordinamento delle Comunità”***

*divenuta: Legge Regionale 28 dicembre 1995 n. 66
Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità
Montane di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 12
BUR n. 1 del 4 gennaio 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 10 ottobre 1995*
- *La I Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento delle proposte di legge
n. 33 del 26 settembre 1995 ad iniziativa della Giunta regionale
n. 39 del 9 ottobre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ricci, Ciccanti e Giannotti*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 7 novembre 1995
Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 10 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 1995, n. 20*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 751/GAB.95 del 27 dicembre 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio rapporti con gli enti dipendenti***

Art. 1

1. Alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 concernente "Ordinamento delle Comunità montane" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

"6. Alla Comunità montana Zona D2, di cui all'articolo 2 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, di nuova istituzione, è assegnato per l'anno 1995 un finanziamento straordinario di lire 284.000.000 per le spese di funzionamento.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

"2. Sino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 3 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, la Giunta regionale si avvale, per la ripartizione dei fondi statali e regionali alle Comunità montane, dei seguenti criteri:

a) per 4/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna Comunità;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla

popolazione residente nel territorio montano di ciascuna Comunità, quale risulta dai dati annuali ISTAT e nei Comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni stessi;

c) per 3/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna Comunità, in base ai dati ufficiali ISTAT.".

Art. 2

1. Per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 284.000.000.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 6510101 del bilancio di previsione per l'anno 1995.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte in aumento del capitolo 2241101 del bilancio di previsione per l'anno 1995.

PROPOSTA DI LEGGE N. 33

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 26 settembre 1995

***Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità montane
di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12***

divenuta: Legge regionale 28 dicembre 1995 n. 66

***Norme provvisorie per il funzionamento delle Comunità
Montane di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 12***
BUR n. 1 del 4 gennaio 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 10 ottobre 1995*
- *Proposte di legge abbinata:*
 - n. 32 del 22 settembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Donini, Pacetti, Franceschetti, Modesti, Cesaroni, Secchiaroli, Cecchini, Bartolomei, Rocchi, D'Angelo e A. Ricci;*
 - n. 39 del 9 ottobre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ricci, Ciccanti e Giannotti*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 7 novembre 1995*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 10 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 1995, n. 20*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 751/GAB.95 del 27 dicembre 1995*
- ***Servizio regionale responsabile dell'attuazione: Servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti***

Art. 1

1. Alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 concernente "Ordinamento delle Comunità montane" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

"6. Alla Comunità montana Zona D2, di cui all'articolo 2 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, di nuova istituzione, è assegnato per l'anno 1995 un finanziamento straordinario di lire 284.000.000 per le spese di funzionamento.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

"2. Sino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 3 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, la Giunta regionale si avvale, per la ripartizione dei fondi statali e regionali alle Comunità montane, dei seguenti criteri:

a) per 4/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna Comunità;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla

popolazione residente nel territorio montano di ciascuna Comunità, quale risulta dai dati annuali ISTAT e nei Comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni stessi;

c) per 3/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna Comunità, in base ai dati ufficiali ISTAT.".

Art. 2

1. Per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 284.000.000.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 6510101 del bilancio di previsione per l'anno 1995.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte in aumento del capitolo 2241101 del bilancio di previsione per l'anno 1995.

PROPOSTA DI LEGGE N. 34

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 22 settembre 1995

***Delega alle province delle funzioni amministrative relative
alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea***

divenuta: Legge regionale 18 gennaio 1996 n. 2

***Delega alle province delle funzioni amministrative relative
alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea***
BUR n. 7 del 25 gennaio 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 10 ottobre 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 24 novembre 1995*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 1 dicembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 1995, n. 21*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 781/GAB.95 del 17 gennaio 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio formazione professionale***

*Art. 1
(Delega)*

1. E' delegata alle Province, salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, la competenza ad approvare, gestire e controllare l'attuazione dei progetti formativi cofinanziati dall'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.

*Art. 2
(Procedure)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le modalità di presentazione e gestione dei progetti, nonché i requisiti che i medesimi devono possedere, anche al fine di assicurare:

a) la corretta e tempestiva trasmissione alle autorità nazionali e comunitarie delle certificazioni e documentazioni richieste dalla vigente normativa;

b) la necessaria uniformità di attuazione degli stessi sul territorio regionale;

c) la predisposizione di interventi di aggiornamento e riqualificazione del personale delle Province.

2. Sulla base delle indicazioni dei piani pluriennali la Giunta regionale stabilisce annualmente entro il 31 marzo dell'anno precedente quello di attuazione, per ogni obiettivo:

a) le quote di spettanza regionale e quelle da assegnare agli Enti delegati, con la indicazione delle quote destinabili al finanziamento di progetti da realizzare nei territori delle Comunità montane;

b) le modalità di presentazione e ge-

stione dei progetti, nonché i requisiti che i medesimi devono possedere;

c) le modalità di presentazione delle certificazioni finali.

3. Gli Enti delegati predispongono sulla base delle decisioni regionali il programma di intervento per ciascun obiettivo e lo trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di attuazione.

*Art. 3
(Competenze della Regione)*

1. Sono di competenza della Regione:

a) l'elaborazione, l'approvazione e la presentazione alle competenti Autorità nazionali e comunitarie dei piani pluriennali e dei relativi programmi d'intervento annuali di cui alla vigente normativa comunitaria;

b) i rapporti con gli organi ed uffici dell'amministrazione dello Stato, delle altre Regioni e Province autonome;

c) la determinazione delle modalità di conseguimento ed il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

d) le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli Enti delegati anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 6 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16.

*Art. 4
(Ripartizione
delle risorse finanziarie)*

1. Con l'approvazione del programma di intervento di cui alla lettera a), comma

1 dell'articolo 3, la Giunta regionale determina altresì la ripartizione delle risorse finanziarie, riservando alla Regione una parte del finanziamento annuale, fino al 25 per cento dello stesso, per l'attuazione di progetti di elevata specializzazione o direttamente incidenti nella programmazione regionale generale o di settore, ovvero coinvolgenti aree comprese nel territorio di più province, o ancora derivanti dall'attuazione di accordi con le parti sociali o protocolli d'intesa con Enti a carattere nazionale. Con la stessa deliberazione, o con deliberazioni successive la Regione indica i progetti o i corsi di cui si riserva la titolarità.

*Art. 5
(Attuazione dei progetti)*

1. Per i progetti formativi non rientranti fra quelli previsti dall'articolo 4, i rapporti tra l'Ente titolare del programma d'intervento e gli organismi gestori di carattere privato delle attività sono regolati da apposite convenzioni, conformi al modello adottato dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 3.

2. Per ciascuna attività formativa è istituito un Comitato di gestione composto da:

a) un funzionario dell'Ente titolare del programma con funzioni di Presidente;

b) un esperto designato dalla categoria interessata delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentati-

ve a livello nazionale operanti nella Provincia;

c) un funzionario designato dalla Giunta regionale ovvero dall'Amministrazione provinciale, qualora le funzioni di Presidente vengano svolte da un funzionario regionale;

d) un rappresentante designato dall'assemblea degli allievi del corso;

e) un rappresentante designato dall'organismo gestore dell'intervento formativo;

f) un esperto designato dall'associazione imprenditoriale o dalla categoria professionale interessata.

3. Alla nomina del Comitato di gestione provvede l'Ente titolare del programma, il quale, nel richiedere le designazioni agli organismi ed Enti indicati al comma 2, assegna loro un termine di trenta giorni per provvedere. Trascorso detto termine il Comitato di gestione è validamente costituito con la nomina di almeno i due terzi dei componenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 14 marzo 1994, n. 9.

4. La Giunta regionale, con l'approvazione del programma d'intervento, determina i compiti del Comitato di gestione.

5. L'Ente titolare del programma può effettuare, oltre a quelli operati, anche individualmente, dai componenti il Comitato di gestione, controlli sull'attuazione del progetto nel luogo e durante le varie fasi di realizzazione delle attività formative.

6. Per i corsi di cui al comma 2 dell'articolo 6, i compiti del Comitato di gestione sono svolti da un dipendente

regionale, di qualifica non inferiore alla sesta, nominato con decreto del dirigente del servizio competente. Detto funzionario fornisce al servizio regionale competente la documentazione sui controlli effettuati e sulle attività svolte.

*Art. 6
(Prove finali)*

1. Le iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione si concludono con la prova finale prevista dall'articolo 12 della l.r. 16/1990.

2. La Commissione d'esame, salvo il caso di cui al comma 3, è quella prevista dall'articolo 12 della l.r. 16/1990, intendendosi sostituiti alle lettere a) e c) rispettivamente un rappresentante della Regione che la presiede e un esperto designato dall'Amministrazione provinciale nel caso in cui si tratti dei corsi di cui all'articolo 4.

3. Qualora si sia in presenza di attività a carattere scolastico o universitario o a corsi di terzo livello o di alta professionalità coinvolgenti disoccupati in possesso di diploma o di laurea, o comunque di attività non volte al conseguimento di un attestato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la valutazione dell'allievo potrà essere autorizzata dall'Ente titolare a richiesta dell'Ente gestore; alla valutazione concorre il dipendente regionale di cui al comma 6 dell'articolo 5, il quale fornisce al servizio regionale competente una relazione sugli esiti della valutazione per ciascun allievo.

*Art. 7
(Presidenti dei Comitati
e delle Commissioni)*

1. Possono essere nominati Presidenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame, di cui agli articoli 5 e 6, dipendenti dell'Ente titolare del programma, di qualifica non inferiore alla sesta.

*Art. 8
(Rapporti finanziari con i soggetti
proponenti)*

1. Ai soggetti gestori delle iniziative ammesse a finanziamento è concessa una anticipazione la cui misura viene determinata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 2. Tale anticipazione non può superare la misura del 70 per cento della spesa autorizzata.

2. Il saldo è corrisposto successivamente all'approvazione da parte dell'Ente titolare del programma del rendiconto presentato dall'Ente gestore; l'approvazione del rendiconto deve avvenire entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

*Art. 9
(Compensi dei Comitati
e delle Commissioni)*

1. Ai componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame, spettano le indennità stabilite dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La liquidazione è disposta dall'Ente titolare del programma.

Art. 10
(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inadempimento alle funzioni delegate dalla presente legge la Regione esercita i poteri sostitutivi nei casi e nelle forme fissate dalla Giunta regionale con le deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse destinate al finanziamento delle iniziative formative da attuare con i contributi della Comunità europea sono determinate annualmente con legge di bilancio tenendo conto delle indicazioni dei piani pluriennali e di quanto

stabilito annualmente dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 16/1990.

Art. 12
(Entrata in vigore e norma transitoria)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fino al 30 giugno 1996 restano ferme le competenze della Regione per il completamento del programma annuale in corso.

Art. 13
(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 14 febbraio 1992, n. 31 è abrogato.

PROPOSTA DI LEGGE N. 35

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 4 ottobre 1995

Devoluzione in beneficenza delle somme recuperate a titolo di risarcimento danni da amministratori o funzionari condannati per reati contro la pubblica amministrazione

*divenuta: Legge Regionale 25 marzo 1996 n. 10
Integrazione del fondo relativo agli interventi previsti dalla L.R. 12 maggio 1982, n. 18 (interventi e iniziative della regione per rimuovere le cause dell'emarginazione) con le somme recuperate a titolo di risarcimento danni da amministratori o funzionari condannati per reati contro la pubblica amministrazione
BUR n. 24 del 4 aprile 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 10 ottobre 1995*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 1996, n. 35*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 146/GAB.96 del 23 marzo 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio servizi sociali***

Art. 1

1. Le somme che pervengono alla Regione a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali da parte di amministratori o funzionari condannati per reati contro la Pubblica amministrazione sono versate al bilancio regionale e destinate ad alimentare un fondo di solidarietà.

2. A carico del fondo di cui al comma 1 vengono erogate somme a favore di Enti, Istituti e Organizzazioni di volontariato, operanti nella regione, che attuano specifici programmi di assistenza sociale.

Art. 2

1. Le erogazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono disposte con decreto del Dirigente del Servizio gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44, previa determinazione dei criteri da parte del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale stabilisce le ulteriori modalità per l'applicazione della presente legge.

Art. 3

1. Per le finalità previste dalla presente legge sono istituiti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1995 i seguenti capitoli:

a) entrata: capitolo 3007012 con la denominazione: "Acquisizione di somme a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali da parte di amministratori o funzionari regionali condannati per reati contro la Pubblica amministrazione" e gli stanziamenti di competenza e di cassa "per memoria", (correlato al capitolo 4234130 della spesa);

b) spesa: capitolo 4234130 con la denominazione: "Spese per la erogazione, a favore di Enti, Istituti ed Organizzazioni di volontariato che attuino programmi di assistenza sociale in ambito regionale, delle somme acquisite a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali da parte di amministratori o funzionari regionali condannati per reati contro la Pubblica amministrazione" e gli stanziamenti di competenza e di cassa "per memoria", (correlato al capitolo 3007012 dell'entrata).

2. Le dotazioni degli stanziamenti dei suddetti capitoli sono stabilite con decreto del Dirigente del Servizi bilancio sulla scorta degli atti che dispongono i risarcimenti per danni non patrimoniali.

PROPOSTA DI LEGGE N. 36

a iniziativa del consigliere Villa
presentata in data 4 ottobre 1995

Modificazioni alla l.r. 23 aprile 1987 n. 21
“Istituzione del parco regionale del Conero”

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 10 ottobre 1995*

Art. 1

1. L'articolo 2 della l.r. 23 aprile 1987, n. 21, è così modificato:

"Il territorio del Parco coincide con le aree di riserva naturale e integrale individuate dal PPAR redatto ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, all'interno dell'area più ampia delimitata dal decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali del 31 luglio 1985, pubblicato nel suppl. ord. alla G.U. dell'11 settembre 1985, n. 214.

Il territorio delimitato dal decreto del Ministero dei beni culturali di cui al precedente comma è oggetto di specifica considerazione e disciplina unitaria. Esso comprende, oltre l'area del Parco individuata ai sensi del comma precedente, le aree contigue al Parco come previsto dall'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 34 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15."

Art. 2

1. Al primo comma dell'articolo 7 della l.r. 21/1987 le parole: "secondo comma del" sono soppresse.

2. Il quinto comma dell'articolo 7 della l.r. 21/1987 è così modificato:

"All'interno del Parco delimitato ai sensi del precedente articolo 2 non è consentito l'esercizio della caccia. Le aree del restante territorio delimitato dal decreto del Ministro dei beni culturali di cui al precedente articolo 2, non individuate come aree di riserva naturale e integrale dal piano paesistico di cui allo stesso articolo 2, costituiscono le aree contigue al Parco ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 34 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15. Nelle aree contigue è consentita la caccia, la pesca e le attività estrattive in forma controllata secondo apposito regolamento regionale, stabilito con l'organismo di gestione dell'area naturale e gli Enti locali interessati."

PROPOSTA DI LEGGE N. 37

a iniziativa dei consiglieri Carassai e Secchiaroli
presentata in data 5 ottobre 1995

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 12 maggio 1982, n. 18 “Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione per l'anno 1996”

*divenuta: Legge regionale 13 novembre 1995 n. 62
Proroga dei termini previsti dalla Legge Regionale 12 maggio 1982 n. 18 “Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione” per l'anno 1996
BUR n. 86 del 23 novembre 1995*

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 6 ottobre 1995*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 9 ottobre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1995, n. 12*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 662/GAB.95 dell'8 novembre 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio servizi sociali***

Art. 1
(Modifica dei termini)

1. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 15 della l.r. 12 maggio 1982, n. 18, limitatamente all'anno 1996, i Comuni presentano il piano previsto nello stesso articolo entro il 31 gennaio 1996.

2. Il termine per la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 15, secondo

comma, della l.r. 18/1982, limitatamente all'anno 1996, è stabilito al 30 aprile 1996.

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 38

a iniziativa dei consiglieri Amati, Donini, Cleri,
Cecchini, Brachetta, Secchiaroli, Melappioni, Cesaroni,
Pacetti, Modesti e Rocchi

Presentata in data 29 settembre 1995

***Rifinanziamento della legge regionale 2 giugno 1992, n. 20
“Interventi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani
regolatori degli orari in applicazione dell’articolo 36, comma 3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142”***

*divenuta: Legge regionale 4 giugno 1996 n. 22
Rifinanziamento della Legge Regionale 2 giugno 1992, n. 20
“Interventi per la predisposizione da parte dei comuni dei Piani
Regolatori degli orari in applicazione dell’articolo 36, comma 3,
della Legge 8 giugno 1990, n. 142”*

BUR n. 39 del 13 giugno 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 24 ottobre 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 8 febbraio 1996*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 15 febbraio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 1996, n. 43*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 309/GAB. 96 del 3 giugno 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell’attuazione: Servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla regione*

Art. 1

1. Per le finalità previste dalla l.r. 2 giugno 1992, n. 20 è autorizzata per ciascuno degli anni 1996 e 1997 l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, per una somma complessiva di lire 600 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nel modo seguente:

a) quanto alla somma di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante riduzione per pari importo delle proiezioni pluriennali, per i detti anni, degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997, a carico del capitolo 6510101;

b) per gli anni successivi mediante impiego di quote parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 4234112 "Contributi ai Comuni nelle spese per attività di ricerca sulla organizzazione dei tempi, propedeutica alla definizione dei piani regolatori degli orari, nonché per iniziative volte alla documentazione, alla diffusione di informazione al pubblico" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 300 milioni. Per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

PROPOSTA DI LEGGE N. 39

a iniziativa dei consiglieri Ricci, Ciccanti e Giannotti
presentata in data 9 ottobre 1995

***Modificazione alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12
“Ordinamento delle Comunità montane”***

*divenuta: Legge regionale 28 dicembre 1995 n. 66
Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità
Montane di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 12
BUR n. 1 del 4 gennaio 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 10 ottobre 1995*
- *La I Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alle proposte di legge
n. 33 del 26 settembre 1995 ad iniziativa della Giunta regionale
n. 32 del 22 settembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Donini,
Pacetti, Franceschetti, Modesti, Cesaroni, Secchiaroli, Cecchini,
Bartolomei, Rocchi, D'Angelo e A. Ricci*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 7 novembre 1995*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente 10 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 1995, n. 20*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 751/GAB.95 del 27 dicembre 1995*
- ***Servizio regionale responsabile dell'attuazione: Servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti***

Art. 1
(Modifica dell'articolo 26
della l.r. 12/1995)

All'articolo 26 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“2. Fino all'individuazione da parte della Regione delle fasce territoriali di cui all'articolo 3, i fondi di cui all'articolo 25 sono ripartiti dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:

a) per 4/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna Comunità;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio

montano di ciascuna Comunità, quale risulta dai dati annuali Istat e, nei Comuni parzialmente montani, in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni;

c) per 3/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione del territorio montano di ciascuna Comunità, in base ai dati ufficiali Istat”.

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 40

a iniziativa dei consiglieri D'Angelo, A. Ricci, Donini,
Cecchini, Rocchi, Brachetta, Spacca e Meschini
presentata in data 4 ottobre 1995

Interventi regionali per incentivare l'uso della bicicletta

*divenuta: Legge Regionale 29 aprile 1996 n. 16
Interventi per incentivare l'uso della bicicletta
e per la creazione di percorsi pedonali sicuri
BUR n. 32 del 9 maggio 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 17 ottobre 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 8 febbraio 1996*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente 21 febbraio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1996, n. 39*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 200/GAB.96 del 24 aprile 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio tutela e risanamento ambientale, in collaborazione con il Servizio trasporti ed il Servizio urbanistica e cartografia***

Art. 1
(Finalità)

1. La legge, in aderenza alla risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 1987 riguardante “Misure comunitarie nel quadro della politica comune dei trasporti per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto”, detta norme per l’adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale.

2. La legge ha lo scopo di favorire la realizzazione di piste ciclabili e di infrastrutture a servizio dei ciclisti per incentivare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati, per agevolare il traffico ciclistico, per sviluppare il cicloturismo e favorire la pratica sportiva del ciclismo su strada.

3. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione dispone ulteriori provvidenze, rispetto a quelle già previste dalla legge 8 giugno 1991, n. 208, a favore degli enti locali, nonché degli enti gestori dei parchi naturali regionali, in quanto compatibili con le stesse, secondo le norme di cui alla presente legge e alla citata legge 208/1991.

Art. 2
(Piste ciclabili)

1. Ai fini della presente legge, per piste ciclabili si intendono:

a) sedi viarie destinate esclusivamente al traffico ciclistico, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;

b) percorsi per il traffico ciclistico ricavati nelle sedi stradali destinate al

transito degli autoveicoli e dei motoveicoli, adeguatamente separati con protezioni o segnalazioni che ne permettano l’utilizzazione in condizioni di sicurezza;

c) percorsi realizzati nelle zone pedonali, adeguatamente segnalati.

Art. 3
(Percorsi ambientali)

1. Nell’ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali regionali, gli enti di gestione dei parchi, d’intesa con gli Enti locali interessati, provvedono alla progettazione e realizzazione di piste ciclabili con particolare attenzione alla realizzazione del fondo ciclabile senza l’utilizzo di materiali estranei all’ambiente naturale od in contrasto con le esigenze di conservazione della natura.

2. I Comuni, le Province, le Comunità montane, le APT e gli Enti di gestione dei parchi presentano alla Regione un progetto di piste ciclabili lungo i fiumi e i torrenti, collegate con il sistema viario esistente. Il progetto fa parte integrante del programma di cui all’articolo 7.

Art. 4
(Individuazione delle piste ciclabili)

1. Nella individuazione delle piste ciclabili sono preferite le strade o le parti di esse non più destinate al pubblico transito, le sedi ferroviarie dismesse e gli argini dei corsi d’acqua.

2. Nella progettazione delle piste ciclabili si deve tenere conto di percorsi

logici di utenza legati a degli spostamenti dei cittadini dalla periferia al centro urbano dettati da esigenze di studio e di lavoro, dei percorsi delle linee di trasporto pubblico, degli itinerari di accesso a località di particolare interesse turistico-ambientale, degli itinerari cicloturistici e della possibilità di collegamento fra le varie piste ciclabili.

3. In sede di progettazione delle nuove strade comunali e provinciali o di ammodernamento delle stesse, devono essere previsti, appositi percorsi destinati al traffico ciclistico.

4. Le piste ciclabili devono essere distinte dalle sedi stradali e realizzate con accorgimenti atti a garantirne l'utilizzazione in condizioni di sicurezza. Per ciascuna pista devono essere previste adeguate aree per la sosta e per il parcheggio delle biciclette.

Art. 5

(Parcheggi attrezzati per le biciclette)

1. Nei parcheggi per autoveicoli sono previste adeguate aree attrezzate per il parcheggio delle biciclette.

2. Parcheggi per biciclette, adeguatamente attrezzati, sono previsti presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, su gomma e su rotaia e presso gli edifici pubblici a ridosso di centri storici o isole pedonali.

3. I Comuni aggiornano i regolamenti edilizi con norme che prevedano la realizzazione di parcheggi per le biciclette nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche.

Art. 6

(Pianificazione urbanistica)

1. In sede di formazione o di variante generale degli strumenti urbanistici generali, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti prevedono sedi di aree destinate unicamente al traffico ciclistico in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme tecniche per le piste ciclabili, stabilendo anche l'apposita segnaletica e prevedendone diverse tipologie in riferimento alla loro realizzazione all'interno dei centri abitati o al di fuori di essi.

3. I competenti organi della Regione e della Provincia verificano, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici e dei progetti di opere pubbliche, la loro conformità alle disposizioni della presente legge, ivi compreso il rispetto delle norme tecniche di cui al comma 2.

Art. 7

(Programma delle piste ciclabili e dei parcheggi attrezzati per biciclette)

1. La Regione, sentite le Province e tenuto conto dei programmi presentati dai Comuni capoluogo di provincia e di quelli individuati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 208/1991, predispone, sulla base delle proposte formulate dagli Enti locali e dagli Enti di gestione dei parchi regionali interessati, il programma triennale del-

le piste ciclabili e dei parcheggi attrezzati per biciclette ammessi al finanziamento regionale, corredato dai progetti di massima delle opere da realizzare presentati dagli Enti proponenti.

2. Il programma ha lo scopo di incentivare:

a) nei centri abitati l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto ordinario, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo;

b) nei parchi urbani e all'interno dei parchi e delle riserve naturali regionali, l'uso della bicicletta come principale mezzo di locomozione nel rispetto delle specifiche caratteristiche ambientali;

c) al di fuori dei centri abitati l'uso della bicicletta per i collegamenti tra i comuni limitrofi.

3. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale e la sua attuazione avviene attraverso la realizzazione di progetti esecutivi suddivisi in lotti funzionali.

Art. 8
(Progetti esecutivi)

1. Gli Enti locali e gli Enti di gestione dei parchi e interessati, ciascuno per la propria competenza, approvano i progetti esecutivi, suddivisi in lotti funzionali, delle opere previste dal programma delle piste ciclabili e dei parcheggi attrezzati per biciclette.

2. I progetti esecutivi sono trasmessi per l'approvazione alle Province e quin-

di alla Regione per l'inserimento nel piano annuale di cui all'articolo 9 e per la concessione del contributo di cui all'articolo 10.

Art. 9
()

Art. 10
(Piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale predispone annualmente, nell'ambito del bilancio di previsione, un piano degli interventi che individua:

a) i progetti esecutivi da ammettere a contributo;

b) la spesa ammissibile;

c) i tempi presumibili di realizzazione dei progetti;

d) i contributi e i finanziamenti da assegnare alle Province, ai Comuni e ai loro Consorzi, alle Comunità montane e agli Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 11
(Contributi)

1. La Regione concede annualmente ai Comuni, alle Comunità montane e

alle Province contribuiti in conto capitale sino al settanta per cento dei costi relativi alla progettazione e alla costruzione di piste e percorsi ciclabili, della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati secondo i programmi e i progetti di cui agli articoli 8 e 9.

2. I contributi di cui al comma 1 sono elevati al cento per cento per gli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

3. La Regione nell'ambito del fondo regionale dei trasporti individua ogni anno i fondi per i contributi alle aziende di trasporto pubblico locale che presentano progetti per il trasporto della bicicletta al seguito dei passeggeri.

4. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno.

5. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi erogati allo stesso titolo, se non entro i limiti previsti dalla presente legge.

Art. 12

(Cartografia e convenzioni)

1. La Giunta regionale provvede alla realizzazione e alla diffusione di una cartografia della viabilità ciclistica regionale da aggiornare ogni tre anni.

2. La Regione stipula accordi e convenzioni con l'Ente ferrovie dello Stato e con le Aziende di trasporto pubblico interurbano, per promuovere il trasporto della bicicletta al seguito dei passeggeri e altre forme di trasporto volte alla

reciproca integrazione tra bicicletta e mezzo pubblico.

Art. 13

(Partecipazione)

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione delle Associazioni ciclistiche giuridicamente riconosciute e rappresentative di ciclisti urbani o di cicloecologisti nei procedimenti di formazione degli atti amministrativi assunti in conformità alla presente legge.

2. Le Associazioni ciclistiche di cui al comma 1 coadiuvano gli Enti locali nella scelta delle soluzioni più idonee a garantire la possibilità di utilizzazione del mezzo ciclistico, proponendo programmi d'intervento e progetti. Le stesse hanno diritto a ricevere dai predetti Enti informazioni sulla realizzazione dei progetti esecutivi e sulle modalità di gestione delle piste ciclabili.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1996 e 1997, la spesa di lire 1.000 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede:

a) per l'anno 1996, per l'importo di lire 1.000 milioni mediante l'utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 a carico del capitolo 6510101;

b) per l'anno 1997, per l'importo di lire 1.000 milioni mediante l'utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 a carico del medesimo capitolo 6510101;

c) per gli anni successivi mediante l'impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la

Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 aventi le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) "Contributi agli Enti locali e agli Enti gestori di parchi regionali, alle Comunità montane ed alle Province per la progettazione di piste, percorsi ciclabili e relativa segnaletica", lire 100 milioni;

b) "Contributi agli Enti locali e agli Enti gestori di parchi regionali, alle Comunità montane ed alle Province per la costruzione di piste, percorsi ciclabili e relativa segnaletica", lire 800 milioni;

c) "Spese per la realizzazione e diffusione della cartografia della viabilità ciclistica regionale", lire 100 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 41

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Modesti, Brachetta,
Bartolomei, Secchiaroli e Melappioni
presentata in data 4 ottobre 1995

Interventi di manutenzione straordinaria per l'edilizia scolastica

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 17 ottobre 1995*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 27 ottobre 1995*
- *La II Commissione consiliare permanente ha rinviato la proposta di legge alla IV Commissione consiliare permanente per mancanza di copertura finanziaria*

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di intervenire sul degrado, sulla manutenzione e sulla qualità ambientale delle strutture scolastiche, e per il completamento di un intervento di accesso ai disabili alla vita sociale, la Regione destina i contributi della presente legge:

a) ad interventi ricadenti in edifici adibiti a scuole materne statali e non statali e dell'obbligo, (elementari e medie) i cui Comuni si impegnino a finanziare l'intervento con risorse proprie, in misura non inferiore al 30 per cento della spesa, al netto dell'IVA, per la quale si richiede il contributo;

b) al completamento del finanziamento relativo alla realizzazione di residenze sanitarie assistenziali denominate "casa alloggio per giovani disabili affetti da sclerosi multipla o distrofia muscolare" nell'Azienda sanitaria n. 2 e nell'Azienda sanitaria n. 13 di cui alla l.r. 12 aprile 1995, n. 36.

Art. 2
(Proposte di intervento)

1. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dovranno essere proposti dagli Enti proprietari degli immobili adibiti ad attività scolastica in corso alla presentazione delle richieste di contributo.

2. Detti interventi dovranno essere dettati da esigenze di igiene, sicurezza, risparmio energetico ed avere carattere

di urgenza e indifferibilità: le domande dovranno riferirsi a lavori non ancora attivati alla data di presentazione delle medesime.

3. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dovranno essere proposti dai direttori generali dell'Azienda sanitaria n. 2 e dell'Azienda sanitaria n. 13.

Art. 3
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le richieste di contributo delle domande di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dovranno essere formulate mediante la modulistica all'uopo predisposta dalla Giunta regionale in conformità agli atti di edilizia sociale già licenziati dal Consiglio regionale in data 3 ottobre 1995 ed inviate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. per il 1995 ed entro il 31 marzo per i successivi anni.

2. Le richieste di contributo delle domande di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dovranno contenere un elenco dettagliato di spese relativamente ad ogni aspetto strutturale ed organizzativo relativamente al primo avviamento delle case alloggio.

3. Tali richieste dovranno essere inviate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. per il 1995 ed entro il 31 marzo per i successivi anni.

A tale riguardo per le richieste farà fede il timbro postale.

Art. 4
(Domande non ammissibili
al piano di riparto)

1. Non sono ammissibili al piano di riparto dei fondi regionali le seguenti tipologie di domande:

a) le richieste pervenute dopo i termini di cui al precedente articolo 3.

b) le richieste limitatamente all'edilizia scolastica mancanti dell'impegno del Comune, come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1.

Art. 5
(Decadenza del contributo)

1. I contributi assegnati verranno dichiarati decaduti qualora la richiesta di liquidazione dell'intero contributo regionale non avvenga entro dodici mesi dalla comunicazione della concessione del beneficio, salvo proroghe da concedersi per causa di forza maggiore.

Art. 6
(Criteri di riparto
per i finanziamenti dell'edilizia)

1. Il piano di riparto per i fondi regionali dell'edilizia scolastica verrà strutturato secondo un primo riparto provinciale in base ai seguenti parametri:

a) l'80 per cento dello stanziamento verrà ripartito in base alla popolazione scolastica provinciale registrata nel censimento 1991 nella scuola materna e dell'obbligo;

b) il 20 per cento dello stanziamento sarà ripartito in base all'incremento del-

la popolazione residente nella provincia registrato nel periodo 1981/1991.

2. Nell'ambito della disponibilità per ogni Provincia si procederà ad un ulteriore riparto per Comuni secondo i seguenti criteri prioritari in ordine decrescente:

a) Comuni con popolazione residente con meno di 5.000 abitanti;

b) Comuni che propongano interventi consistenti in almeno una delle seguenti tipologie di lavori:

- 1) adeguamento impianti di sicurezza;
- 2) risparmio energetico;
- 3) barriere architettoniche;
- 4) norme igienico sanitarie;
- 5) norme antincendio.

3. A parità di condizioni individuate verrà data la priorità a quei Comuni che nel periodo 1981/1991 abbiano registrato incremento demografico percentualmente superiore: in caso di ulteriore parità di condizioni verrà data priorità alle richieste proposte dagli Enti locali che nell'ultimo riparto regionale non hanno beneficiato di analoghi contributi.

4. La liquidazione ed erogazione dei contributi assegnati con i piani di riparto di cui sopra, verrà disposta dietro presentazione da parte degli Enti beneficiari della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17.

Art. 6
(Disponibilità finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 6.700.000.000.

2. Alla copertura delle spese previste dalla presente legge pari a complessive lire 6.700.000.000 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1995 all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 11 elenco n. 1 denominata: "Intervento straordinario di parte corrente delle strutture ospedaliere minori dell'entroterra".

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad isti-

tuire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i contro-indicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) "Fondo per la manutenzione e sicurezza delle scuole" lire 6.000.000.000;

b) "Fondo per la realizzazione di residenze sanitarie denominate case alloggio per giovani distrofici e malati di sclerosi a placche" lire 700.000.000.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 6.700.000.000.

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

a iniziativa dei consiglieri Secchiaroli, Amati, Avenali,
Bartolomei, Carassai, Cecchini, Cesaroni, D'Angelo,
Donini, Melappioni, Meschini, Modesti, Pacetti,
Ricci A. e Spacca
presentata in data 4 ottobre 1995

***Promozione e coordinamento delle politiche di intervento
in favore delle persone handicappate***

*divenuta: Legge regionale 4 giugno 1996 n. 18
Promozione e coordinamento delle politiche di intervento
in favore delle persone handicappate (1)
BUR n. 39 del 13 giugno 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 17 ottobre 1995*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 24 aprile 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 29 aprile 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1996, n. 42*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 291/GAB.96 del 3 giugno 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio servizi sociali con la collaborazione del servizio sanità***

(1) Modificata dalle leggi regionali 4 giugno 1996, n. 19 e 24 febbraio 1997, n. 17

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione ritiene le attività e gli interventi nel settore dell'handicap tra quelli prioritariamente qualificanti il proprio operato e, in attuazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, coordina, disciplina e promuove l'organizzazione dei servizi e la definizione delle modalità di intervento in favore delle persone con handicap (articolo 3, legge 104/1992), provvedendo anche con proprie disponibilità di bilancio.

2. Gli interventi ed i servizi da promuovere e da coordinare, riguardano in particolare:

- a) la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) l'integrazione sociale;
- c) l'integrazione scolastica e formazione professionale;
- d) l'inserimento lavorativo;
- e) il mantenimento nel proprio nucleo familiare e l'inserimento nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive;
- f) l'informazione.

Art. 2
(Coordinamento regionale)

1. E' costituito un Coordinamento regionale composto:

- a) dall'Assessore regionale alla sanità e servizi sociali, che lo presiede o consigliere regionale suo delegato;
- b) dal Dirigente del Servizio sanità

della Regione o suo delegato;

- c) dal Dirigente del Servizio servizi sociali della Regione o suo delegato;

- d) da tre rappresentanti per ciascun Coordinamento provinciale;

- e) da un rappresentante designato dall'ANCI regionale;

- f) da un rappresentante designato dalla Sovrain-tendenza scolastica regionale.

2. Il Coordinamento regionale dura in carica quattro anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La Regione fornisce la sede del Coordinamento regionale e provvede al suo funzionamento e, su indicazione dei Coordinamenti provinciali, nomina i suoi componenti, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La partecipazione alle sedute del Coordinamento non prevede gettoni di presenza. Ai componenti del Coordinamento spettano il rimborso spese ed il trattamento di missione previsto dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per gli adempimenti amministrativi e tecnico strumentali del Coordinamento regionale, è istituita una segreteria composta da un dipendente del Servizio sanità e da un dipendente del Servizio servizi sociali, che funge da segretario. Il Servizio servizi sociali può avvalersi, nell'espletamento dei compiti affidati alla segreteria, di collaboratori esterni, nei limiti di una unità, di provata esperienza pluriennale nel settore dell'handicap, per i quali non è previsto alcun compenso. I componenti della segrete-

ria partecipano alle riunioni del Coordinamento regionale e collaborano con le équipes operative previste al comma 5. La segreteria per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale altresì della collaborazione degli uffici della Giunta regionale.

5. Il Coordinamento regionale svolge le seguenti funzioni:

a) attiva équipes operative nelle aree:

1) della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

2) della integrazione sociale scolastica;

3) della integrazione lavorativa.

Le équipes sono formate da membri del Coordinamento.

Le équipes possono avvalersi di consulenti esterni, della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle risorse del privato sociale presenti preferibilmente nel territorio regionale;

b) coordina e promuove servizi per portatori di handicap presenti sul territorio regionale in raccordo con i Coordinamenti provinciali;

c) promuove la conferenza annuale con tutti i componenti dei Coordinamenti provinciali;

d) indirizza l'uso delle risorse finanziarie regionali ed esprime il parere sul riparto dei fondi;

e) promuove un servizio di informazione, che attivi anche una banca dati regionale, in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e con l'Osservatorio regionale sul mondo del lavoro.

Promuove e favorisce seminari e convegni di studio, ricerca e sperimenta-

zione di nuove tecnologie attivate sul territorio nazionale ed internazionale, la produzione di sussidi didattici e tecnici;

f) promuove l'istituzione ed il funzionamento presso il Servizio servizi sociali di una struttura organizzativa per fornire informazioni mirate ed aggiornamenti sugli strumenti operativi e sulle metodologie individuate nell'ambito della realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera a) del successivo articolo 15;

g) fissa indirizzi, criteri e modalità per individuare le risorse del privato sociale, con particolare attenzione a quelli esistenti nel territorio regionale, al fine di attivare rapporti di convenzioni con gli Enti locali ed USL, per la gestione dei servizi;

h) promuove e favorisce l'utilizzo dei volontari ed obiettori in servizio civile presso Enti ed Istituzioni;

i) predispone il modello del diario personale dei portatori di handicap il quale deve contenere le indicazioni previste dalla lettera h), comma 2, dell'articolo 6 della legge 104/1992, nonché tutte le notizie riguardanti il percorso socio-evolutivo del portatore di handicap;

l) propone accordi di programma ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;

m) promuove corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori pubblici e privati che operano nell'handicap;

n) vigila sul rispetto delle norme in materia di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione, di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge.

Art. 3
(Coordinamenti provinciali)

1. Sono istituiti nell'ambito delle Province marchigiane altrettanti Coordinamenti provinciali.

2. Ogni Coordinamento provinciale è così composto:

a) dall'Assessore alla sanità e servizi sociali della Provincia che lo presiede;

b) da un Dirigente dell'assessorato alla sanità e servizi sociali della Provincia o suo delegato;

c) da tre amministratori dei Comuni nominati dalla Conferenza dei sindaci;

d) da un rappresentante per ogni USL del territorio provinciale;

e) da un rappresentante designato dal Provveditore agli studi;

f) da cinque operatori pubblici;

g) da cinque operatori del privato sociale.

3. L'Amministrazione provinciale competente per territorio provvede alla sede del Coordinamento, al suo funzionamento e, previa consultazione dei Comuni, delle USL e delle Associazioni del privato sociale, nomina i suoi componenti, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Si decade dal ruolo di componente del Coordinamento provinciale dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

4. La partecipazione alle sedute del Coordinamento non prevede gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza dei membri del Coordinamento provvede al rimborso delle spese vive e alle eventuali indennità di missione.

5. Ogni Coordinamento provinciale

indica al suo interno tre nominativi per la costituzione del Coordinamento regionale, avendo cura che siano rappresentati amministratori pubblici, operatori pubblici e operatori del privato sociale.

6. Il Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:

a) valuta l'efficacia e l'efficienza dei servizi per l'handicap esistenti nel territorio di competenza al fine di verificare la rispondenza alle effettive situazioni di bisogno;

b) attiva tre équipes operative nelle tre aree della:

1) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

2) integrazione sociale e scolastica;

3) integrazione lavorativa.

7. Le équipes sono formate da membri del Coordinamento ed eventualmente integrate con figure esterne individuate dal Coordinamento stesso e in possesso di specifiche competenze. Anche per tali figure esterne non sono previsti gettoni di presenza. Le équipes possono, altresì, avvalersi di consulenti esterni, della collaborazione delle Università, degli Istituti di ricerca e delle risorse del privato sociale, presenti, preferibilmente, nel territorio regionale.

8. L'équipe per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ha le seguenti competenze:

a) promuovere informazione ed educazione sanitaria nel territorio per l'individuazione e rimozione dei fattori di rischio;

b) collaborare ed interagire con gli operatori territoriali in materia di: con-

trollo della gravidanza e assistenza nei casi di gravidanza a rischio, diagnosi precoci nel periodo prenatale e neonatale;

c) promuovere attività per la prevenzione permanente in Coordinamento con i servizi educativi territoriali (nido, materne, scuole dell'obbligo scolastico);

d) attivare strumenti di informazione/educazione contro la nocività ambientale (in ambiente urbano, domestico, nel lavoro, infortunistica, educazione stradale);

e) attivare misure di profilassi;

f) favorire l'istituzione del diario personale.

9. L'équipe per l'integrazione sociale e scolastica ha le seguenti competenze:

a) promuovere e coordinare accordi di programma interistituzionali tra Comuni, Province, Comunità montane, USL e Provveditorati agli studi;

b) valutare e verificare gli inserimenti dei portatori di handicap nei servizi educativi (0-6 anni), servizi scolastici, nei centri diurni e residenziali dopo l'obbligo scolastico;

c) promuovere il monitoraggio del territorio, l'analisi dei bisogni e delle risorse per la costituzione di centri educativi e la realizzazione di progetti di formazione professionale finalizzati a giovani oltre l'obbligo scolare;

d) promuovere il monitoraggio del territorio, l'analisi dei bisogni e delle risorse per la costituzione di centri diurni e residenziali per le persone non autosufficienti;

e) promuovere la costituzione nel territorio di centri di documentazione com-

prendenti laboratori con ausili didattici e nuove tecnologie;

f) attivare centri di informazione per fornire documentazione e consulenza tecnica, anche tramite la costituzione di una banca dati telematica, a favore dei portatori di handicap e degli Enti, Istituzioni e Associazioni pubbliche e private che interagiscono con l'handicap;

g) promuovere progetti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori.

Nello stesso ambito provinciale possono essere costituite più équipes per l'integrazione sociale e scolastica.

10. L'équipe per l'integrazione lavorativa ha le seguenti competenze:

a) elaborare e coordinare progetti mirati al singolo individuo per l'integrazione lavorativa in raccordo con i progetti di formazione professionale attivati nel territorio;

b) promuovere la ricerca e l'utilizzo di ausili che facilitino l'inserimento nel posto di lavoro;

c) promuovere protocolli d'intesa fra l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione, le Associazioni imprenditoriali, le Associazioni sindacali e l'équipe stessa al fine di realizzare indagini per l'individuazione di posti di lavoro nel privato e sui portatori di handicap che possono essere integrati nel mercato del lavoro, per agevolare l'incontro tra domanda e offerta;

d) promuovere la costituzione di cooperative sociali di tipo "b" ai sensi della legge 381/1991 e della l.r. 50/1995;

e) definire le modalità più idonee per l'inserimento lavorativo attraverso un raccordo più efficace fra le diverse parti

sociali ed istituzionali;

f) promuovere borse lavoro per portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 12 .

Nello stesso ambito provinciale possono essere costituite più équipes per l'integrazione lavorativa.

Le équipes possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, anche delle risorse del privato sociale, preferibilmente del territorio provinciale.

Art. 4

(Accordi di programma)

1. La Regione su proposta del Coordinamento regionale definisce:

a) gli indirizzi per accordi-quadro pluriennali, riguardanti competenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie, tra Province, Comuni, USL, Comunità montane e organismi scolastici, per l'uso coordinato di risorse finanziarie e strumentali in materia di prevenzione, riabilitazione, integrazione sociale, scolastica e lavorativa;

b) i criteri per la stipula di convenzioni tra associazioni, enti e privato sociale per gli interventi e i servizi socio-sanitari, formativi ed educativi.

Art. 5

(Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione)

1. La Regione, con atto amministrativo, conformemente alle competenze ed alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

agli articoli 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e precoce, la cura e la riabilitazione nel quadro della programmazione sanitaria, da attuarsi attraverso i competenti servizi dell'area materno-infantile, i presidi ospedalieri e sanitari territoriali.

Art. 6

(Unità multidisciplinari)

1. La Regione emana direttive per la costituzione presso le USL di Commissioni per l'accertamento dell'handicap (articolo 4, legge 104/1992) e di Unità multidisciplinari per minori ed adulti portatori di handicap per la presa in carico dei soggetti avvalendosi degli operatori cui affluiscono le prime segnalazioni: reparti di ostetricia, pediatri di base, area consultoriale materno-infantile.

2. Funzioni e composizione delle Unità multidisciplinari:

a) Unità multidisciplinari per minori:

1) composizione: neuropsichiatra infantile; psicologo; psicopedagogo; assistente sociale; tecnici della riabilitazione (logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti); specialisti in consulenza. All'interno dell'Unità multidisciplinare sarà individuato un coordinatore;

2) funzioni:

2.1) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;

2.2) consulenza e sostegno della famiglia;

2.3) collaborazione con Enti ed Istituzioni;

2.4) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata;

2.5) accertamento dell'handicap e compilazione della diagnosi funzionale;

2.6) elaborazione del profilo dinamico funzionale in collaborazione con gli operatori della scuola e con i genitori e del piano educativo individualizzato;

2.7) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e delle strutture che facilitano l'integrazione della persona handicappata;

2.8) controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale e delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento;

b) Unità multidisciplinari per adulti

1) composizione: neurologo; fisiatra; psicologo; sociologo; assistente sociale; tecnici della riabilitazione (fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti); specialisti e operatori competenti per singole situazioni o progetti. All'interno dell'Unità multidisciplinare sarà individuato un coordinatore.

L'Unità multidisciplinare per l'handicap adulto effettuerà trattamenti in forma ambulatoriale, domiciliare e fornirà la sua assistenza alle strutture semiresidenziali e residenziali;

2) funzioni:

2.1) presa in carico dei soggetti con l'handicap al termine della scuola dell'obbligo;

2.2) collaborazione con l'Unità mul-

tidisciplinare per minori per uno studio epidemiologico volto a definire incidenza, prevalenza e gravità dell'handicap sul territorio. I risultati di tale indagine, che sarà permanente, dovranno essere oggetto, assieme ad altri contributi, di diffusione ed approfondimento attraverso iniziative scientifiche ed incontri volti alla sensibilizzazione della popolazione ed all'aggiornamento degli operatori interessati;

2.3) valutazione clinica del paziente attraverso l'esame dell'iter diagnostico già percorso e le conclusioni eziologiche raggiunte dall'équipe minori, allo scopo di definire le esigenze sanitarie e sociali del paziente sia a livello iniziale che di monitoraggio successiva. Tale approfondimento sanitario dovrà portare ad un protocollo di trattamento individualizzato le cui tappe saranno registrate nel diario personale del paziente. Esso dovrà contenere tutte le tappe salienti dell'iter diagnostico con l'indicazione dei principali problemi sanitari, per consentire agli operatori non abituali che si trovano a prestare la loro opera, di meglio valutare indicazioni e controindicazioni ai vari interventi;

2.4) valutazione psicologica del paziente mediante l'acquisizione del profilo funzionale fornito dall'Unità multidisciplinare per minori, allo scopo di stabilire e quantificare i deficit presenti, le potenzialità residue e le abilità acquisite e poter così elaborare un progetto educativo individualizzato, in collaborazione con operatori sociali;

2.5) valutazione sociale condotta as-

sieme all'Unità multidisciplinare per minori che si occuperà di mediare il contatto con la famiglia e con le altre figure significative per l'utente;

2.6) verifica periodica dei trattamenti e degli interventi messi in atto per singolo utente;

2.7) counseling delle famiglie dei portatori di handicap, individuale o di gruppi distinti, per casi residenti, semiresidenti ed a totale carico delle famiglie;

2.8) ricerca del contatto con le varie realtà economiche e sociali del territorio allo scopo di curare l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap a vari livelli di protezione, in accordo con l'équipe integrazione lavorativa, sociale e scolastica;

2.9) rapporti con le associazioni e con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria;

2.10) contatti col servizio psichiatrico per i casi di confine;

2.11) programma di formazione permanente per gli operatori, in collaborazione con l'Unità multidisciplinare per minori, usufruendo sia di risorse interne all'Unità multidisciplinare che di operatori esterni formati.

Art. 7

(RSA per disabili neuropsichici e fisici)

1. Con apposito atto verranno istituite dalla Regione le RSA (Residenze sanitarie assistenziali) per disabili neuropsichici e fisici.

2. Le attività a carattere residenziale e

semiresidenziale dovranno essere ubicate in uno o più edifici, sviluppati preferibilmente in senso orizzontale, forniti di spazi verdi e spazi attrezzati per attività di laboratori/occupazionali, di tempo libero, di attività motoria ed educazione psicomotoria di locali destinati alle terapie anche di gruppo, locali per la ristorazione e soggiorno e servizi accessori in misura adeguata al numero degli ospiti.

3. In attesa di tale provvedimento le USL autorizzano in via provvisoria la prosecuzione di attività delle strutture di riabilitazione pubbliche e private, attualmente operanti.

Art. 8

(Integrazione sociale)

1. La Regione contribuisce economicamente all'assistenza domiciliare domestica, educativa ed infermieristica o integrata fornita dai Comuni singoli ed associati e dalle USL per le rispettive competenze, allo scopo di favorire la permanenza della persona con handicap nel proprio nucleo familiare.

2. La Regione altresì concorre alle spese sostenute dagli Enti locali:

a) per aiutare economicamente le famiglie con portatori di handicap che abbiano un chiaro disagio economico relativamente alle spese sostenute per l'acquisizione di servizi non erogati dagli Enti competenti;

b) per attivare iniziative di animazione e socializzazione per persone con handicap nei centri sociali e di aggregazione;

c) per favorire la partecipazione della persona con handicap ad attività di carattere ricreativo, culturale, sportivo, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, all'esterno del proprio nucleo familiare;

d) per integrare le rette di ricovero presso strutture residenziali di persone con handicap gravissimi, ove non fosse possibile una soluzione all'interno del proprio nucleo familiare;

e) per assicurare modalità di trasporto individuale di cui al comma 9 dell'articolo 17 della presente legge;

f) per organizzare ogni altra attività volta al conseguimento delle finalità e degli scopi della presente legge, anche attraverso la presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel territorio marchigiano.

Art. 9

(Centri socio-educativi)

1. Il processo di integrazione dei soggetti con grave handicap, per i quali nei PEI (Piano educativo individualizzato) stilati durante la frequenza scolastica non è stato ritenuto utile una prosecuzione degli studi dopo la scuola dell'obbligo, può continuare attraverso la frequenza di Centri socio-educativi diurni o residenziali.

2. La Regione assicura un finanziamento ai Comuni singoli o associati, i quali possono gestire direttamente tali servizi o convenzionarsi con istituzioni private, in particolare del privato-sociale, già operanti nel settore.

3. I Centri socio-educativi diurni sono strutture aperte alla comunità locale per

svolgere funzioni di sostegno e socializzazione mediante iniziative e momenti educativi, ricreativi, sportivi e di pre-formazione professionale.

4. Qualunque sia la tipologia di gestione dei servizi (diretta con personale proprio degli Enti locali, delle USL o attraverso convenzioni con cooperative sociali e/o strutture private), i Centri socio-educativi diurni devono prevedere le seguenti figure:

a) un coordinatore in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti con handicap che possa documentare un'esperienza almeno quinquennale nel campo dell'handicap;

b) personale educativo in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti con handicap o che possa documentare un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;

c) eventuali esperti di laboratorio che abbiano effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti con handicap o che possono documentare un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;

d) personale ausiliario.

Art. 10

(Integrazione scolastica)

1. La Regione emana direttive alle USL in attuazione del d.p.r. 24 febbraio 1994 e vigila sugli adempimenti delle stesse, allo scopo di:

Art. 11
(Formazione professionale)

a) provvedere, attraverso i competenti servizi, all'accertamento della persona handicappata, alla acquisizione della documentazione ed alla compilazione della diagnosi funzionale;

b) garantire l'elaborazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato con la collaborazione della scuola e della famiglia, assicurando verifiche e condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap.

2. La Regione assicura un finanziamento ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane che adeguano l'organizzazione e il funzionamento degli asili nido, delle proprie scuole dell'infanzia alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e che provvedono altresì all'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati.

3. La Regione assicura un finanziamento ai Comuni singoli o associati che provvedono alle attività di assistenza scolastica per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona handicappata ai sensi del d.p.r. 616/1977 e successive modificazioni.

4. Province, Comuni, USL e Comunità montane si attivano con i Provveditori agli studi per la stipula di accordi di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di realizzare la migliore integrazione scolastica dei soggetti con handicap secondo le direttive degli articoli 13, 14, 15, 16 della legge 104/1992.

1. In applicazione degli articoli 17 della legge 104/1992 e 18 della l.r. 16/1990, l'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed ai bisogni dei portatori di handicap attestati dalle Unità multidisciplinari per adulti nella diagnosi funzionale, è così articolato:

a) con l'integrazione dei soggetti con handicap nei progetti formativi di base;

b) con l'inserimento in corsi propedeutici all'integrazione nella formazione di base ordinaria;

c) con l'inserimento in corsi finalizzati, predisposti con progetti specifici, in relazione alla gravità dell'handicap.

A tal fine la Regione, tramite l'ente delegato, sentiti i coordinamenti provinciali, fornisce ai centri, il personale qualificato per la formazione professionale con adeguate competenze per l'handicap ed il sostegno, i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte nell'ambito dei corsi realizzati sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale della formazione professionale (articolo 4, l.r. 16/1990), che verrà formulato tenendo conto degli orientamenti forniti dai coordinamenti provinciali.

3. Le attività finalizzate esclusivamente agli allievi con handicap possono essere realizzate in collaborazione tra Enti di formazione professionale, Province, Comuni, USL e privato sociale secondo criteri stabiliti in accordi

di programma, prevedendo anche la collocazione dei corsi in centri di riabilitazione e nei centri educativi diurni.

4. I Coordinamenti provinciali, tramite l'équipe per l'integrazione sociale e scolastica, fissano i criteri per l'inserimento dei portatori di handicap nelle diverse tipologie formative in base a quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge 104/1992.

5. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi previsti dai commi 1 e 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio (articolo 17, comma 4, legge 104/1992).

Art. 12

(Integrazione lavorativa)

1. In applicazione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 della legge quadro 104/1992, della l.r. 43/1988 la Regione definisce i criteri e le modalità per l'integrazione lavorativa per i portatori di handicap.

2. Ai fini dell'inserimento lavorativo dei portatori di handicap la Regione, assegna ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane:

a) contributi per le imprese che assumono soggetti che presentano una riduzione delle capacità lavorative non inferiore al 46 per cento, di realizzarsi attraverso il concorso nel pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, pari al 70 per cento del loro importo;

b) contributi per l'acquisto di attrezzature idonee o la modifica di impianti

con cui l'handicappato svolge le proprie attività presso terzi.

3. L'incentivo occupazionale non è cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle assunzioni a tempo indeterminato.

4. La Regione concorre al finanziamento di Comuni e delle Comunità montane per l'attivazione di borse lavoro presso Enti pubblici o privati.

5. All'attuazione degli interventi cui al comma precedente provvedono le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane tramite la definizione di programmi occupazionali.

6. I programmi occupazionali articolati in progetti individuali di inserimento lavorativo saranno redatti dalle Amministrazioni proponenti congiuntamente all'équipes territoriali di integrazione lavorativa del Coordinamento provinciale.

7. I Comuni trasmettono annualmente alla Regione entro il 30 giugno i programmi occupazionali dell'anno successivo per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

8. La Regione emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento applicativo del comma 7 del presente articolo.

9. I programmi devono comunque contenere le seguenti indicazioni:

a) l'appartenenza dei soggetti interessati alle categorie di cui sopra;

b) l'impegno giuridicamente rilevante dei datori di lavoro privati ad assumere i soggetti stessi;

c) i tipi di assunzione prevista e i contratti di lavoro da applicare;

d) gli eventuali altri benefici e contributi ottenuti od ottenibili dai datori di lavoro;

e) l'impegno delle risorse e dei tempi destinati alla formazione professionale e la professionalità acquisibile nell'ambito del rapporto di lavoro;

f) ogni altra notizia riguardante le finalità e le caratteristiche del programma e l'eventuale collaborazione di enti o associazioni per l'inserimento al lavoro dei soggetti interessati;

g) l'individuazione dei servizi responsabili della gestione tecnica dei singoli inserimenti e delle forme di valutazione del controllo sull'efficacia degli interventi stessi.

10. E' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale l'elenco speciale degli Enti, Istituzioni, Cooperative sociali e dei Centri di lavoro guidato, Associazioni ed Organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con handicap.

11. Per l'iscrizione all'elenco speciale gli interessati presentano domanda corredata dai documenti necessari a comprovare i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 13

(Barriere architettoniche)

1. La Regione sollecita gli interventi volti al superamento e abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni e dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il Coordinamento regionale, in collaborazione con i Coordinamenti provinciali, relaziona annualmente alla Regione sul superamento e abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, in particolare per il rispetto dei commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In riferimento alla relazione comunale la Regione attua il controllo sulle irregolarità segnalate.

3. La Regione promuove e concorre al finanziamento, anche attivando i propri fondi con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, di interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private ove risiedono persone con handicap.

4. La Regione concorre al finanziamento di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici con le modalità previste dall'articolo 5 della l.r. 27 aprile 1990, n. 52.

Art. 14

(Barriere di comunicazione)

1. La Regione contribuisce economicamente al finanziamento di progetti presentati da Comuni e Comunità montane per l'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo e con problemi di linguaggio e di comunicabilità.

Art. 15

(Sperimentazione e accesso all'informazione)

1. La Regione riserva una quota non

superiore al 4 per cento del fondo di cui al successivo articolo 23 per il finanziamento sino al 100 per cento del costo dei progetti pilota, anche pluriennali, presentati da Associazioni del privato sociale, che:

a) propongono la sperimentazione di nuove metodologie di apprendimento o di integrazione o di socializzazione in favore di portatori di handicap anche attraverso la creazione e diffusione di sussidi didattici e tecnici. La realizzazione di tali progetti deve avere una ricaduta in ambito regionale e prevedere la partecipazione di più Enti;

b) favoriscono l'accesso all'informazione attraverso la realizzazione e diffusione di programmi specifici a valenza regionale anche mediante i comuni mass-media rivolti a portatori di handicap psicofisici sensoriali.

Art. 16
(Tempo libero)

1. La Regione favorisce, anche con contributi economici, l'espletamento di ogni forma di attività sportiva (ai sensi della l.r. 23 gennaio 1992, n. 9), ludico-ricreativa e turistica, rivolta alle persone con handicap e organizzata dagli Enti locali, o da Associazioni territoriali.

Art. 17
(Trasporti)

1. Il piano regionale dei trasporti stabilisce, tra l'altro, le modalità cui dovranno attenersi i Comuni per consenti-

re alle persone con ridotte capacità motorie di fruire del trasporto pubblico locale. Ove ciò non sia possibile i Comuni provvederanno ad organizzare i servizi integrativi a quelli esistenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. I servizi di cui al comma 1 sono ammessi a fruire dei finanziamenti previsti per il trasporto pubblico locale della l.r. 5 dicembre 1983, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I Comuni, in qualità di Enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio di competenza, provvedono periodicamente alla verifica delle esigenze di mobilità delle persone portatrici di handicap. Per i collegamenti sovracomunali provvede la Regione sulla scorta delle indicazioni programmatiche indicate nel piano regionale dei trasporti.

4. Le imprese, pubbliche e private, e gli enti concessionari di trasporti pubblici locali adeguano il proprio materiale rotabile al trasporto di persone con ridotte capacità motorie inserendo nei programmi triennali d'investimento veicoli opportunamente attrezzati. Tali veicoli avranno priorità di finanziamento rispetto ai fondi di cui al titolo II della richiamata l.r. 39/1983.

5. Gli Enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale al fine di attuare i piani di mobilità per le persone con handicap possono attuare i piani di mobilità con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico, anche in collaborazione con la USL competente per territorio e con i soggetti iscritti

all'albo regionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

6. Tali contratti devono obbligatoriamente disciplinare:

a) quantità e qualità dei servizi forniti;
b) modalità di effettuazione del trasporto;

c) costo a carico degli Enti pubblici e delle Associazioni contraenti;

d) eventuali tariffe a carico degli utenti.

7. Gli Enti locali possono attivare servizi di accompagnamento in autovetture sulle direttrici interessate ai piani di mobilità.

8. Tali servizi possono essere affidati in convenzione.

9. I Comuni, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, assicurano comunque modalità di trasporto individuali per le persone con handicap che non possono utilizzare i mezzi pubblici, anche attivando convenzioni tariffarie con auto pubbliche.

10. I Comuni assicurano un congruo numero di spazi riservati appositamente ai veicoli delle persone con handicap sia nei parcheggi gestiti in via diretta o dati in concessione sia nei parcheggi realizzati e gestiti da privati.

Art. 18

(Protesi ed ausilii)

1. La Regione interviene affinché le USL provvedano a fornire alle persone con handicap protesi ed ausilii in ottemperanza a quanto disposto dal Ministro della Sanità ai sensi degli articoli 27 e 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La Regione altresì concorre, trami-

te gli Enti locali, alle spese per l'acquisto di ausilii tecnici volti all'integrazione sociale e scolastica delle persone con handicap, ivi compresi gli automatismi di guida ed altre eventuali modifiche tecniche da applicare all'autovettura o per l'acquisto di autovetture nuove già predisposte all'uso per il solo sovrapprezzo dell'automatismo, o per mezzi atti al superamento di barriere architettoniche nonché all'abbattimento delle barriere di comunicazione in riferimento a soggetti con handicap sensoriali.

Art. 19

(Interventi straordinari)

1. La Regione concorre attraverso contributi in conto capitale alla realizzazione e alla ristrutturazione di strutture socio assistenziali pubbliche e private, con le modalità di cui alla l.r.41/1992.

Art. 20

(Modalità di accesso ai contributi regionali)

1. I Comuni singoli o associati, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano, alla Giunta regionale, un piano programmatico contenente la descrizione degli interventi che si intendono realizzare nell'anno successivo, le modalità di attuazione ed i relativi costi.

2. Le richieste di contributo relative alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 12 devono essere corredate della documentazione indicata al comma 8 del medesimo articolo.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 15 le Associazioni del privato sociale devono presentare entro il 30 giugno di ogni anno un dettagliato progetto contenente la descrizione dell'intervento che intendono realizzare nell'anno successivo, le modalità di attuazione ed i relativi costi.

4. Con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi previo parere del Coordinamento regionale, vengono determinati i criteri e le modalità di attuazione anche pluriennali degli interventi previsti dalla presente legge.

*Art. 21
(Edilizia abitativa)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384, la Regione Marche, nell'individuazione del fabbisogno relativo alle categorie di cittadini portatori di handicap, assicurano nei programmi quadriennali e nei progetti biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, almeno il cinque per cento dei finanziamenti per l'edilizia sovvenzionata per alloggi da destinare alle famiglie che, in possesso dei requisiti per l'assegnazione, continuo nel proprio nucleo soggetti handicappati.

2. La Regione fissa altresì criteri di priorità da introdurre nei bandi di concorso per la scelta degli operatori incaricati della realizzazione del programma di edilizia agevolata e convenzionata.

*Art. 22
(Norme transitorie e abrogazioni)*

1. Con la costituzione del Coordina-

mento regionale di cui all'articolo 2 e dei Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 3, è abrogata la l.r. 12 maggio 1982, n. 18, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. In ogni caso le domande presentate dai Comuni entro il 31 dicembre 1995 per gli interventi previsti dalla l.r. 18/1982, vengono finanziate con le modalità ed i criteri previsti dalla medesima legge regionale.

*Art. 23
(Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone handicappate e norme finanziarie)*

1. Per il conseguimento delle finalità indicate negli articoli precedenti è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone handicappate".

2. L'ammontare del fondo è determinato in lire 18.000 milioni per l'anno 1996, lire 18.000 per l'anno 1997; per gli anni successivi l'ammontare del fondo sarà stabilito con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, oltre alle somme assegnate dallo Stato per le finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Alla copertura degli oneri di lire 18.000 milioni per l'anno 1996 derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede, per lire 6.000 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 a carico del capitolo 4234103 e per lire 12.000 milioni mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto, sempre

ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6510101 e quanto alla somma di lire 18.000 milioni relativa all'anno 1997, si provvede per lire 6.000 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 a carico del capitolo 4234103 e per lire 12.000 milioni mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto, sempre ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6510101.

4. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi regionali e dalle assegnazioni statali ai sensi della legge 104/1992.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede mediante impiego delle somme stanziare a carico del capitolo 1340128 del bilancio per l'anno 1996 e successivi.

6. Le somme occorrenti per il finan-

ziamento degli interventi previsti dalla presente legge verranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio nell'ambito dell'ammontare del fondo e sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 aventi le seguenti denominazioni:

a) Contributi agli Enti locali per gli interventi ai soggetti portatori di handicap previsti dagli articoli 8, 9, 10, 12, 14 e 18;

b) Contributi agli Enti locali per interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici e privati, articolo 13;

c) Spese per la sperimentazione ed accesso all'informazione, articolo 15.

Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 43

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Cleri e Brachetta
presentata in data 5 ottobre 1995

Ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 17 ottobre 1995*
- *Ritirata in data 2 novembre 1995 (nota Segreteria del Consiglio n. 4264 del 6 dicembre 1995)*

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge definisce e regola la professione di guida ambientale escursionistica e le specializzazioni nelle quali eventualmente si può articolare.

Art. 2
(Figura professionale)

1. E' guida ambientale escursionistica chi, per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, illustra a persone singole o gruppi di persone, tutti gli aspetti ambientali nella loro articolazione, complessità, interazione e dinamicità permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi che di volta in volta saranno ritenute più opportune. La guida ambientale escursionistica svolge le seguenti attività:

a) conduce in escursione in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, escludendo quei percorsi che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi;

b) conduce in visita ad ambienti e/o strutture di carattere naturalistico ed etnografico;

c) può affiancare, in ambito scolastico, il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

2. Nell'ambito della loro qualifica professionale le guide ambientali escursionistiche:

a) permettono l'apprendimento di caratteristiche e tecniche legate all'escur-

sionismo ambientale;

b) individuano, anche in collaborazione con Enti e/o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone i principali elementi quali la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e della miglior viabilità e ne stabiliscono il tracciato nonché le tappe, e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati (giardini, parchi urbani, ecc.) per renderli didatticamente fruibili;

c) collaborano alla manutenzione degli itinerari ed alla manutenzione della segnaletica.

3. La guida ambientale escursionistica può inoltre acquisire le seguenti specializzazioni:

a) metodologia e tecniche didattiche;

b) lingue straniere;

c) canoa;

d) cavallo,

e) nuoto;

f) ambienti subacquei;

g) mountain bike;

ed altre che si renderanno necessarie, individuate dal collegio regionale GAE di cui all'articolo 13.

4. La guida ambientale escursionistica può svolgere la propria attività su tutto il territorio regionale secondo le modalità definite nella presente legge.

Art. 3
(Albo professionale delle guide ambientali escursionistiche)

1. L'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica, è subordinato

nato alla iscrizione nell'apposito albo professionale regionale tenuto dal collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche, di cui al successivo articolo 13.

2. Per ogni iscritto all'albo professionale debbono risultare anche le eventuali specializzazioni conseguite, secondo le quali l'iscritto intende svolgere la propria attività.

3. L'iscrizione va fatta all'albo delle Regioni nel cui territorio la guida ambientale escursionistica intende esercitare la professione.

Art. 4

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. Possono essere iscritti all'albo delle guide ambientali escursionistiche, coloro che sono in possesso della relativa abilitazione, all'esercizio della professione ed alle eventuali specializzazioni, conseguita con le modalità di cui al successivo articolo 5, nonché con il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Unione locale socio-sanitaria del Comune di residenza o da un centro di medicina dello sport;

d) possesso del diploma di scuola media superiore (cinque anni);

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della profes-

sione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 deve essere comunque conseguita entro il triennio precedente la data di presentazione della relativa domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'albo coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni da quella della presentazione della domanda, abbiano comunque partecipato con profitto ad un corso d'aggiornamento, di cui al successivo articolo 9, entro il triennio immediatamente precedente alla domanda di iscrizione.

Art. 5

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica si consegue mediante la frequenza dell'apposito corso tecnico didattico culturale, di cui al successivo articolo 6 ed il superamento del relativo esame, di cui al successivo articolo 7.

2. I corsi sono organizzati dalla Regione con la collaborazione del Collegio regionale di cui al successivo articolo 13.

3. L'abilitazione per l'esercizio della professione viene rilasciata per l'accompagnamento a piedi e per le eventuali specializzazioni.

Art. 6

(Corsi di formazione, qualifica e specializzazione)

1. La Giunta regionale, sentito il Colle-

gio regionale di cui al successivo articolo 13, promuove almeno ogni due anni un corso di qualifica per guide ambientali escursionistiche e corsi di specializzazione ogni qualvolta siano state presentate un sufficiente numero di richieste, di cui al precedente articolo 1.

2. Il corso di qualifica ha una durata minima di ottocento ore e prevede periodi di preparazione tecnica, didattica e culturale; i corsi di specializzazione hanno una durata stabilita dalla Giunta regionale sentito il parere del Collegio regionale, variabile a seconda della specializzazione.

3. Il corso è organizzato secondo i principi e le procedure previste dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16, concernente: "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale" e successive modificazioni, sentito il parere del Collegio regionale.

I programmi del corso e del relativo esame sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con il Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche.

4. La partecipazione al corso di qualifica è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della Comunità economica europea;

c) possesso di diploma di scuola media superiore (cinque anni);

d) certificato di idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Unità locale socio-sanitaria del Comune di residenza o da un centro di medicina dello sport;

e) attestazione del superamento della prova attitudinale tecnico-pratica-culturale.

5. La domanda per la partecipazione al corso di qualifica deve essere inoltrata alla Giunta regionale corredata dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 4.

6. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale, indice una prova attitudinale tecnico-pratica-culturale per l'ammissione al corso di qualifica, al fine di individuare i candidati idonei a frequentare tale corso.

7. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale, in relazione alle evoluzioni degli aspetti tecnici e culturali, con propria deliberazione può apportare modifiche ai programmi di studio dei corsi di formazione e all'elenco degli esercizi previsti per le prove attitudinali e per gli esami abilitativi.

8. I corsi di specializzazione sono attuati, con la collaborazione del Collegio regionale, di norma mediante convenzione con Istituti o Enti specializzati nell'attività o con il Collegio regionale stesso.

9. Qualora per ragioni di carattere organizzativo o economico si riveli opportuno provvedere alla formazione mediante l'organizzazione di corsi interregionali, la Regione può avvalersi, per l'organizzazione dei corsi stessi, del Collegio regionale di altre Regioni o di Istituti o Enti specializzati, mediante stipula di convenzione che definisca le modalità di organizzazione dei corsi, dello svolgimento degli esami di ac-

certamento e la composizione delle Commissioni di esame garantendo il rispetto delle previsioni della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 7
(Esami di abilitazione)

1. Gli esami per l'abilitazione alla professione di guida ambientale escursionistica sono indetti al termine di ogni corso di qualifica dalla Regione e vengono effettuati davanti l'apposita Commissione regionale, di cui al successivo articolo 8 e consistono nelle seguenti prove:

- a) tecnico-pratica;
- b) didattica;
- c) teorico culturale.

2. L'ammissione agli esami di cui al comma 1 è subordinata al possesso dell'attestato comprovante la frequenza con esito positivo del corso di qualifica, di cui al precedente articolo 6. E' ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnico-pratica. Successivamente è ammesso alla prova culturale chi ha superato la prova didattica.

3. Gli esami per l'abilitazione alle specializzazioni sono indetti almeno ogni due anni dalla Regione e vengono effettuati davanti l'apposita Commissione regionale di cui al successivo articolo 8 e consistono in una prova tecnico-pratica.

4. Agli esami di abilitazione per le specializzazioni si può accedere anche direttamente essendo in possesso di titoli idonei.

5. La Giunta regionale rende noto,

mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, i programmi, le date e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento.

6. I candidati devono far pervenire alla Giunta regionale, a mezzo di raccomandata, la domanda di ammissione agli esami abilitativi entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della prova.

Art. 8
(Commissioni d'esame)

1. Gli esami di cui al precedente articolo 7 sono espletati da distinte Commissioni, per la figura di base e per ogni specializzazione, nominate dal Presidente della Giunta regionale e presiedute dall'Assessore allo sport e tempo libero o suo delegato.

2. La Commissione per la figura di base è composta da:

- a) il dirigente del servizio turismo;
- b) tre guide ambientali escursionistiche iscritte nell'albo regionale e scelte in base ad una rosa di nominativi proposti dal Collegio regionale guide ambientali escursionistiche;
- c) un medico specialista in primo soccorso;
- d) un esperto di fitogeografia e botanica;
- e) un esperto di zoogeografia e zoologia;
- f) un esperto di geologia e geografia fisica;
- g) un esperto di ecologia e ambiente;
- h) un esperto di etnografia;
- i) un esperto di turismo;

l) un esperto in meteorologia ed ambienti innevati.

3. Le Commissioni per le specializzazioni saranno composte da:

a) il dirigente del servizio turismo;

b) tre guide ambientali escursionistiche iscritte nell'albo regionale, o di altra Regione se qui assenti, in possesso della specializzazione di cui tratta l'esame scelte in base ad una rosa di nominativi proposti dal Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche;

c) un istruttore nazionale della eventuale disciplina sportiva di specializzazione scelto in base ad una rosa di nominativi indicati dal Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche;

d) un esperto per l'eventuale lingua straniera;

e) un esperto per l'eventuale esame di didattica ambientale;

f) un esperto per ognuna delle materie culturali integrative eventualmente svolte durante il corso.

4. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratiche le Commissioni sono articolate in sottocommissioni.

5. La sottocommissione tecnico-pratica per la figura di base è composta dal Presidente e dai componenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.

6. La sottocommissione tecnico-pratica per la disciplina di specializzazione è composta dal Presidente e dai componenti di cui alle lettere a) e b) e dall'esperto/i idoneo/i all'esame, di cui al precedente comma 3.

7. Per ciascun gruppo di membri facente parte delle Commissioni e delle

sottocommissioni sono nominati con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali sostituiscono i membri titolari assenti.

8. Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione sono espletate da un dipendente regionale del servizio sport e tempo libero appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

9. Ai componenti delle Commissioni regionali spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio un gettone di presenza nella misura indicata di anno in anno dalla Giunta regionale per le Commissioni esaminatrici previste dalla l.r. 31/1984 e successive modificazioni.

10. La Regione provvede all'ospitalità della Commissione, nonché alle spese organizzative e tecniche necessarie all'espletamento delle prove.

11. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento delle Commissioni che possono recare, comunque, pregiudizi alla Regione o a terzi, nonché in caso di comprovata violazione di leggi o regolamenti, il Presidente della Giunta regionale può procedere in qualsiasi momento allo scioglimento delle Commissioni, ovvero alla sostituzione di uno o più componenti delle stesse.

12. Le Commissioni sono rinnovate ogni due anni ed i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 9

(Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale)

1. Gli iscritti all'albo professionale

hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione di guida ambientale escursionistica di dimostrare, con frequenza triennale, di possedere l'idoneità psicofisica nei modi previsti dalla lettera c), comma 1, del precedente articolo 4, e di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento.

2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico didattico e culturale delle guide ambientali escursionistiche sono determinate dalla Regione, sentito il Collegio regionale.

3. In caso di impossibilità di frequenza dei corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, la guida ambientale escursionistica è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tali casi la possibilità di esercitare la professione è prorogata fino alla frequenza del detto corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psicofisica di cui al comma 1 ed al possesso degli altri requisiti di legge.

Gli abilitati all'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica possono conseguire le specializzazioni previste nella presente legge, mediante la frequenza con esito favorevole dei corsi di formazione ed esami finali organizzati secondo le modalità determinate dalla Regione, sentito il collegio regionale.

4. La Giunta regionale organizza i corsi di aggiornamento per guide ambientali escursionistiche nella figura di base e le eventuali specializzazioni.

Art. 10

(Programmazione dei corsi)

1. I corsi istituiti o promossi ai sensi dell'articolo 6, sono disciplinati secondo i principi e le procedure previste dalla l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 e successive modificazioni, e dalle iniziative comunitarie 3, 4 e 5b e sono tenuti a cura del settore turismo, sport e tempo libero.

Art. 11

(Assicurazione durante i corsi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle Commissioni, di cui al precedente articolo 8, degli insegnanti ed allievi dei corsi per i rischi derivanti da responsabilità civile, verso terzi e per gli infortuni, limitatamente al periodo di esercizio delle loro funzioni e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo.

Art. 12

(Tariffe)

1. I valori minimi delle tariffe da applicare, vengono fissati entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base delle proposte presentate dal Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche.

2. La tariffa di cui al comma 1 è unica per tutto il territorio regionale.

Art. 13

(Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche)

1. E' istituito, come organo di auto-

disciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche. Del Collegio fanno parte tutte le guide ambientali escursionistiche iscritte nell'albo della Regione, nonché quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;

b) il Consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti fra tutti membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera c) del successivo comma 3;

c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del Consiglio:

a) eleggere il Consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Consiglio;

c) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;

d) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali.

5. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche

nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera c) del precedente comma 3, spettano alla Giunta regionale.

Art. 14

(Guide ambientali escursionistiche di altre Regioni e altri Stati)

1. Le guide ambientali escursionistiche iscritte negli albi professionali di altre Regioni, che intendono esercitare stabilmente la professione nelle Marche debbono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Marche.

2. Il Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche provvede all'iscrizione previa verifica che il richiedente risulti iscritto all'albo regionale della Regione e che permangano i requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione all'albo disciplinare nei confronti della guida.

3. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma precedente l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide ambientali escursionistiche provenienti con i loro clienti dalle Regioni o Province autonome e da altri Stati.

4. Le guide ambientali escursionistiche straniere non iscritte in albi professionali italiani, che intendono esercitare l'attività professionale per periodi superiori a trenta giorni e/o stabilmente nell'ambito regionale veneto devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale del Veneto. Il nulla osta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente alla sussistenza dei requisiti indicati nel precedente articolo.

lo 4 ed al riconoscimento da parte del Collegio regionale, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza di trattamento.

Art. 15

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. Le guide ambientali escursionistiche iscritte nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
- c) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Contro di essi entro trenta giorni dalla notifica è ammesso ricorso al direttivo del Collegio regionale stesso. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 16

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti nell'ambito del territorio della regione l'attività di gui-

da ambientale escursionistica o apra una scuola ambientale escursionistica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre alla sanzione disciplinare di cui al precedente articolo 17, alla sanzione amministrativa da lire a lire

2. Chiunque applichi tariffe diverse da quelle stabilite annualmente dalla Giunta regionale, a norma del precedente articolo 12, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire a lire

3. L'accertamento delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 639, concernente: "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

4. I rapporti di accertata violazione della presente legge, effettuati dagli appositi organismi di Stato ed agenti operanti nelle Marche, sono presentati alla Regione che ne riscuote i proventi.

Art. 17

(Vigilanza)

1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dettate dai precedenti articoli 3 e 13 sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono attribuiti compiti ispettivi ai dipendenti espressamente incaricati.

Art. 18
(Regolamento di esecuzione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio approva un apposito regolamento di esecuzione.

Art. 19
(Norma transitoria)

1. Coloro che, residenti ed operanti nel territorio della regione Marche, abbiano svolto negli ultimi tre anni, attività conforme all'articolo 2, oppure abbiano frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale di almeno seicento ore idonee o al profilo professionale di cui all'articolo 2 e nei tre anni precedenti all'uscita della presente legge, saranno di diritto iscritti all'albo alle seguenti condizioni:

a) presentazione di apposita domanda alla Regione Marche, Ufficio turismo non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) indicazione delle specializzazioni secondo le quali condurre i gruppi;

c) presentazione di una relazione sull'attività professionale svolta e di idonea documentazione di comprovanza.

2. E' sufficiente il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

3. Ai fini del conseguimento della abilitazione alle specializzazioni, la Giunta regionale, entro giorni dall'entrata in vigore della presente legge indica apposite sessioni per verificare l'effettiva padronanza della tecnica della specializzazione.

Art. 20
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1995 e successivi nel modo che segue:

a) per le spese di cui all'articolo 6 mediante programmi previsti dal Fondo sociale europeo;

b) per le spese di cui all'articolo 8 mediante utilizzo delle disponibilità recate dallo stanziamento iscritto a carico del capitolo 1340128 del bilancio 1995 avente la seguente denominazione "Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti di Commissioni, Comitati o Collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale";

c) per le spese di cui all'articolo 11 mediante utilizzo delle disponibilità recate dallo stanziamento iscritto a carico del capitolo 1360103 del bilancio 1995 avente la seguente denominazione "Spese per la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da incendi, furti, rapine, responsabilità civile ed infortuni".

2. Per gli anni successivi si provvede con le somme iscritte a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 21
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

PROPOSTA DI LEGGE N. 44

a iniziativa del consigliere Rocchi
presentata in data 6 ottobre 1995

***Regolamentazione del turismo itinerante e integrazione
alla l.r. 22 ottobre 1994 n. 42***

***divenuta: Legge regionale 23 luglio 1996 n. 31
Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione
alla Legge regionale 22 ottobre 1994 n. 42
BUR n. 55 del 1 agosto 1996***

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 17 ottobre 1995*
- *La III Commissione ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 102 del 26 febbraio 1996 ad iniziativa della giunta regionale.*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 30 maggio 1996*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 7 giugno 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 420/GAB.96 del 20 luglio 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio turismo e attività ricettive***

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni a supporto del turismo itinerante.

Art. 2
(Aree di sosta)

1. I Comuni in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, sono dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitore per la raccolta dei rifiuti anche differenziata;
- e) toponomastica della città.

3. L'area di sosta deve essere stabilmente delimitata ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati ed avere un dispositivo di controllo.

4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

5. I Comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati.

Art. 3
(Affidamento della gestione delle aree a privati)

1. I Comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa. In tal caso deve essere data priorità alle Associazioni aderenti ad organismi nazionali operanti nel settore del turismo all'aria aperta, alle Associazioni del volontariato o, comunque, ad Enti o Associazioni senza fini di lucro.

Art. 4
(Contributi)

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede ai Comuni contributi in conto capitale.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 20 milioni.

Art. 5
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) copia della deliberazione dell'intervento;

b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.

3. Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

4. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il riparto dei finanziamenti.

5. L'erogazione dei contributi è disposta, con specifico atto, dal Dirigente del Servizio turismo entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

Art. 6

(Integrazione alla

l.r. 22 ottobre 1994, n. 42)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 22 ottobre 1994, n. 42, è inserito il seguente:

"Art. 5 bis (Realizzazione degli impianti igienico-sanitari nei campeggi e villaggi turistici)

1. I campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 5 sono tenuti, entro il 31 dicembre 1995, a realizzare gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni di autocaravan e caravan ai sensi del comma 7 dell'articolo 185 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 378 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495."

Art. 7

(Norme finanziarie)

1. Per l'erogazione ai Comuni dei con-

tributi di cui all'articolo 4 è autorizzata per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 la spesa di lire 250 milioni. Per gli anni successivi la misura del contributo sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo seguente:

a) quanto alla somma di lire 250 milioni relativa all'anno 1995 mediante riduzione per pari importo delle disponibilità recate nel capitolo 3231101 del bilancio 1995;

b) quanto alla somma di lire 250 milioni relativa a ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i detti anni degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 a carico del medesimo capitolo 3231101;

c) per gli anni successivi mediante impiego delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 281/1970 e successive modificazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3231109 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 avente la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributo per incentivare il turismo itinerante" lire 250 milioni.

Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 45

a iniziativa del consigliere Giannotti
presentata in data 6 ottobre 1995

***Rifinanziamento e modificazioni alla l.r. 26 aprile 1990, n. 44
concernente: “Celebrazione del IV centenario della nascita
del pittore forsempronese Giovan Francesco Guerrieri”***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 17 ottobre 1995*

Art. 1

1. Per le finalità previste dalla l.r. 26 aprile 1990, n. 44 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge pari a lire 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1996 della somma iscritta ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 a carico del capitolo 6510101.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è auto-

rizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Spese occorrenti per le celebrazioni del IV centenario della nascita di Giovan Francesco Guerrieri" lire 100 milioni.

Art. 2

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 26 aprile 1990, n. 44 è così modificato:
"5. Il Comitato promotore e quello scientifico concludono improrogabilmente i lavori entro il 1997.".

PROPOSTA DI LEGGE N. 46
a iniziativa del consigliere regionale Rocchi
presentata in data 12 ottobre 1995

***Modifica alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 28 concernente:
“Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi
e strumenti operativi degli addetti al servizio
di Polizia Municipale”***

divenuta: Legge regionale 19 novembre 1996 n. 49
***Modifica alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 28 concernente:
“Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi
e strumenti operativi degli addetti al servizio municipale”
BUR n. 91 del 28 novembre 1996***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 26 settembre 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 26 settembre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 1996, n. 69*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 635/GAB.96 del 16 novembre 1996*
- ***Servizio regionale responsabile dell’attuazione: Servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti della regione***

Art. 1

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 26 aprile 1990, n. 28, è aggiunto il seguente comma 3bis:

“3bis. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale, con deliberazione stabilisce, sulla base delle caratteristiche previste nell'allegato A, i particolari di ciascun capo delle divise e dei relativi accessori”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/1990, dopo le parole “costituito da un rettangolo di ...”, sostituire la parola “metallo”, con la parola “materiale plastificato”.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/1990, dopo le parole “qualifica di agente di pubblica sicurezza” aggiungere “con indicazione del provvedimento di assegnazione dell'arma in dotazione in via continuativa così come previsto dall'articolo 6 del d.m. 4 marzo 1987, n. 145”.

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990, sostituire la parola “verticale” con la parola “orizzontale”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990, è aggiunto il seguente comma 2bis:

“2bis. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale, con deliberazione stabilisce, sulla base delle caratteristiche previste nell'allegato B, i particolari dei singoli distintivi di grado”.

6. Alla lettera f) del comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990, dopo le parole “riportate tre strisce” e prima delle parole “dorate, zigrinate” aggiungere le parole “in orizzontale”.

7. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 28/1990, è aggiunto il seguente comma 2:

“2. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale, con deliberazione stabilisce, sulla base delle caratteristiche previste nell'allegato C, i particolari dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia municipale”.

Art. 2

1. L'allegato A di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 28/1990, è sostituito dall'allegato A della presente legge.

2. L'allegato B di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990, è sostituito dall'allegato B della presente legge.

3. L'allegato C di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 28/1990, è sostituito dall'allegato C della presente legge.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adottare le deliberazioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 1.

Divisa per il servizio ordinario

1 Copricapo: berretto rigido di colore bleu notte con calotta bianca e visiera nera recante placca a scudo sagomato con stemma della Regione Marche.

2 Casco metropolitano: di colore bianco su cui deve essere applicata una placca a scudo sagomato recante lo stemma della Regione Marche.

3 Giacca: tipo "sahariana" di colore bleu notte. Bottoni di metallo dorato recanti in rilievo lo stemma della Regione Marche. Alamari di metallo dorato rettangolari recanti lo stemma della Regione Marche.

4 Pantaloni: di colore bleu notte.

5 Gonna: di colore bleu notte.

6 Camicia:

a) divisa invernale: di colore bianco a manica lunga;

b) divisa estiva con giacca: di colore azzurro a manica lunga;

c) divisa estiva senza giacca: di colore azzurro a manica corta con pattina fino al collo e con bottoni ed alamari recanti lo stemma della Regione Marche.

7 Cravatta: di colore bleu notte.

8 Cinta: di colore bianco.

9 Calze: di colore bleu notte per il personale maschile, collant per il personale femminile.

10 Calz maglia: di colore bleu notte.

11 Calzature: personale maschile

a) uniforme invernale: scarpe termiche di tipo basso in pelle nera;

scarpe termiche in pelle nera di tipo polacco;

stivali in gomma nera altezza al ginocchio;

doposci di colore nero;

b) uniforme estiva: scarpe basse di pelle nera

Calzature: personale femminile

a) uniforme invernale:

scarpe termiche in pelle nera con mezzo tacco;

stivali in pelle nera altezza al ginocchio;

stivali in gomma nera altezza al ginocchio;

doposci di colore nero;

b) uniforme estiva: scarpe di pelle nera a mezzo tacco.

12 Guanti:

a) in pelle nera con imbottitura:

b) bianchi: per i servizi di segnalazione manuale.

13 Borsello: di pelle nera, rettangolare con cinghia a tracolla a manico.

14 Maglione di colore bleu notte.

15 Pullover: uniforme invernale di colore bleu notte; uniforme estiva di colore bleu notte.

16 Cappotti: di colore bleu notte, a doppio petto, con bottoni e alamari recanti lo stemma della Regione Marche.

17 Impermeabili: di colore bleu notte.

18 Giacca a vento: di colore bleu notte.

Divisa per servizio motomontato

1 Giaccone di pelle di colore nero con alamari.

2 Pantaloni alla cavallerizza di colore

bleu notte.

3 Stivali di pelle nera altezza ginocchio.

4 Casco di colore bianco.

5 Berretto tipo baseball di colore bleu notte.

6 Guanti di pelle nera alla moschettiera con imbottitura.

Divisa per il servizio di protezione civile

1 Giacca di colore bleu notte con alari.

2 Pantaloni di colore bleu notte.

3 Basco.

4 Scarponi di pelle nera tipo anfibi.

Divisa per il servizio d'onore e di rappresentanza

L'alta uniforme è costituita dalla divisa ordinaria ad eccezione:

a) guanti di filo bianco;

b) cordone intrecciato a tre capi;

c) sciabola se prevista dai regolamenti comunali.

Accessori per le uniformi

a) Fischiello metallico con catenella nichelata;

b) fondina per pistola di pelle bianca;

c) manicotti rifrangenti;

d) paletta di segnalazione;

e) calottine rifrangenti ed impermeabili per copricapo;

f) cinturone di pelle bianca con spallaccio;

g) manette metalliche con foderine in pelle di colore bianco;

h) passante per cinghia in pelle bianca.

ALLEGATO B

Distintivi di grado

1 Corona turrata a tre merli.

2 Stelletta dorata.

3 Barretta di metallo dorato.

ALLEGATO C

1 Automezzi: colore base bianco.

2 Motomezzi: colore base bianco.

PROPOSTA DI LEGGE N. 47

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 12 ottobre 1995

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9 maggio 1994, n. 17 - Rilascio del nullaosta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e indicazioni programmatiche per la redazione dei piani comunali per il commercio

*divenuta: Legge regionale 23 gennaio 1996 n. 3
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 9 maggio 1994, n. 17 "Rilascio del nullaosta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge 11 giugno 1971 n. 426 e indicazioni programmatiche per la redazione dei piani comunali per il Commercio"
BUR n. 11 del 1 febbraio 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 17 ottobre 1995*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 1 dicembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1995, n. 23*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 799/GAB.95 del 22 gennaio 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio commercio, fiere e mercati***

Art. 1

1. La riserva del 40 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9 maggio 1994, n. 17 deve intendersi riferita al trasferimento o accorpamento di esercizi con tabelle merceologiche di largo

e generale consumo autorizzate dal Comune competente previo nullaosta regionale o di esercizi la cui superficie complessiva sia pari o superiore a quella prevista per il rilascio del nullaosta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

PROPOSTA DI LEGGE N. 48

a iniziativa dei consiglieri Brachetta, Modesti, Cecchini
e D'Angelo
presentata in data 13 ottobre 1995

***Interventi regionali per il recupero di aree in degrado
ambientale e istituzione di parchi urbani***

*divenuta: Legge regionale 2 settembre 1996 n. 41
Interventi regionali per il recupero di aree in degrado
ambientale e istituzione di parchi urbani
BUR n. 63 del 12 settembre 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 20 ottobre 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 18 luglio 1996*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 22 luglio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1996, n. 60*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n.496/GAB.96 del 29 agosto 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio tutela e risanamento ambientale***

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di conseguire una corretta politica di gestione del territorio, l'Amministrazione regionale si propone l'obiettivo del recupero ambientale di aree urbane ed extraurbane, inteso come qualificazione del tessuto urbano sia in termini di efficienza della struttura che in termini di forma urbana, nonché come riequilibrio di eventuali situazioni di degrado dell'ambiente.

2. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di parchi urbani ed il risanamento di aree in situazioni di degrado ambientale, quale processo di recupero del tessuto urbano.

Art. 2
(Interventi regionali)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati nell'articolo 1 l'Amministrazione regionale:

a) promuove informazione sui problemi della tutela e mantenimento dell'ambiente urbano e naturale;

b) finanzia progetti studio attinenti aree di particolare interesse da destinare a parchi urbani;

c) formula e finanzia un programma di interventi per la realizzazione di parchi urbani in aree rilevanti per interesse e problematicità delle tematiche inerenti al settore;

d) finanzia la realizzazione del recupero di aree in condizioni di degrado ambientale.

Art. 3
(Definizione di parco urbano)

1. Per parco urbano si intende il sistema urbano del verde e delle attrezzature come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per l'equilibrio ecologico delle aree urbanizzate, nonché come insieme di spazi destinati o recuperabili per le attività ricreative, culturali e sportive e del tempo libero, funzionalmente integrate in un tessuto unitario e continuo.

2. All'interno di un sistema che ponga in rapporto e dia coerenza territoriale ai parchi urbani suddetti e ad altre eventuali aree di particolare valore ambientale, i parchi urbani potranno svolgere altresì la funzione di luoghi di servizi accentrati.

3. La progettazione di parco urbano dovrà interessare a livello strutturale tutte le aree di cui al comma 1 individuate a tal fine ovvero destinate o comunque previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, tenendo conto delle necessità di raccordo progettuale con le finalità naturalistiche dei parchi regionali; potrà eventualmente riguardare anche altre aree pubbliche o private ritenute indispensabili al completamento del disegno unitario del sistema o comunque utili al mantenimento dell'equilibrio ecologico.

4. All'interno del parco urbano viene indicato come connettivo il sistema del verde pubblico e degli spazi di collegamento e di connessione e delle opere e arredi in questi inclusi, tale sistema assumerà il valore di elemento portante

del parco e potrà interessare aree già con destinazione pubblica nello strumento urbanistico vigente ovvero anche altre aree che si ritenga necessario rendere pubbliche.

5. Ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge sono assimilabili a parco urbano gli orti botanici esistenti o di nuova costituzione inseriti in un parco urbano.

Art. 4

(Criteri per la progettazione)

1. Nella redazione dei progetti di parchi urbani si deve tener conto:

a) della esigenza della riqualificazione delle situazioni urbanistiche attuali, prevedendo ove necessario nuove realizzazioni e provvedendo comunque alla riorganizzazione delle attrezzature e degli spazi esistenti;

b) della esigenza di risolvere se necessario i nodi progettuali connessi ed i rapporti con la residenza e le attività produttive e terziarie;

c) della fattività del progetto dovranno essere considerati con attenzione tutti i problemi attinenti la suddivisione in fasi di attuazione e la predisposizione di accorgimenti tecnici per rendere meno onerosa la gestione e la manutenzione;

d) della esigenza di garantire la fruizione delle strutture e degli spazi di collegamento da parte dei disabili;

e) della esigenza di garantire la massima economicità delle opere necessarie per la fruibilità;

f) degli spazi di collegamento e di

connessione, nonché l'esigenza di privilegiare l'utilizzo di materiali naturali e di evitare le modificazioni del suolo e del soprassuolo;

g) della esigenza di rendere più agevole la comprensione e l'uso delle varie parti del sistema accentuandone le caratteristiche dal punto di vista ambientale e dal punto di vista del significato storico-funzionale e utilizzando prevalentemente elementi formali ripetitivi e riconoscibili che sottolineano l'utilità dello schema funzionale;

h) della possibilità di utilizzare forme sperimentali ed alternative di gestione quali: la destinazione di alcune aree alla sperimentazione funzionale dell'insegnamento scolastico; il volontariato organizzato o l'autogestione di alcune aree del sistema da parte di associazioni e gruppi, la cessione in affitto di aree idonee alla formazione di orti, la creazione di aree convenzionate di vivai privati e comunque tutti i metodi per alleggerire la gestione pubblica.

Art. 5

(Progetti studio)

1. I progetti studio, elaborati dalle Amministrazioni locali, da finanziare ai sensi dell'articolo 2 dovranno essere preceduti da un programma di lavoro, che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali degli stessi.

2. I contenuti del programma di lavoro dovranno riguardare:

a) le aree interessate dal progetto pilota individuate nella cartografia degli strumenti urbanistici vigenti;

b) problemi particolari che il progetto stesso vuole affrontare descritti in una relazione preferibilmente accompagnata da una cartografia che individui i nodi progettuali a livello intercomunale, comunale e in dettaglio;

c) punti fissi strutturali che il progetto intende assumere come dato di partenza, descritti in una relazione preferibilmente accompagnata da schemi orientativi del futuro progetto;

d) una relazione di massima della spesa presunta per la redazione del progetto studio.

3. I programmi di lavoro predetti dovranno essere presentati entro il 31 ottobre di ogni anno all'ufficio parchi della Regione Marche, che valuterà, entro i successivi tre mesi, l'interesse regionale per le soluzioni di assetto territoriale individuate nei limiti dei finanziamenti stanziati, sentiti i Comuni interessati che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta di parere.

4. Il parere favorevole del Dirigente dell'ufficio parchi costituisce l'impegno all'esame del progetto studio ai fini di quanto disposto al comma 7 del presente articolo.

5. La presentazione dei progetti studio dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di comunicazione del parere favorevole sul programma di lavoro. Essi dovranno avere caratteristiche di fattibilità all'interno delle realtà attuali dei centri urbani, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ovvero discostandosi dalle stesse con i limiti previsti dall'articolo 3, comma 3,

e potranno riguardare il territorio di uno o più comuni.

6. I contenuti dei progetti studio dovranno obbligatoriamente garantire:

a) la risoluzione dei problemi progettuali indicati dal comma 2, lettere b) e c);

b) l'indicazione delle funzioni attinenti alle parti del sistema ed i rapporti fra le stesse ed il restante tessuto urbano ed eventualmente le relazioni con altri rilevanti fatti territoriali;

c) l'individuazione delle aree di connettivo e la suddivisione delle stesse in fasi di attuazione tali da consentire la realizzazione per parti significative e funzionalmente autonome;

d) la determinazione delle caratteristiche per le opere insistenti su aree diverse da quelle di connettivo soprattutto per quanto riguarda gli accessi e le relazioni sia visive che funzionali con gli spazi di collegamento;

e) la definizione dei materiali da utilizzare ed il disegno di massima degli elementi ripetitivi ed edilizi o di arredo che supporteranno l'uso del parco, mentre vanno escluse le progettazioni dettagliate di elementi singoli e di fatti architettonici di rilievo che dovranno essere indicati come sito e come significato.

7. I progetti studio presentati che rivestono i contenuti suindicati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, saranno ritirati dall'Amministrazione regionale e ai Comuni verrà liquidato un compenso forfettario pari al 50 per cento del costo del progetto. I progetti

studio ritirati dall'Amministrazione regionale saranno comunicati alle amministrazioni interessate.

Art. 6

(Programma di interventi per la realizzazione di parchi urbani)

1. Il programma di interventi, di cui all'articolo 2, lettera c), sarà formulato dalla Giunta regionale sulla base di richieste presentate dalle Amministrazioni comunali interessate, su proposta dell'assessore competente.

2. Le richieste dovranno pervenire entro due mesi dall'approvazione della presente legge e per gli anni successivi entro il 30 aprile. Le richieste saranno corredate: da una relazione con i contenuti di cui alla lettera a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 5. Nella sua stesura si terrà conto dei progetti studi di cui all'articolo 2, lettera b), degli eventuali programmi di realizzazione di opere incluse nell'area di progetto e dell'indicazione delle disponibilità finanziarie già acquisite sulla base degli stessi da un preventivo di massima relativo agli oneri di progettazione, all'eventuale necessità di dotazione di strumenti urbanistici e alla realizzazione di aree di connettivo.

3. L'incarico della progettazione per la realizzazione di parchi urbani sarà affidato dai Comuni a professionisti di provata esperienza, a livello nazionale e locale, ai sensi della normativa statale e comunitaria che regola la materia degli incarichi. Apposita convenzione definirà i termini ed i modi di esple-

tamento dell'incarico, nonché i connessi rapporti collaborativi ed informativi che dovranno intercorrere fra l'Amministrazione comunale, gli stessi progettisti e l'Amministrazione regionale, la quale vigilerà sull'esecuzione dell'incarico stesso.

4. Il progetto di parco urbano avrà caratteristiche di progetto urbanistico relativamente alle aree di parco come definito dall'articolo 3, nonché di progetto esecutivo relativamente alle aree di connettivo definite dal medesimo suddetto articolo.

5. I contenuti del progetto di parco dovranno corrispondere a quelli indicati dall'articolo 5, comma 6, o integrati da:

a) un elenco delle aree di connettivo da espropriare;

b) una relazione di spesa per la realizzazione delle aree di connettivo suddivise per fasi di attuazione;

c) una relazione di spesa per la dotazione organica degli eventuali strumenti urbanistici.

6. Il progetto redatto verrà assunto dall'Amministrazione comunale che adotterà, per l'attuazione delle previsioni di cui sopra gli eventuali strumenti urbanistici ed i progetti esecutivi delle aree di connettivo secondo le disposizioni vigenti.

Art. 7

(Recupero di aree in condizioni di degrado ambientale)

1. Possono essere ammessi a finanziamento regionale progetti di recupero di aree in condizioni di degrado ambien-

le, legate ad attività dismesse, ad usi impropri, a necessità di sistemazione o ripristino di ambienti naturali comprese le opere a questi connesse, ovvero anche a progetti di altre aree che richiedano comunque un intervento di risanamento.

2. Il programma di interventi di recupero suddetto sarà formulato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente sulla base delle richieste degli Enti pubblici proprietari di aree o delle Amministrazioni comunali qualora riguardino aree private. Tali richieste dovranno pervenire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 30 aprile. In esse dovranno essere specificate:

- a) le condizioni e le cause di degrado;
- b) le finalità di recupero;
- c) l'eventuale necessità di elaborazione di strumenti urbanistici;
- d) una relazione di spesa per l'operazione di recupero e i costi progettuali.

3. L'Amministrazione comunale produrrà per le aree interessate che rimangono comunque di proprietà privata, l'atto unilaterale di obbligo con il quale si regoleranno i rapporti con i privati e l'utilizzo delle aree secondo usi compatibili con i recuperi da eseguirsi.

4. Ai fini del finanziamento regionale andranno presentati i progetti esecutivi di recupero, nonché gli strumenti eventualmente necessari. L'operazione di recupero dovrà eseguirsi da parte degli Enti pubblici proprietari o delle Amministrazioni comunali, qualora si tratti di aree private.

1. La gestione dei parchi urbani è affidata ai Comuni, singoli o associati competenti per territorio ovvero per loro delega alla Provincia o alle Comunità montane oppure ad un consorzio fra gli enti predetti.

2. L'ente gestore curerà la gestione delle aree di connettivo e promuoverà il coordinamento delle realizzazioni ed attività all'interno del parco stesso. E' ammessa la gestione delle aree di connettivo in tutto o in parte ad associazioni, privati o ad altri enti tramite convenzione.

3. L'ente gestore del parco urbano predispone un piano di attuazione e di gestione con validità triennale, articolato in programmi annuali, nel quale trovano attuazione anche le previsioni degli strumenti urbanistici e i progetti esecutivi. Il piano di attuazione e gestione definisce tra l'altro:

- a) la previsione di spesa per le fasi di attuazione;
- b) la previsione di spesa per la manutenzione, attrezzature e ambiente;
- c) la previsione di spesa per gli interventi di carattere culturale, educativo sportivo per l'utilizzazione sociale del parco.

4. Il programma di interventi per la gestione di parchi urbani da finanziarsi da parte dell'Amministrazione regionale sarà formulato da parte della Giunta sulla base delle richieste dell'ente gestore, che dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno corredate dal

piano di attuazione e di gestione.

5. I finanziamenti regionali dovranno limitarsi agli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo.

6. Sulla spesa ammissibile si esprimerà il Dirigente dell'ufficio parchi.

Art. 9

(Finanziamento)

1. Sono ammesse a finanziamento regionale nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, oltre alle spese di progettazione di cui all'articolo 6, comma 2, ed a quelle dei progetti studio di cui all'articolo 5, comma 7, le spese:

a) per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 6, comma 6, eventualmente necessari per la trasposizione dei documenti progetto di cui allo stesso articolo 6;

b) per i progetti di recupero di cui all'articolo 7 ed i relativi strumenti urbanistici; altresì eventualmente necessari.

2. Sono ammessi al finanziamento regionale, nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, le spese per la realizzazione:

a) del connettivo dei parchi urbani, esclusi gli importi revisionali;

b) dei recuperi di cui all'articolo 7.

3. Sono ammessi al finanziamento regionale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, le spese di gestione dei parchi urbani, limitatamente alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 8.

4. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, l'assessore

competente stabilisce e comunica agli enti interessati il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, dovranno essere presentati gli strumenti urbanistici e i progetti esecutivi indicati espressamente all'articolo 6, comma 6 e all'articolo 7.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 la spesa di lire 3.000 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 1.000 milioni relativo all'anno 1995 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1995 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 11, elenco 1 denominata "Intervento straordinario di parte corrente delle strutture ospedaliere minori dell'entroterra";

b) per l'onere di lire 500 milioni relativo all'anno 1995 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1995 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 7, elenco 2 denominata "Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento, calzature";

c) per l'onere di lire 1.500 milioni,

relativo all'anno 1995 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 6510101 del bilancio 1995;

d) per l'onere di lire 3.000 milioni relativo a ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i detti anni delle somme iscritte a carico del capitolo 6510101 ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1995 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di casa:

a1) "Spese per la progettazione di parchi urbani e l'elaborazione dei progetti studio attinenti ad aree di partico-

lare interesse da destinare a parchi urbani", lire 200 milioni;

a2) "Sovvenzioni a favore di Comuni per gli oneri sostenuti per la redazione degli strumenti urbanistici necessari per l'attuazione dei documenti progetto nonché per i progetti esecutivi di recupero", lire 600 milioni;

a3) "Contributi per la manutenzione ai Comuni a titolo di concorso", lire 600 milioni;

a4) "Contributi ai Comuni per spese in conto capitale per la realizzazione del connettivo dei parchi urbani e di opere di recupero", lire 1.600 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101, 5100201, 6510101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 sono ridotti rispettivamente di lire 1.000 milioni, 500 milioni, 1.500 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 49

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 19 ottobre 1995

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale

divenuta: Legge regionale 17 luglio 1996 n. 26

Riordino del Servizio Sanitario regionale

BUR n. 53 del 25 luglio 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 31 ottobre 1995*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 28 maggio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 giugno 1996, n. 52*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 378/GAB.96 del 13 luglio 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio sanità***

TITOLO I

Principi

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina il riordino del Servizio sanitario regionale sulla base del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito denominato decreto legislativo di riordino, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi di assistenza sanitaria indicati nel Piano sanitario nazionale, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in ambito regionale.

2. Il servizio sanitario regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Esso opera secondo modalità che assicurino l'uguaglianza dei cittadini e che ne garantiscano la partecipazione.

3. All'organizzazione dei servizi, all'erogazione delle prestazioni e allo svolgimento delle relative attività provvedono le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere istituite ai sensi del decreto legislativo di riordino, attraverso le strutture da esse direttamente gestite, le strutture sanitarie gestite da altri soggetti pubblici, nonché, sulla base della negoziazione dei servizi e delle prestazioni, da altre strutture gestite da soggetti privati accreditati,

nell'ambito della programmazione regionale e dei piani annuali di attività.

TITOLO II

Assetto istituzionale

Art. 2

(Funzioni regionali)

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge statale e dal Piano sanitario nazionale, il Consiglio regionale:

a) determina i livelli assistenziali di cui godono i cittadini in ordine ai servizi sanitari;

b) stabilisce i livelli e le modalità di assolvimento degli obblighi di contribuzione e di partecipazione degli assistiti al costo dei servizi;

c) stabilisce gli ambiti territoriali delle Aziende USL;

d) approva il Piano sanitario regionale ed altri atti di programmazione sanitaria assicurando la coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale.

2. Spetta alla Giunta regionale, nel rispetto delle norme nazionali e regionali:

a) deliberare la proposta di Piano sanitario e degli altri atti di programmazione sanitaria regionale;

b) approvare i progetti obiettivi e le azioni programmate per particolari settori di intervento;

c) deliberare in ordine all'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di nuove strutture e agli investimenti;

d) stabilire i criteri, le modalità, le quantità e le tariffe per la negoziazione

dei servizi e delle prestazioni con i soggetti privati gestori delle strutture che concorrono all'erogazione dei servizi sanitari nella regione;

e) determinare i criteri e le modalità per l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo di riordino;

f) adottare le disposizioni in ordine ai rapporti tra le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli altri Enti pubblici;

g) nominare e revocare i Direttori generali delle Aziende USL ed ospedaliere, nonché definire, nell'ambito della normativa statale, i contenuti del relativo rapporto di lavoro e di quello dei Direttori amministrativo e sanitario;

h) designare i membri, di competenza regionale, del Collegio dei revisori;

i) effettuare il controllo sugli atti delle Aziende USL ed ospedaliere, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

l) presentare al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'andamento della spesa sanitaria, sullo stato sanitario della regione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano sanitario regionale;

m) stipulare specifici protocolli d'intesa con l'Università e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altri Istituti di diritto pubblico;

n) determinare le risorse finanziarie da assegnare alle singole Aziende sulla base delle procedure stabilite nella presente legge;

o) deliberare gli atti stabiliti dalla presente legge per l'attuazione della stessa ed esercitare tutte le altre funzioni assegnate alla Regione dalle leggi dello Stato e che non rientrino nelle competenze del Consiglio regionale o di altri organi della Regione.

3. La Giunta regionale esercita funzioni di coordinamento e di verifica relativamente all'attività delle Aziende USL ed ospedaliere, in particolare allo scopo di assicurarne la conformità agli obiettivi del Piano sanitario regionale e di garantire la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici. A questo scopo, in particolare:

a) cura lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale;

b) promuove forme specifiche di collaborazione, di integrazione e di coordinamento delle attività delle Aziende USL, ospedaliere e dell'INRCA, con riferimento in particolare a quelle operanti nell'ambito del territorio di ciascuna provincia anche attraverso la costituzione di Consorzi e strutture comuni fra le Aziende interessate;

c) determina entro il 31 ottobre di ogni anno, in attuazione degli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale, le linee guida in materia di tutela della salute;

d) assume ogni altra iniziativa utile al funzionamento dei servizi sanitari della regione sulla base degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

4. E' istituito, con sede presso il Servizio sanità della Regione, il Consiglio sanitario regionale, quale organismo consultivo della Giunta regionale. Il

Consiglio regionale disciplina con regolamento la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio medesimo. Il Consiglio sanitario regionale è sentito dalla Giunta regionale in materia di programmazione ed organizzazione sanitaria.

5. Le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono esercitate dalle Aziende USL e dalle Aziende ospedaliere per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle direttive disposte dal Ministro della sanità e delle disposizioni della Giunta regionale, che esercita a tal fine i poteri di vigilanza e adotta i provvedimenti sostitutivi per i casi di accertata inerzia da parte delle Aziende sanitarie stesse nel compimento di atti obbligatori.

6. Il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria che interessino il territorio della regione o parte del suo territorio comprendente più Comuni ai sensi dell'articolo 32 della legge 833/1978. Il Presidente della Giunta regionale per l'esercizio di tali funzioni può avvalersi dei servizi delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere dandone immediata comunicazione al Direttore generale competente.

Art. 3

(Agenzia regionale sanitaria)

1. E' istituita l'Agenzia regionale sani-

taria, di seguito denominata Agenzia, quale Azienda della Regione dotata di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile. L'Agenzia è lo strumento tecnico della Giunta regionale per la programmazione sanitaria regionale, per il controllo di gestione, per la verifica della qualità e della quantità delle prestazioni e degli indirizzi di politica sanitaria.

2. L'Agenzia in particolare:

a) effettua l'analisi epidemiologica dei bisogni e della domanda relativa ai servizi sanitari;

b) fornisce la necessaria assistenza delle Aziende sanitarie ed all'INRCA nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;

c) elabora proposte per la definizione dei parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie, dell'INRCA e delle strutture private ed, in particolare, riferisce circa il livello dei costi e delle entrate nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna azienda;

d) propone alla Giunta regionale gli elementi per stabilire, anche attraverso accordi di durata pluriennale, le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, che le Aziende devono assicurare con le risorse a disposizione;

e) verifica sistematicamente i risultati di gestione delle Aziende sanitarie e dell'INRCA nonché i requisiti delle istituzioni e strutture sanitarie pubbliche e private al fine del loro accreditamento;

f) verifica e revisiona, quale organo tecnico, la qualità dei servizi e delle

prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo di riordino, sia riguardo agli Enti pubblici che per quanto riguarda le Istituzioni sanitarie private che forniscono prestazioni al Servizio sanitario regionale;

g) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione delle Aziende sanitarie e dell'INRCA e sui risultati conseguiti da tutte le Istituzioni sanitarie pubbliche e private, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può affidare all'Agenzia specifici incarichi a termine connessi alle competenze di cui al comma 2.

4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere svolte, su richiesta, anche per altri soggetti pubblici e privati compatibilmente con le esigenze e nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale.

5. L'autonomia organizzativa dell'Agenzia si esercita nei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e delle disposizioni della Giunta regionale.

6. Per l'esercizio dei propri compiti, l'Agenzia si avvale di proprio personale assunto con contratto di diritto privato, nonché di personale distaccato dalla Regione o comandato dalle Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici per la cui utilizzazione si applicano le norme vigenti in materia senza alcun aggravio di spesa per la Regione, o, in casi particolari, di liberi professionisti, proponendo alla Giunta regionale la stipula di specifiche convenzioni, nei limiti pre-

visti dall'articolo 7 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

7. L'Agenzia è diretta da un Direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il Direttore generale deve essere scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di programmazione sanitaria. Il Direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'attività dell'Agenzia. La revoca è disposta dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, per i motivi previsti dall'articolo 26, in quanto applicabili.

8. L'Agenzia deve presentare alla Giunta regionale entro il 15 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione annuale e triennale unitamente alla relazione previsionale e programmatica dell'attività da svolgere nell'anno e nel triennio successivo. L'Agenzia deve presentare altresì il rendiconto annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si riferisce unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione dei programmi stabiliti. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Agenzia sono redatti in conformità alle norme regionali relative agli Enti dipendenti e sono rispettivamente allegati al bilancio di previsione e al rendiconto generale della Regione.

9. Con la legge di approvazione del bilancio regionale è stabilito annualmente l'apposito stanziamento per il

funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia è tenuta a rispettare il pareggio di bilancio.

Art. 4
(Azienda USL)

1. L'Azienda USL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed ha compiti di attuazione della programmazione sanitaria regionale e di gestione dei servizi.

2. L'Azienda USL assicura ai cittadini l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli uniformi di assistenza stabiliti dal Piano sanitario nazionale e dal Piano sanitario regionale, avvalendosi delle proprie strutture, nonché delle Aziende e degli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, delle Istituzioni sanitarie pubbliche o private e dei professionisti accreditati.

3. L'Azienda USL si articola nelle seguenti strutture operative:

- a) Distretti;
- b) uno o più Presidi ospedalieri;
- c) un Dipartimento di prevenzione.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo e coordinamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende USL nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le funzioni dell'Azienda sono organizzate in forma dipartimentale, per aree omogenee;

b) il modello dipartimentale è flessibile tenuto conto che può essere individuato in base alla funzione da svolgere, alla struttura organizzativa prescelta o al progetto da eseguire;

c) l'articolazione dei servizi all'interno nei Dipartimenti deve avvenire per funzioni omogenee;

d) l'organizzazione dei servizi e la gestione delle risorse devono essere improntati a flessibilità ed alla realizzazione del massimo di integrazione possibile tra funzioni, strutture e personale.

5. Nel rispetto dei criteri, vincoli e modalità stabiliti dalla presente legge, le Aziende USL procedono alla negoziazione dei servizi e delle prestazioni con altre Aziende USL e ospedaliere, con Istituzioni sanitarie private accreditate e con professionisti, sulla base di tariffe e corrispettivi definiti dalla Giunta regionale.

6. Le funzioni di cui alle l.r. 27 giugno 1984, n. 15, 22 aprile 1987, n. 20, 18 giugno 1987, n. 30 e 27 dicembre 1994, n. 52, nonché le funzioni per la gestione dei rapporti economici con le farmacie di cui alla l.r. 27 maggio 1989, n. 12, già esercitate dalla Regione sono trasferite alle Aziende USL competenti per territorio. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni per l'attuazione dei predetti trasferimenti.

Art. 5
(Aziende e Presidi ospedalieri)

1. Gli ospedali costituiti in Aziende

ospedaliere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino provvedono all'erogazione delle prestazioni di cura e riabilitazione assicurando gli obiettivi definiti in materia dai Piani sanitari nazionale e regionale.

2. L'Ospedale di Torrette - Umberto I° di Ancona è costituito in Azienda ospedaliera quale Presidio in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona nonché in quanto ospedale destinato a Centro di coordinamento regionale e riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotato di elisoccorso.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni, per la gestione delle Aziende ospedaliere, al fine di realizzare l'integrazione dell'attività ospedaliera con quella degli altri servizi sanitari presenti nel territorio delle Aziende USL. A tal fine, le Aziende USL, per assicurare i livelli assistenziali individuati dalla programmazione, stipulano convenzioni con le Aziende ospedaliere per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria necessarie. Le medesime Aziende si attengono alle tariffe determinate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo di riordino.

4. Le Aziende ospedaliere nell'esercizio dell'autonomia organizzativa loro spettante, adottano, sentita la Conferenza dei Sindaci e le Organizzazioni sindacali, un regolamento generale che ne disciplina l'organizzazione nel ri-

spetto delle norme regionali in materia.

5. Gli ospedali che non siano costituiti in Azienda ospedaliera conservano la natura di Presidi ospedalieri dell'Azienda USL attraverso i quali l'Azienda USL medesima esercita le proprie funzioni di assistenza ospedaliera, secondo le prescrizioni del Piano sanitario regionale. Nelle Aziende USL nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpate ai fini funzionali. All'accorpamento, in uno o più Presidi, provvede il Direttore generale in attuazione delle determinazioni contenute nel Piano sanitario regionale o in altri provvedimenti di carattere programmatico.

6. L'ordinamento interno degli ospedali è disciplinato in modo uniforme mediante apposito regolamento regionale. All'entrata in vigore della suddetta disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed ai d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 e 129.

7. In ogni ospedale l'attività ambulatoriale divisionale è organizzata, per il suo razionale funzionamento, secondo la tipologia del poliambulatorio.

Art. 6

(Funzioni provinciali)

1. La Provincia concorre alla programmazione regionale dei servizi sanitari esprimendo i pareri previsti dalla normativa statale e regionale. In particolare, attraverso gli strumenti della propria pianificazione territoriale, esprime parere sugli ambiti territoriali delle

Aziende USL ed esercita le funzioni amministrative in materia di controlli ambientali ad essa demandati dalla normativa statale e regionale.

Art. 7
(Funzioni comunali)

1. Gli organi rappresentativi dei Comuni dell'ambito territoriale di ciascuna Azienda USL esprimono i bisogni sanitari delle rispettive comunità locali e provvedono ad esercitare le funzioni di indirizzo e di verifica dell'attività dell'Azienda USL per il tramite della Conferenza dei Sindaci secondo quanto disposto dal decreto legislativo di riordino e dall'articolo 6 della l.r. 28 giugno 1994, n. 22, ivi compreso l'esame degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 25.

2. La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda USL nel cui territorio ricadono una o più Aziende ospedaliere si costituisce anche in Conferenza dei Sindaci della predetta Azienda ospedaliera con le stesse funzioni di cui all'articolo 6 della l.r. 22/1994.

3. Il Sindaco può farsi rappresentare in seno alla Conferenza dei Sindaci da un componente della Giunta o del Consiglio comunale.

4. Le Aziende USL sono tenute ad assicurare la gestione dei servizi socio-assistenziali loro delegati dai Comuni allorché i relativi costi siano sostenuti dai Comuni richiedenti.

5. I Comuni possono concordare con l'Azienda USL competente per territorio o con l'Azienda ospedaliera, forme

di assistenza sanitaria, svolte anche con il concorso volontario dei cittadini, che integrino i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione, purché i relativi costi siano sostenuti interamente dai Comuni richiedenti.

6. I rapporti fra i Comuni e le Aziende USL e ospedaliere, di cui ai commi 4 e 5, sono regolati da apposite convenzioni conformi a una convenzione-tipo adottata dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il Sindaco esercita le funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

8. Nelle materie di cui al comma 7 il Sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 833/1978. Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale dei servizi delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere, dandone immediata comunicazione al Direttore generale competente.

Art. 8
(Rapporti con le Università e l'INRCA)

1. Le Università contribuiscono per quanto di competenza all'elaborazione del Piano sanitario regionale.

2. Il Piano sanitario regionale determina i criteri e i contenuti dei protocolli di intesa che devono regolare i rapporti fra la Regione e le Università marchigiane, in applicazione del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, tenendo conto della esigenza

za della valorizzazione delle rispettive potenzialità e nel rispetto dei fini istituzionali della Regione e delle Università stesse.

3. I protocolli di intesa fra Regione e Università di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino sono stipulati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e definiscono le modalità e le procedure per il rinnovo e le loro modificazioni.

4. I protocolli sono recepiti da appositi accordi tra le Aziende e gli Enti interessati.

5. Per la predisposizione dei protocolli di intesa e della costante verifica della loro attuazione, la Giunta regionale istituisce una Commissione paritetica tra la Regione e l'Università. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa. Alle attività della Commissione partecipano a titolo consultivo le Aziende interessate e, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, rappresentanti degli ordini e dei colleghi professionali competenti.

6. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione delle determinazioni del Piano sanitario regionale ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, stipula sulla base di uno schema di protocollo predisposto dalla Giunta regionale, apposito protocollo di intesa con l'INRCA, per regolamentare l'ap-

porto delle sedi marchigiane dell'INRCA alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e sviluppare ambiti comuni di ricerca e di integrazione per il miglioramento del servizio sanitario con particolare riferimento all'assistenza agli anziani.

7. Specifico protocollo di intesa, dovrà essere stipulato, previa intesa con la Regione Umbria, in conformità alle determinazioni del Piano sanitario regionale con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Art. 9

(Informazione, partecipazione e tutela dei diritti del cittadino)

1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle materie e nelle forme previste dall'articolo 14 del decreto legislativo di riordino, dalla "Carta dei servizi pubblici sanitari", nonché da specifiche disposizioni adottate dalla Giunta regionale rivolte agli organi delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere della regione.

2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro libere Associazioni, ed in particolare delle Organizzazioni sindacali, delle Organizzazioni del volontariato e di quelle per la tutela dei diritti dei cittadini nonché delle Associazioni degli Enti locali, sugli schemi dei provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la programmazione dei servi-

zi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.

3. Ogni Azienda deve garantire agli utenti: informazioni, accoglienza, tutela e partecipazione, secondo le indicazioni della "Carta dei servizi pubblici sanitari".

4. Ai fini di cui al comma 3, sono istituiti in ogni Azienda l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e la Commissione mista conciliativa.

Art. 10

(Ufficio relazioni con il pubblico)

1. L'Ufficio relazioni con il pubblico alle dirette dipendenze del Direttore generale ha il compito di promuovere, attuare e verificare le misure destinate a migliorare i servizi sanitari, la loro accettabilità ed accessibilità, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche, agli orari e alla organizzazione funzionale.

2. L'Ufficio relazioni con il pubblico provvede all'attuazione dell'articolo 9, promuove d'ufficio o su segnalazione dei cittadini o delle Associazioni di utenti o di volontariato l'intervento degli organi competenti, anche per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, delle altre leggi regionali in materia di sanità, dei Piani sanitari regionali, dei regolamenti e degli obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché gli interventi per l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria nell'interesse dei minori e degli incapaci.

Art. 11

(Procedure per la tutela dei diritti)

1. Gli organi e gli uffici delle Aziende adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni o reclami in via amministrativa, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti al Direttore generale dell'Azienda.

2. L'Ufficio relazioni con il pubblico, nel rispetto di un regolamento sulle procedure da osservare che ogni Azienda approva, riceve le osservazioni, le opposizioni e i reclami in qualunque forma presentati, istruisce la pratica e propone i provvedimenti conseguenti al Direttore generale, ovvero convoca la Commissione mista conciliativa per le segnalazioni di disservizio pervenute per il tramite delle associazioni di volontariato e degli organismi di tutela ovvero attiva la procedura di riesame innanzi al Difensore civico regionale qualora l'utente si dichiara insoddisfatto degli esiti prodotti in prima istanza.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono costituiti in tutte le Aziende USL ed ospedaliere, le Commissioni miste conciliative per la tutela dei diritti e il controllo di qualità dal lato degli utenti da realizzarsi in stretta collaborazione

con l'Ufficio relazioni con il pubblico. Tali Commissioni devono prevedere la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di difesa dei diritti degli utenti, iscritte al registro regionale di volontariato, la partecipazione di membri designati dall'Azienda ospedaliera o dall'Azienda USL, scelti fra il personale medico e infermieristico, nonché l'eventuale presenza di un rappresentante della Regione. I compiti delle Commissioni sono:

a) valutare i disservizi segnalati alle Aziende per il tramite di organismi di volontariato o di tutela per la segnalazione al Direttore generale degli idonei interventi;

b) formulare pareri e proposte in merito all'organizzazione dei servizi sanitari con particolare riguardo alla accessibilità, agli orari di funzionamento ed alla organizzazione funzionale;

c) individuare indicatori di qualità dei servizi all'utenza;

d) sperimentare modalità di raccolta e di analisi delle opinioni degli utenti sull'andamento dei servizi.

4. Le Commissioni miste conciliative durano in carica un triennio. Al Presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso.

5. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere favoriscono l'azione delle Organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti all'interno dei propri presidi, mettendo a loro disposizione una sede adeguata ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine tra l'organo di gestione delle Aziende e le Organizzazioni interessate ven-

gono concordati specifici protocolli operativi.

TITOLO III

Organizzazione e funzionamento delle Aziende USL ed ospedaliere

Art. 12

(Criteri di organizzazione)

1. Le Aziende USL ed ospedaliere hanno autonomia organizzativa nel quadro di quanto previsto dalla presente legge, dalle norme nazionali e regionali e dalle relative disposizioni regionali di attuazione. Tali disposizioni regionali individuano i compiti e le caratteristiche delle diverse articolazioni organizzative delle Aziende (dipartimenti, servizi, settori, unità operative).

2. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa le Aziende assicurano:

a) il rispetto dei diritti e la primaria attenzione alle esigenze degli utenti dei servizi;

b) la valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nell'Azienda;

c) l'individuazione delle attribuzioni e delle responsabilità dei diversi livelli organizzativi in relazione al perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle risorse assegnate;

d) la flessibilità delle strutture in relazione al variare delle esigenze dell'utenza e alle modificazioni dei sistemi di produzione ed erogazione dei servizi prevalentemente a carattere dipartimentale;

e) il funzionamento unitario del-

l'Azienda mediante l'utilizzo di sistemi, prevalentemente a carattere dipartimentale, volti ad assicurare il coordinamento e l'integrazione funzionale tra strutture ed unità operative;

f) l'assegnazione ad ogni articolazione organizzativa di obiettivi, compiti e strumenti fra loro organici e coerenti;

g) la preposizione ad ogni articolazione organizzativa di un unico responsabile;

h) la costituzione in ogni articolazione organizzativa di uno o più centri di responsabilità e di costo a cui siano assegnati obiettivi specificatamente definiti in termini quantitativi e qualitativi ed una quota di bilancio corrispondente, in modo che i responsabili dei centri rispondano del raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del budget assegnato.

3. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale approva il regolamento di organizzazione che:

a) specifica i criteri ispiratori della progettazione organizzativa dell'Azienda;

b) individua le articolazioni organizzative a cui corrispondono specifiche attribuzioni e responsabilità,

c) stabilisce l'organigramma aziendale.

Art. 13

(Organi delle Aziende)

1. Sono organi delle Aziende USL ed ospedaliere:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14

(Direttore generale)

1. Ai Direttori generali delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere sono riservati tutti i poteri di gestione delle stesse e la rappresentanza legale. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell'azienda.

2. Il Direttore generale assicura le funzioni di alta direzione dell'Azienda e in particolare:

a) elabora le strategie aziendali e la loro specificazione attraverso gli strumenti di programmazione e di controllo della gestione, al fine della migliore tutela della salute della popolazione nel territorio;

b) persegue il raggiungimento e il costante miglioramento di condizioni gestionali, tali da garantire la uniforme ed efficace tutela della salute;

c) assicura l'efficiente impiego delle risorse e il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Azienda attraverso l'utilizzo dei budgets di settore e di unità operativa;

d) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Azienda;

e) adotta tutti i provvedimenti che si rendono necessari per la conduzione unitaria dell'Azienda.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Direttore generale si avvale del Direttore sanitario, del Direttore amministrativo e, ove esistente, del Coordinatore dei servizi sociali.

4. Per l'esercizio delle medesime funzioni il Direttore generale, con proprio provvedimento, può avvalersi di singoli esperti o di nuclei operativi appositamente costituiti in uffici o staff, anche a carattere temporaneo, ricorrendo eventualmente a consulenze professionali esterne ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, quando le specifiche competenze richieste non risultino presenti in Azienda.

5. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale dell'Azienda USL o ospedaliera superiore a sei mesi, nelle more della nomina del nuovo titolare, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con il compito di provvedere agli atti indifferibili ed urgenti per la continuità gestionale dell'Azienda USL o ospedaliera.

Art. 15

(Direttore amministrativo e sanitario)

1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario delle Aziende sono nominati dal Direttore generale con provvedimento motivato. Essi svolgono le funzioni stabilite dal decreto legislativo di riordino.

2. Il Direttore generale con provvedimento motivato può sospendere o dichiarare decaduti per gravi motivi il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario dell'Azienda.

Art. 16

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori è nominato

dal Direttore generale sulla base delle designazioni dei soggetti competenti. Al Collegio si applicano le norme di cui al decreto legislativo di riordino.

2. Spetta al Collegio dei revisori:

a) vigilare sotto l'aspetto amministrativo e contabile, sulla legalità della spesa, la regolarità della liquidazione e della imputazione, mediante verifiche periodiche a campione;

b) accertare ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) vigilare sulla gestione economica-finanziaria e patrimoniale, anche attraverso valutazioni sul grado di realizzazione degli obiettivi di budget;

d) controllare il bilancio di esercizio, la relazione annuale e il conto consuntivo, esprimendo pareri su tali documenti e sui criteri di formazione degli stessi.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, tutti gli atti adottati dal Direttore generale sono comunicati al Collegio dei revisori all'atto della loro pubblicazione nell'albo dell'Azienda. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei revisori notifica al Direttore generale gli eventuali rilievi.

4. Il Direttore generale provvede alla prima convocazione del Collegio dei revisori. In tale seduta il Collegio provvede all'elezione tra i propri componenti del Presidente ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino. Ove a seguito di decadenza, dimissione o decesso risultasse mancante il Presidente del Collegio dei revisori, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano per età fino

alla elezione di un nuovo Presidente. Entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, il Direttore generale provvede a chiedere all'Amministrazione competente una nuova designazione e a ricostituire il Collegio entro trenta giorni dalla data di designazione.

5. Qualora si verificano ripetute ingiustificate assenze o altre anomalie gravi di funzionamento, il Direttore generale dichiara la conseguente decadenza e provvede alla sostituzione.

Art. 17

(Consiglio dei sanitari)

1. Il Consiglio dei sanitari svolge attività di consulenza tecnico sanitaria nei confronti del Direttore generale. Il Consiglio dei sanitari esprime parere obbligatorio per gli aspetti tecnico sanitari e di assistenza sanitaria concernenti:

a) i regolamenti di organizzazione, i provvedimenti conseguenti e le dotazioni organiche;

b) i Piani pluriennali, i programmi annuali ed i progetti delle specifiche attività;

c) i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie.

2. Il Consiglio dei sanitari formula inoltre proposte per il miglioramento della organizzazione dei servizi in funzione del conseguimento di una maggior funzionalità ed efficienza degli stessi ed esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il Consiglio dei sanitari è composto:

a) nelle Aziende USL in cui siano presenti uno o più Presidi ospedalieri da:

1) il Direttore sanitario dell'Azienda USL con funzioni di Presidente;

2) il Responsabile del Dipartimento di prevenzione;

3) il Dirigente medico di ciascun Presidio ospedaliero;

4) il Responsabile del Servizio di assistenza sanitaria territoriale;

5) i Responsabili dei Dipartimenti ospedalieri;

6) un medico ospedaliero di primo livello dirigenziale per ciascuna delle aree omogenee o Dipartimenti, eletto tra gli stessi;

7) due laureati non medici, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

8) un infermiere Dirigente responsabile della funzione di assistenza infermieristica;

9) due unità di personale tecnico sanitario e riabilitativo, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

10) due operatori professionali infermieristici, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

11) un medico veterinario, eletto tra il personale in servizio;

12) due rappresentanti dei medici di medicina generale ed uno dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni;

Art. 18
(Distretto sanitario)

- 13) un farmacista Dirigente;
- 14) due medici eletti fra il personale dei Distretti ed uno eletto fra il personale del Dipartimento di prevenzione;
 - b) per le Aziende ospedaliere da:
 - 1) il Direttore sanitario dell'Azienda con funzioni di Presidente;
 - 2) i Responsabili di Dipartimento;
 - 3) un medico del primo livello dirigenziale, per ogni area funzionale omogenea o Dipartimento, eletto tra gli stessi;
 - 4) due laureati non medici eletti tra gli stessi;
 - 5) un infermiere dirigente responsabile della funzione di assistenza infermieristica;
 - 6) due unità di personale tecnico sanitario e riabilitativo, elette tra il personale in servizio;
 - 7) due operatori professionali infermieristici, tra cui un caposala, eletti tra il personale in servizio;
 - 8) un farmacista Dirigente.
4. L'Azienda ospedaliera integra la composizione del Consiglio dei sanitari con ulteriori figure mediche ove l'applicazione del comma 3 non garantisca una presenza maggioritaria dei medici.
5. Il Consiglio dei sanitari dura in carica tre anni.
6. Nella composizione del Consiglio dei sanitari deve essere assicurata una rappresentanza della componente universitaria, ove presente.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera apposite disposizioni per disciplinare le modalità di elezione dei componenti e di funzionamento del Consiglio.

1. Il Distretto rappresenta una articolazione organizzativo-funzionale della Azienda USL finalizzata a realizzare un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione. Al Distretto è affidata la gestione e il coordinamento dei servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza socio-sanitaria di base e specialistica di primo livello, nonché l'organizzazione dell'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e Presidi.

2. Il Distretto, anche attraverso i medici e i pediatri di medicina territoriale, assicura un efficace filtro della domanda socio-sanitaria e orienta la stessa, garantendo la continuità terapeutica, fra i diversi luoghi di trattamento. Il Distretto indirizza e coordina, in particolare, il ricorso all'assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria residenziale anche presso le residenze sanitarie assistenziali, all'assistenza specialistica e assistenza protesica e termale, fungendo da centro ordinatore per le prestazioni erogate dalle proprie unità operative residenti ed itineranti e dalle Aziende e dagli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche e private, secondo criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dai professionisti convenzionati. E' compito di tutto il

personale di Distretto collaborare con il Dipartimento di prevenzione per la programmazione, esecuzione e verifica dei programmi di educazione alla salute.

3. Al Responsabile del Distretto spetta la gestione delle quote di bilancio e la direzione del personale assegnato al Distretto, ai fini del raggiungimento dei prefissati obiettivi qualitativi e quantitativi relativamente all'esercizio delle seguenti funzioni e attività:

a) assistenza sanitaria di base:

1) medicina generale e specialistica pediatrica ambulatoriale e domiciliare;

2) assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare;

3) assistenza consultoriale;

4) assistenza domiciliare integrata;

5) assistenza residenziale e semiresidenziale;

6) educazione sanitaria;

b) assistenza sanitaria specialistica territoriale:

1) assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare;

2) integrazione con la specialistica ospedaliera;

c) assistenza sociale di base:

1) attività sociale a rilievo sanitario;

2) tutte le attività delegate dai Comuni;

d) amministrativa:

1) informazione, prenotazione e assistenza amministrativa per l'utilizzazione dei servizi sanitari e sociali.

4. Il Distretto è l'area di riferimento delle attività collegate all'attuazione dei progetti obiettivi e delle azioni programmate che si realizzano prevalentemente nel territorio, e in particolare quelle relative alla:

a) tutela della salute degli anziani;

b) tutela e assistenza materno-infantile;

c) prevenzione dell'handicap, riabilitazione e socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;

d) prevenzione, cura e recupero psicofisico dei tossicodipendenti.

5. Allo svolgimento delle attività e delle prestazioni del Distretto partecipano medici di medicina generale e pediatri convenzionati in attività e prestazioni secondo quanto previsto negli accordi a livello regionale e nazionale. Compatibilmente con la disponibilità degli spazi necessari, l'Azienda USL promuove e favorisce, su domanda degli interessati, la collocazione degli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati all'interno delle strutture distrettuali.

6. Al Distretto è preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale dell'Azienda USL su proposta congiunta del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, scelto fra il personale dell'Azienda USL avente qualifica dirigenziale.

7. La Giunta regionale definisce linee-guida in ordine alle modalità di raccordo e di collaborazione tra Distretti e ospedale, tra Distretti e Dipartimento di prevenzione, nonché alle modalità organizzative delle prestazioni da erogare a livello di USL, salvaguardando la continuità terapeutica.

Art. 19

(Organizzazione e funzioni dei Presidi ospedalieri)

1. Al Presidio ospedaliero dell'Azienda USL è attribuita autonomia econo-

mico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda USL e fondata sui principi dell'articolazione del bilancio per centri di responsabilità.

2. In ciascun Presidio ospedaliero di Azienda USL vi sono un Dirigente medico di Presidio in possesso della idoneità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo di riordino, responsabile delle funzioni igienico organizzative, ed un Dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il Dirigente medico di Presidio ed il Dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal Direttore generale.

3. Al Dirigente medico di Presidio e al Dirigente amministrativo spetta altresì la responsabilità della gestione del bilancio del Presidio stesso.

Art. 20
(Dipartimenti
ospedalieri)

1. In applicazione dell'articolo 17 della legge 833/1978 e del comma 10 dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, l'ospedale è organizzato in Dipartimenti, comprendenti più unità operative, secondo i criteri di cui al presente articolo.

2. Il Direttore generale dell'Azienda USL o ospedaliera, su proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari, provvede alla definizione dei Dipartimenti ospedalieri. Possono far

parte del Dipartimento ospedaliero anche i servizi extra-ospedalieri.

3. I protocolli di intesa di cui all'articolo 8, stipulati dalla Regione con le Università, stabiliscono le modalità di partecipazione di queste alla definizione dei dipartimenti nei Presidi interessati.

4. I Dipartimenti sono individuati in funzione del tipo, delle modalità e della attività svolta:

a) per obiettivi, costituiti fra divisioni e servizi al fine di coordinarne l'azione in funzione di determinati obiettivi da raggiungere;

b) strutturali, costituiti da divisioni o servizi omologhi o omogenei sotto il profilo dell'attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative.

5. Spetta al Dipartimento ospedaliero:

a) la gestione integrata degli spazi e delle risorse umane e tecnologiche per raggiungere il migliore servizio al costo più contenuto;

b) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi;

c) il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di studio e di audit sulla qualità delle prestazioni;

d) il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne del dipartimento con particolare riferimento alla diffusione e al rispetto dei diritti del malato, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull'uso delle strutture, agli orari di accesso e al comfort degli utenti.

6. Il Dipartimento ospedaliero è diret-

to da uno dei Dirigenti di secondo livello delle divisioni e dei servizi interessati, nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, su proposta del Direttore sanitario. Il Responsabile del Dipartimento assicura l'esplicitamento dei compiti del Dipartimento di cui al comma 5, ed in particolare il coordinamento fra le unità operative che lo compongono e la verifica periodica dei risultati raggiunti per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

7. Il Responsabile del Dipartimento è coadiuvato da un Comitato direttivo del Dipartimento, composto dai Responsabili dei servizi e delle divisioni del Dipartimento stesso, che approva le principali decisioni relative alla gestione del Dipartimento, secondo quanto previsto dal regolamento dell'Azienda di cui al comma 4 dell'articolo 5. Fanno parte del Comitato direttivo due membri elettivi uno dei quali eletto dai medici di primo livello fra gli stessi e l'altro eletto dal personale tecnico e sanitario non medico fra gli stessi.

8. Il Responsabile del Dipartimento convoca periodicamente conferenze del Dipartimento al fine di valutare lo stato di attuazione dei programmi di lavoro ed i criteri di impostazione dei nuovi programmi. Alla conferenza partecipa tutto il personale del Dipartimento.

9. La Giunta regionale detta disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento dei Dipartimenti ospedalieri, nonché per la costituzione dei Dipartimenti che coordinano l'erogazione di prestazioni in strutture ospedaliere ed extraospedaliere.

10. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura, collocati in Aziende ospedaliere, costituiscono parte integrante del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL competente per territorio. La Giunta regionale detta disposizioni per disciplinare le modalità di funzionamento dei Dipartimenti sanitari che coinvolgono più Aziende.

Art. 21

(Dipartimento di prevenzione)

1. In ogni Azienda USL è istituito il Dipartimento di prevenzione a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo di riordino.

2. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura dell'Azienda USL preposta all'organizzazione e alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia, in particolare quelle diffuse di più rilevante tendenza epidemiologica in tutte le realtà in cui la salute della popolazione è sottoposta a rischio.

3. Spetta al Dipartimento:

a) la pianificazione, gestione e valutazione dei sistemi informativi pertinenti lo stato di salute della popolazione;

b) la programmazione, mediante il Piano triennale predisposto dal Comitato direttivo del Dipartimento ed approvato dal Direttore generale, degli interventi di prevenzione e controllo, secondo le indicazioni di priorità stabilite in sede nazionale e regionale e te-

nendo conto delle esigenze emergenti dalla situazione locale;

c) l'informazione ai fini della prevenzione dei rischi ai cittadini, ai lavoratori e loro Organizzazioni sindacali, alle imprese e loro Associazioni, alle Associazioni di tutela dei consumatori, alle Associazioni ambientaliste, alle varie strutture del servizio sanitario nazionale e agli Enti locali;

d) l'educazione della popolazione alla tutela della salute e della sicurezza;

e) l'istruttoria tecnico-sanitaria per le funzioni amministrative di competenza degli Enti locali;

f) la vigilanza e la prevenzione nei settori di competenza.

4. Il Dipartimento è articolato nei seguenti servizi:

a) igiene e sanità pubblica;

b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) veterinario, articolato distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

5. Ai servizi di cui al comma precedente si aggiunge il servizio antinfortunistica e impiantistica nei soli dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro. Essi svolgono le funzioni già svolte dall'area impiantistico-antinfortunistica previste

dalla l.r. 20 marzo 1985, n. 9 per il territorio provinciale di rispettiva competenza. Il servizio è diretto da un Dirigente di secondo livello in possesso di laurea in ingegneria.

6. I servizi di cui ai commi 4 e 5 hanno autonomia tecnica ed operativa, ferma restando la necessaria integrazione e il coordinamento tra gli stessi, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse. A ciascuno dei servizi di cui al comma 4 è preposto un Dirigente di secondo livello in possesso di idoneità nella disciplina specifica.

7. I servizi del Dipartimento sono articolati in settori o moduli organizzativi. Le linee guida per l'articolazione organizzativa e funzionale dei servizi sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

8. Il Direttore generale nomina il Responsabile del Dipartimento di prevenzione su proposta del Direttore sanitario, scegliendolo fra i Responsabili dei servizi del Dipartimento. Il Responsabile del Dipartimento di prevenzione può conservare la direzione del proprio servizio. L'incarico, rinnovabile, ha la durata di cinque anni. Il Responsabile del Dipartimento può essere rimosso e sostituito con provvedimento motivato del Direttore generale.

9. Il Dirigente preposto al Dipartimento di prevenzione è responsabile dell'assetto organizzativo complessivo della struttura, del coordinamento della elaborazione del Piano e del coordinamento dell'attività delle diverse unità operative per il conseguimento degli

obiettivi del Piano. Al Responsabile del Dipartimento spetta la verifica periodica dei risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi del Piano. Il budget per la realizzazione del Piano è ripartito tra i vari servizi che ne hanno la gestione e la responsabilità.

10. Il Responsabile del Dipartimento è coadiuvato da un Comitato direttivo composto dai Responsabili dei servizi e da una rappresentanza elettiva, stabilita dal regolamento del Dipartimento. Il Comitato direttivo esprime un parere vincolante sulle principali decisioni relative alla gestione del Dipartimento.

11. Il Responsabile del dipartimento e i Dirigenti dei servizi, in relazione alle funzioni amministrative esercitate, si avvalgono di una apposita unità operativa amministrativa.

12. I Dipartimenti ed i servizi possono costituire al loro interno:

a) gruppi di lavoro permanenti e temporanei, istituiti dal Responsabile del Dipartimento e costituiti da operatori dei diversi servizi;

b) unità operative territoriali dei servizi a seconda delle dimensioni e dei problemi delle Aziende USL per lo svolgimento delle attività ed in ambiti territoriali indicati dal Piano triennale del Dipartimento.

13. Il Piano sanitario regionale individua i Dipartimenti di prevenzione che svolgono, sulla base di accordi e programmi concordati fra i Direttori generali delle Aziende sanitarie interessate, funzioni multizonali nelle materia di cui al comma 4. In attesa del secondo Piano sanitario regionale, i Dipartimenti

di prevenzione e le loro unità operative, possono svolgere, sulla base di indirizzi regionali e di accordi e programmi concordati tra le Aziende USL interessate, funzioni a favore di più Aziende USL.

14. I Dipartimenti di prevenzione assicurano il coordinamento e l'integrazione delle proprie attività con i servizi di prevenzione ambientale dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale delle Marche, da istituirsi ai sensi della legge 61/1994 e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in relazione alle materie di comune interesse, nell'allestimento di archivi e banche dati, nei programmi di vigilanza e controllo, nella collaborazione tecnico-scientifica, nell'eventuale erogazione di prestazioni e per garantire identiche procedure autorizzative su tutto il territorio regionale. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, disciplina le modalità di raccordo e i rapporti dei Dipartimenti di prevenzione con le Province, con la predetta Agenzia regionale e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

15. La Regione assegna alle Aziende USL risorse finanziarie vincolate all'espletamento delle attività di prevenzione.

Art. 22

(Servizi gestiti in forma associata)

1. Al fine di realizzare economie di spesa e il miglioramento dei servizi, la

Giunta regionale individua, con propria deliberazione, quali servizi di natura tecnica ed amministrativa sono esercitati dall'Azienda USL del capoluogo di provincia, o in subordine da altra Azienda USL od ospedaliera, anche per conto delle altre Aziende della provincia o della regione, in attesa delle indicazioni del Piano sanitario regionale.

2. Le Aziende USL ed ospedaliere che insistono sul medesimo territorio, quando valutazioni economiche ed organizzative ne dimostrino la convenienza, possono gestire determinate attività tecniche ed amministrative in forma associata sulla base di protocolli di intesa che disciplinano oggetto, modalità ed oneri finanziari rispettivi.

3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la gestione in comune di attività tecnico-amministrative secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 23
(Integrazione e gestione
delle attività socio-assistenziali
e sanitarie)

1. L'integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie si realizza nell'ambito del Distretto con la compresenza dei tre momenti specifici di intervento: sanitario, socio-sanitario integrato, assistenziale. Spetta alle Aziende USL la gestione complessiva delle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario di cui all'articolo 6 del d.p.c.m. 8 agosto 1985.

2. A seguito di delega da parte degli

Enti locali interessati, le Aziende USL assumono la gestione delle previste attività socio-assistenziali, da svolgere di norma attraverso i Distretti, con bilanci o contabilità separate ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.

3. Le Aziende USL e i Comuni attuano l'integrazione e il coordinamento delle proprie attività attraverso appositi protocolli di intesa anche nel caso in cui i Comuni non deleghino le proprie funzioni socio-assistenziali alle Aziende. Tali protocolli devono prevedere la programmazione congiunta delle attività, la definizione delle rispettive modalità organizzative ed operative e l'individuazione delle risorse che gli Enti mettono a disposizione.

4. Ove l'Azienda USL gestisca servizi socio-assistenziali ai sensi del comma 2 è nominato il Coordinatore dei servizi sociali.

5. Il Coordinatore dei servizi sociali è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato tra persone in possesso di laurea che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione in Enti o strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie, pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile.

6. Il Coordinatore dei servizi sociali coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Azienda USL, dà pareri ob-

bligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolge attività di direzione dei servizi sociali, svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture e servizi dell'Azienda, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-assistenziali.

7. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può, per gravi motivi, sospendere o dichiarare decaduto il Coordinatore dei servizi sociali.

8. Gli oneri per il Coordinatore dei servizi sociali sono ripartiti in egual misura tra gli Enti locali che abbiano delegato le prestazioni socio-assistenziali e l'Azienda.

TITOLO IV

Vigilanza e controllo

Art. 24

(Controllo interno di gestione)

1. Il Direttore generale, nell'ambito delle strutture di ausilio alla direzione generale, istituisce una apposita unità operativa di controllo interno come previsto dall'articolo 20 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il Direttore generale allega al bilancio di previsione la relazione del servizio di controllo

interno sulle verifiche e valutazioni effettuate.

Art. 25

(Vigilanza e controllo sugli atti)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle Aziende USL ed ospedaliere, procedendo in particolare all'effettuazione di verifiche delle attività svolte e della incompatibilità di queste con le norme in vigore e con gli indirizzi e gli obiettivi posti dai piani sanitari nazionale e regionale.

2. Sono sottoposti al controllo della Giunta regionale gli atti del Direttore generale inerenti:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio economico preventivo e relative variazioni;

b) gli atti di programmazione di cui all'articolo 29 e loro aggiornamenti e variazioni;

c) la dotazione organica del personale e le sue variazioni;

d) la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 51 del d.lgs. 29/1993;

e) la destinazione dell'eventuale avanzo;

f) la proposta per la copertura della perdita d'esercizio e per il riequilibrio della situazione economica;

g) il conto consuntivo annuale;

h) i provvedimenti che disciplinano i rapporti con le Università;

i) il regolamento di organizzazione e le sue modifiche;

l) le deliberazioni di programmi di spesa pluriennali;

m) gli atti di cui al comma 7 dell'articolo 4.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, secondo le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 4 della legge 412/1991 e vanno trasmessi alla stessa entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Tali atti diventano esecutivi decorso il termine massimo di quaranta giorni dal loro ricevimento, salvo che siano stati chiesti entro i primi venti giorni chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito per l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.

4. I controlli sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 19 del d.p.r. 31 luglio 1980, n. 617 sono disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.

5. I provvedimenti del Direttore generale, non soggetti al controllo della Giunta regionale, sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della sede legale dell'Azienda USL od ospedaliera.

6. In caso di urgenza il Direttore generale può disporre l'immediata esecutività delle proprie deliberazioni.

7. La Giunta regionale, anche su richiesta motivata di cittadini, può richiedere al Direttore generale la trasmissione di qualsiasi altro atto adottato dall'Azienda USL od ospedaliera. Gli atti vanno trasmessi entro quindici giorni dalla richiesta; la Giunta regionale può annullarli, sentito il Direttore generale, nei trenta giorni successivi.

Art. 26
(Controllo sugli organi)

1. Qualora gli organi delle Aziende USL o delle Aziende ospedaliere omettano di compiere un atto obbligatorio per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida con assegnazione di un congruo termine per provvedere, nomina un Commissario ad acta.

2. La Giunta regionale dispone la decadenza del Direttore generale in tutti i casi in cui ricorrono motivi gravi o reiterate violazioni di legge o dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, nonché in tutte le ipotesi di gravi disavanzi di gestione. La proposta di decadenza può essere avanzata anche dalla Conferenza dei Sindaci: in tal caso deve essere motivata da gravi e documentate irregolarità ed essere sottoscritta da almeno due terzi dei componenti della Conferenza medesima che rappresentino i Comuni con popolazione complessiva superiore al 50 per cento delle popolazioni dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'Azienda USL. Sulla proposta della Conferenza dei Sindaci, la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi entro novanta giorni.

Art. 27
(Controllo di qualità)

1. La Regione allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, adotta in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità

delle prestazioni nonché del loro costo. Allo sviluppo della qualità e quantità delle prestazioni devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il servizio sanitario nazionale.

2. La Giunta regionale al fine di valutare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, entro il trenta giugno 1996, definisce un sistema di indicatori e di parametri di riferimento per le strutture pubbliche e private.

3. Il Direttore generale dell'Azienda USL ed ospedaliera assicura l'attivazione del sistema di indicatori di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di integrarli per ulteriori analisi a livello di Azienda.

TITOLO V

Programmazione e finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere

Art. 28

(Strumenti della programmazione)

1. Sono strumenti della programmazione sanitaria regionale:

a) il Piano sanitario regionale;
b) i programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed i piani settoriali.

2. Il Piano sanitario regionale definisce, coerentemente con le indicazioni del Piano sanitario nazionale, gli obiet-

tivi del processo di programmazione regionale, i modelli organizzativi e gli standards dei servizi garantendo omogeneità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio regionale.

3. Il Piano sanitario regionale in particolare:

a) determina i criteri e i vincoli per il coordinato utilizzo delle strutture pubbliche e private, nel rispetto dei principi di piena valorizzazione delle strutture pubbliche e di una loro gestione efficace ed efficiente, previa fissazione del numero e della sede delle Aziende sanitarie;

b) definisce i criteri generali per il finanziamento dei servizi e degli investimenti;

c) definisce i criteri generali ai quali le strutture sanitarie pubbliche devono attenersi per la determinazione dei rispettivi assetti, funzioni e dimensioni organizzative;

d) individua gli ospedali da costituire in Azienda ospedaliera fatti salvi i riconoscimenti di competenza del Ministero della sanità;

e) determina le modalità di integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali ai fini della erogazione di efficaci prestazioni socio-sanitarie;

f) determina i criteri per l'approvazione da parte della Giunta regionale di progetti obiettivo ed azioni programmate per particolari aree di intervento.

4. Nei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo di riordino, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede all'approvazione del Piano sanitario regionale, o

di parti di esso, uniformandolo alle indicazioni del Piano sanitario nazionale.

5. Il Piano sanitario regionale ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. La presentazione della proposta di Piano da parte della Giunta regionale deve avvenire almeno tre mesi prima della scadenza del Piano precedente. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano è comunque prorogata l'efficacia del Piano precedente.

6. I programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed i piani settoriali costituiscono strumenti per l'attuazione di obiettivi previsti dalla legge di Piano sanitario regionale e fissano, per periodi non superiore al triennio, i contenuti delle azioni finalizzate a tale attuazione, le condizioni organizzative e le risorse necessarie con la previsione delle relative fonti di finanziamento.

8. La Giunta regionale, entro il 30 settembre, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sullo stato di salute della popolazione, sullo stato di attuazione del Piano sanitario regionale, sull'andamento della spesa sanitaria e sull'attività dei servizi e presidi della regione che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 29

(Atti di programmazione delle Aziende USL ed ospedaliere)

1. Le Aziende USL ed ospedaliere, sulla base degli indirizzi ed obiettivi

della programmazione regionale e tenuto conto delle linee di indirizzo espresse dalla Conferenza dei Sindaci, predispongono i seguenti documenti:

a) il Piano generale triennale attuativo contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire elencando sinteticamente:

1) il complesso delle attività da assicurare;

2) i nuovi servizi da attivare;

3) i servizi per i quali è previsto un potenziamento;

4) i servizi per i quali è previsto un ridimensionamento;

5) i servizi da riconvertire;

6) i servizi da disattivare;

b) eventuali piani di intervento e piani settoriali in esecuzione di quelli regionali;

c) il Piano programmatico di esercizio, quale allegato al bilancio economico preventivo, contenente sinteticamente:

1) le priorità che si intendono attuare, nell'esercizio, tra quelle previste alla lettera a);

2) la determinazione delle quote di bilancio di ciascun centro di costo.

2. L'adozione degli atti di cui al comma 1 spetta al Direttore generale e gli atti stessi sono trasmessi, per quanto di competenza, alla Conferenza dei Sindaci e alla Giunta regionale.

Art. 30

(Finanziamento del servizio sanitario regionale)

1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale, distinto in parte corrente e in conto capitale, è assicurato da:

a) i contributi di malattia attribuiti direttamente alla Regione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo di riordino;

b) la quota del fondo sanitario regionale integrativo assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino;

c) le entrate derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale;

d) le quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, nonché le altre entrate dirette delle Aziende USL ed ospedaliere, compresi i redditi da patrimonio;

e) gli apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale diretti ad assicurare il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza stabiliti dalla Regione;

f) i trasferimenti alla Regione per il finanziamento di spese in conto capitale, nonché gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale o derivanti da alienazioni patrimoniali delle Aziende USL ed ospedaliere.

Art. 31

(Finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere)

1. Costituiscono fonti finanziarie per le Aziende USL ed ospedaliere:

a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto, nel caso delle Aziende USL, della compensazione della mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni;

b) contributi e trasferimenti da Amministrazioni statali, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, da altri

Enti del settore pubblico allargato;

c) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute alle Aziende USL ed ospedaliere, da parte dei cittadini;

d) i ricavi derivanti dall'esercizio di attività libero professionali;

e) i ricavi derivanti dalla cessione di prestazioni e di servizi integrativi a pagamento, valorizzati sulla base dei tariffari vigenti;

f) proventi derivanti da contratti e convenzioni;

g) sopravvenienze connesse a lasciti e donazioni, nonché i redditi da patrimonio;

h) i ricavi derivanti dall'alienazione del patrimonio dell'Azienda;

i) ogni altra disponibilità acquisita dall'Azienda a qualsiasi titolo.

2. Le aziende USL ed ospedaliere, inoltre, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito ai sensi di quanto previsto dalla lettera f), comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.

Art. 32

(Ripartizione delle risorse regionali)

1. Le risorse regionali di cui all'articolo 31 sono destinate al finanziamento:

a) delle Aziende USL ed ospedaliere;

b) dei programmi di investimento definiti dalla programmazione regionale;

c) degli interventi per la realizzazione di obiettivi, in nome e per conto delle Aziende USL ed ospedaliere, attuati mediante gestione accentrata regionale.

2. L'individuazione delle risorse destinate ai sopraindicati interventi viene

determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale.

3. La ripartizione della quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle Aziende sanitarie avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su base capitaria riferita alla popolazione residente per classi di età per il conseguimento dei livelli uniformi di assistenza. Il Consiglio regionale determina i criteri per l'applicazione alla ripartizione di correttivi che tengono conto di particolari condizioni epidemiologiche, ambientali ed organizzative.

4. In sede di ripartizione della quota destinata al finanziamento delle Aziende sanitarie viene accantonata, con le modalità di determinazione e di erogazione previste dal Consiglio regionale:

a) una quota di riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio territoriale e alla copertura di eventuali situazioni contingenti ed imprevedibili;

b) una quota per il funzionamento dei servizi e delle attività gestite a livello regionale;

c) una quota per il finanziamento differenziale di cui al comma 4 dell'articolo 3 del d.m. sanità 15 aprile 1994 e al comma 5 dell'articolo 2 del d.m. 14 dicembre 1994.

5. La remunerazione delle prestazioni erogate è a carico del finanziamento a quota capitaria della Azienda USL di residenza dell'utente.

6. La compensazione della mobilità

sanitaria e la liquidazione della remunerazione delle prestazioni erogate nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda USL a favore di cittadini residenti in ambiti territoriali diversi, avviene sulla base di contabilità per singolo caso e secondo tariffe e procedure definite dalla Giunta regionale.

7. La remunerazione delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti al di fuori della regione Marche è a carico delle Regioni di provenienza secondo la disciplina della mobilità di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino. Ai fini della imputazione della spesa e della remunerazione delle prestazioni sono assimilati ai residenti fuori regione anche coloro che, a seguito di prolungata degenza presso strutture residenziali sanitarie o socio-sanitarie con oneri anche parziali a carico del fondo sanitario regionale, hanno acquisito la residenza per motivi assistenziali presso lo stesso Ente o Istituto di ricovero.

8. Dall'1 gennaio 1998 le Aziende ospedaliere e l'INRCA sono finanziate tramite la remunerazione a tariffa delle prestazioni erogate, sulla base dei rendiconti trimestrali inoltrati alle Aziende USL di residenza. La Regione determina annualmente il finanziamento aggiuntivo per le Aziende ospedaliere e l'INRCA per la remunerazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata determinata la tariffa e per le prestazioni a favore di residenti fuori regione.

9. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la Giunta regionale attribuisce alle Aziende ospedaliere e all'INRCA una quota

del fondo sanitario, destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione, determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti. Tale importo viene detratto dal finanziamento a quota capitaria dell'Azienda USL di residenza degli utenti. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo di tale acconto.

10. Le prestazioni, sia in regime di degenza che ambulatoriale, che sono erogate dai vari soggetti sia pubblici che privati accreditati, formano oggetto di apposito Piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione e delle risorse disponibili, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra la Giunta regionale e le Aziende USL, da una parte, e i vari soggetti erogatori dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, della Giunta regionale e delle Aziende USL dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, costituisce criterio di valutazione per il rimborso delle prestazioni ai singoli soggetti erogatori.

11. La ripartizione della quota destinata al finanziamento degli investimenti avviene, sulla base dei criteri stabiliti dal

Consiglio regionale, su provvedimento della Giunta regionale che procede alla selezione ed approvazione dei programmi e dei progetti presentati da ciascuna Azienda USL e dalle Aziende ospedaliere, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionali. I programmi ed i progetti di massima presentati dalle Aziende devono essere accompagnati da una dettagliata analisi costi-benefici e inseriti in un piano di fattibilità complessivo degli investimenti della singola azienda sanitaria.

*Art. 33
(Contratti)*

1. I contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. I pagamenti non possono essere differiti oltre novanta giorni dalla data di liquidazione.

3. I contratti di leasing devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale.

*TITOLO VI
Norme transitorie e finali*

*Art. 34
(Norme transitorie e finali)*

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1995 le Aziende USL ed ospedaliere devono espletare le procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria uni-

ca delle Aziende stesse, ai sensi della normativa statale vigente.

2. La continuità del servizio di tesoreria all'atto della costituzione delle Aziende USL ed ospedaliere e fino al 31 dicembre 1995 è assicurata dalla gestione in cotesoreria degli Istituti tesorerieri delle USL soppresse. Gli Istituti suddetti partecipano alla cotesoreria con quote percentuali corrispondenti alla quota parte di entrate di cui ai titoli primo e secondo dei bilanci di previsione 1994 delle rispettive USL soppresse. Le funzioni di capo-fila sono assunte di norma dall'Istituto di credito che gestisce la quota più alta.

3. Alla gestione transitoria del servizio di tesoreria da parte dei cotesorerieri di cui al comma 2 sono applicate le condizioni più favorevoli applicate alle USL dai rispettivi servizi di tesoreria.

4. Nel caso di recesso dalla cotesoreria di uno o più Istituti, le rispettive quote sono assunte dagli altri Istituti in modo direttamente proporzionale alle quote possedute.

5. La gestione del servizio di tesoreria di ciascuna delle Aziende ospedaliere è assicurata fino al 31 dicembre 1995 dall'Istituto tesoriere dell'USL da cui l'Azienda ospedaliere è scorporata.

6. Alla data di approvazione del regolamento di organizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12, cessano di essere applicate le disposizioni contenute nelle ll.rr. 12 marzo 1980, n. 10 e 24 aprile 1980, n. 24, riguardanti l'organizzazione delle USL.

7. In attesa della revisione della legge regionale concernente la gestione economico-finanziaria e patrimoniale del-

le Aziende USL ed ospedaliere ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo di riordino, si applicano alle stesse le norme di cui alla l.r. 24 ottobre 1981, n. 31. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con proprio provvedimento, anche in deroga alle norme della l.r. 31/1981, la gestione debitoria e creditoria degli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale provvede all'assegnazione provvisoria alle Aziende USL ed ospedaliere del Fondo sanitario regionale 1995 ai fini dell'adozione del bilancio di previsione. Successivamente all'approvazione del riparto definitivo del fondo sanitario regionale da parte del Consiglio regionale, le Aziende adeguano i rispettivi bilanci.

9. I contratti e le convenzioni per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle preesistenti USL ed ancora in essere all'atto della costituzione dell'Azienda possono essere prorogati al 31 dicembre 1995.

10. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 7 dell'articolo 4, restano valide le modalità di accesso alle prestazioni così come disciplinate dall'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. In attesa della stipula dei protocolli di intesa di cui al comma 2 dell'articolo 22, le Aziende ospedaliere possono avvalersi delle strutture delle aziende USL per l'espletamento dei servizi amministrativi e tecnici occorrenti.

12. Fino all'approvazione del secondo Piano sanitario regionale, la rete e le attività poliambulatoriali sono riorganizzate dalle Aziende sanitarie sulla

base di appositi indirizzi e linee guida approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenda regionale per la prevenzione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui al d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, le Aziende USL competenti per territorio assicurano la gestione e la disponibilità del personale e delle attrezzature necessarie a garantire la continuità dei controlli da parte delle Aziende USL stesse e l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni amministrative in materia ambientale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

14. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 4, continuano ad applicarsi le norme di cui alla l.r. 12/1989.

15. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i criteri per la definizione delle piante organiche definitive delle Aziende e le procedure per l'assegnazione definitiva del personale tra le nuove Aziende USL ed ospedaliere.

Art. 35

(Modificazioni ed abrogazioni)

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 28 giugno 1994, n. 22 è sostituito dal seguente:

“6: L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:

a) ciascun Distretto di norma deve coincidere con uno o più Comuni, ovvero con una o più Circoscrizioni in cui il territorio del Comune sia suddiviso; in tal caso il Distretto può comprendere anche altri Comuni contigui ad una o più Circoscrizioni;

b) di norma ciascun Distretto deve comprendere una popolazione residente non inferiore a 15 mila abitanti e nelle aree urbane una popolazione non inferiore a 30 mila abitanti;

c) ciascun Distretto che insiste su aree montane può comprendere una popolazione anche inferiore a 15 mila abitanti e comunque non inferiore a 10 mila abitanti.”.

2. L'articolo 5 della l.r. 28 giugno 1994, n. 22 è abrogato.

3. La l.r. 27 maggio 1989, n. 12, salvo per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 34 è abrogata.

4. La l.r. 7 gennaio 1993, n. 1 è abrogata.

5. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12 aprile 1995, n. 36 è sostituito dal seguente:

“Le RSA per anziani, devono essere formate da almeno due nuclei o moduli di 20 posti letto sino ad un massimo di 6 nuclei. Eventuali deroghe sono stabilite dal Consiglio regionale.”.

Art. 36

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 50

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta e Modesti
presentata in data 20 ottobre 1995

Disciplina delle risorse idriche. Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 27 ottobre 1995*
- *La IV Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 122 del 6 maggio 1996 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 16 gennaio 1997*
- *Parere della II Commissione consiliare permanente in data 6 febbraio 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 1997, n. 93*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo del 28 marzo 1997*
- *Riassegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 2 aprile 1997*

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della legge 18 maggio 1989, n. 183, promuove e sviluppa una politica delle risorse idriche volta:

a) alla loro tutela e utilizzo secondo criteri di solidarietà e alla salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale;

b) al loro utilizzo razionale ed economico, preservando l'equilibrio del bilancio idrico dei bacini idrografici e favorendo il risparmio e il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità da assicurare al consumo umano;

c) all'organizzazione su tutto il territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato in ambiti territoriali ottimali al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. La presente legge, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed in funzione degli obiettivi di cui al comma 1:

a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature e di depurazione delle acque reflue;

b) disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra gli Enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale;

c) detta termini e procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

d) prevede l'adozione, al fine di regolare i rapporti fra Enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato, della convenzione tipo e del relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 24 della legge 142/1990 e dell'articolo 25, comma 2 della medesima legge, come modificato con l'articolo 10 del d.l. 28 dicembre 1993, n. 498;

e) disciplina le forme e le modalità per il trasferimento del personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato;

f) stabilisce i termini ed i modi per l'aggiornamento del piano generale degli acquedotti, per la redazione del piano regionale di risanamento delle acque e per l'adozione dei programmi per attuare il risparmio idrico.

Art. 2
(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, comma 2, lettera a), il territorio regionale è delimitato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) ambito ottimale territoriale n. 1-A.T.0.1 denominato Marche - Nord - Pesaro;

b) ambito ottimale territoriale n. 2-A.T.0.2 denominato Marche - Centro - Ancona;

c) ambito ottimale territoriale n. 3-A.T.0.3 denominato Marche - Centro - Macerata;

d) ambito ottimale territoriale n. 4-A.T.0.4 denominato Marche - Sud - Ascoli Piceno.

2. I territori dei comuni ricadenti in

ciascun ambito, come sopra denominati, sono indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente legge.

3. Per le stesse finalità del comma 1 e per le necessità anche di ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 36/1994, gli ambiti possono essere estesi a Comuni di altre Regioni confinanti, previa intesa fra le Regioni interessate e sentite le Autorità d'ambito di cui all'articolo 4, comma 2; per le stesse finalità e necessità e con le medesime modalità, i Comuni della Regione Marche possono far parte di ambiti di altre Regioni confinanti.

Art. 3

(Modifiche degli ambiti territoriali ottimali)

1. Le istanze di modificazione delle delimitazioni di cui all'articolo 2 sono avanzate alle Autorità di ambito da parte dei Comuni interessati:

a) per le necessità di rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;

b) per adeguare gli ambiti alle scelte sopravvenute della pianificazione regionale per la tutela e per la razionale utilizzazione delle risorse idriche;

c) in via subordinata, ove ciò non determini un servizio idrico integrato con caratteristiche gestionali ed economiche peggiori, per le necessità di facilitare e migliorare la cooperazione fra gli Enti locali di cui all'articolo 4.

2. L'Autorità d'ambito, ritenute valide le motivazioni delle istanze, promuove forme di collaborazione, mediante apposite convenzioni, con le Autorità d'ambito ed i soggetti gestori confinanti; in caso di mancato accordo provvede ad inviare l'istanza alla Regione.

3. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti gli Enti locali interessati e le Autorità d'ambito di cui all'articolo 4 e previo parere delle Autorità di bacino interessate di cui alla legge 183/1989.

4. Le Autorità di bacino si pronunciano sulla richiesta entro trenta giorni; diversamente il loro assenso è considerato acquisito.

Art. 4

(Modi e forme di cooperazione e sede dell'Autorità di ambito)

1. I Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi indicati all'articolo 1, comma 2, lettera a).

2. A tal fine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito ottimale costituiscono un Consorzio denominato Autorità di ambito con le modalità previste dall'articolo 25, comma 7, della legge 142/1990.

3. L'Autorità di ambito ha sede presso il Comune capoluogo della provincia,

in cui ricade la maggior parte del territorio dell'ambito, salvo diversa determinazione ed articolazione funzionale sul territorio dell'ambito stesso. Il Comune sede dell'Autorità di ambito provvede alla predisposizione dello statuto del Consorzio, il cui schema è allegato alla presente legge nella tabella B, e alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi ed assicura il primo funzionamento del Consorzio con la propria struttura organizzativa. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dell'Autorità di ambito.

4. Lo statuto prevede l'obbligo per l'Autorità di ambito di assicurare la partecipazione degli utenti del servizio idrico integrato alla propria attività, nonché di garantire agli stessi utenti l'informazione sull'attività dell'Autorità stessa.

Art. 5

(Competenze dell'Autorità di ambito)

1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione, sviluppo e controllo delle attività e degli interventi necessari per la realizzazione, per l'organizzazione e per la gestione del servizio idrico integrato.

2. Le funzioni di competenza dell'Autorità di ambito attengono in particolare:

a) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato nei modi previsti dall'articolo 22, comma 3, per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale di cui alle lettere b), c), della legge 142/1990 e lettera

e) della medesima legge come integrato dall'articolo 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

b) la definizione e l'approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare;

c) l'approvazione del programma su base triennale degli interventi per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, ed in particolare, del programma degli interventi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/1994;

d) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato in relazione alla scelta di cui alla lettera a);

e) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico e finanziario di cui alla lettera c) sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;

f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito all'articolo 13 della legge 36/1994;

g) l'attività di controllo sui servizi gestionali.

Art. 6

(Ordinamento dell'Autorità di ambito)

1. L'ordinamento dell'Autorità di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun Consorzio e dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da cia-

scun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio del comune medesimo, nonché dai beni acquisiti dall'Autorità di ambito con mezzi propri e da eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni consorziati.

3. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2243 del codice civile.

4. All'Autorità di ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o comodato gratuito anche dalle Province.

5. Le Province possono partecipare al fondo consortile, con una quota proporzionale alla popolazione servita e al patrimonio consortile soltanto qualora siano titolari dei servizi idrici.

6. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un ufficio di direzione che risponde del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal Consorzio medesimo.

7. La copertura del posto del direttore dell'ufficio avviene mediante contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 142/1990.

8. Per il funzionamento l'Autorità di ambito si avvale di personale proprio, scelto anche tra quello che abbia richiesto di essere trasferito dagli Enti, Consorzi Pubblici e Aziende speciali esercenti i servizi idrici.

9. La dotazione del personale è determinata con la pianta organica, approvata all'inizio dell'esercizio finanziario e costituita da non più di cinque unità ivi incluso il direttore di cui al comma 7. Al rapporto di lavoro di tale personale si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto degli Enti locali.

10. La contabilità del Consorzio è disciplinata dalle norme vigenti per gli Enti locali.

11. Il bilancio del Consorzio determina l'entrata da finanziare con una quota parte della tariffa applicata e riscossa dal soggetto gestore nel rispetto della convenzione e del disciplinare di esercizio.

12. La convenzione di gestione regola le modalità di versamento della suddetta quota parte della tariffa all'Autorità di ambito. Sono fatti salvi eventuali contributi o trasferimenti statali o regionali.

13. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del Consorzio sono disciplinati dallo statuto.

14. Per deliberare il programma di interventi e il piano economico e finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, l'affidamento della gestione, la tariffa del servizio idrico integrato, è demandato allo statuto la fissazione delle responsabilità dei rappresentanti degli Enti consorziati, stabilita in proporzione alle quote di partecipazione determinate in rapporto all'entità della popolazione ed al valore economico dei beni da conferire ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7
(Rapporti fra ambiti)

1. E' promossa dal Presidente dell'Autorità di ambito, avente competenza prevalente, la conclusione di un accordo di programma, ogni qualvolta è richiesta la partecipazione diretta di più Autorità di ambito nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato o per assicurare la tutela e l'equilibrio del bilancio idrico in unità idrografiche, bacini e sub-bacini appartenenti a più ambiti. L'accordo di programma prevede i tempi e le modalità di realizzazione e i finanziamenti e ogni altro adempimento connesso alla definizione ed alla concreta realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Le interferenze dei servizi idrici integrati che intercorrono fra ambiti diversi all'interno della Regione ed, in modo particolare, quelle connesse al trasferimento di risorse ed all'uso comune di infrastrutture sono disciplinate dalla Giunta regionale e regolate da apposite convenzioni da stipulare tra le Autorità di ambito ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati.

Art. 8
(Trasferimento di opere e di beni)

1. Gli enti locali consorziati, con l'ap-

provazione degli atti costitutivi del Consorzio di cui all'articolo 4, attribuiscono all'Autorità di ambito la competenza all'affidamento del servizio idrico integrato e alla stipula della convenzione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) e al trasferimento delle opere e dei beni.

2. Per le finalità anzidette le Autorità di ambito operano la ricognizione delle opere di captazione, di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti ed effettuano la stima economica delle opere e dei beni relativi ai servizi idrici.

3. L'Autorità di ambito affida al soggetto gestore del servizio idrico integrato, insieme alla gestione del servizio, le opere e i beni anzidetti, i cui oneri, nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare, sono a carico del gestore medesimo.

Art. 9
*(Funzioni di programmazione,
di indirizzo e di controllo)*

1. La Regione esercita funzioni di pianificazione, di programmazione e di indirizzo cui le Autorità di ambito si attengono nell'espletamento delle attività di loro competenza.

2. Le Province concorrono al perseguimento degli obiettivi e alla attuazione degli adempimenti della presente legge, anche con propri finanziamenti e qualora siano titolari di servizi idrici, esplicano le attività indicate all'articolo 9, comma 1, 2 e 4 e all'articolo 11, comma 3 della legge 36/1994.

3. Per permettere lo svolgimento delle attività di programmazione, d'indirizzo e di controllo, le Autorità di ambito forniscono alla Giunta regionale e alle Province tutti i dati necessari o comunque da queste ultime richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione e delle Province.

Art. 10
(Conferenze di servizio
e relazione annuale)

1. La Giunta regionale promuove periodicamente apposite conferenze di servizio con la partecipazione dei presidenti delle Autorità di ambito e, in relazione alle loro competenze, delle Province e delle Autorità di bacino, al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge, nonché in particolare, di rendere omogenee le scelte di programmazione e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 11
(Convenzione per la gestione
del servizio idrico integrato
e programma di interventi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva la convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare, definiti in conformità a quanto pre-

visto dall'articolo 11 della legge 36/1994 e dalla presente legge. Entro lo stesso termine sono approvati dalla Giunta regionale i criteri e gli indirizzi per la ricognizione delle opere e per la predisposizione del programma di interventi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/1994.

2. La convenzione tipo e il disciplinare, nonché i criteri e gli indirizzi vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Entro trenta giorni successivi alla sua costituzione, ogni Autorità di ambito procede, sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare di cui al comma 1, alla definizione ed alla approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare.

Art. 12
(Soggetti gestori del servizio
idrico integrato)

1. In attuazione a quanto stabilito nella convenzione e nel relativo disciplinare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) ed entro novanta giorni dalla sua approvazione, l'Autorità di ambito affida, previa formale stipula, al soggetto gestore la gestione del servizio idrico integrato.

2. Alla sottoscrizione da parte del soggetto gestore dell'atto di affidamento del servizio idrico integrato, cessano, previa delibera di scioglimento, le gestioni di Aziende speciali, di Enti e di Consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di

entrata in vigore della presente legge, salvo quelle indicate all'articolo 10, commi 3 e 6, della legge 36/1994. Esse confluiscono nel nuovo soggetto gestore che subentra nei termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare, garantendo la continuità dei servizi idrici.

3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato può gestire altri servizi con le modalità indicate all'articolo 12, comma 4 e 5, della legge 36/1994.

4. Costituiscono le dotazioni del gestore del servizio idrico integrato i beni affidati e trasferiti specificati all'articolo 12, comma 1 e 2, della legge 36/1994.

Art. 13
(Gestione del servizio
idrico integrato)

1. E' esclusa dalla competenza dell'Autorità di ambito ogni attività che riguarda la gestione del servizio idrico integrato.

2. Per ciascun ambito territoriale ottimale, il servizio idrico integrato è affidato ad un unico soggetto gestore, scelto in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b).

3. Il soggetto gestore:

a) organizza la gestione del servizio idrico integrato secondo le forme e i modi dell'impresa industriale;

b) favorisce la partecipazione al capitale sociale da parte degli utenti e dei soggetti investitori interessati;

c) privilegia l'autofinanziamento ed il ricorso al mercato dei capitali per le necessità di finanziamento dei program-

mi di investimento e di gestione del servizio idrico integrato;

d) assicura la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;

e) si dota di apposito servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi, ovvero stipula convenzioni con altro soggetto gestore del servizio idrico integrato, per i controlli di qualità delle acque;

i) assicura l'informazione agli utenti garantendone l'accesso e promuove iniziative per la diffusione di un'educazione al risparmio idrico.

Art. 14
(Proventi finanziari
del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994.

2. La tariffa in ogni ambito territoriale ottimale è determinata dall'Autorità di ambito annualmente in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario, ed inoltre, del piano degli interventi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/1994.

3. La tariffa è riscossa dal soggetto gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

4. Una quota non superiore al cinque per cento della tariffa è destinata ad alimentare annualmente il fondo inte-

grativo di cui all'articolo 19 comma 1. La Giunta regionale stabilisce, ogni anno, la quota da destinare al fondo suddetto.

5. Costituiscono proventi del servizio idrico integrato, oltre quelli derivanti dall'applicazione della tariffa, i finanziamenti assicurati dai Comuni, dalle Province, dalla Regione e dall'Unione europea e da investitori, nonché quelli derivanti da ricorso al mercato finanziario.

*Art. 15
(Personale)*

1. I Comuni e le Province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad una ricognizione generalizzata delle forme di organizzazione dei servizi idrici esistenti, in modo particolare:

a) per individuare il personale adibito alle suddette gestioni all'entrata in vigore della legge 36/1994;

b) per rilevare per ciascun dipendente lo stato giuridico ed economico ed in particolare la categoria, la qualifica e la retribuzione;

c) per individuare situazioni in corso di modificazioni per effetto di assunzioni, pensionamenti, controversie individuali o collettive od altro.

2. Il passaggio delle gestioni di Aziende speciali, Enti e di Consorzi esercenti i servizi idrici al nuovo gestore non costituisce condizione obiettivamente idonea per giustificare il licenziamento del personale impiegato nei servizi idrici esistenti.

3. Il passaggio, altresì, del personale

al nuovo soggetto gestore è regolato dall'articolo 2112 del codice civile sul trasferimento di aziende e avviene con l'avvio delle nuove gestioni.

*Art. 16
(Poteri sostitutivi)*

1. Qualora i Comuni e le Province non provvedano a costituire il Consorzio entro il termine stabilito dall'articolo 4, comma 2, alla costituzione provvede in via sostitutiva, previa congrua diffida, la Giunta regionale tramite un commissario straordinario.

2. Il commissario straordinario, a tal fine, approva lo statuto ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi del Consorzio.

3. Le funzioni del Commissario straordinario cessano con la nomina del presidente dell'Autorità di ambito.

4. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio del Consorzio.

5. Vengono, altresì, esercitati, con le modalità del comma 1, i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico integrato risulti non attivata, attivata in parte o interrotta o non possa essere proseguita.

*Art. 17
(Piani, programmi e vincoli
in materia di risorse idriche)*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede

de, anche per stralci funzionali, connessi ad obiettivi e a fabbisogni di intervento prioritari:

a) all'aggiornamento e all'approvazione del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla legge 183/1989, nonché all'adozione di programmi specifici per attuare il risparmio idrico;

b) alla redazione e all'approvazione del piano di risanamento delle acque, ivi compresi la disciplina integrativa e di attuazione di tutti gli scarichi idrici e il programma di attuazione di cui alla direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991.

2. Per le necessità suddette, la Giunta regionale può avvalersi di competenze qualificate esterne all'Amministrazione regionale, preferibilmente instaurando forme di collaborazione con Enti locali e con Aziende pubbliche delle Marche.

3. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 del d.p.r. 11 marzo 1968, n. 1090, disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, sono prorogati sino all'aggiornamento dello stesso e comunque per un periodo di cinque anni dalla loro scadenza.

Art. 18

(Addizionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica)

1. La Regione Marche, ai sensi del-

l'articolo 18, comma 4, della legge 36/1994, istituisce l'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica.

2. L'ammontare dell'addizionale è determinato nella misura massima del dieci per cento del canone per le utenze di acqua pubblica e si applica con decorrenza dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale è dovuta dall'utente contestualmente e con le medesime modalità del canone per le utenze di acqua pubblica ed è riscossa per conto della Regione Marche dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso. La somma riscossa è versata alla Regione secondo le modalità stabilite fra le parti interessate.

Art. 19

(Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per il cofinanziamento di infrastrutture idriche)

1. E' istituito, con apposito capitolo di bilancio il "Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per il cofinanziamento di infrastrutture idriche", finalizzato:

a) all'esercizio dei sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;

b) alla partecipazione finanziaria per la realizzazione di infrastrutture idriche di rilevante interesse collettivo di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Alla copertura finanziaria del fondo

integrativo si provvede, a partire dal 1996, mediante:

a) proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 18;

b) la quota della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 14, comma 4;

c) le eventuali risorse finanziarie statali e dell'Unione europea.

3. La destinazione dei proventi del fondo integrativo è stabilita annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei programmi triennali di cui alla legge 183/1989 per la parte dedicata alle risorse idriche e sotto forma di contributi in conto interessi.

Art. 20

(Finanziamenti per l'organizzazione e il primo funzionamento dell'Autorità di ambito e per la redazione dei piani e programmi

1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 36/1994, nonché della disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, della stessa legge in materia di tariffa del servizio idrico, le spese di funzionamento del Consorzio gravano, in via provvisoria, sugli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale in proporzione all'entità della popolazione residente.